

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 693

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

21/04/2024 - 05:44

Indice

1. DDL S. 693 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 693	4
1.2.2. Testo correlato 693 (SUPPLEMENTO)	12
1.2.3. Relazione 693, 364 e 645-A	19
1.2.4. Testo approvato 693 (Bozza provvisoria)	24
1.2.5. Testo 1	26
1.3. Trattazione in Commissione	39
1.3.1. Sedute	40
1.3.2. Resoconti sommari	41
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	42
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 24/05/2023	43
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 30/05/2023	48
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 53 (pom.) del 30/05/2023	49
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (ant.) del 31/05/2023	53
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (ant.) del 07/06/2023	57
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (ant.) del 21/06/2023	59
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (ant.) del 22/06/2023	71
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023	75
1.4. Trattazione in consultiva	90
1.4.1. Sedute	91
1.4.2. Resoconti sommari	92
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	93
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023	94
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/06/2023	97
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	98
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023	99
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023	106
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023	113
1.4.2.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	119

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 44 (pom.) del 21/06/2023	120
1.4.2.4. Comitato per la legislazione	124
1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 18 (pom.) dell'11/07/2023	125
1.5. Trattazione in Assemblea	129
1.5.1. Sedute	130
1.5.2. Resoconti stenografici	131
1.5.2.1. Seduta n. 81 del 27/06/2023	132
1.5.2.2. Seduta n. 85 dell'11/07/2023	211

1. DDL S. 693 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 693

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 693

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende introdurre una ipotesi di sanzione amministrativa che « doppia » quella già prevista nell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito l'intero titolo VIII-*bis* del predetto codice penale, in vigore a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della medesima legge n. 22 del 2022.

Essa, pertanto, fa salve espressamente le ulteriori e diverse sanzioni penali previste dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale, ove applicabili, oltre che, naturalmente, gli eventuali e conseguenti risarcimenti dei danni.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici; esso consta di 7 commi.

Al primo comma si prevede che, ferme restando le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma dispone che, in ogni caso, e comunque fatte salve le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi sopra citati, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

Al terzo comma si prevede che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Ai sensi di quanto indicato al quarto comma, i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura per il ripristino dei beni, a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata dei medesimi.

Il quinto comma dispone che, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Al sesto comma, si prescrive che, per tutto quanto non espressamente indicato, la cornice normativa generale è data dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente richiamati o derogati; pertanto l'autorità che irroga la sanzione è individuata nel prefetto del luogo, previo rapporto relativo alle violazioni previste da parte dei pubblici ufficiali accertatori.

Il settimo comma prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e

amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del « *ne bis in idem* ».

In particolare, riprendendo la formulazione di cui all'articolo 187-*terdecies* (*Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (cosiddetto « testo unico sulla finanza »), il comma in esame dispone che qualora per lo stesso fatto sia stata applicata, a carico del reo o a carico dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, indicata ai commi 1 e 2 del presente disegno di legge, ovvero una sanzione penale: *a)* al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto delle misure punitive già irrogate; *b)* l'esazione della pena pecuniaria o della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente a quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

Da ultimo, l'ottavo comma reca una clausola di neutralità finanziaria con la quale si stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

Lo schema di disegno di legge, limitandosi ad introdurre un'ipotesi di sanzione amministrativa a carico di chi danneggia beni culturali o paesaggistici che è aggiuntiva alle sanzioni penali già previste dall'attuale ordinamento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è altresì munito di clausola di neutralità finanziaria secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading "Prof. Manotta".



Analisi tecnico-normativa

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge in esame introduce misure per il rafforzamento del contrasto al fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 518-*duodecies* del Codice penale, che punisce le condotte sopra richiamate mediante la previsione di sanzioni di natura penale, comminate con la reclusione da due a cinque anni, per le condotte di cui al comma 1, e da sei mesi a tre anni per le condotte di cui al comma 2, nonché con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 per le condotte di cui al comma 1 e da euro 1.500 a euro 10.000 per le condotte disciplinate al comma 2, il disegno di legge in esame si propone di introdurre nell'ordinamento sanzioni di natura amministrativa, volte a punire in maniera ancora più efficace le richiamate condotte. Si prevede infatti, per le medesime condotte di cui alla norma penale, il pagamento di una sanzione amministrativa che va, rispettivamente, da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 60.000 e da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 40.000. La proposta normativa in questione si ritiene coerente con l'azione di Governo che, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca, ha ritenuto di preminente importanza il contrasto ai fenomeni di vandalismo ai danni del patrimonio culturale e paesaggistico.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- articolo 518-*duodecies* del Codice penale.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di disegno di legge in esame non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- **disegno di legge Claudio Borghi (A.S. 364)**, presentato il 23 novembre 2022, recante "Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza";
- **disegno di legge Marco Lisei (A.S.645)**, presentato in data 5 aprile 2023, recante "Misure di prevenzione da atti di vandalismo".

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, giacché dati e riferimenti statistici relativi alle materie oggetto del provvedimento in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato ritenuto necessario acquisirli nuovamente.

Art. 1.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
 - a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
 - b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Testo correlato 693 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 693

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: disegno di legge recante “*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*”.

Referente dell’Amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame è volto a introdurre nell’ordinamento giuridico misure per il rafforzamento del contrasto al fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell’imbrattamento e dell’uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice di settore (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), è infatti costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

Va premesso che l’articolo 518-*duodecies* del Codice penale prevede che: “*1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*”.

Fermo restando il disposto di cui al citato articolo 518-*duodecies* (che punisce le condotte descritte mediante la previsione di sanzioni di natura penale, comminate con la reclusione da due a cinque anni, per le condotte di cui al comma 1, e da sei mesi a tre anni per le condotte di cui al comma 2, e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 per le condotte di cui al comma 1 e da euro 1.500 a euro 10.000 per le condotte disciplinate al comma 2), con il disegno di legge in esame si propone di introdurre nell’ordinamento sanzioni anche di natura amministrativa, volte a punire le richiamate condotte.

In particolare, ferma restando l’applicabilità dei commi 1 e 2 dell’articolo 518-*duodecies* del Codice penale, il disegno di legge in commento prevede, per le medesime condotte, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a un importo che oscilla, rispettivamente, da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro e da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 40.000 euro.

Tale intervento normativo è volto, in primo luogo, a garantire un’azione più tempestiva da parte dello Stato nei confronti delle condotte sanzionate; al riguardo occorre evidenziare che i tempi previsti per l’avvio e per la conclusione dei procedimenti penali non si prestano alle esigenze di speditezza poc’anzi richiamate, ragion per cui si ritiene più utile l’introduzione di sanzioni di natura amministrativa; in secondo luogo, esso punta a far sì che il trasgressore si faccia carico (almeno in parte) degli oneri derivanti dalla riparazione dei beni danneggiati. Si prevede infatti che i proventi delle sanzioni qui introdotte siano devoluti dal Ministero della cultura prioritariamente al ripristino di tali beni.

Vengono, infine, previste disposizioni volte a garantire il coordinamento per i casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del “*ne bis in idem*”. A tali fini, il comma 7 prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia, la quale ha affermato che non vi è violazione del generale principio del *ne bis in idem* in caso di doppio

procedimento amministrativo e penale, per lo stesso fatto, se fra i due procedimenti esiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta (tra le molte, Cass. sentenza n. 4439, depositata il 4 febbraio 2021). Al riguardo e in particolare in materia di rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo, inoltre, si ricordano i recenti orientamenti della Corte costituzionale, la quale, alla luce della giurisprudenza europea (sia della Corte di europea dei diritti dell'uomo, sia della Corte di giustizia dell'Unione Europea), ha affermato che la mera sottoposizione di un imputato ad un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del principio del *ne bis in idem* (sentenze n. 43/2018 e n. 222/2019).

Pertanto, il comma 7 del presente schema di disegno di legge, riprendendo la formulazione di cui all'articolo 187-*terdecies* ("Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative") del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dispone che qualora per lo stesso fatto sia stata applicata, a carico del reo o a carico dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, indicata ai commi 1 e 2 del presente schema di decreto, ovvero una sanzione penale: a) al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto delle misure punitive già irrogate; b) l'esazione della pena pecuniaria o della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente a quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

La relazione AIR, redatta al fine di supportare l'intervento normativo, ha valutato l'efficacia dello stesso quale strumento idoneo alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

A tal fine, sono stati raccolti dati e informazioni dagli Uffici ministeriali competenti, con particolare riferimento alla Direzione generale Musei, ufficio dirigenziale di livello generale che sovrintende al sistema museale nazionale e deputato alla cura dei luoghi della cultura statali, e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico.

L'analisi effettuata ha consentito di valutare positivamente l'intervento normativo proposto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Come già evidenziato nel corso della presente, esso si pone in continuità con la recente riforma del codice penale in materia di reati contro il patrimonio culturale, di cui alla legge 9 marzo 2022 n. 22, che ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 518-*duodecies*.

Proseguendo il processo di riforme già avviato, la proposta normativa in esame è volta a consentire l'accelerazione della punibilità delle condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e paesaggistico, come sopra descritte, anche nell'ottica di scoraggiare il compimento di atti vandalici nei confronti dei richiamati beni, rafforzando la tutela degli stessi.

Da anni, infatti, gli uffici ministeriali sono impegnati, in raccordo con gli enti comunali, a mettere in campo le azioni, i mezzi e le risorse necessarie a garantire il ripristino dei beni culturali e paesaggistici oggetto, a svariato titolo, di danneggiamenti ad opera di privati.

Dai più recenti fatti di cronaca è emerso, inoltre, un significativo aumento dei fenomeni di vandalismo perpetrati a danno di beni del patrimonio culturale nazionale. L'imbrattamento della facciata di Palazzo Madama e la vernice nera nella fontana simbolo di Piazza di Spagna sono soltanto alcuni degli atti di vandalismo saliti nelle settimane scorse agli onori della cronaca.

Di qui, la necessità di prevedere, rispetto a tali condotte, una sanzione amministrativa particolarmente elevata, i cui proventi si prevede, peraltro, che siano destinati dal Ministero della cultura, a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata dei beni danneggiati, alla riparazione dei beni stessi. Come noto, infatti, l'attività di riparazione dei beni culturali comporta l'esborso di ingenti somme, sia per i costi derivanti dai materiali e dai macchinari di ultima generazione necessari per il ripristino, sia il ricorso a figure professionali altamente specializzate che non sempre si trovano già nella

disponibilità dell'Amministrazione. Si è ritenuto dunque necessario introdurre un meccanismo volto a consentire, almeno in parte, una compensazione di tali esborsi.

Si è ritenuta, inoltre, particolarmente efficace l'irrogazione della sanzione amministrativa, tenuto conto che essa comporta l'applicazione dell'*iter* procedimentale stabilito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l'irrogazione della sanzione da parte del prefetto del luogo, previo rapporto relativo alle violazioni previste da parte dei pubblici ufficiali accertatori, e che è certamente idonea a garantire una maggiore speditezza del procedimento rispetto al procedimento penale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

La proposta normativa qui esaminata si prefigge l'obiettivo di scongiurare, quanto più possibile, gli episodi di vandalismo a danno di beni del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A tali fini, si è ritenuto opportuno puntare sull'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di quanti pongono in essere atti volti a danneggiare i richiamati beni, ritenendo che tale sanzione, rispetto a quella di natura penale, che implica tempi di svolgimento dei processi di gran lunga maggiori, possa avere un impatto più "immediato" sui trasgressori.

Al comma 1, l'intervento regolatore prevede dunque che, ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 20.000 euro a 60.000 euro, a fronte dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale che prevede per le medesime fattispecie una multa da 2.500 euro a 15.000 euro.

Al successivo comma 2 esso prevede, inoltre, che in ogni caso e comunque fatte salve le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi sopra citati, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 40.000 euro, a fronte di quanto stabilito dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale che prevede per le medesime fattispecie una multa da 1.500 euro a 10.000 euro.

Come accennato la sanzione amministrativa e, in particolare, l'*iter* previsto per l'irrogazione della stessa comporta tempi di definizione più rapidi rispetto a quelli necessari alla definizione dei procedimenti penali. L'irrogazione di una sanzione amministrativa segue, infatti, il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce al Prefetto competente il compito di irrogare la sanzione, previo rapporto dei pubblici ufficiali accertatori sulle violazioni commesse.

Con l'obiettivo di favorire un più celere ripristino dello *status quo ante* dei beni danneggiati, si prevede inoltre, al comma quattro, che gli introiti delle sanzioni debbano essere devoluti al Ministero della cultura, affinché lo stesso destini tali somme prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati. Si segnala, da ultimo, che tutti gli interventi sopra descritti sono ritenuti adeguati agli obiettivi perseguiti dalle singole disposizioni.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del Ministero della cultura e delle Direzioni generali competenti, in raccordo con il Ministero della giustizia, e con il Ministero dell'interno, dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del provvedimento in questione.

Al riguardo, si ritiene che le strutture ministeriali maggiormente coinvolte dalle misure in argomento siano la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi al numero e alla gravità degli episodi di vandalismo a danno di beni culturali e paesaggistici realizzati in seguito all'entrata in vigore del provvedimento in esame;
- i dati relativi al numero delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del provvedimento normativo in esame;
- i dati relativi al numero e alla tipologia degli interventi di ripristino dello *status quo ante* dei beni culturali e paesaggistici danneggiati a seguito di atti vandalici, realizzati utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative irrogate per effetto dell'intervento normativo in questione.

3. OPZIONI DELL'INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Quanto all'individuazione dello strumento più idoneo a raggiungere gli scopi sopra richiamati, questa Amministrazione ha ritenuto idonea la previsione di una sanzione di natura amministrativa. Ai fini della sua eventuale irrogazione, infatti, l'*iter* procedimentale a cura del Prefetto risulta di gran lunga più rapido rispetto a quello necessario alla definizione dei procedimenti penali e alla conseguente irrogazione di sanzioni penali o pecuniarie. Una diversa tipologia di sanzione non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'ordinamento penale già dispone di misure volte a sanzione tali condotte, mentre al contrario, a legislazione vigente manca uno strumento più lieve ma, sotto alcuni profili, più incisivo, in particolare modo considerata la sua immediata applicabilità, nonché l'intento di favorire un più celere ripristino dello *status quo ante* dei beni danneggiati, dal momento che si prevede che gli introiti delle sanzioni debbano essere devoluti al Ministero della cultura, affinché lo stesso destini tali somme prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

La proposta normativa in argomento, nel prevedere sanzioni amministrative irrogabili nei confronti di quanti pongono in essere condotte ai danni di beni culturali o paesaggistici, appare idonea a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. Infatti, qualora l'intervento normativo raggiunga gli scopi prefissati, con particolare riferimento alla diminuzione via via sempre crescente del numero e della gravità di tali episodi vandalici, lo stesso determina effetti positivi per i consociati. Il patrimonio storico e artistico della Nazione costituisce, infatti, un bene tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, e la tutela dello stesso si rende necessaria ai fini del soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Inoltre, considerato che la tutela del patrimonio culturale è finalizzata anche a consentire la fruizione dello stesso, la quale costituisce un volano per l'economia nazionale, la misura in esame genera anche impatti economici positivi per la collettività. Impatti economici positivi sono, infine, previsti anche a vantaggio dello Stato, in considerazione del fatto che gli introiti delle sanzioni devono essere devoluti dal Ministero della cultura prioritariamente al ripristino dei beni danneggiati. Tale previsione genera dunque un "risparmio" di denaro pubblico da parte dello Stato, che attinge dalle somme introitate con il pagamento delle sanzioni pecuniarie per destinarle alla realizzazione di interventi di ripristino dei beni danneggiati.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure, l'intervento normativo non determina effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Alla luce di quanto esposto nelle sezioni precedenti, il provvedimento in oggetto risponde alle esigenze di garantire un più efficace contrasto dei fenomeni di vandalismo perpetrati ai danni del

patrimonio storico e artistico della Nazione, mediante l'introduzione di strumenti ritenuti più idonei a tali fini. In questa prospettiva, l'opzione in esame è stata ritenuta adeguata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, il provvedimento sarà attuato dalle articolazioni periferiche della Direzione generale Musei e della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalle competenti Direzioni generali del Ministero, con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio, quanto ai beni culturali presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Musei, per il tramite delle articolazioni periferiche ad essa afferenti. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero e alla tipologia degli episodi di vandalismo a danno di beni culturali eventualmente in realizzati in seguito all'entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché al numero e alla tipologia degli interventi finanziati a valere sulle risorse introitate col il pagamento delle sanzioni amministrative introdotte con il disegno di legge in esame.

Quanto ai beni paesaggistici, il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per il tramite delle articolazioni periferiche ad essa afferenti. Anche in questo caso, dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero e alla tipologia degli episodi di vandalismo a danno di beni paesaggistici eventualmente in realizzati in seguito all'entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché al numero e alla tipologia degli interventi finanziati a valere sulle risorse introitate col il pagamento delle sanzioni amministrative introdotte con il disegno di legge in esame.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

I recenti episodi di cronaca registrano l'aumento crescente dei fenomeni di deturpamento e imbrattamento dei beni culturali, sempre più spesso utilizzati quali strumento di protesta civile. Di qui la necessità del Governo di procedere con l'avvio, senza più indugi, di un percorso normativo volto all'adozione di misure idonee a contrastare i richiamati fenomeni mediante la previsione di sanzioni di più immediata applicazione. L'esigenza di rispondere con urgenza e fermezza a tali azioni ha determinato il mancato svolgimento di preventive consultazioni con cittadini o associazioni. Si tenga anche presente il margine limitato di discrezionalità in tema di misure attuabili, tenuto che l'ordinamento penale già dispone di un sistema volto a punire gli autori di tali condotte mediante l'irrogazione di sanzioni penali e pecuniarie e che, pertanto, lo strumento della sanzione amministrativa è l'unico strumento utilizzabile e non ancora previsto dalla legge.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Al fine di predisporre lo schema di disegno di legge in esame, l'ufficio legislativo del Ministero della cultura si è avvalso del confronto costante con gli uffici ministeriali competenti, con particolare riferimento alla Direzione generale Musei, ufficio dirigenziale di livello generale che sovrintende al sistema museale nazionale e deputato alla cura dei luoghi della cultura statali, e alla Direzione

generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico.

Inoltre, al fine di assicurare un adeguato coordinamento delle disposizioni di cui al presente schema con le norme penali citate, nonché nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di *ne bis in idem*, sono state realizzate le necessarie interlocuzioni con il Ministero della giustizia, il quale ha formulato le proprie osservazioni al riguardo. Dette osservazioni sono state recepite nella presente formulazione del testo, rispetto alla quale è stato acquisito l'assenso del medesimo citato dicastero.

1.2.3. Relazione 693, 364 e 645-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 693, 364 e 645-A

Relazione Orale

Relatrice Bongiorno

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 28 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (n. 693)

presentato dal **Ministro della cultura**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'articolo 518-*duodecies* del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza (n. 364)

d'iniziativa dei senatori **Claudio BORGHI , Erika STEFANI , POTENTI , MARTI , PAGANELLA , ROMEO , BERGESIO , BIZZOTTO , BORGHESI , CANTALAMESSA , CANTÙ , CENTINAIO , DREOSTO , GARAVAGLIA , GERMANÀ , MINASI , MURELLI , PIROVANO , PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo (n. 645)

d'iniziativa dei senatori **LISEI , BALBONI e DE PRIAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2023

dei quali si propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 693

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

sugli emendamenti approvati

22 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 21 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

27 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: « modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi » con le seguenti: « modalità di destinazione e gestione dei proventi ».

Sui restanti emendamenti approvati il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 693

D'iniziativa del Governo

**Disposizioni sanzionatorie in materia di
distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso
illecito di beni culturali o paesaggistici**

Art. 1.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

**Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione,
dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del
codice penale**

Art. 1.

**(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione,
dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
paesaggistici)**

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, **ove previsto**, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. *Identico.*

da euro 10.000 a euro 40.000.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 2.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « multa fino a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « multa fino a euro 309 »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate ».

DISEGNO DI LEGGE N. 364

D'iniziativa dei senatori Claudio Borghi ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico ».

Art. 2.

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

« *h-bis*) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale ».

DISEGNO DI LEGGE N. 645

D'iniziativa dei senatori Lisei ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « urbano ed extraurbano, » sono inserite le seguenti: « nonché degli edifici sottoposti

a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

b) le parole: « l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « l'accessibilità e la fruizione dei predetti infrastrutture ed edifici ovvero ponga in essere atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibili gli stessi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato o entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona; in tale ultimo caso, la sanzione è aumentata del 20 per cento ».

2. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « chiunque distrugge, disperde, » sono inserite le seguenti: « deturpa o imbratta, »;

b) al numero 1), dopo le parole: « di un culto » sono inserite le seguenti: « o edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ».

1.2.4. Testo approvato 693 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 693

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 luglio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale

Art. 1.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:
 - a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle

sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o in parte inservibili o » sono inserite le seguenti: « , ove previsto, ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « multa fino a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « multa fino a euro 309 »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate ».

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

6 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale (693, 364, 645-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo

1.2

LOPREIATO, BILOTTI, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

1.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

1.4

SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all'esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000».

Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1».

— 3 —

1.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: «Ferma le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: «da euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «da euro 200 a euro 600».

1.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni;

a) *al comma 1 sostituire le parole: «euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «euro 2.000 a euro 10.000».*

1.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «del comma 1»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

1.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «Ferma le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 400».

1.102 (già 1.13)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art.1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

Art. 1-ter

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla "Alfabetizzazione climatica". Agli adempimenti previsti dal presente

comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.103 (già 1.14)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

1.104

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e*

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma c.p. e 639 codice penale.»

1.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.».

1.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite fino a due terzi.».

— 7 —

1.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite della metà».

1.0.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, al primo comma dopo le parole: «in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

1.0.101 (già 1.0.1)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.».

1.0.102 (già 1.0.2)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio.»»

1.0.103 (già 1.0.5)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,»».

1.0.104 (già 1.0.6)

ALOISIO, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-quinquiesdecies, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-duodecies non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura.»»

1.0.105 (già 1.0.7)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».».

Art. 2

02.100

SCALFAROTTO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o in parte inservibili o" inserire le seguenti: ", ove previsto,"».

2.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

2.102

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.103

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e con la multa fino a 10.000 euro».

2.104

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «fino a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 1.000 euro».

Art. 3

3.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

3.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni cul-

turali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

3.102

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è abrogato»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro."»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il quarto comma è abrogato»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui.»».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui».

3.103

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi o della».

3.104

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 364, congiunzione con l'esame del disegno di legge 693 e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 364, rimesso in sede referente, era stato illustrato nella seduta del 18 aprile scorso.

La relatrice [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi il disegno di legge n. 693, di iniziativa governativa, che similmente all'atto Senato n. 364 reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria alle condotte di danneggiamento o imbrattamento ai danni di beni culturali.

Il provvedimento consta di un solo articolo. Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo unico puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Le sanzioni amministrative introdotte si vanno ad aggiungere alle pene già previste - per analoghe condotte - dall'articolo 518-duodecies del codice penale. Ricorda che l'articolo 518-duodecies del codice penale disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il primo comma dell'articolo punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Il secondo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, punita meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000). La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. L'ultimo comma dell'articolo 518-duodecies subordina la concessione della sospensione condizionale della pena

al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge, precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni debba essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5). Ai sensi del comma 6 per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi di tali sanzioni amministrative pecuniarie sono versati - secondo quanto precisato dal comma 4 - ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Il comma 7, al fine di mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio, impone all'autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda, di tenere conto al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate. Si prevede in particolare che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Il comma 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso al disegno di legge n. 364 in materia di danneggiamento dei beni culturali e artistici, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) propone di svolgere una serie di audizioni in sede informale al fine di approfondire i contenuti dei disegni di legge all'esame della Commissione; alla richiesta si associa il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*).

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) non ravvisa la necessità di svolgere un ciclo di audizioni, che a suo parere non fornirebbero alcun valore aggiunto: nel caso dei disegni di legge in esame, infatti, la Commissione ha il compito di valutare quale soluzione legislativa adottare per rafforzare la tutela a fronte di sempre più frequenti episodi di danneggiamento e deterioramento dei beni culturali. Appare pertanto di evidente urgenza l'approvazione dei disegni di legge in titolo, che saranno certamente oggetto di dibattito parlamentare anche alla luce della richiesta delle opposizioni di limitare la decretazione d'urgenza e di determinare le scelte di politica legislativa in Parlamento. L'opzione su cui la Commissione dovrà confrontarsi riguarda semplicemente l'individuazione delle migliori soluzioni legislative per affiancare alla tutela penale già prevista per il danneggiamento dei beni culturali anche l'irrogazione di sanzioni amministrative, ovvero l'eventuale inasprimento delle sanzioni penali stesse.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-Psd'Az*) ricorda che la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale nuove e articolate fattispecie di reato a tutela del patrimonio culturale, secondo gli obiettivi e le indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, cosiddetta Convenzione di Nicosia, del 2017. L'intervento normativo proposto dal disegno di legge n. 693 introduce un ulteriore strumento per rispondere celermente a tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici. Se è innegabile che vi sia l'esigenza di arginare fenomeni sempre più frequenti di danneggiamento, la Commissione è chiamata a scegliere la migliore definizione delle condotte sanzionabili, anche in considerazione del fatto che la previsione di sanzioni amministrative che si aggiungono a quelle penali si inserisce in un impianto codicistico di recente modifica.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare certamente lo sforzo del Governo e della maggioranza di non ricorrere alla decretazione d'urgenza, ribadendo tuttavia che l'esame parlamentare

deve necessariamente accompagnarsi ad un approfondimento da svolgere sia attraverso l'audizione di esperti, sia attraverso un ampio dibattito tra le forze politiche. Escludere la possibilità di svolgere audizioni in ragione dell'urgenza dell'intervento normativo e di una sua rapida calendarizzazione in Aula a suo parere mette a rischio l'approfondimento della Commissione, in particolare per quanto riguarda norme come quella proposta dal comma 7 dell'articolo unico, che sul piano tecnico suscitano forti perplessità. Ricorda in particolare che, nel caso del disegno di legge AS 586 in materia di circonvenzione di persone anziane, le audizioni svolte, richieste proprio dal suo Gruppo, sono state fondamentali per il miglioramento del testo sotto il profilo tecnico e redazionale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) aderisce alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli assicurando che da parte delle opposizioni non vi è un intento dilatorio ma solo la volontà di portare un valore aggiunto all'esame del disegno di legge attraverso le audizioni.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda come la Commissione abbia sempre approfondito gli argomenti al suo esame, anche attraverso il fondamentale raccordo con esperti del settore intervenuti in audizione. Poiché questa attività rappresenta un valore aggiunto per lo svolgimento di un lavoro legislativo di qualità, propone di audire due esperti di alto profilo accademico e scientifico per acquisire il loro contributo tecnico in relazione ai contenuti dei disegni di legge all'esame della Commissione.

Il vice ministro SISTO osserva che il disegno di legge n. 693 nasce come perfetta sovrapposizione di sanzioni amministrative rispetto alle norme penali, secondo dei meccanismi di "doppio binario" sanzionatorio non ignoti al sistema. Rappresenta quindi l'evidente urgenza dell'esame del provvedimento, in considerazione dei sempre più frequenti atti di imbrattamento di beni culturali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come l'approfondimento tecnico attraverso l'audizione di esperti ha sempre rappresentato una costante dei lavori della Commissione. Peraltro, in considerazione dell'urgenza dell'intervento normativo, anche alla luce del dibattito propone di svolgere alcune limitate audizioni, invitando la maggioranza e le opposizioni ad indicare un solo nominativo.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

[\(349\) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile](#)

(Discussione e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del senatore Romeo e altri, che reca norme in materia di contrasto ai fenomeni di delinquenza minorile. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. In particolare il comma 1, lettera *a*), aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 27, prevede una serie di ipotesi nelle quali il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità. Si tratta dei casi in cui l'autore: abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali; abbia adoperato sevizie; abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Inoltre il fatto non può altresì essere ritenuto di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di oltraggio a un magistrato in udienza.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce poi nel [decreto del Presidente della Repubblica](#) un nuovo articolo 27-*bis*, per il quale l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione da parte del minore, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l'estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece l'*iter* processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice "restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale", con esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Con riguardo ai presupposti la disposizione prevede che lo strumento è applicabile nel caso

di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, commessi da tre o più persone. La disposizione non sembra prevedere specifici requisiti in ordine alla valutazione della personalità dei minorenni coinvolti (requisiti invece richiesti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 per la sospensione del processo con messa alla prova). Relativamente al procedimento l'iniziativa è rimessa al pubblico ministero, il quale notifica, al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, l'istanza di definizione anticipata subordinata all'accesso da parte del minore a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Il percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale si basa su un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. Il programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi sociali territoriali, deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero nei dieci giorni successivi deve trasmetterlo al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Con l'ordinanza di ammissione il giudice è chiamato a stabilire anche la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato (come detto per un periodo compreso tra uno e sei mesi) e a disporre la sospensione del procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica. Il mancato accesso al percorso rieducativo da parte del minore ovvero l'interruzione ingiustificata dello stesso precludono la possibilità di applicazione dell'istituto della messa alla prova. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione della messa alla prova.

L'articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, estende l'applicazione della procedura dell'ammonimento del questore già prevista per il reato di *stalking* a tutti i delitti per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (comma 3). Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il questore può applicare la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 414 che punisce il reato di istigazione a delinquere un nuovo comma. Il nuovo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l'istigazione o l'apologia, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, avente ad oggetto la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minorenni.

L'articolo 4 introduce una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare tutela alle vittime dei reati commessi per via telematica. Più nel dettaglio si prevede che chiunque sia stato vittima di un reato commesso per via telematica da tre o più minori, eventualmente in concorso con maggiorenni, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali, anche qualora il reato, da identificare espressamente tramite relativo URL (*uniform resource locator*), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in materia di trattamento illecito di dati), ovvero da altre norme incriminatrici. Nel caso in cui entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere

assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La disposizione ricalca quanto già previsto dalla legge n. 71 del 2017 con riguardo ai fenomeni di *cyberbullismo*. Sul punto ritiene necessario un approfondimento della Commissione in quanto, come precisato anche dai servizi di documentazione, spesso nella pratica è difficile individuare con certezza l'autore del reato commesso in forma telematica.

L'articolo 5 della proposta di legge, infine, modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda fino a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Il disegno di legge inoltre aggiunge un ulteriore comma all'articolo 731 codice penale, il quale prevede che, con la sentenza di condanna, il giudice dispone la sanzione accessoria della sospensione, per un periodo non superiore a tre anni, di qualunque beneficio o agevolazione economica a carico della finanza pubblica eventualmente percepiti dai responsabili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, il sopralluogo che la Commissione avrebbe potuto svolgere domani presso la Procura di Napoli è differito ad una data da stabilire.

Ricorda infine ai Gruppi che non hanno ancora inviato i nominativi per le audizioni sul disegno di legge n. 154 di procedere rapidamente alla comunicazione, in quanto dalla prossima settimana avrà inizio il ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR ROBERTO BARTOLI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, E DEL PROFESSOR RINO SICA, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 693, 364 E 645 (DANNEGGIAMENTO BENI CULTURALI E ARTISTICI)
AUDIZIONI DEL PROFESSORE GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, E DEL PROFESSORE GIOVANNI VERDE, EMERITO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E GIÀ VICE PRESIDENTE DEL CSM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)*

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 53 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 693 e 364, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 645 e rinvio)

La relatrice [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 645, che similmente agli atti Senato nn. 693 e 364, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, apporta modifiche alla legislazione vigente volte a rafforzare le misure di contrasto agli atti di vandalismo e di danneggiamento volontario dei beni culturali.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).

L'articolo 9 del decreto-legge n. 14, rubricato "misure a tutela del decoro di particolari luoghi", punisce, al comma 1, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, la disposizione prevede che al trasgressore venga ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il disegno di legge estende l'ambito di applicazione della disposizione ricomprendendo tra le condotte sanzionate anche il compimento di atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte non solo le infrastrutture, ma anche i beni culturali (articolo 10 del Codice dei beni culturali) e le altre "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela" ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei beni culturali (fra queste, l'articolo 11 ricomprende gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici; gli studi d'artista; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente; le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico). Il provvedimento in esame, poi, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1

dell'articolo 9 del decreto legge n. 14 del 2017, con il quale si prevede che nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi dei già ricordati articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato. Nel caso in cui il pagamento avvenga entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona, la sanzione è aumentata del 20 per cento.

Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, modifica, invece, il secondo comma dell'articolo 635 del codice penale. Quest'ultima disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati; opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il disegno di legge inserisce tra le condotte sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale anche il "deturpamento o l'imbrattamento" dei beni sopra elencati. Tra i beni oggetto di danneggiamento o deturpamento vengono inoltre inclusi gli "edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela".

Propone pertanto di congiungere il disegno di legge illustrato con i disegni di legge AS 364, d'iniziativa del senatore Borghi, e 693, d'iniziativa del Governo, di cui la Commissione ha già avviato l'esame. Al riguardo, propone di svolgere la discussione generale congiunta al fine di individuare l'orientamento della Commissione circa il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge ed al termine della stessa, eventualmente disgiungere l'esame dei disegni di legge che recano modifiche al codice penale.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che anche in questo caso sia stato molto utile svolgere alcune audizioni informali di esperti in quanto esse hanno consentito di chiarire il quadro normativo, l'applicazione giurisprudenziale, la sistematica della tutela civile, amministrativa e penale rispetto ad atti che danneggiano beni culturali o comuni. Al riguardo dichiara di condividere in modo particolare i contenuti del disegno di legge n. 693 di iniziativa del Governo, che a suo parere consente di assicurare una risposta dello Stato nei confronti di comportamenti gravi sempre più frequenti di imbrattamento, attraverso la previsione di sanzioni amministrative che hanno anche una funzione risarcitoria, senza aggravare le sanzioni penali esistenti o introdurre nuovi reati. Anche alla luce delle audizioni svolte, peraltro, il comma 7 del disegno di legge governativo sembra poter risolvere coerentemente anche il problema, paventato da alcuni, del *ne bis in idem*. Ritiene pertanto che si possa procedere sul disegno di legge governativo privilegiando le sanzioni amministrative.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i disegni di legge nn. 354 e 645 hanno parti parzialmente sovrapponibili mentre il disegno di legge n. 693 di iniziativa governativa riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative in relazione all'imbrattamento e al danneggiamento di beni culturali. Tuttavia, il disegno di legge illustrato dal Presidente nella seduta odierna, riguarda anche il tema, ancora diverso, dell'accessibilità alle infrastrutture e quello relativo alla loro sicurezza. Potrebbe pertanto, all'esito della discussione generale congiunta, ben prefigurarsi una disgiunzione di tutti i disegni di legge per procedere anzitutto con quello d'iniziativa del Governo.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), a nome del suo Gruppo esprime un avviso favorevole a procedere anzitutto sul disegno di legge governativo, valutando alla fine della discussione generale la disgiunzione degli altri disegni di legge.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene necessario, al fine di assicurare coerenza alla discussione procedere nel senso indicato dal presidente e svolgere una discussione generale congiunta e decidere alla fine di questa fase procedurale quale sia l'opzione migliore per il prosieguo dei lavori lasciando al momento impregiudicata la questione della disgiunzione dei disegni di legge.

Il vice ministro SISTO auspica che la Commissione proceda anzitutto con il disegno di legge governativo decidendo altresì, nella sua autonomia, come procedere sugli altri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 298 e rinvio)

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra disegno di legge n. 298, recante modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti. Esso si compone di un solo articolo, che modifica il testo del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che, com'è noto, ha introdotto una riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad eliminare la soppressione dei tribunali della circoscrizione del distretto del Tribunale di « L'Aquila ». La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva infatti previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, con la conseguente soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di L'Aquila, dei tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, era prevista la soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di Chieti, dei tribunali di Lanciano e di Vasto. Inoltre era stata prevista anche la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, nello specifico quelle di Ortona e Atesa.

Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva disposto, solo per le circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, in relazione all'emergenza causata dal terremoto del 2009, il differimento della soppressione. La disposizione è stata ripetutamente modificata e prorogata, da ultimo con il decreto cosiddetto milleproroghe.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ponendo a carico del bilancio dello Stato i maggiori oneri derivanti, dovuti alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché alle spese per la retribuzione del personale di custodia e di vigilanza.

Il disegno di legge parte da un'impostazione parzialmente diversa rispetto a quelli già all'esame della Commissione, d'iniziativa regionale, che prevedono l'introduzione di una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi su richiesta delle regioni interessate, con oneri a carico della regione richiedente per il mantenimento delle strutture.

Tuttavia il contenuto del disegno di legge n. 298 è certamente connesso, negli obiettivi, a quelli in materia di geografia giudiziaria il cui esame è iniziato nella seduta del 12 aprile scorso, in particolare

per quanto riguarda l'AS 188, d'iniziativa della Regione Abruzzo. Per queste ragioni propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188, 360, 477, 652 e 659, al fine della redazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal senatore Rapani, anche il disegno di legge n. 298 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Al riguardo fa presente che, il senatore Rapani aveva preannunciato in Ufficio di Presidenza l'intenzione di redigere un testo unificato che potrebbe costituire la base per il prosieguo dei lavori della Commissione. Al termine della discussione generale congiunta, il relatore Rapani potrebbe pertanto presentare la sua proposta di testo unificato previo approfondimento in sede di Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (ant.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 31 MAGGIO 2023
54ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è aperta la discussione generale congiunta, al termine della quale la Commissione potrà decidere su come organizzare l'ulteriore prosieguo dei lavori.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), richiamando i contenuti dell'intervento da lui svolto nella seduta di ieri, ribadisce l'opportunità di procedere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge n. 693, recante sanzioni amministrative per potenziare la risposta dello Stato nei confronti del danneggiamento dei beni artistici e culturali. D'altra parte, come già sottolineato, il comma 7 del provvedimento sembra risolvere anche il problema di non duplicare sanzioni sullo stesso fatto criminoso.

Gli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, intervengono su una disciplina penale che merita, a suo avviso, un esame più approfondito da svolgersi in una sede separata.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), pur condividendo la scelta di disgiungere l'esame del disegno di legge d'iniziativa del Governo al fine di pervenire a una sua sollecita approvazione, invita la Commissione a mantenere comunque viva l'attenzione sull'opportunità di introdurre delle modificazioni alla normativa penale vigente, cosa sulla quale anche l'Esecutivo potrebbe essere d'accordo.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI) osserva che la scelta di privilegiare la sollecita conclusione dell'iter del provvedimento governativa non pregiudica, in linea di principio, un'ulteriore riflessione sui contenuti degli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno; la parte penale, infatti, merita un più approfondito esame.

Ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) l'approccio tenuto dalle forze politiche di maggioranza appare connotato da profonda incoerenza. Con il disegno di legge n. 693 il Governo ha

infatti adottato una precisa linea di intervento (peraltro condivisibile, in quanto esplora la possibilità di tutelare i beni culturali ed artistici senza ricorrere per forza alla sanzione penale), tuttavia sconfessata proprio dagli altri due disegni di legge presentati dai Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, volti a privilegiare, invece, l'uso dello strumento penale.

Inoltre, il disgiungimento del disegno di legge n. 693 darebbe luogo ad un incomprensibile appesantimento dei lavori della Commissione, chiamata a pronunciarsi più volte, in tempi diversi, sul medesimo argomento e ciò a detrimento della trattazione di altre tematiche di pari se non superiore urgenza.

Alle considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), osservando che il trattare separatamente due questioni vertenti sulla medesima tematica (l'imbrattamento dei beni artistici), non sarebbe metodo improntato a coerenza e non garantirebbe un efficace e proficuo svolgimento dei lavori.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, proseguire congiuntamente l'esame dei provvedimenti in titolo, all'interno del quale il Governo e le forze politiche di maggioranza si assumeranno la responsabilità di definire la linea politica da seguire.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che l'Italia, in quanto Paese aderente alla convenzione di Nicosia (stipulata nel maggio 2017), ha già introdotto, con la legge n. 22 del 2022, delle specifiche norme penali a tutela dei beni culturali ed artistici, norme che sarebbero, pertanto, già pienamente applicabili. Peraltro, l'opportunità di una revisione della predetta normativa è stata sottolineata anche nel ciclo di audizioni appena conclusosi.

Stante quanto precede, il disegno di legge n. 364 non dà luogo ad alcuna contraddizione, ponendosi semplicemente nel solco di quanto statuito a Nicosia nel 2017, e mirando a scoraggiare comportamenti, quali l'imbrattamento dei beni artistici, da un lato moralmente discutibili e dall'altro lesivi non solo del patrimonio culturale, ma della stessa dignità del Paese. Ritiene pertanto che l'intero corpus normativo debba essere rivisto anche sotto il profilo penale.

Si associa infine a quanto prima osservato dalla senatrice Stefani.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) rimarca l'opportunità di procedere congiuntamente l'esame dei provvedimenti in titolo, individuando tra essi un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori. Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (Fdl) il dato politico emergente è l'assoluta e indifferibile necessità di tutelare il patrimonio culturale ed artistico del Paese di fronte ai recenti e crescenti atti di vandalismo.

Il Governo, da questo punto di vista, ha altresì privilegiato un approccio corretto ed improntato a favorire un ampio dibattito, presentando un disegno di legge ordinario e non ricorrendo, per contro, allo strumento della decretazione d'urgenza. In particolare, il disegno di legge n. 693, proprio allo scopo di rafforzare la tutela del patrimonio artistico, introduce un doppio binario sanzionatorio, affiancando alla già vigente sanzione penale un'ulteriore sanzione amministrativa, i cui proventi economici (derivanti dall'applicazione), potranno essere immediatamente destinati al ripristino dei beni danneggiati.

Gli ulteriori disegni di legge iscritti all'ordine del giorno rivedono invece le attuali scelte di politica criminale, partendo dal presupposto che il disvalore attribuibile al comportamento volto a danneggiare un bene artistico non può esaurirsi nella vigente fattispecie del danneggiamento aggravato e ciò può richiedere un ragionamento più complesso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), precisa che il proprio intervento riguardava, nello specifico, l'opportunità - ferma restando la piena discrezionalità del Parlamento di legiferare come meglio ritenga - di improntare la trattazione a criteri di razionalità e di buon andamento dei lavori, evitando inopportune duplicazioni.

Sarebbe pertanto giusto proseguire la discussione congiunta, esaurendo la trattazione delle materie su cui la Commissione interviene di tutte problematiche inerenti alla tutela dei beni artistici da atti di vandalismo e consentendo, poi, alla Commissione di dedicarsi all'approfondimento di ulteriori - e parimenti importanti - materie di sua competenza.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) ribadisce il proprio avviso a procedere sul disegno di legge governativo

una volta terminata la discussione congiunta.

Il vice ministro SISTO osserva che il disegno di legge governativo non dà luogo a nessuna diminuzione di tutela, limitandosi ad affiancare alla vigente normativa penale delle specifiche sanzioni amministrative in grado di colpire rapidamente e direttamente gli autori degli atti vandalici contro il patrimonio artistico e culturale del Paese essendo preferibile, pertanto, concentrare l'esame *in primis* sul provvedimento d'iniziativa governativa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ribadisce che il pur apprezzabile intervento del Governo sembra porsi in aperta contraddizione con i disegni di legge presentati, sul punto, dalle stesse forze politiche di maggioranza, che incentrano l'intervento sulla modifica della normativa penale.

Il vice ministro SISTO precisa a sua volta che le due tematiche (revisione della normativa penale e introduzione di sanzioni amministrative), non risultano in contraddizione, essendo comunque sinergiche e complementari.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare che la discussione generale ha comunque un carattere unitario e che nelle prossime sedute un ulteriore apporto al dibattito potrà essere dato dalla replica, in qualità di relatrice, della presidente Bongiorno, dichiara infine conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) rammenta che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, ed in particolare quelli frutto dell'iniziativa di consigli regionali, trovano la loro ragione d'essere nel fallimento della cosiddetta "legge Severino", che, operando esclusivamente in funzione del contenimento della spesa pubblica, ha soppresso numerosi tribunali senza tenere conto delle esigenze concrete dei territori. A ciò si affiancano le esigenze infrastrutturali manifestate da numerosi presidenti di tribunale e dalle procure che lamentano di non poter operare con le strutture esistenti.

Stante quanto precede, sarebbe opportuno, a suo avviso, procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per elaborare un testo unificato nel quale delineare a livello generale i criteri da adottare per la ridefinizione della geografia giudiziaria.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) concorda sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che la tematica trattata dai disegni di legge è assai complessa e richiederebbe un'analisi ponderata, oltre che una trattazione in maniera organica. In ragione di ciò, andrebbe previamente effettuata un'indagine conoscitiva per verificare in concreto gli effetti della

legge Severino e avere dall'Esecutivo informazioni più circostanziate sull'esito di quella riforma. Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli osservando che, pur nella legittima esigenza di valutare criticamente la legge Severino, è necessario altresì non porre rimedio ad eventuali lacune in maniera episodica, facendo perno su analisi eccessivamente circoscritte e rischiando di commettere altri errori.

Ribadisce pertanto l'opportunità di svolgere una compiuta attività conoscitiva sulla normativa di riferimento, avendo altresì particolare riguardo alle esigenze di copertura finanziaria.

Ad avviso del senatore [BERRINO](#) (*FdI*), la necessaria attività conoscitiva potrebbe già essere compiuta in seno al Comitato ristretto.

Rileva inoltre che i disegni di legge all'esame della Commissione sono frutto dell'iniziativa di regioni sia del nord che del sud Italia (Abruzzo, Lombardia, Toscana, Calabria e Campania): ciò a testimonianza dell'ampio (e negativo) impatto avuto dalla legge cosiddetta Severino sul territorio nazionale.

Nell'associarsi a quanto rilevato dal relatore, osserva infine che le tematiche inerenti alla geografia giudiziaria non possono, in ogni caso, essere ridotte ad un mero discorso di contenimento della spesa pubblica, per quanto anche quest'ultimo aspetto debba essere tenuto in debita considerazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (ant.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023
55ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) esprimendo la più viva preoccupazione per i fatti di violenza occorsi alla questura di Verona chiede alla Presidente che la Commissione si occupi del tema.

Il PRESIDENTE assicura che saranno al più presto posti all'ordine del giorno i provvedimenti assegnati alla Commissione che trattano anche il tema della violenza perpetrata dai pubblici ufficiali.

IN SEDE REFERENTE

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il PRESIDENTE e il sottosegretario OSTELLARI rinunciano ad intervenire in replica.

Il PRESIDENTE propone pertanto di scegliere come testo base per la prosecuzione dell'esame e la presentazione di eventuali emendamenti il disegno di legge di iniziativa governativa, atto Senato n. 693.

Il senatore BERRINO (Fdl) dichiara di condividere la proposta del Presidente.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), primo firmatario del disegno di legge n. 364, auspica che la Commissione continui a trattare congiuntamente a quello presentato dal Governo anche il suo disegno di legge che contiene norme non solo di carattere amministrativo ma anche di carattere penale le quali hanno un potere dissuasivo ulteriore rispetto alle disposizioni, pur apprezzabili, contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa.

Il PRESIDENTE verificata la presenza del numero legale, pone pertanto ai voti la proposta di prendere quale testo il disegno di legge n. 693 cui saranno riferite le eventuali proposte di modifica.

La Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione di emendamenti a mercoledì 14 giugno alle ore 20.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, accogliendo la proposta avanzata dal relatore, senatore Rapani, la scorsa settimana propone la costituzione di un Comitato ristretto incaricato di redigere un testo unificato delle proposte all'esame da sottoporre alla Commissione.

La Commissione conviene sulla costituzione del Comitato ristretto e il **PRESIDENTE** invita pertanto i Gruppi a designare i propri rappresentanti per la composizione del Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, invita, il relatore, senatore Rastrelli, a predisporre una proposta di parere per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (ant.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023
57ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 693, al quale sono stati presentati 30 emendamenti, che sono in distribuzione e che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia è stata inoltre avanzata la proposta di una riformulazione dell'emendamento 1.15 in un testo 2, altresì pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che in accoglimento di due osservazioni contenute nel parere espresso dalla 1ª Commissione sul disegno di legge 693 ha presentato, in qualità di relatrice, gli emendamenti 1.300 e 1.301, che sono in distribuzione, pubblicati in allegato al resoconto.

Chiede infine ai presentatori di illustrare gli emendamenti.

Il senatore [BERRINO](#) (*Fdl*), rinunciando all'illustrazione degli emendamenti del suo Gruppo, annuncia il ritiro dell'emendamento 1.15 testo 2 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della presentazione dell'ordine del giorno G/693/1/2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, soffermandosi in particolare sull'emendamento interamente soppressivo 1.1, presentato in considerazione del fatto che il disegno di legge introduce una sanzione amministrativa per fatti che ricalcano integralmente le fattispecie penali inserite agli articoli 518-duodecies e seguenti dalla legge 9 marzo 2022, n. 22. L'identità sostanziale delle fattispecie penali e amministrative rischia, a suo parere, di violare il principio del *ne bis in idem* e causare incertezza applicativa. Molto più ragionevole sarebbe stato integrare le condotte già previste dal codice penale al capo Titolo VIII-bis unendo il danneggiamento delle teche o degli altri beni strumentali. In ogni caso auspica l'approvazione anche

dell'emendamento a sua prima firma 1.8 volto a incentivare le condotte riparatorie degli autori del danneggiamento dei beni culturali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ritiene che il Parlamento non dovrebbe reagire senza un'adeguata riflessione a episodi di cronaca anche rilevanti che invece andrebbero meglio meditati prima di approvare leggi sanzionatorie. Pur attribuendo al danneggiamento un forte disvalore di carattere sociale - al di là delle motivazioni degli autori e, non essendo forse lo strumento migliore per porre all'attenzione della pubblica opinione la necessità del cambiamento climatico - ritiene tuttavia apprezzabile che il Governo non abbia proceduto sul piano penale, come già successo in altre occasioni in questa legislatura. Giudica però pericoloso il cumulo delle sanzioni amministrative non solo per la violazione del *ne bis in idem* ma anche per il processo penale è assistito da maggiori garanzie. Ritenendo tuttavia indispensabile intervenire su alcune condotte di danneggiamento non previste dall'ordinamento, auspica l'approvazione del suo emendamento 1.4 che introduce una sanzione amministrativa per il danneggiamento di teche ed altri beni strumentali, fattispecie attualmente non tutelata dall'ordinamento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolinea che la *ratio* alla base del lavoro emendativo risiede nel tentativo di razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente alla fattispecie di "deturpamento o imbrattamento di beni culturali e paesaggistici", al fine di offrire una risposta a quanto proposto dal disegno di legge. Infatti, l'introduzione di una ulteriore sanzione (in questo caso amministrativa) volta a punire la medesima condotta rispetto a quella già prevista dal secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, renderebbe, in maniera irragionevole, sproporzionalmente afflittivo e - forse - incostituzionale il trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo*. Il disegno di legge di iniziativa governativa predispone un doppio regime sanzionatorio che, andando colpire sia per via amministrativa che penale le medesime condotte, si porrebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*, allontanandosi da quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. Il bilanciamento previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge, non sembra, infatti, sufficiente ai fini di una esclusione di eventuali vizi di costituzionalità che potrebbero interessare la norma qualora fosse approvata. Infatti, il codice penale già prevede un sistema punitivo adeguato all'articolo 518-*duodecies* codice penale con una forbice edittale che va dai 6 mesi di reclusione nel minimo ai 3 anni nel massimo, unitamente alla multa da euro 1.500 a 10.000. Il disegno di legge governativo interviene aggiungendo a tali sanzioni anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a 40.000. Sul punto vi è da ricordare che la CEDU ha, da ultimo, ritenuto il *ne bis in idem* compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti, nonché nei casi in cui sia assicurata la proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate (al fine di scongiurare un'eccessiva severità) e, qualora i due procedimenti, per quanto non consequenziali, non lascino il soggetto in un perdurante stato di incertezza processuale, protraendo eccessivamente i tempi di definizione. La normativa, quindi, si troverebbe disallineata rispetto a tale pronuncia su due diverse questioni: la prima relativamente alle tempistiche di espressione dei provvedimenti conclusivi dei diversi procedimenti. Infatti, è chiaro che il procedimento amministrativo sarà concluso nel giro di breve periodo dal compimento del fatto, anche perché risiede proprio su tale questione la logica dell'intervento governativo; stesso discorso, ovviamente, non può essere fatto per quello penale visti i tempi di definizione dei giudizi. Va da sé, quindi, che il soggetto sarà lasciato in un perdurante stato di incertezza processuale. Unitamente a ciò, vi è da considerare un trattamento afflittivo e sproporzionato rispetto all'offensività della condotta posta in essere.

Il [PRESIDENTE](#) interviene per precisare che non vi è stata una reazione inappropriata del Parlamento rispetto a condotte che sono del tutto nuove, e che il provvedimento è piuttosto finalizzato a colmare una lacuna.

Invita quindi il rappresentante del governo a esprimere il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7,

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.300, 1.301 e 1.0.8. Esprime altresì un parere favorevole condizionato alla loro riformulazione, di cui dà lettura, sugli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11. Invita conseguentemente al ritiro degli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.12.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, si associa ai pareri espressi dal rappresentante del governo.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) si dichiara favorevole alla riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.0.10 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara altresì di accogliere la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.0.11 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), ritirando conseguentemente gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.12.

Si passa pertanto alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) e [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole dei senatori [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) e [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), è altresì respinto l'emendamento 1.4 e con successiva votazione l'emendamento 1.5.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.6 è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.7, 1.8 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*)), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 1.300 e 1.301.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) e contraria del senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*)), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Posto ai voti la Commissione approva l'emendamento 1.0.8 e respinge, con ulteriore votazione, l'emendamento 1.0.9.

Con separate votazioni sono infine approvati gli emendamenti 1.0.10 (testo 2) e 1.0.11 (testo 2).

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/693/1/2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti testé approvati saranno trasmessi per il prescritto parere alle Commissioni 1a e 5a.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere con un'osservazione di carattere formale riferita all'articolo 4 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere che la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di verificare la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, secondo e terzo periodo,

in quanto quest'ultimo riferisce al "deposito dell'ordinanza" il momento iniziale da cui decorre il termine per il ricorso per cassazione, laddove il secondo periodo prevede invece che la decisione del giudice assuma la forma del decreto motivato.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [693](#)

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere l'articolo

1.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.».

1.4

[Scalfarotto](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all'esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000».

Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole «commi 1 e 2» con le seguenti «comma 1».

1.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "Ferme le sanzioni penali applicabili" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato".

1.6

[Scalfarotto](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole «o in parte inservibili o» inserire le seguenti «, ove previsto,».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole "da euro 20.000 a euro 60.000" con le seguenti: "da euro 200 a euro 600".

1.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole "euro 20.000 a euro 60.000" con le seguenti: "euro 5.000 a euro 15.000";*

b) *al comma 2 sostituire le parole "euro 10.000 a euro 40.000" con le seguenti: "euro 2.000 a euro 10.000".*

1.9

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «del comma 1»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

1.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole: "Ferme le sanzioni penali applicabili" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato".

1.11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "da euro 10.000 a euro 40.000" con le seguenti: "da euro 100 a euro 400".

1.12

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi precedenti è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»*

1.13

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«Art.1-bis

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

Art.1-ter

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla "Alfabetizzazione climatica". Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.14

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 1-bis

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

1.15 (testo 2)

[Marcheschi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Sisler](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce a scopo di lucro un bene culturale, o parte di esso, o ne pone in commercio le riproduzioni, in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.»;*

b) *alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo: «Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».*

1.15 [vedi 1.15 (testo 2)]

[Marcheschi](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Sisler](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riproduce un bene culturale o ne commercializza la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.»;

b) *alla fine del comma 3, inserire il seguente periodo:* «Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2-bis, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni di cui al medesimo comma, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n.62;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «dei commi 1 e 2» *con le seguenti:* «dei commi 1, 2 e 2-bis».

1.300

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»

1.301

La Relatrice

Approvato

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2».

1.16

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo capoverso.

1.17

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma c.p. e 639 codice penale.»

1.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.».

1.0.1

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.».

1.0.2

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio.»"

1.0.3

[Stefani](#), [Claudio Borghi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico».

Art. 1-ter

(Modifiche all'articolo 381 del codice penale)

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies del codice penale».

1.0.4

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico».

1.0.5

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,»».

1.0.6

[Aloisio](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*quinquiesdecies*, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura.»»

1.0.7

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*septiesdecies*, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».

1.0.8

[Ambrogio](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Sisler](#), [Lisei](#), [Petrucci](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

«1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.»».

1.0.9

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

(Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro»;

c) il quarto comma è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, al comma 1, premettere il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui.»».

1.0.10 (testo 2)

[Ambrogio](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Sisler](#), [Lisei](#), [Petrucci](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

«1. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

1.0.10

[Ambrogio](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Sisler](#), [Lisei](#), [Petrucci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

«1-bis. All'articolo 639 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 5.000 euro»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino a 10.000 euro»;

d) dopo il terzo comma, è inserito il seguente «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

1.0.11 (testo 2)

[Stefani](#)

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale, al secondo comma, è inserito infine il seguente periodo:

«Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.»

1.0.11

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale, al secondo comma, inserire infine il seguente periodo:

Se il fatto è commesso su siti ovvero teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione,

protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 1.500.»

1.0.12

Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale».

G/693/1/2 [già em. 1.15 (testo 2)]

Marcheschi, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 693 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"

premessi che

la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. In particolare l'articolo 518-*duodecies* c.p. disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

i commi 1 e 2 dell'articolo unico del disegno di legge puniscono rispettivamente:

. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico

i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinché siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni;

entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non qualora il destinatario della stessa si sia già avvalso di tale facoltà nei cinque anni precedenti;

considerato che

l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la disponibilità gratuita e priva di qualsiasi forma di controllo delle immagini del patrimonio culturale, a meno che, come disposto dal comma 3 del citato articolo 3, le riproduzioni siano richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione, occorre pagarle;

quanto appena affermato trova conferma in una sentenza dell'Aprile 2023 del Tribunale di

Firenze, con riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per illecita riproduzione del David di Michelangelo, la quale stabilisce «l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione»;

trattandosi, infatti, di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene;

inoltre, l'articolo 107, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, riconosce al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la facoltà di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore;

visto inoltre che

i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;

il Decreto del Ministero della Cultura 11 aprile 2023, n. 161, sono state adottate le *Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*, superando alcune lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dal Ministro Ronchey;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 nei confronti di chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riproduca un bene culturale o ne commercializzi la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso;

valutare l'opportunità di consentire che l'organo che accerta la violazione provveda al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

valutare l'opportunità estendere il versamento del provento derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo impegno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinché siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (ant.) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti approvati sono stati trasmessi alle Commissioni 1a e 5a ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Informa inoltre che è pervenuto il parere non ostativo sugli emendamenti della 1a Commissione, mentre non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10 a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, interviene sul tema del cibo cosiddetto sintetico, con finalità di tutela della salute umana e di preservazione del patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, il cui valore è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Con specifico riguardo alle competenze della Commissione giustizia, viene in rilievo in primo luogo l'articolo 2 che introduce, sulla base del principio di precauzione previsto dalla normativa europea, il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati: il comma 2 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo

I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sola esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge stessa; il comma 3 individua le autorità competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di valutare l'integrazione della rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni.

Illustra quindi il regime sanzionatorio per la violazione del divieto di cui all'articolo 2, previsto dall'articolo 4: il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. Viene precisato che la sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000. In base al comma citato, la violazione comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, «per lo stesso periodo». Su questo ultimo punto, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che anche per la sanzione della chiusura dello stabilimento di produzione vale la forchetta edittale un anno - tre anni: pertanto suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre tale chiarimento anche nel testo del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce infine, all'ultimo periodo, che «alla medesima sanzione» è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2. Al riguardo, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che questa parte della disposizione «estende l'applicazione delle sanzioni» ai finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite. Al riguardo, sembra opportuno pertanto riformulare l'ultimo periodo del comma 1, sostituendo ivi l'espressione «alla medesima sanzione» con quella «alle medesime sanzioni».

Il comma 2 dell'articolo 4, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso, senza fare riferimento alla personalità dell'autore della violazione, prevista invece dall'articolo 11 della legge 689 del 1981.

L'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, opera infine un rinvio generale alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal provvedimento. Al riguardo, il relatore ritiene opportuno operare un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981, con particolare riguardo alla possibilità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in part concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni sottolineate nella relazione.

Poiché non vi sono interventi, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che la Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, come è noto, dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su

iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Il processo di attuazione del regionalismo differenziato - ricorda la relatrice - si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza per l'utilizzo delle risorse.

In generale, l'articolo 1 del disegno di legge dispone che il provvedimento, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia, nonché in attuazione del principio di decentramento amministrativo, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione.

L'attribuzione di ulteriori condizioni di autonomia è tuttavia subordinata, per le materie LEP, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, alla determinazione - sulla base delle procedure definite dal successivo articolo 3 - dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cosiddetti LEP. I decreti che fissano i LEP sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

L'articolo 2 del provvedimento reca la disciplina del procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione, indicando in particolare che lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione udito il Presidente della Giunta regionale interessata. Ai sensi del successivo comma 6, con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione.

Per quanto di specifica competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono formare oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni le materie indicate dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione medesima alla lettera l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace. Al riguardo, essendo tale possibilità indicata nella disposizione costituzionale di cui all'articolo 116, e poiché il disegno di legge in esame è diretto esclusivamente ad individuare le procedure preliminari al percorso per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia, ritiene non vi siano osservazioni da formulare.

Alla luce di quanto illustrato, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ricorda di aver chiesto proprio sul provvedimento in titolo di iniziare un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato al fine di verificare in maniera compiuta gli effetti che potrebbe dispiegare la riforma rispetto all'organizzazione della giustizia di pace. Ritiene infatti che l'organizzazione della giustizia di pace, ovvero la possibilità di intervenire su un settore nevralgico di questo sistema, imporrebbe un esame approfondito nel merito anche da parte della Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) invita la senatrice Lopreiato a discutere della questione in un Ufficio di Presidenza che si terrà nella prossima settimana dato che la richiesta di un'indagine conoscitiva sul disegno di legge assegnato in sede primaria ad altra Commissione implica la necessità di un approfondimento. Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) asseverando le richieste di approfondimento avanzate dalla senatrice Lopreiato, ritiene che quello dell'autonomia differenziata sia un tema da affrontare in modo approfondito anche in Commissione giustizia dato che la Commissione affari costituzionali ha toccato temi di carattere più generale, sui quali peraltro vi sono stati interventi molto critici di autorevoli

istituzioni come la Banca d'Italia o l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritene infatti che anche la Commissione giustizia debba chiarire meglio il significato di tale autonomia per le parti di competenza e giudica pertanto favorevolmente ogni proposta che consenta di verificare meglio gli aspetti anche parziali del provvedimento, che rischia di porre in crisi l'unità del Paese ed indebolirlo anche nel confronto europeo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene che non si possa aprire una discussione di carattere generale su di un disegno di legge assegnato ad altra Commissione ma che ci si debba concentrare sul tema di stretta competenza che è quello che riguarda l'organizzazione del giudice di pace, appunto, tema di assoluta rilevanza. Al riguardo, cita il caso dell'organizzazione del giudice di pace di Vicenza che solo grazie all'organizzazione messa a disposizione dalla regione Veneto può operare in modo più efficiente, questo a significare della bontà delle previsioni del disegno di legge. I problemi di organizzazione e gestione quotidiani possono essere affrontati con maggiore efficienza dalle Regioni - più vicine alle esigenze concrete del territorio - piuttosto che dall'autorità centrale.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea che è proprio questa la ragione per la quale il suo Gruppo riterrebbe indispensabile svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'organizzazione del giudice di pace.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per assicurare che tutte le istanze sul tema della giustizia di pace saranno prontamente esaminate dagli uffici del Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 651

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni;
- si valuti l'opportunità, con riferimento alle sanzioni previste all'articolo 4, comma 1, di indicare il periodo di chiusura dello stabilimento di produzione secondo quanto previsto nella relazione illustrativa;
- si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'espressione «alla medesima sanzione» con quella «alle medesime sanzioni»;
- si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge 689 del 1981. Si valuti in particolare l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 4 e il comma 2 dell'articolo 3, quanto all'applicabilità delle disposizioni della legge 689 del 1981 concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4a Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023**

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 10,15.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone (Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il disegno di legge in esame è volto a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 1, che interviene in materia di principi, la Repubblica è chiamata a riconoscere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, a tutelare il diritto d'autore, a sostenere imprese, autori, artisti e creatori, a responsabilizzare gli intermediari di rete per rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, nonché a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;
- l'esercizio di tali funzioni è svolto - sempre secondo l'articolo 1 - in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 19 del 2007, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea;
- i successivi articoli del disegno di legge intendono perseguire le finalità indicate all'articolo 1, tra l'altro attribuendo specifici poteri di intervento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e rafforzando il sistema sanzionatorio, con la modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore, nonché del codice di penale, ritenuto altresì che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- le disposizioni sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che menziona le «opere dell'ingegno», alle quali sono riconducibili le norme del provvedimento, fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- gli interventi attengono inoltre alla materia di competenza concorrente «ordinamento delle

comunicazioni», richiamata all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- le norme incidenti sul codice penale sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;
 - l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;
 - l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; - l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio - consistente in vari tipi di sanzioni amministrative - per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;
 - l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria,
- considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:

- le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;
- peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
- rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare quali siano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste;
- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di versamento e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La Sottocommissione conviene.

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 22 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023**

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,55.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 21 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- le disposizioni del provvedimento attengono prevalentemente alla materia della tutela del risparmio e a quella dei mercati finanziari, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 87 (ant.) del 15/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023
87ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali della Presidenza del Consiglio, di svariati Ministeri, nonché dell'ANVUR e dell'Avvocatura dello Stato come indicato nella Tabella A dell'Allegato 1, andrebbero forniti elementi informativi in merito ai fabbisogni di servizio che hanno determinato l'esigenza di adeguamento dei quadri organici delle amministrazioni ivi richiamate, in coerenza con i principi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego.

Relativamente al comma 10, lettera *b*), del medesimo articolo 1, in merito al previsto transito del personale di altre pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico nei ruoli dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale fino al 31 dicembre 2023, considerando gli elementi di sintesi forniti dalla relazione tecnica relativamente agli effetti dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale, per cui si precisa che questo potrà riguardare al massimo 35 unità, osserva che la norma, seppur in forma facoltativa, prevede l'inquadramento nel limite di 50 unità: a tale proposito, si segnala che per il personale dell'Agenzia è previsto dalla normativa il riconoscimento del trattamento economico e la disciplina delle relative progressioni previsti per i dipendenti della Banca d'Italia. Pertanto, andrebbero forniti in modo più analitico i dati e i parametri relativi all'evoluzione dell'onere con proiezione almeno decennale, come previsto dalle regole di contabilità.

Riguardo al successivo comma 11-*bis*, premesso che la disposizione è destinata ad operare a valere delle sole dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente e, pertanto, ad invarianza d'oneri per il dicastero della giustizia, rileva che andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle integrazioni dei tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti, e alla salvaguardia dei risparmi già quantificati anche alla luce della proroga disposta dal comma 8-ter dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022.

Per il comma 12, posto che si tratta della facoltà in favore di ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni e pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui gli oneri connessi al trattamento accessorio graveranno sull'Autorità citata, rileva che andrebbero fornite stime circa i relativi oneri e

confermata la sussistenza di idonee disponibilità sul bilancio dell'Autorità.

Relativamente all'articolo 1-*bis*, lettera *a*), punto 1), segnala che andrebbe confermata la neutralità della disposizione, atteso che FORMEZ PA opera nello svolgimento delle procedure concorsuali sulla base di convenzioni a titolo oneroso per le Amministrazioni di volta in volta interessate e considerato che l'ente associativo che è contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale.

In relazione all'articolo 3, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, fa presente che sul comma 2 occorre avere assicurazioni che anche per l'anno 2023 la quantificazione degli oneri e le cifre esposte nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano state calcolate al netto degli effetti riflessi, indicando separatamente, inoltre, la quota riferita al rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022 e quella derivante dal mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità.

Relativamente all'articolo 5, comma 8, laddove si prevede la partecipazione anche di componenti esterni (dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) al comitato di valutazione del personale docente in prova, posto che la relazione tecnica chiarisce che all'ulteriore componente previsto non spetteranno compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resterà a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati, rileva che andrebbe comunque quantificato il relativo onere e acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche al fine di assicurarne la copertura.

Con riferimento all'articolo 10, evidenzia che le spese per la prosecuzione di attività ad alto contenuto specialistico presentano carattere solo limitatamente modulabile, considerato che riguardano anche i controlli obbligatori delle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, per cui andrebbe chiarito se sarà necessario sostenere analogo onere anche per gli anni futuri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, chiede conferma ulteriore della cessazione dell'incarico dell'inviato speciale per il cambiamento climatico entro il 31 dicembre 2025, ai fini della certezza dell'onere e della relativa copertura finanziaria: al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente tale termine.

Con riferimento al comma 11, lettera *b*), dell'articolo 15, che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica "Anti terrorismo e pronto impiego" del Corpo della Guardia di finanza, osserva che occorre avere conferma che le spese di funzionamento e addestramento siano effettivamente già coperte. Per quanto riguarda il successivo comma 19, rileva che andrebbe confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per gli alloggi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relativamente all'articolo 19, in materia di trattamento accessorio, sul comma 4-*bis* osserva che occorre avere conferma che non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dall'esclusione della ripetibilità degli emolumenti non dovuti corrisposti al personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale addetto al servizio di emergenza-urgenza. Riguardo ai commi 6 e 7, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Per l'articolo 20, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai riflessi che deriveranno dall'incorporazione degli uffici e del personale della Giustizia tributaria nel neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria, in relazione ad esigenze di adeguamento delle risorse strumentali necessarie per il funzionamento delle strutture.

Circa l'articolo 23, comma 3, alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che andrebbe chiarito se le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro e destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'ISMEA, siano state acquisite all'entrata e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica, determinando in tal caso un possibile onere. Andrebbe inoltre chiarito se per i commissari straordinari, di cui al comma 3-*bis*, siano previsti compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, quali siano le risorse utilizzabili. Riguardo all'articolo 25, comma 9, che aumenta le posizioni di livello dirigenziale non generale da due

a tre, fa presente che andrebbe confermata l'assenza di oneri aggiuntivi.

Sull'articolo 27, rileva che andrebbe confermato che dall'introduzione della possibilità che la Fondazione Bordononi utilizzi i laboratori del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alle richieste di chiarimento sopra riportate, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 59.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(747) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alle Commissioni di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero valutati gli effetti finanziari derivanti dalla potenziale estensione della platea dei beneficiari prevista dalla proposta 2.12. Relativamente all'emendamento 2.35 (testo 2), occorre verificare, alla luce della revisione dei parametri della scala di equivalenza ivi operata, la corretta quantificazione degli oneri e le coperture finanziarie determinate nel provvedimento. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.43. Occorre valutare la disponibilità delle risorse indicate nell'emendamento 4.14 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 6.16. Si valutino gli eventuali profili finanziari della proposta 6.20, con specifico riguardo all'ultimo periodo del capoverso "Art. 12-bis.". Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2), in quanto eliminano il riferimento alla parte residua della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 8.6. Occorre avere conferma dell'assenza degli oneri in relazione alla proposta 12.19. Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi alla proposta 13.2 (testo 2), in relazione alla copertura prevista dal comma 10 dell'articolo 13. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4, che amplia l'ambito delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Si valutino eventuali profili finanziari della proposta 14.29. In relazione all'emendamento 17.100, occorre adeguare la formulazione alla condizione posta nel parere reso dalla Commissione bilancio sul testo, di tenore sostitutivo e non aggiuntivo. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri recati dalla proposta 23.0.5 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di effetti di oneri derivanti dalla proposta 27.13. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento

36.5 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 37.21. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la disponibilità della copertura relativa alla proposta 39.0.20 (testo 2). Riguardo all'emendamento 39.0.21 (testo 2), occorre verificare la quantificazione degli oneri e la connessa copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione, di cui dà lettura, sulla proposta 2.12, sulla quale formula altresì la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia approvato l'emendamento 2.35 (testo 2).

Chiede di poter accantonare le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16 e 6.20, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.25 (testo 2) e 6.27 (testo 2). Conferma l'assenza di onerosità della proposta 8.6 nonché delle proposte 13.2 (testo 2) e 13.4, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 12.19 e 14.29 su cui sono in corso approfondimenti. In ordine alla proposta 17.100, concorda con i rilievi del relatore formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione della proposta, in linea con la condizione già resa dalla Commissione sul testo.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Formula parere non ostativo sulle proposte 23.0.5 (testo 2), 27.13 e 37.21, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2). Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti approvati sino all'8 giugno, ad eccezione delle proposte 6.21 e 42.7, non segnalate dal relatore, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per chiedere chiarimenti sul parere reso in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), in relazione ai profili di inadeguatezza della copertura posti dal Governo, atteso che su tale proposta si è registrato il consenso unanime della Commissione di merito. Invita quindi il Governo a rivalutare il parere espresso, reperendo l'idonea copertura per risorse assai contenute, atteso che la proposta ha già trovato l'appoggio condiviso e considerati i tempi da cui il Governo ha all'esame le proposte emendative relative al decreto-legge.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come in ordine alla proposta 39.0.20 (testo 2), vi sia anche un profilo di assenza di dati per poter verificare la congruità dell'onere indicato, evidenziando come anche per tale profilo è stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si sofferma sulle proposte 2.43 e 14.29, per le quali il Governo ha chiesto l'accantonamento in relazione al parere. Sottolinea che la proposta 2.43 concerne l'assegno di inclusione per le donne che hanno subito violenze, in via indipendente rispetto all'eventuale assegno percepito dal marito violento, elemento questo di necessaria indipendenza per rompere il circuito della violenza. Sottolinea che tale proposta è stata sottoscritta e approvata unanimemente da tutti i Gruppi sia di maggioranza che di minoranza, invitando ad una attenta valutazione della proposta medesima. In ordine all'emendamento 14.29, in materia di sicurezza sul lavoro, evidenzia come si registrino anche di recente fatti di cronaca assai gravi per la mancanza di sicurezza dei macchinari nei luoghi di lavoro, occorrendo intervenire in linea con quanto previsto da tale proposta emendativa. Sottolinea come la stessa proposta non abbia oneri per lo Stato, ma riguardi i macchinari in gestione ai privati, non venendo in rilievo alcun profilo alla copertura finanziaria. Cita i dati Unicef per il periodo 2017-2021, con la grave cifra di 74 ragazzi morti sul lavoro, di cui sette avevano meno di 14 anni, nonché le 350 mila denunce per gli infortuni sul lavoro, evidenziando come il tema sulla sicurezza sui luoghi di lavoro risulti centrale da affrontare.

Il senatore [LIRIS](#) (Fdi) evidenzia come la proposta emendativa 14.29, unitamente condivisa e frutto di un comune accordo, pone tuttavia un tema dei tempi effettivi necessari per mettere in sicurezza i macchinari, prevenendo dispositivi per fermare gli attrezzi o gli strumenti in rilievo. In ordine ai costi di tali dispositivi, emerge comunque un tema di necessario adeguamento con effetti finanziari, per il quale occorre prevedere uno stanziamento quantificato in particolare per la parte pubblica interessata da tale emendamento. Invita quindi a valutare la possibilità di rimandare ad un apposito decreto attuativo *ad hoc* l'analisi del tema, anche al fine della quantificazione dell'onere, ribadendo il proprio appoggio nel merito al contenuto della proposta, condivisa da tutte le parti politiche.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in ordine alla proposta 14.29, evidenzia come andrebbe valutato l'impatto di tale emendamento sul mondo del lavoro, non solo nel contesto pubblico ma anche e

soprattutto nel mondo del lavoro privato. Richiamando al riguardo i temi di approfondimento sul grave fenomeno delle persone morte sul lavoro, evidenzia che occorrono studi di approfondimento sulle modalità specifiche di attuazione, non tanto per il solo contesto pubblico ma per predisporre una norma condivisa, anche con le associazioni di categorie, da approvare il prima possibile.

Dopo un intervento del senatore [MANCA](#) (PD-IDP), volto a chiedere delucidazioni sulla tempistica di esame dei restanti emendamenti, sia accantonati sia ancora da approvare da parte della Commissione di merito, il PRESIDENTE chiarisce che sarà possibile nella successiva seduta avere il quadro più chiaro della tempistica di riferimento in base ai lavori della Commissione 10ª.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia la delicatezza della materia trattata dalla proposta emendativa 14.29, sottoscritta e approvata da tutte le parti politiche. Ricorda i dati assai gravi delle tragedie delle morti sul lavoro, evidenziando come sia assolutamente necessario un segnale di attenzione anche reperendo una eventuale copertura sulla proposta in parola, ove necessario. I problemi che emergono in materia vanno affrontati senza essere ulteriormente procrastinati, per cui invita il Governo a reperire le risorse e a dare un segnale di grande attenzione della politica ad un tema relevantissimo, sottolineando come sarebbe ingiustificabile l'assenza di risposte e soluzioni concrete su tale tema proprio in un decreto-legge che si occupa di lavoro.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) interviene sulla proposta 6.21, di cui il Governo ha chiesto l'accantonamento, evidenziando come si tratti di un emendamento di coordinamento teso a salvaguardare le competenze delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "dei componenti" con le seguenti: "ovvero dei componenti", nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 7, segnala che gli oneri di personale di cui al comma 1 costituiscono una spesa di natura certa, mentre la copertura finanziaria, rappresentata da un contributo posto a carico dei titolari dei diritti d'autore e di altri soggetti interessati, presenta profili di incertezza, considerato anche che, in specifici casi, tale contributo è limitato a una percentuale massima dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Su questa correlazione tra onere certo e copertura incerta, che non appare pienamente in linea con le regole di contabilità, appare necessario acquisire chiarimenti.

Andrebbero inoltre forniti elementi informativi sui costi legati alle maggiori funzioni previste per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché su quelli per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione ai suddetti profili, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, richiede la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, di una relazione tecnica verificata.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce di quanto chiarito dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(684) Francesca LA MARCA e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica e che è analogo al disegno di legge 1281 della XVIII legislatura, di iniziativa del Governo, corredato di relazione tecnica, che non è stato esaminato dalla Commissione bilancio del Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica allegata a tale disegno di legge è del 30 aprile 2019, occorre valutare l'opportunità di chiedere al Governo un aggiornamento della relazione tecnica.

Appare altresì necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, che sia indicato espressamente, nella relazione tecnica e nella clausola di copertura, per ciascun anno e per ogni intervento previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica, riservandosi di fornirla nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'adesione dell'Italia al Protocollo addizionale consente di introdurre nel trasporto internazionale di merci l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, come quella cartacea: secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, tale lettera regola esclusivamente i rapporti tra le parti interessate all'esecuzione di un contratto di trasporto (mittente e vettore) e che le amministrazioni pubbliche non hanno un ruolo attivo nel funzionamento del sistema di comunicazione

elettronica.

Per quanto di competenza, chiede conferma, al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che l'utilizzo della lettera di vettura elettronica non determini ulteriori oneri per l'adeguamento delle dotazioni necessarie per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 92 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, comma 3, andrebbe confermato che dalle cessazioni anticipate dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche non derivi alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 3-ter, in materia di personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che le risorse, quantificate nel limite di 74 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, per le assunzioni a tempo indeterminato, siano effettivamente disponibili e a carattere permanente, atteso che gli oneri di personale sono spese di natura certa.

Relativamente all'articolo 4, commi 3-*quater* (in tema di procedure relative al Fondo Indennizzo Risparmiatori) e 3-*undecies* (sull'incremento del contributo in favore dei comuni per riduzione del gettito derivante da agevolazioni catastali), andrebbe confermata la piena disponibilità delle risorse impiegate a copertura dei rispettivi oneri.

Con riferimento all'articolo 4-*quater*, recante la proroga della disciplina speciale per l'esame di Stato da avvocato, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare la clausola di invarianza di cui al comma 11.

Riguardo all'articolo 4-*sexies*, che proroga le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, andrebbe confermato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2-*ter*, recante adempimenti a carico del gestore della Piattaforma notifiche digitali, andrebbe chiarito se gli oneri di stampa, imbustamento e recapito siano modulabili nell'ambito del tetto di spesa ivi previsto a copertura. Andrebbe inoltre chiarito se, a regime, i suddetti costi possano essere posti a carico dei destinatari.

Sul successivo comma 2-*septies*, andrebbe confermata la compatibilità della proroga delle concessioni della risorsa geotermica con la normativa europea. Riguardo invece alla destinazione di una quota dei canoni alla copertura degli oneri derivanti dalle attività inerenti alle concessioni, andrebbe confermato che ciò non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 6-*quinquies*, che amplia l'ambito applicativo della proroga degli strumenti di acquisto da centrale di committenza, andrebbe confermata la compatibilità della disposizione con la disciplina europea degli affidamenti pubblici.

Riguardo all'articolo 10, comma 1-*bis*, che estende le misure previste per le lingue dei segni anche a quelle relative alle minoranze linguistiche, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, debitamente verificata.

Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 62.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) dà conto dei singoli punti rilevati nella relazione illustrativa e delle relative risposte e chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio dal Governo, alla luce di tutto quanto risulta chiarito in tale relazione tecnica, rilevando come quest'ultima, positivamente verificata, risulti rispondere a tutti i quesiti posti sul testo del decreto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) evidenzia la particolare rilevanza del decreto-legge all'esame, assai delicato e che verte su una serie di materie particolarmente complesse. Sottolinea come è pervenuta ora alla Commissione la relazione tecnica di passaggio tra i due rami del Parlamento, che risulta particolarmente articolata e rispetto alla quale occorrono tempi congrui per analizzarne i contenuti. Ricorda, in relazione ai contenuti, il provvedimento di commissariamento di diversi enti recati dal decreto-legge in esame, soffermandosi su alcuni profili di merito che saranno oggetto di esame nella Commissione in sede referente; sottolinea tuttavia come, ai fini dell'analisi dei profili finanziari da parte della Commissione bilancio, occorra garantire un congruo tempo di esame, soprattutto per poter analizzare la relazione tecnica depositata dal Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) riprendendo l'intervento del senatore Manca, evidenzia come vi siano molteplici profili di criticità in ordine ai temi trattati dal provvedimento. Pur risultando ben condivisibile la stabilizzazione operata per i ricercatori degli enti di ricerca, evidenzia come alcuni aspetti risultino meritevoli di approfondimento sul piano dei costi e degli aspetti finanziari.

Richiamando il tema dell'estensione delle assunzioni dei medici specializzandi a partire dal secondo anno dei corsi di specializzazione, formula osservazioni critiche evidenziando come la scelta operata dal provvedimento risulti preoccupante poiché a discapito del valore della formazione. Andrebbe invece operata una trasformazione del contratto di formazione di tali medici specializzandi in una diversa fattispecie di contratto di formazione e lavoro, essendo tali soggetti di fatto lavoratori, con turnazioni e carichi di lavoro. Si sofferma poi sul profilo del commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, formulando osservazioni critiche in quanto, a fronte di tale commissariamento, il presidente dell'INPS risulta tuttavia in regime di *prorogatio*, poiché non si è stati in grado di nominare un sostituto. Dal complessivo quadro di criticità all'esame, emerge la necessità di un maggiore tempo di analisi dei profili finanziari, che dovrebbe essere garantito alla Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche circa i tempi di esame del provvedimento, la cui relazione tecnica risulta presentata oggi formalmente dal Governo alla Commissione, occorrendo il necessario tempo per esaminarla. Evidenzia come il provvedimento sia stato motivato su una asserita urgenza che non risulta trovare tuttavia fondamento nella realtà; risulta poi particolarmente critico che taluni profili trattati dal provvedimento siano ora ritenuti non onerosi, mentre tematiche analoghe, oggetto di emendamenti parlamentari di recente presentati, sono state diversamente valutate nel senso dell'onerosità, con una valutazione non lineare da parte del Governo. Si sofferma poi sui profili inerenti il commissariamento dell'INPS e dell'INAIL, evidenziando al contempo come si registri un regime di *prorogatio* dei vertici, tema di rilevanza politica, che pone all'attenzione della Commissione. Richiama quindi alla necessità di una maggiore chiarezza e di un quadro più preciso sui tempi e sulle modalità di esame dei provvedimenti di urgenza, risultando altrimenti una compressione dell'esame stesso, che rischia di determinare una prevaricazione delle prerogative del Parlamento, chiamato a deliberare con consapevolezza.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) evidenzia come sul provvedimento in esame sia stata fornita una esaustiva relazione tecnica peraltro esaminata puntualmente dalla relatrice rispetto ai rilievi posti. Evidenzia peraltro la non linearità della posizione delle forze di opposizione che da un lato accolgono con favore

i provvedimenti di stabilizzazione, mentre dall'altro pongono dubbi sui profili inerenti l'analisi finanziaria del provvedimento. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia calendarizzato in Assemblea, chiede di poter procedere alla votazione del parere sul testo all'esame.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per evidenziare la rilevanza del provvedimento, il cui esame si inquadra in una prassi ormai assai invalsa di esame con modifiche da parte di una sola Camera del Parlamento, occorrendo nella fase attuale una riflessione sul recupero di un più pieno quadro dell'esame parlamentare bicamerale, nella cornice costituzionale relativa al procedimento di conversione dei decreti-legge. Ricordando infine come il decreto-legge sia prossimo alla scadenza del termine di conversione, insiste quindi per la votazione del parere sul provvedimento stesso.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver ricordato come sia stata appena ricevuta dalla Commissione la relazione tecnica di passaggio, pur nel quadro di un bicameralismo alternato ormai con ampi precedenti, ricorda come ci siano temi specifici nel provvedimento in esame che risultano meritevoli di un necessario approfondimento, nei tempi dovuti, tra cui ricorda la questione della proroga delle Commissioni in seno all'AIFA, già posta in passato dalla senatrice Lorenzin, e su cui ora il Governo appare assumere decisioni diverse rispetto al passato, che necessitano un approfondimento sul piano dell'analisi finanziaria. Anche in materia di scelte della maggioranza relative all'INPS e all'Inail, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento in ordine alla normativa adottata. Conclude quindi sottolineando come in caso di forzatura dei tempi con un voto nella stessa giornata odierna, risulterebbe emergere in via chiara come alla Commissione bilancio non sia stato dato di esaminare compiutamente e puntualmente i profili su cui è invece chiamato a decidere.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo fornito la propria disponibilità ad esaminare puntualmente i punti che dovessero essere rimasti eventualmente poco chiari, evidenzia come la relazione tecnica di passaggio fornisca tutte le risposte ai rilievi sollevati rispetto al provvedimento. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica aggiornata di passaggio, positivamente verificata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sulla totale disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge all'esame, quale elemento che rende particolarmente critico il procedere sul provvedimento medesimo. Se da un lato talune scelte, tra cui cita le norme sulle stabilizzazioni e alcuni provvedimenti di proroga, possono risultare condivisibili in via trasversale, vi sono poi specifiche disposizioni, tra cui cita quelle inerenti la RAI e la questione delle nomine negli enti pubblici, rispetto alle quali risulta assai difficile procedere ad un voto sul testo, che pone tante criticità. Evidenzia in particolare come alcune disposizioni particolarmente critiche recate dal provvedimento non possano non avere voci di costo. Conclude quindi sottolineando l'importanza di garantire l'omogeneità dei testi normati all'esame, su cui risulta altrimenti ardua l'espressione di un parere per di più in tempi assai stringenti.

La sottosegretaria SAVINO, nell'evidenziare l'analisi puntuale svolta dalla relatrice circa i punti del provvedimento in rilievo, esprime l'avviso conforme del Governo al parere non ostativo proposto dalla relatrice, di cui chiede la votazione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, formulando osservazione fortemente critiche al fatto che si voglia utilizzare il voto affrettato della Commissione bilancio, senza che questa abbia potuto esaminare nel dettaglio i profili involti. Risulta doveroso riconoscere un congruo tempo, qui del tutto mancato, profilo rispetto al quale ricorda come in più occasione sia stata rinviata l'espressione del parere della Commissione bilancio pur a fronte di discussioni già in corso in Aula su decreti-legge in conversione. Preannuncia quindi che, qualora si decidesse di forzare i tempi con una votazione già nella seduta odierna, la propria parte politica non parteciperà al voto, risultando tale forzatura sui tempi ledere il rispetto delle prerogative stesse della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, criticando fortemente la mancata garanzia di un congruo esame, nei tempi necessari, dei profili finanziari del provvedimento, preannunciando che la propria parte politica non parteciperà al voto.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Manca e Castellone, preannuncia, altresì, la propria non partecipazione al voto.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare come nel corso della scorsa legislatura, laddove si registrava una diversa compagine di forze di maggioranza, si è proceduto in una pluralità di occasioni ad una votazione in tempi rapidi, ricordando altresì che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il parere sui provvedimenti in base alla calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea del Senato. Evidenzia quindi come il problema dei tempi per l'esame vada posto nella sede della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Pur esprimendo rammarico per l'approccio emerso da parte delle forze di opposizione di non partecipazione al voto, alla luce della calendarizzazione del provvedimento, propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per precisare come il punto critico non sia la calendarizzazione dei provvedimenti da parte della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari bensì la necessità di disporre di tempi più ampi presso la Commissione bilancio al fine di esaminare con più ampio anticipo i contenuti dei provvedimenti e delle relative relazioni tecniche, al fine di poter operare ogni opportuno approfondimento, soprattutto dinanzi a provvedimenti di tale complessità. Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto ad evidenziare come vi sia la più ampia disponibilità da parte della presidenza ad anticipare i lavori della Commissione, potendo tale tema essere oggetto anche di un apposito Ufficio di presidenza per la futura programmazione dei lavori, si procede alla votazione. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente. Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(344 e 538-A) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate in sede referente modifiche al testo unificato, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'esame ad

eccezione della proposta 1.301, su cui il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*), alla luce del parere fornito dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.301, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi" con le seguenti: "modalità di destinazione e gestione dei proventi".

Sui restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 2, in tema di agevolazioni per l'imposta di registro sulla prima casa, ai fini della valutazione della prudenzialità della stima delle minori entrate proposta nella relazione tecnica, il Governo dovrebbe chiarire se il valore delle transazioni preso a riferimento si riferisce al valore sul quale è stata calcolata l'imposta di registro o al valore di compravendita indicato nell'atto di acquisto. Andrebbero inoltre forniti ulteriori elementi di dettaglio con riferimento alla determinazione della percentuale del 58 per cento, quale quota di acquisti di prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni, considerato che la pubblicazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate indica una percentuale media di circa il 64 per cento per l'anno 2022 e per il I trimestre 2023. Analogamente, il Governo dovrebbe fornire delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per stimare nel 20 per cento la quota delle transizioni riconducibili ai requisiti previsti dalla disposizione in questione. Va altresì osservato che la norma vige a decorrere dal 14 giugno 2023 mentre la relazione tecnica, al fine di determinare l'onere per l'anno 2023, effettua una quantificazione a decorrere dal 1° luglio 2023: al riguardo, è opportuna una rassicurazione sulla prudenzialità della stima.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rispettivamente, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, al fine di individuare le aree prioritarie, e un fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Al riguardo, pur essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti, posto che si tratta di obblighi europei, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni ed elementi di supporto alle quantificazioni degli oneri, per verificare l'adeguatezza degli stanziamenti.

Il Governo dovrebbe chiarire inoltre se la compatibilità di tali interventi con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi determini a sua volta una componente d'oneri.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione, ed è corredato di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse che potranno essere utilizzate dalle regioni e dai ministeri interessati, indicate nella relazione tecnica, sono disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non pregiudicano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 11, recante riconoscimento del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), considerando che la relazione tecnica si limita a riferire una differenza in termini di oneri rispetto alla norma vigente pari a 8.887 euro per i docenti, richiede un'integrazione recante adeguati elementi di riscontro dimostrativi della congruità di tale differenziale per ciascun profilo professionale, e anche per il personale non docente, in relazione all'intero orizzonte 2024-2033, fornendo elementi informativi in

merito ai periodi di anzianità pre-ruolo maturate.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne gli oneri pensionistici, ricorda che la relazione tecnica afferma che gli incrementi retributivi sia in termini di retribuzione corrente che di arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale, e che quindi tali aumenti non comporteranno sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Su tale punto appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo di tali prestazioni pensionistiche. Considerato altresì che in merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il prospetto riepilogativo espone anche gli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

In relazione all'articolo 12, recante disposizioni per il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle spese di funzionamento, il Governo dovrebbe confermare la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea.

Con riferimento agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire i quadri di computo degli effetti considerati, fornendo l'indicazione delle aliquote applicate.

In merito al comma 6, che ridefinisce il limite massimo di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco in ragione annua a 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2023, riducendolo di quasi la metà, rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio dalla legislazione vigente, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla sostenibilità di tale rideterminazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo per il personale della scuola, sia docente che ATA, considerato che tali disposizioni non rivestono efficacia retroattiva ma operano solo a decorrere dal 2023/2024, il Governo dovrebbe chiarire se vi siano ulteriori oneri per gli immessi in ruolo anteriormente che non abbiano ancora ottenuto pronuncia giudiziale di ricostruzione di carriera per intero.

Considerato inoltre l'andamento costante degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire se a tali ricostruzioni della carriera possano accompagnarsi anche effetti onerosi derivanti da una velocizzazione delle progressioni alle classi retributive superiori del personale.

Per quanto concerne la stima decennale degli oneri, il Governo dovrebbe chiarire quali ipotesi demografiche e di flussi migratori siano state assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché fornire assicurazioni in merito all'assenza di oneri, sia in termini di quantum, sia in termini di eventuali effetti di anticipo, in relazione alle prestazioni pensionistiche. Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che il prospetto riepilogativo dà conto anche degli effetti riflessi, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

L'articolo 15 dispone l'estensione della carta del docente del valore di 500 euro annui anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire le ragioni per le quali lo stanziamento a legislazione vigente non è dimensionato sull'organico di fatto, effettivamente in servizio, come indicato della relazione tecnica pari a circa 709 unità, ma è dimensionato sull'organico di diritto che la relazione tecnica sembra indicare in circa 771 mila docenti. Il Governo dovrebbe fornire inoltre chiarimenti in merito alla piena adeguatezza della limitata efficacia temporale dell'estensione della Carta ai docenti con contratto di supplenza annuale, che la norma in esame dispone per il solo 2023, rispetto agli orientamenti espressi nella pronuncia di infrazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto concerne l'articolo 26, che reca la clausola di copertura, con riferimento alle lettere c) e d) del comma 1, appare opportuno acquisire dal Governo conferma in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa vigente.

In merito al comma 3, recante la clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni diverse da quelle indicate al comma 1, per le quali è disposto che alle attività previste le Amministrazioni interessate provvederanno avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, appare opportuno ribadire nuovamente che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi a una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 61.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per evidenziare alcuni profili centrali nell'esame di natura finanziaria del decreto-legge così detto "salva infrazioni". Evidenzia come il provvedimento corrisponda a quattordici procedure e casi di precontenzioso nonché ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, occorrendo valutare come i provvedimenti adottati nel decreto-legge debbano essere valutati tenendo conto del fatto che a tali procedure di contenzioso l'Italia riconnette ingenti esborsi finanziari. Rispetto ai profili di natura finanziaria su cui si sofferma tradizionalmente la Commissione, evidenzia quindi l'importanza di considerare in via centrale il tema del risparmio di oneri connesso al superamento del contenzioso europeo e al conseguente mancato esborso delle sanzioni per le infrazioni europee. Chiede al riguardo al Governo elementi specifici su tale aspetto.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire ulteriori elementi sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfaitariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54".

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 44 (pom.) del 21/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2023

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, costituito da un solo articolo, che reca disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa le condotte di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici. Si tratta di una iniziativa che, anche nell'ottica di scoraggiare il compimento di atti vandalici, è volta a proteggere e valorizzare i beni e le potenzialità del patrimonio culturale e, più in generale, della Nazione. Richiama, al riguardo, alcuni recenti fenomeni di vandalismo compiuti in danno sia delle istituzioni (come quello che ha interessato la facciata di Palazzo Madama in Roma, sede del Senato della Repubblica), sia del patrimonio artistico del Paese (come quello che ha interessato, sempre in Roma, la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna e la fontana di Trevi). Passa, quindi, ad esporre in dettaglio i contenuti dei commi 1 e 2 dell'articolo unico, i quali puniscono rispettivamente: con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico.

Specifica che sono fatte salve le sanzioni penali applicabili a fronte di tali condotte criminose.

Ricorda che la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da diciassette articoli, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

In particolare, le condotte di danneggiamento e distruzione di beni culturali sono punite ai sensi dell'articolo 518-*duodecies*, comma primo, del codice penale con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Il deturpamento o imbrattamento di beni culturali, ovvero la loro destinazione a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità sono puniti, ai sensi del medesimo articolo

518-*duodecies*, secondo comma, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Prosegue con l'illustrazione del comma 3, il quale precisa che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni deve essere notificato al trasgressore entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà (comma 5).

Ai sensi del comma 6, per tutto quanto non espressamente indicato è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

Evidenzia che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati - secondo quanto precisato dal comma 4 - ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

Si sofferma poi sul comma 7, il quale specifica che nel caso in cui per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale: l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; inoltre, l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Fa presente che la previsione di cui al comma 7, come evidenziato nella relazione illustrativa, «prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del "*ne bis in idem*"».

Fa cenno, infine, al comma 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame presso la Commissione di merito risulta essere in una fase assai avanzata e che pertanto è opportuno pervenire all'approvazione del prescritto parere nella seduta odierna.

Constatato quindi che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, avverte che si procederà con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) osserva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno appare eccessivamente sbilanciato sul ricorso allo strumento sanzionatorio e non è idoneo a tutelare efficacemente il patrimonio culturale ed artistico del Paese da potenziali atti vandalici. Il provvedimento non sembra tener conto degli strumenti sanzionatori esistenti e dell'esigenza che gli stessi siano applicati correttamente al fine di contrastare atti di vandalismo.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), premesso che la propria parte politica non condivide le iniziative che, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate tematiche, costituiscono l'occasione per il ricorso ad atti vandalici contro il patrimonio culturale del Paese, rileva che gli strumenti di prevenzione posti in essere dal disegno di legge in esame appaiono inutilmente ridondanti e comunque non funzionali ad un effettivo rafforzamento della tutela dei beni artistici, che potrebbe invece essere garantita applicando puntualmente la normativa in vigore.

Preannuncia conseguentemente il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Replica brevemente la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), precisando che il provvedimento in titolo si pone in continuità con la richiamata riforma del Codice penale del 2022, volta proprio a rafforzare la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. Gli interventi previsti, infatti, mirano semplicemente ad accelerare la punibilità delle condotte vandaliche, al fine di scoraggiarle e assicurare un'effettiva tutela del patrimonio culturale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che la Commissione approva.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Specifica che il disegno di legge - articolato in cinque Capi che ricomprendono 23 articoli - introduce misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano.

Il disegno di legge intende, da un lato, rimuovere i vincoli, normativi e operativi, all'accesso al mercato da parte delle imprese; dall'altro, introdurre misure che incentivino, sia sotto il profilo della domanda sia sotto quello dell'offerta, la canalizzazione attraverso i mercati del risparmio privato verso le imprese, assicurando al contempo la tutela degli investitori.

Evidenzia che, accanto alle misure di semplificazione e di incentivo al rafforzamento dei mercati dei capitali, il Governo ha ritenuto necessario introdurre norme volte a facilitare l'inclusione finanziaria, attraverso specifici percorsi di formazione per gli studenti.

Dà poi conto dei contenuti del Capo I (articoli 1-16), che reca misure di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali; del Capo II (articoli 17-20), il quale apporta modificazioni alla disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza; del Capo III, che, costituito dal solo articolo 21, reca "Misure di promozione dell'inclusione finanziaria"; del Capo IV (articolo 22), che introduce modifiche alla disciplina del patrimonio destinato; del Capo V (articolo 23), recante disposizioni finanziarie.

Si sofferma indi sulle disposizioni di particolare interesse della Commissione contenute nel Capo III, costituito dall'articolo 21, che ha ad oggetto "Misure in materia di educazione finanziaria".

L'articolo 21 apporta, innanzitutto, modificazioni alla legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, mirate a inserire, tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, anche l'educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 21: alla lettera a), prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini anche alla vita economica, oltre che alla vita civica, culturale e sociale delle comunità; alla lettera b), inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera c), dispone che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica siano adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito e, con specifico riferimento alla tematica dell'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari; alla lettera d), inserisce l'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera e), prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Segnala che gli interventi normativi di cui al comma 1 dell'articolo 21 recepiscono, in parte, il contenuto di alcuni disegni di legge relativi all'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole, su cui la Commissione sta svolgendo l'esame congiunto (si tratta degli Atti Senato nn. 155, 158, 288 e 421).

Passa, quindi, al comma 2 dell'articolo 21, che modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017, avente ad oggetto disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (specifica, al riguardo, che viene integrato il comma 10 e aggiunto un comma 10-*bis* all'articolo 24-*bis*).

Ricorda che il menzionato articolo 24-*bis* dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito), adotti il Programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale".

Ricorda, altresì, che, ai fini dell'attuazione della suddetta Strategia, è stato istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui è affidato il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 21 del provvedimento in esame - spiega il relatore - interviene sulla disciplina dell'attività del Comitato al fine di rendere più rapide e snelle - come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame - le procedure di adozione della programmazione triennale per l'attuazione della Strategia.

Si prevede, nello specifico, che, a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il suddetto Programma e tenuto conto degli accordi che il ministero dell'Istruzione e del merito, sentito il Comitato, abbia sottoscritto con la Banca d'Italia e la Consob al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'oratore esprime un giudizio positivo sul provvedimento, in cui si registra la disponibilità del Governo a recepire le risultanze dell'esame parlamentare sui richiamati disegni di legge in materia di insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. Nel corso delle audizioni, ricorda che è emersa l'esigenza prioritaria di inserire, almeno in una prima fase, l'educazione finanziaria come parte integrante del programma di educazione civica nelle scuole, ferma restando l'opportunità, in prospettiva, di una riflessione sull'inserimento della medesima materia nel curriculum scolastico.

Conclude osservando che, alla luce dello stato dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito, in cui non è stata avviata la discussione generale, sarebbe possibile, qualora emergesse la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti, non procedere al voto nell'odierna seduta.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), preso atto di quanto da ultimo osservato dal relatore e sottolineando la particolare complessità delle tematiche sottese al provvedimento, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere al voto del parere nell'odierna seduta.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta della senatrice D'Elia. Oltretutto, nel caso di un rinvio dell'esame, la Commissione potrebbe avvalersi, fra l'altro, del contributo del senatore Damiani, relatore presso la Commissione di merito nonché primo firmatario di due disegni di legge assegnati alla Commissione e vertenti sulla materia, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.4. Comitato per la legislazione

1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 18 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

18^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(282-A) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(17-A) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(170-292-312-390-392-A) . - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(693-364-645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'approssimarsi della conclusione del primo semestre di attività del Comitato, propone di tracciare un bilancio dei lavori, con particolare riguardo alle criticità in tema di valutazione d'impatto e di qualità della legislazione evidenziate con maggiore frequenza e al tasso di recepimento dei rilievi formulati nei pareri. Gli esiti di questa ricognizione, raccolti in una pubblicazione a cura dell'Ufficio di segreteria del Comitato, potranno essere discussi in un evento da

organizzare subito dopo la pausa estiva, anche con la partecipazione di un rappresentante del Governo e dei componenti dell'omologo organo della Camera dei deputati.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 614-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

Il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa e di dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolazione;

con nota del 23 marzo 2023, il Ministero della cultura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, poiché il provvedimento non comporta costi di adeguamento, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, l'importo delle risorse pubbliche impiegate è ridotto e limitata è l'incidenza sugli assetti concorrenziali;

il disegno di legge prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah» ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma;

l'allestimento del Museo e le iniziative formative e culturali connesse potrebbero avere un impatto significativo in termini di diffusione della conoscenza dell'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 282-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di [realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di](#) educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

[PARERE APPROVATO](#)
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 17-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si

occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

[con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,](#)

[la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;](#)

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 170-292-312-390-392-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in

termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e [della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare](#).

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 693-364-645-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge 693, di iniziativa governativa, è corredato dell'analisi tecnico-normativa;

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del disegno di legge n. 693, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023, andrebbe integrata con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

l'esigenza di rispondere con urgenza al verificarsi di azioni di imbrattamento recentemente perpetrate ha comportato il mancato svolgimento di preventive consultazioni con i cittadini o le associazioni; secondo l'AIR, l'irrogazione di sanzioni amministrative ha un impatto più immediato nei confronti dei danneggiatori di beni culturali o paesaggistici rispetto alla sanzione penale;

con l'obiettivo di favorire un più celere ripristino dello *status quo ante* dei beni danneggiati, si prevede che gli introiti delle sanzioni siano devoluti al Ministero della cultura per essere prioritariamente destinati a tale finalità;

nel prevedere sanzioni amministrative nei confronti di quanti pongono in essere condotte in danno dei beni culturali o paesaggistici, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali;

si prevede, in particolare, un impatto positivo generalizzato per la collettività, poiché la tutela del patrimonio culturale costituisce un volano per l'economia nazionale e il ripristino dei beni danneggiati finanziato con gli importi delle sanzioni amministrative determina un risparmio di risorse pubbliche; con riferimento all'introduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e all'inasprimento delle sanzioni penali di cui agli articoli 2 e 3, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a integrare l'AIR con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

invita, altresì, il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 81 del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

81a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,15).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 22 giugno 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» (774).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 luglio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione delle ratifiche di accordi internazionali, delle risoluzioni approvate dalla 3^a Commissione sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, nonché di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Questi argomenti, ove non conclusi nella giornata odierna, proseguiranno nella seduta di giovedì

mattina.

Nella seduta di domani, che avrà inizio alle ore 9,30, sarà svolta la discussione generale sul decreto-legge in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, si è stabilito che, successivamente, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, altresì, la consegna del testo delle comunicazioni rese alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023. La discussione sulle stesse comunicazioni avrà luogo, sempre nella seduta di domani, a partire dalle ore 15,30.

Giovedì 29 giugno, alle ore 15, si terrà il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'università e della ricerca.

La prossima settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea si riunirà mercoledì 5 luglio per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi e, alle ore 15, per lo svolgimento di un'informativa del Ministro del turismo sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa. I Gruppi avranno a disposizione cinque minuti.

Nella settimana dall'11 al 13 luglio saranno discussi i disegni di legge, dalla sede redigente, sui seguenti argomenti: istituzione del Museo della Shoah in Roma; Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza; agricoltore custode dell'ambiente; ripristino della festività nazionale del 4 novembre.

Il calendario prevede, inoltre, il disegno di legge su disposizioni sanzionatorie per il deturpamento di beni culturali e paesaggistici. I relativi emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 6 luglio.

Giovedì 13 luglio si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 2023:

- Disegno di legge n. 614 - Istituzione del Museo della Shoah in Roma (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 282 - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 17 - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 693 e connessi - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 13 luglio:

Martedì	27	giugno	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	28	"	h. 9,30-20	- Documenti XXIV, nn. 6 e 7
Giovedì	29	"	h. 10	- Risoluzioni approvate dalla 3 ^a Commissione

				<p>s u l l a partecipazione dell'Italia a m i s s i o n i internazionali</p> <p>- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle i m m u n i t à parlamentari</p> <p>- Disegno di legge n. 774 - Decreto-legge n. 5 1 , Amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà s o c i a l e (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 9 luglio)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023 (mercoledì 28, ore 15,30)</p> <p>- Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- b i s del Regolamento (giovedì 29, ore 15)</p>
Mercoledì	5	luglio	h. 10	<p>- Eventuale seguito argomenti n o n conclusi</p> <p>- Informativa</p>

			del Ministro del turismo sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa (mercoledì 5, ore 15)
--	--	--	--

La settimana dal 3 al 7 luglio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	11	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 614 -
Mercoledì	12	"	h. 10-20	Istituzione del Museo della Shoah in Roma <i>(dalla sede redigente)</i>
Giovedì	13	"	h. 10	- Disegno di legge n. 282 - Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza <i>(dalla sede redigente)</i> - Disegno di legge n. 17 - Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio <i>(dalla sede redigente)</i> - Disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre <i>(dalla sede redigente)</i> - Disegno di

				<p>legge n. 693 e connessi - Disposizioni sanzionatorie per il deturpamento di beni culturali e paesaggistici - Sindacato ispettivo (giovedì 13)</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 13, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 693 e connessi (Disegno di legge n. 693 e connessi - Disposizioni sanzionatorie per il deturpamento di beni culturali e paesaggistici) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 6 luglio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 774
(Decreto-legge n. 51, Amministrazione di enti pubblici e società,
termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'

M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(641) Deputato FORMENTINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 641, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e la Moldova, sottoscritto nel giugno 2021, che persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi - per la parte italiana: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Con la sottoscrizione di questo Accordo, l'Italia e la Moldova si impegnano ad assicurare la certezza giuridica nella tutela dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità. Inoltre, si prevede la trasferibilità dei trattamenti pensionistici a favore di tutti i cittadini che hanno prestato o prestano la propria attività lavorativa nei rispettivi territori. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Anullo la votazione.

Onorevoli colleghi, vi ricordo che dobbiamo rispettare il termine regolamentare di venti minuti dall'inizio della seduta per effettuare la prima votazione nominale elettronica. Il fatto che non vi siano stati interventi in discussione generale e l'intervento del rappresentante del Governo ci ha un po' fuorviato sui tempi. Inoltre, il senatore Speranzon è stato molto sintetico nella sua relazione, quasi lapidario. Attendiamo dunque qualche istante.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, vorrei sottolineare rapidamente i due elementi a supporto del voto favorevole che ci riportano al lavoro svolto dalla Commissione, anche con una recente visita istituzionale che è stata fatta nella Repubblica di Moldova, insieme al senatore Speranzon e al vice presidente Menia.

Quanto ai due elementi, il primo è sostanzialmente legato ad una questione di merito, il secondo ad una questione di posizionamento politico-strategico nel rapporto fra la Repubblica Italiana e la Moldova.

La questione di merito è importante, perché molti cittadini e cittadine della Repubblica di Moldova assolvono delle funzioni importanti all'interno del nostro mercato del lavoro, in particolare nell'assistenza familiare e più in generale nel nostro sistema produttivo e dei servizi. Occorreva quindi assicurare una copertura di carattere giuridico a queste persone, la cui presenza è significativa. Ricordo all'Aula che è talmente forte l'emigrazione dalla Repubblica di Moldova verso altri Paesi, in particolare dell'Unione europea, che in quel contesto la definiscono, con una parola molto forte, "diaspora". Mettere sotto tutela, dal punto di vista del sistema delle relazioni e del riconoscimento delle garanzie internazionali, questo tipo di situazioni è sicuramente un interesse preminente anche del nostro Paese.

Lo è anche per un secondo aspetto, signora Presidente, cioè la creazione di rapporti stabili fra il nostro Paese, l'Unione europea, gli alleati occidentali e la Repubblica di Moldova che risponde ad un'esigenza che va al di là della questione specifica. È necessario, infatti, un preciso segnale a quei cittadini, ai loro governanti e ai loro parlamentari: l'attenzione del mondo occidentale - sarebbe bene dire del mondo libero, visto quello che sta accadendo in queste ore sul versante Est - è vera, reale e concreta e si sostanzia sia in un'attenzione e in una solidarietà di natura politica, sia nella traduzione di atti fondamentali.

Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe.

(*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Direi una dichiarazione priva di ambiguità.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Moldavia. L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare lo scambio di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale, per l'Italia l'INPS e l'INAIL. L'Accordo prevede inoltre l'esportabilità delle pensioni, cosa già permessa dall'Italia rispetto ai lavoratori moldavi, ma non viceversa; quindi attuiamo il principio di reciprocità. L'Accordo prevede anche la protezione dei dati personali e va a precisare meglio i termini dimora e residenza, che nei due Stati sono intesi in maniera diametralmente opposta. Questo testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signora Presidente, mi limito a riportare brevemente la dichiarazione di voto fatta già in Commissione affari esteri. Abbiamo l'esigenza di riportare a fattor comune tutte quelle Nazioni e quei Paesi europei che non fanno parte dell'Unione europea, che ci chiedono un riconoscimento, alla luce delle numerose comunità che svolgono una serie di lavori e di professioni in Italia, che qui pagano le tasse e i contributi e che hanno bisogno di vedere riconosciuta l'esportabilità delle prestazioni o comunque che ci sia uno scambio di informazioni sempre più accurato tra gli organismi competenti e le casse contributive di entrambi i Paesi. Da questo punto di vista, lo vediamo come un avanzamento e una maggiore tutela di chi lavora onestamente, paga le tasse e i contributi e deve essere di conseguenza tutelato. Quindi esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente intervengo solo per annunciare il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dei disegni di legge:

(344) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(*Relazione orale*) (ore 17,43)

Approvazione, in un testo unificato, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 344 e 538.

Il relatore, senatore Spagnolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SPAGNOLLI](#), relatore. Signora Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il testo unificato di due disegni di legge, entrambi di iniziativa parlamentare, uno presentato dal senatore Alfieri ed altri e l'altro dai senatori Berrino e Liris, recanti la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco, nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.

L'emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente del 1982 allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BORGHI Enrico *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(Az-IV-RE)*. Signora Presidente, naturalmente noi del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope siamo favorevoli al voto che ratifica questa Convenzione importante con il Principato di Monaco, ma non possiamo non far notare, in particolare al rappresentante del Governo presente in Aula, che questa misura va esattamente in senso opposto rispetto all'atteggiamento che l'Esecutivo ha tenuto e sta tenendo in rapporto ad un Accordo transfrontaliero con un altro Paese con il quale confiniamo, nel quale molti nostri concittadini si recano ogni giorno a lavorare e che, anch'esso, non fa parte dell'Unione europea. Sto parlando della Svizzera.

Come tutti i colleghi ricorderanno, poche settimane fa abbiamo approvato definitivamente il nuovo trattato bilaterale tra Italia e Svizzera che regola anche la parte fiscale dei lavoratori italiani che si recano in Svizzera per lavorare quotidianamente e in quella sede emerse la problematica che è stata risolta nel provvedimento in esame. Mi riferisco, cioè, alla questione della normativa sul telelavoro.

Signora Presidente, è piuttosto curioso che la Repubblica Italiana decida di accordare la possibilità per i lavoratori italiani che si recano nel Principato di Monaco di svolgere due terzi del loro orario di lavoro attraverso il telelavoro, cioè di poter rimanere a casa e svolgere le proprie mansioni; invece, gli oltre 60.000 italiani che vanno tutti i giorni a lavorare in Svizzera questa opzione, questo diritto, questa facoltà semplicemente non ce l'hanno, perché il Governo italiano ha ritenuto di non provvedere all'adempimento di quanto proposto dagli ordini del giorno, di maggioranza e di opposizione, presentati in quest'Aula del Parlamento.

Sicuramente noi siamo a favore, ma per coerenza invitiamo il Governo ad intervenire nel più breve tempo possibile per estendere questa possibilità, oggi assicurata ai lavoratori frontalieri del Principato di Monaco, anche ai lavoratori frontalieri che si recheranno in Svizzera; diversamente andremmo a creare una situazione di disparità. Peraltro, è stato lo stesso Governo a stabilire la data del 30 giugno come fine del termine provvisorio nel quale si poteva, a seguito della situazione previgente, svolgere il telelavoro; *(Applausi)* pertanto il Governo è in contraddizione con sé stesso e dunque chiediamo che si attivi esattamente nei termini previsti da questo articolato. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole anche da parte del MoVimento 5 Stelle alla modifica della Convenzione.

Anche in questo caso si applica il principio di reciprocità tra i lavoratori e, come fatto notare dal senatore Enrico Borghi - ne discutevamo qualche minuto fa - non possiamo non rimarcare la spiacevole disuguaglianza di trattamento tra alcuni lavoratori ed altri. Tra l'altro, come è già stato fatto notare, i lavoratori italiani possono rimanere sul proprio territorio per i due terzi del proprio orario lavorativo, mentre ai lavoratori italiani che si recano in Svizzera ciò non è stato permesso e, anzi, il 30 giugno scadrà l'accordo amichevole.

Invito pertanto il Governo a prendere provvedimenti anche in modo urgente, perché sono 90.000 le famiglie di lavoratori italiani che si recano in Svizzera e vorremmo vedere applicato anche a quei lavoratori lo stesso criterio che, seppur con numeri diversi, viene applicato per il Principato di

Monaco. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega.

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi abbiamo voluto riproporre la ratifica per l'esecuzione di un emendamento alla Convenzione sociale tra Principato di Monaco e la Repubblica italiana per affrontare essenzialmente il tema del telelavoro. Diversamente dalla ratifica precedente, relativa a un nuovo Accordo con la Repubblica di Moldova per tutelare i lavoratori finora scoperti, in realtà con il Principato di Monaco abbiamo da tanto tempo una Convenzione che regola i rapporti, le prestazioni sociali, le modalità di versamento dei contributi. Si è però ritenuto necessario insistere e spingere sulla ratifica di questo emendamento, presentandola come Partito Democratico su sollecitazione delle forze sociali, dei sindacati, del territorio (in particolare i rappresentanti istituzionali della Provincia di Imperia), perché rischiavano di essere messi in discussione alcuni rapporti di lavoro; inoltre constatiamo anche alcuni comportamenti discriminatori rispetto alla possibilità di proseguire tali rapporti.

È chiaro che, alla luce di quello che è accaduto con il Covid, un'estensione del telelavoro in quella fase ha fatto capire a molte realtà, a istituzioni finanziarie e società, che potevano organizzare il lavoro in maniera diversa, utilizzando in maniera estensiva il telelavoro. Questo porterebbe a penalizzare, dal punto di vista fiscale (ma non lo affrontiamo da questo punto di vista) e contributivo, le modalità con cui vengono gestiti i rapporti, perché dovrebbero pagare in parte alla cassa monegasca e in parte all'INPS: una complicazione per i datori di lavoro - che poi metterebbero in atto una sorta di rappresaglia nei confronti di lavoratori - e per i lavoratori stessi.

È un tema - lo sollevava anche il senatore Marton poco fa - che stiamo ponendo con forza e ci aspettiamo delle risposte dal Governo con la Svizzera. Noi siamo andati a tutelare dei lavoratori, anzi non ancora, perché non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera; però ci siamo posti il problema di come tutelare, dal punto di vista del telelavoro e quindi dal punto di vista fiscale e dei contributi sociali, quei lavoratori che svolgono fino al 40 per cento del proprio lavoro sul territorio italiano e che rischierebbero di essere penalizzati.

Il Governo si era preso un impegno anche sulla base di ordini del giorno approvati, ma purtroppo non li sta ancora mantenendo. I ritardi nella pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'Accordo rischiano di lasciare senza copertura i lavoratori frontalieri in questa fase, considerato che dal 1° luglio i datori di lavoro stanno richiamando i lavoratori in azienda, i quali quindi non ricorrono più al telelavoro. In questo senso - in maniera diversa, però il principio è lo stesso - con l'emendamento in esame andiamo a tutelare i lavoratori che si muovono ogni giorno essenzialmente dalla Provincia di Imperia, ma non solo, per andare a lavorare nel Principato di Monaco, dal momento che coloro che svolgono almeno un terzo del lavoro nel Principato di Monaco si vedrebbero trattati come se lo facessero interamente.

Noi intendiamo invece venire incontro al cambiamento delle modalità di lavoro, senza però penalizzare i nostri lavoratori e senza esporli a discriminazioni che purtroppo stiamo già constatando. Quindi, il voto del Partito Democratico sarà favorevole.

[PRESIDENTE](#). Senatore Barcaiuolo, intende intervenire?

Vedo che fa cenno di voler intervenire il senatore Berrino. Per una maggiore agilità dei nostri lavori, chiederei che magari per le vie brevi il Gruppo ci facesse prevenire le richieste di intervento, in modo tale da riuscire a dare la parola tempestivamente ai senatori, perché alla Presidenza tali richieste non risultano pervenute. La Presidenza non manca di incoraggiarvi.

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, ci accingiamo oggi a votare la ratifica e l'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il

Principato di Monaco, che trova la sua origine in un accordo che l'allora ministro Orlando aveva fatto nel 2021 proprio per le particolari condizioni dei lavoratori italiani soprattutto della Provincia di Imperia; si tratta di circa 5.000 lavoratori che giornalmente si recano a Monaco per lavorare. Mancava un accordo sul telelavoro, tanto che il nostro ambasciatore a Monaco Giulio Alaimo non più tardi di due settimane fa, sentito il Ministero del lavoro, ha dovuto prorogare la Convenzione in attesa che il Parlamento - in questo caso il Senato - ratificasse la stessa.

Ringrazio per la velocità dei lavori la 3a Commissione e ribadisco l'importanza di questa ratifica, che è stata richiesta dalle parti sociali che rappresentano i lavoratori italiani, ma che è molto sentita e molto attesa anche nel Principato di Monaco, viste le particolari condizioni della viabilità a Monaco e viste le particolari condizioni del trasporto ferroviario che legano la Liguria e soprattutto la Provincia di Imperia alla Francia e, quindi, al Principato di Monaco.

Questa ratifica mette in sicurezza tantissimi nostri lavoratori e la sua assenza, per le grandi difficoltà burocratico-amministrative che le aziende con sede nel Principato di Monaco avrebbero dovuto affrontare, avrebbe messo a rischio gli attuali occupati. Sentite sia le parti datoriali italiane, che - sebbene in numero molto inferiore - impiegano lavoratori provenienti dal Principato di Monaco, sia le tante aziende monegasche che accolgono e fanno lavorare migliaia di lavoratrici e lavoratori della Provincia di Imperia, questo Accordo potrà in futuro produrre almeno 800 posti di lavoro nei prossimi due anni.

Penso quindi che oggi con questa ratifica compiamo un atto dovuto, al di là di polemiche difficili da comprendere visto che si tratta di un lavoro iniziato dal precedente Governo e quindi non si capisce perché si debba fare polemica su questo punto preciso.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore della ratifica di questo disegno di legge di ratifica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (Relazione orale) (ore 17,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 676.

Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MENIA, f.f. relatore. Signor Presidente, non so se sia per l'assonanza tra Menia e Armenia, ma mi trovo a sostituire, con piacere, il relatore Delrio. Sento infatti una particolare vicinanza e affinità nei confronti degli armeni, che sono stati il primo Stato cristiano nella storia: era il 301 d. C., Roma ci arrivò novant'anni dopo con Teodosio. Sento una vicinanza particolare soprattutto perché si tratta di un popolo che è stato drammaticamente ferito dalla storia: nel 1915 si consumò il genocidio degli armeni, con un milione di armeni uccisi dai turchi, cosa che viene negata tuttora.

È un Paese che vive tuttora in un mare islamico e che difende con le unghie e con i denti il suo diritto alla vita, all'esistenza, alla lingua, alla religione.

Sono stato in Armenia e ricordo il monastero di Geghard, scavato nella roccia 1.700 anni fa. Ricordo anche il memoriale delle vittime del genocidio, il Tsitsernakaberd - difficile da pronunciare - a memoria dell'Olocausto.

Tutto questo è fuori sacco, in realtà, ma penso sia opportuno dirlo, viste anche le dichiarazioni di voto di cinque secondi, per cui concedetemi qualche minuto in più.

Detto questo, torno alle questioni di cui dobbiamo parlare.

Siamo chiamati ad esaminare oggi il disegno di legge di iniziativa governativa per la ratifica dell'accordo sottoscritto nel 2019 tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia per facilitare

l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. L'adozione di questo accordo risponde, com'è chiaro, all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quali ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la videoconferenza, nonché a rendere più rapide le procedure di cooperazione bilaterale, prevedendo la possibilità di una comunicazione diretta tra autorità giudiziarie competenti.

L'articolo 3, in particolare, quantifica gli oneri complessivi dello stesso (67.835 euro) a decorrere dal 2023.

La ratifica in argomento non presenta profili di incompatibilità, né con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea, né confligge con altri obblighi di ordine internazionale del nostro Paese.

Per tale motivo la proposta all'Assemblea è ovviamente di passare all'approvazione della legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BORGHI Enrico *(Az-IV-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(Az-IV-RE).* Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope.

GASPARRI *(FI-BP-PPE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE).* Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE. *(Applausi).*

MARTON *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S).* Signora Presidente, anche il voto del Gruppo MoVimento 5 Stelle sul provvedimento sarà favorevole.

Aggiungo a quanto già detto dal relatore che l'Accordo che stiamo per ratificare segue il canovaccio di molti altri che l'Italia negli ultimi anni sta sviluppando nell'ambito dei rapporti bilaterali.

Tale accordo ha una specifica, vale a dire quella di permettere alle parti di scambiarsi i dati bancari senza che nessuna delle stesse possa opporre segreto bancario: ritengo che sia particolarmente utile anche per accelerare di molto i problemi di giustizia tra i due Stati.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI *(LSP-PSd'Az).* Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul

provvedimento in esame.

[GIACOBBE](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signora Presidente, con il suo permesso consegnerò una copia del mio intervento, che faccio a nome del mio Gruppo, affinché rimanga agli atti del Senato.

Mi limiterò a fare delle brevissime considerazioni.

Il Partito Democratico voterà sì alla ratifica di questo trattato e lo farà anche per una ragione di colore politico. Il Partito Democratico, le donne e gli uomini che animano questo movimento politico, credono fermamente nei valori in esso racchiusi. Sono quelli della collaborazione, dell'agire rapido e transnazionale che consente di dotare gli inquirenti di quegli strumenti efficienti ed attuali per combattere le mafie e in generale una criminalità organizzata che non ha alcun limite nazionale nell'agire o nell'investire o ripulire denaro.

Se vogliamo combattere la criminalità dobbiamo, signor Presidente, essere capaci di mantenere il loro passo evolutivo. Per questo, la ricerca di accordi bilaterali con Paesi non appartenenti all'Unione europea diviene fondamentale. Come ci ricordavano in precedenza i colleghi, l'accordo prevede specifiche forme di assistenza giuridica, inclusa l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni, che costituiscono proventi di reati. Colpire i patrimoni della criminalità organizzata, aggredirli lì dove fa male e dove si limita la loro azione è fondamentale.

Io voglio solamente ricordare che negli anni Settanta ho avuto l'onore di collaborare con chi intuì quanto importante fosse combattere la criminalità organizzata aggredendo i loro patrimoni. Purtroppo, pagò con la vita: si trattava dell'onorevole Pio La Torre, trucidato dalla mafia siciliana. (*Applausi*).

Concludo, signor Presidente, affermando che, con questo accordo, facciamo un passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale e dotiamo le forze inquirenti di potenti strumenti in campo internazionale. Anche per queste ragioni, confermo il voto favorevole e convinto del Partito Democratico.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giacobbe, la Presidenza l'autorizza a consegnare la restante parte del suo intervento.

Inoltre, la ringrazio anche per averci rammentato il sacrificio dell'onorevole Pio La Torre, che aveva scelto di essere esattamente dove si trovava quando fu assassinato.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*Fdl*). Signor Presidente, condividendo in modo integrale la relazione del senatore Menia, anche sulla parte relativa alla storia dell'Armenia, che è stata giustamente caratterizzata, è chiaro che non possiamo che essere convintamente favorevoli alla ratifica di questo accordo, che ovviamente ha un unico scopo: quello di rendere più efficace il contrasto alla criminalità.

Quindi, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia, perché tutte le questioni che vengono affrontate e sviluppate, che vanno a integrare la Convenzione europea del 1959, fanno sì che il rapporto tra Italia ed Armenia nel contrasto alla criminalità non può che migliorare, sperando appunto di poter diventare un mattone per arginarla ancora di più. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(715) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 (Relazione orale) (ore 18,08)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 715.

Il relatore facente funzioni, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[MENIA](#), *ff. relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso svolgerò un ruolo di sostituto e lo farò volentieri anche se questa relazione sarà meno poetica della precedente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge che vuole ratificare il protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, firmato a Ginevra nel lontano 19 maggio del 1956 e ratificato, ad oggi, da 58 Paesi.

L'evoluzione tecnologica, la diffusione dell'uso delle comunicazioni elettroniche nei trasporti e nel commercio internazionale hanno portato alla stipula, nel febbraio del 2008, del protocollo addizionale alla convenzione, che è quello oggi al nostro esame, che è finalizzato per l'appunto a consentire l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico. Questo, in tutta evidenza, è un modo per modernizzare il traffico internazionale di merci su strada mediante il progressivo superamento dei documenti cartacei.

Il protocollo addizionale, entrato in vigore nel 2011, agevola giuridicamente l'uso delle lettere di vettura elettroniche, non modificando comunque il quadro delle disposizioni sostanziali della convenzione del 1956. In conclusione, signor Presidente, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHI Enrico](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo.

[MARTON](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTON](#) *(M5S)*. Signor Presidente, il Protocollo adegua semplicemente la Convenzione esistente, applicandola alle nuove tecnologie che sono sorte. Per chi, come me, utilizza il commercio elettronico e fa ampio uso di queste tecnologie è una semplificazione e ha degli aspetti giuridici importanti. Per questo motivo esprimo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole anche del Gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista.

[BARCAIUOLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdi). Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione congiunta e approvazione dei documenti:

[\(Doc. XXIV, n. 6\)](#) Risoluzione approvata dalla 3^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1^o maggio 2023

[\(Doc. XXIV, n. 7\)](#) Risoluzione approvata dalla 3^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1^o maggio 2023

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento) (ore 18,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti XXIV, nn. 6 e 7.

Le relazioni sono state già stampate e distribuite.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto di integrare le relazioni scritte. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#), relatore. Signor Presidente, la presente discussione riguarda due risoluzioni.

Il documento XXIV n. 6, approvato dalla 3^a Commissione permanente, si esprime sull'autorizzazione a quattro nuove missioni internazionali per l'anno 2023. La deliberazione concerne la partecipazione italiana a quattro nuovi impegni operativi, il primo dei quali in Ucraina: l'obiettivo strategico di tale missione è quello di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle Forze armate ucraine di rigenerarsi e di condurre efficacemente operazioni a difesa dell'integrità territoriale del Paese, entro i confini riconosciuti a livello internazionale, nonché di consentire a Kiev di esercitare efficacemente la sua sovranità e di proteggere i civili.

Vi è poi una seconda missione in Libia, istituita con decisione del 2013 e da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2023, che ha l'obiettivo di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei territori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo, non solo nel Paese africano, ma anche nella regione del Mediterraneo centrale.

Una terza partecipazione di personale militare è in Niger. La missione, istituita nel dicembre del 2022, si connota come un partenariato militare condotto dall'Unione europea al fine di sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

La quarta è una missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Burkina Faso. La missione costituisce la prosecuzione di un programma di collaborazione pluriennale strutturato con il Burkina Faso, Paese situato nel cuore del Sahel, regione africana che ha assunto un'importanza crescente per la stabilità e la sicurezza dell'Italia e dell'Europa.

Per lo svolgimento delle nuove missioni e dei nuovi impegni operativi internazionali da avviare nel 2023, la delibera prevede una consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze

armate impiegate nei teatri operativi pari a 153 unità, con una consistenza media pari a 57 unità e un fabbisogno finanziario per la durata programmata pari complessivamente a 11,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il documento XXIV, n. 7, esso si esprime favorevolmente in merito alla proroga delle partecipazioni italiane alle missioni militari e agli interventi a sostegno della cooperazione e dello sviluppo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il Governo, nella relazione analitica, presenta un quadro degli scenari geopolitici generali, rimarcando come l'attuale contesto internazionale sia caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, segnata in particolare da un conflitto, quello in Ucraina, che determina ripercussioni sistemiche di ampia portata sulle fondamenta stesse del sistema internazionale.

In tale quadro, l'Italia ribadisce con fermezza la sua appartenenza all'Alleanza atlantica e all'Unione europea, rimarcando altresì la sua volontà di operare nel quadro di un multilateralismo fondato sulle regole e imperniato sul sistema delle Nazioni Unite. Tra questi due pilastri si snodano le priorità strategiche più immediate del nostro Paese, incentrate in particolare sull'identità mediterranea e sull'attenzione ai Balcani.

Da queste linee politico-strategiche discende quindi la mappa della presenza italiana nelle missioni internazionali, oltre che degli interventi di cooperazione allo sviluppo e del contributo nel nostro Paese a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione degli ambiti geografici prioritari.

L'Italia, in particolare, intende agire per salvaguardare l'interesse nazionale e proteggere i suoi cittadini attraverso la realizzazione di missioni bilaterali e la partecipazione a missioni di organizzazioni, come le Nazioni Unite, l'Unione europea e la NATO, a tutela della pace e della sicurezza internazionale, con l'obiettivo di promuovere valori fondamentali di democrazia e libertà in una cornice di collaborazione internazionale aperta e inclusiva.

Punto di riferimento fondamentale per l'azione italiana nel contesto delle missioni internazionali è ancora una volta l'identità mediterranea, che anche per una dimensione storica e culturale rende il nostro Paese particolarmente sensibile e attento a tutto ciò che in questo bacino e nel contiguo Medio Oriente si origina, in termini di minacce, ma anche di opportunità e di possibilità di cooperazione.

In tale quadro, il documento richiama innanzitutto il sostegno al processo di stabilizzazione della Libia per promuovere un dialogo intra-libico finalizzato allo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali libere, trasparenti e inclusive.

Nell'ambito del Mediterraneo allargato, fattori di persistenti instabilità si registrano in relazione alla questione israelo-palestinese e alla crisi siriana, aggravata dalle conseguenze del terremoto del 6 febbraio scorso che ha colpito le regioni settentrionali del Paese e alla profonda crisi sociale, economica e politica del Libano, con importanti riflessi sul piano migratorio e in termini di sicurezza anche per i Paesi europei. La relazione offre quindi una ricognizione degli impegni del nostro Paese per l'Afghanistan, nel quadro delle operazioni e missioni militari e civili dell'Unione europea, nonché in ambito di Nazioni Unite e NATO.

L'impegno dell'Italia prosegue anche nei Paesi dei Balcani occidentali, attesi a una delicata fase di completamento della transizione democratica e di progressiva integrazione nell'Unione, anche per il contributo che essi possono offrire al consolidamento della pace, della democrazia e della stabilità nel vecchio continente. Fra gli accadimenti di rilievo segnalati dalla relazione in tale ambito, che inducono a cauto ottimismo, vi sono le elezioni politiche presidenziali tenutesi in Bosnia-Erzegovina lo scorso ottobre e la concessione, lo scorso dicembre, al Paese balcanico dello *status* di candidato all'adesione all'Unione europea.

Particolare attenzione viene inoltre riservata dalla relazione al continente africano, dove problematiche di sviluppo si intrecciano a fattori di instabilità politica e istituzionale, correlati a sfide epocali come la crescita demografica, i traffici illeciti, il terrorismo, la crisi climatica e le dinamiche migratorie.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,20)

PRESIDENTE. Ricordo che eventuali ordini del giorno al testo delle risoluzioni approvate dalla 3a Commissione permanente potranno essere presentati entro la conclusione della discussione congiunta. Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Licheri Ettore Antonio. Ne ha facoltà.

[LICHERI Ettore Antonio](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, farò alcune brevi considerazioni, con questa premessa: il MoVimento 5 Stelle non è contrario alle missioni militari, anzi tutt'altro, per l'altissimo senso valoriale che tali missioni perseguono, per lo scopo della ricerca continua della pace in aree che sono ovviamente lontane dalla parola pace. Prova ne sia il fatto che - come vi dirà il collega Marton più tardi - in Commissione ci siamo astenuti, nonostante il Governo si sia rifiutato di appoggiare e sostenere delle raccomandazioni e degli impegni che non avevano alcun torto, se non quello di essere degli impegni ragionevoli.

Primo impegno. Signor Presidente, lei sa che a ottobre il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di inviare i soldati in Ucraina. Borrell oggi ha rilasciato una dichiarazione, parlando di 60.000 soldati; l'operazione si chiama EUMAM Ucraina. Quello che però ci rende molto, ma molto preoccupati è l'articolo 1, paragrafo 5, il quale, a proposito dell'impiego dei nostri ragazzi in addestramento ai militari ucraini, letteralmente dice questo: «La missione EUMAM Ucraina opera nel territorio degli Stati membri». Poi però c'è una virgola, e prosegue: «finché il Consiglio dell'Unione europea non decida altrimenti». Cosa significa questo, colleghe e colleghi? Significa una cosa sola: dobbiamo decidere se vogliamo impiegare i nostri ragazzi in addestramento ai militari ucraini o se vogliamo che i nostri ragazzi - come si dice in gergo militare - mettano i loro *boots on the ground*, cioè vadano al fronte. Noi chiedevamo semplicemente questo: o un'assicurazione al Governo che questa risoluzione rimarrà tale e non si andrà in area di conflitto, cioè al fronte, ma si rimane nei confini dell'Unione europea e dei Paesi membri, oppure, se questa assicurazione evidentemente nessuno è in grado di darcela, quantomeno si venga in Parlamento e si dica chiaramente all'Italia che le nostre Forze armate sono destinate a calcare il terreno di guerra in Ucraina. (*Applausi*). Lo si dica chiaramente, per la semplice ragione che i cittadini devono essere informati, e il luogo dove l'informazione deve esplodere e deve espandersi è proprio il Parlamento.

Non possiamo prescindere dal fatto che ci sia un Governo che non può avere il mandato politico per una decisione di questo genere. Sembra passato un secolo da quando dicevamo in questa stessa Aula che noi avremmo mandato solo delle armi difensive, che noi stavamo fornendo solo tecnologie. Non è così, signor Presidente, non è più così. Noi siamo dentro una spirale di *escalation* che non ha più fine e non avrà mai fine. La verità è che noi dobbiamo sconfiggere la Russia militarmente e il peggior torto che stiamo facendo è che ci siamo dimenticando che la Federazione Russa ha 6.000 testate nucleari. Noi non batteremo mai una potenza nucleare; potremmo solo eliminare l'umanità, se continuiamo con questa ottica bellicista supina, rassegnata. (*Applausi*).

Sul fronte Est della NATO (Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Lettonia, Polonia) siamo d'accordo nel ritenere che dobbiamo rafforzare il nostro impegno, non avevamo difficoltà. E l'impegno economico sta crescendo: spenderemo 314 milioni rispetto ai 216 che abbiamo speso nel 2022; manderemo 3.400 uomini contro i 2.200 dell'anno scorso; manderemo 620 mezzi terrestri, cioè 100 in più rispetto al 2022, e manderemo anche una trentina di aerei, cioè il doppio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, davanti a questo aumento dell'impegno italiano nelle missioni NATO chiedevamo semplicemente che il Governo cambiasse leggermente la postura supina che si ha all'interno della NATO. Inoltre, pur rivendicando tutto quello che all'interno della NATO viene discusso e deciso, si può chiedere all'organizzazione un contestuale impegno diplomatico perché ci possa essere una *de-escalation* e una soluzione negoziale al conflitto? Non stavamo chiedendo il mondo; stavamo chiedendo semplicemente, da una parte, di rimanere fedeli alle alleanze e agli accordi all'interno della NATO e, dall'altra, di spendere una parola perché ci possa essere davvero un concreto, reale, efficace, vero impegno per una soluzione negoziale. Invece, nonostante tutti gli esperti militari, come i colleghi della 4a Commissione possono confermare, sostengono che non ci sarà mai una soluzione militare a questa crisi, noi continuiamo solo in una direzione.

Sulla Libia, la missione bilaterale di supporto alla Guardia costiera presenta delle forti criticità, ma noi non ce la sentiamo di lasciare quei centri all'interno dei quali stanno accadendo fatti che vengono puntualmente riportati dagli osservatori internazionali: parliamo di gravissime violazioni dei diritti umani; tuttavia sappiamo anche che se ci ritiriamo noi, qualcuno colmerà quel vuoto; sappiamo che se noi lasciamo tutto alle forze libiche, quelle sicuramente da sole non potranno fronteggiare quelle

emergenze e quello sarà motivo di una *escalation* della violenza all'interno di quei centri.

Chiedevamo al Governo, a fronte di un rifinanziamento di questa missione, di pretendere effettivamente il pieno rispetto dei diritti umani e il libero accesso dell'ONU; non chiedevamo altro che, semplicemente, il ripristino della tutela dei diritti umani, ma anche in questo caso - vi sembrerà incredibile - abbiamo ricevuto il no del Governo.

In Burkina Faso sta accadendo qualcosa di veramente anomalo. Stiamo sostenendo, equipaggiando ed addestrando forze governative, ma l'Alto commissariato ONU, Amnesty International e Human Rights Watch stanno dicendo che forze governative si stanno macchiando di delitti ed eccidi di personale civile. Anche in questo caso, abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi affinché questa missione tra i suoi obiettivi abbia anche quello di garantire il rispetto dei diritti umani. Il ministro Tajani ha risposto che questo è nella filosofia della missione, quindi non capiamo perché anche in questo caso il Governo si sia rifiutato di raccogliere tale impegno. (*Applausi*).

Signor Presidente, in conclusione, richiamo al senso di responsabilità: queste sono le criticità, ma resta fermo tutto quello che di buono i nostri ragazzi svolgono nel mondo, non c'è dubbio su questo; su tali impegni chiediamo però che il Governo rifletta e che prevalga la ragionevolezza su una logica che ci porterà solo morte e distruzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signor Presidente, l'impegno italiano nello scenario internazionale, attraverso le missioni militari e gli interventi di natura civile nei contesti di crisi, rappresenta il contributo fattivo dell'Italia alla stabilità internazionale e la risposta a fenomeni potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza.

Dopo anni nei quali le principali minacce erano di matrice terroristica, legate alla radicalizzazione, all'insicurezza cibernetica e ai traffici illeciti, l'invasione russa dell'Ucraina non solo ha rimesso al centro dell'Europa un conflitto tradizionale, ma ha anche rimesso al centro dell'attenzione l'impiego fisico dello strumento militare in un conflitto tra Stati. Purtroppo non è solo questo, poiché le ripercussioni in termini geopolitici sono enormi, come enormi potrebbero essere le conseguenze, per quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni in Russia.

In un contesto così complesso e volatile, è assolutamente necessario che l'approccio italiano resti saldamente ancorato a una dimensione europea e all'asse dell'Alleanza atlantica, per non parlare poi degli aspetti di carattere militare e di iniziativa civile per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cominciare da quelli delle donne e delle minoranze.

In quest'ottica, come Italia siamo chiamati ad accompagnare il rafforzamento del versante NATO sul fronte orientale, cosa che questo Parlamento e i Governi che si sono succeduti hanno sempre garantito, in particolar modo dall'avvio del conflitto in Ucraina. È inoltre importante, per il rispetto che dobbiamo ai tanti nostri militari tuttora impegnati, che l'Italia contribuisca sia in ambito NATO sia in ambito di Unione europea a tenere alta l'attenzione sui Balcani, a cominciare dai Paesi candidati all'ingresso nell'Unione.

Come Italia abbiamo ancora di più il dovere di sottolineare all'Europa e alla NATO la delicatezza e, per certi versi, la centralità del Mediterraneo, che è un luogo nel quale si scarica una parte importante delle tensioni che maturano nel contesto euroasiatico, dalla presenza sempre più consistente di navi militari russe alle attenzioni cinesi, al ruolo che questi Paesi provano a giocare rispetto agli equilibri del Nord Africa e degli stessi Balcani. Il Mediterraneo rischia di rivelarsi il terreno sul quale si riverberano e proseguono tensioni innescate altrove, un'altra faccia della medaglia, un fronte sul quale per storia e collocazione geografica l'Italia non può che essere impegnata in un sempre maggior protagonismo, diventando da subito portavoce nei consessi internazionali e nei contesti delle alleanze consolidate.

Un diverso coinvolgimento degli organismi internazionali servirebbe, ad esempio, in Libia. L'Italia in questo momento è impegnata sul territorio libico con sei missioni promosse dal Governo Gentiloni, un lavoro prezioso che le Nazioni Unite ci chiedono di continuare ad accompagnare per stabilizzare l'area, ma è del tutto evidente che serve un cambio di passo. La stabilizzazione delle fragili istituzioni libiche non può essere solo una questione italiana: serve una missione internazionale e serve soprattutto

l'Europa attraverso un piano che favorisca il cessate il fuoco, che contribuisca al contrasto della proliferazione delle armi, che promuova e protegga i diritti umani, prevenendone la violazione, e monitori costantemente gli abusi.

In merito al Sahel, occorre evidenziare che tale fascia è caratterizzata da dinamiche di sicurezza che riguardano il nostro Continente e l'Italia e che si tratta di una terra di passaggio per l'Africa occidentale, potenzialmente ricca e che offre anche opportunità per lo sviluppo e per le imprese italiane. Tuttavia, oggi il Sahel è aggredito da uno jihadismo assai forte e influente e da una presenza in crescita delle milizie del gruppo Wagner, in un contesto di estrema povertà, dove la Banca mondiale stima che, entro il 2050, 13,5 milioni di persone, tra Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad, cadranno in povertà.

La presenza italiana in Sahel, nelle varie modalità in cui si realizza, è una chiara scelta di politica estera del nostro Paese, che il Partito Democratico ha sostenuto negli anni di Governo e confermato anche con l'apertura di rappresentanze diplomatiche nella regione, con la partecipazione a iniziative territoriali come il G5 Sahel e con il significativo impegno di cooperazione internazionale verso l'area, delineando così per la prima volta una presenza italiana in Africa occidentale con una modalità costruttiva e non avversativa.

Accanto all'impegno militare, deve restare alto quello connesso sul piano strategico alla fondamentale azione a tutela dei diritti umani delle popolazioni, dei migranti e dei profughi, così come è auspicata l'azione di attività multilaterali di coalizione e di carattere europeo nell'ottica della massimizzazione dell'efficacia del contributo italiano alla lotta al terrorismo e all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani.

In tal senso, destano preoccupazione il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, già approntato in legge di bilancio e che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le ONG, le imprese e gli enti territoriali, che hanno visto notevolmente ridotto il loro ruolo di ponte nelle relazioni tra l'Italia e i Paesi del Sud del mondo. Particolarmente grave è anche la riduzione degli aumenti previsti per l'Agenzia della cooperazione.

In conclusione, signor Presidente, la postura italiana si deve qualificare lungo specifiche direttrici, ossia Unione Europea, NATO e Nazioni Unite, come soggetti indispensabili a un intervento finalizzato a mettere in campo tutti gli elementi necessari per la gestione e la risoluzione efficace di situazioni con un enorme tasso di complessità. È necessario accompagnare l'intervento militare con un piano di infrastrutture civili e per la difesa dei diritti universali, sempre non negoziabili, in cui bisogna anche riconoscere l'importante ruolo garantito dalle organizzazioni non governative e, in molti casi, anche dai nostri attori economici. Questo deve accompagnare le missioni già in essere, ma soprattutto quelle nuove, unitamente alle ormai riconosciute capacità e attitudini del contingente italiano, che sempre più spesso, nell'impostare una missione, viene considerato - dobbiamo dirlo con orgoglio - un elemento imprescindibile dalla comunità internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Avverto che al testo delle risoluzioni della 3a Commissione sono stati presentati gli ordini del giorno dal G1 al G7, i cui testi sono in distribuzione.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sulle risoluzioni già approvate dalla 3a Commissione e sugli ordini del giorno presentati.

PEREGO DI CREMNAGO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, permettetemi intanto di ringraziare con profondo senso di gratitudine i 7.700 militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, trecentosessantacinque giorni all'anno, ventiquattr'ore su ventiquattro, lontani dai *media*, nonché dalle loro case, con grande spirito di sacrificio e di dedizione. Lo fanno per portare la pace e lo fanno con due caratteristiche: la grande professionalità, che ci viene riconosciuta dai nostri alleati e dai nostri *partner*, e anche un tratto tipico di noi italiani - lasciatemelo dire - ovvero quello di creare empatia con le popolazioni locali con cui si entra in contatto. Credo che questa sia una caratteristica di cui il nostro Paese deve essere orgoglioso.

La fase geopolitica che stiamo attraversando aggiunge alle complessità che la comunità occidentale e il

nostro Paese dovevano affrontare già negli anni passati - penso alla diffusione del terrorismo di matrice islamica in Africa, in particolare nel Sahel, così come alla competizione per le risorse naturali di cui l'Africa è ricca, all'instabilità dei Balcani, alle tensioni nel Mediterraneo allargato - il conflitto in Ucraina.

Voglio ribadire un concetto che credo sia rappresentativo del Governo e anche di tutti gli italiani: l'impegno per la pace è costante. Non si deve mai abbandonare questa parola e il cammino che ad essa deve portare. Allo stesso tempo, però, credo che chi ha la responsabilità di governo si debba misurare anche con il realismo, il quale ci dice che, mentre parliamo e anche mentre si consumava un'azione volta a minare la *leadership* di Putin, la Russia continua a bombardare incessantemente il territorio ucraino e non soltanto - questo forse è il dato più importante - la linea del fronte, ma anche città come Leopoli, a 50 chilometri dal confine con la Polonia, e la stessa capitale Kiev, con cinque morti.

La domanda, quindi, è che cos'è la pace e come ci si arriva.

Certamente, se ci fossero un'apertura, una cessazione delle ostilità da parte della Federazione Russa o l'avvio di un tavolo negoziale, saremmo i primi a favorirne l'esecuzione e la risoluzione. Ad oggi, però, quest'immagine non c'è: anzi, vediamo una milizia privata, la Wagner, che conta 25.000 uomini - diverse migliaia dai quali oggi, tra l'altro, sono nel Sahel - avere la sede, l'*headquarter*, presso l'aeroporto internazionale di Bamako, capitale del Mali (lo dico giusto per rappresentare la forza di queste componenti paramilitari).

Aggiungo un altro elemento su quello che è accaduto in Russia, che ha di fatto sancito la fine della narrativa dell'invincibilità delle Forze armate russe e della *leadership* di Putin. Su questo voglio scomodare Churchill, il quale diceva: «Questa non è la fine. Non è neanche l'inizio della fine. Ma forse è la fine dell'inizio». Questo è per dire che sicuramente, dopo quello che è accaduto, dopo l'avanzata della Wagner, che poi si è arrestata a 300 chilometri da Mosca, qualcosa è cambiato e questo qualcosa può essere colto come spunto da parte della comunità occidentale.

È evidente, infatti, che le tensioni fra Shoigu, Gerasimov, Prigozhin e lo stesso Putin sono ormai palesi e non si possono più nascondere. Allo stesso tempo, però, dobbiamo chiederci quali sono le migliori condizioni per il popolo ucraino. Credo che l'integrità territoriale sia una prerogativa indispensabile per costruire un tavolo di pace, a meno che non si voglia dire: guardiamo la fotografia sul campo; quello che la Russia ha conquistato è la base per un negoziato. Non credo che questo sia nell'interesse dell'Ucraina e certo non spetta a noi occidentali imporre una qualunque condizione.

Questo conflitto ha portato a guardare al quadrante Est dell'Alleanza, come diceva prima il senatore Licheri, con uno sforzo significativo dei nostri militari: da 2.200 a 3.400 in attività di deterrenza, una parola che forse si ripete troppo poco spesso. La deterrenza è il fattore chiave, come lo è avere assetti pregiati (penso all'attività di *air policing* dei nostri *Eurofighter* a Costanza, in Romania, e penso alla nostra brigata schierata in Bulgaria). Queste sono disposizioni che servono a tutelare il fianco Est e i confini dell'Europa orientale, non certo ad alzare la tensione con la Federazione Russa né a provocare, ma a dire che noi difenderemo i confini dell'Alleanza e che continueremo a farlo.

Lo stesso discorso vale per il rafforzamento della nostra postura nel Sahel, citata diverse volte, dove siamo presenti in Niger, con una missione importante a Niamey, e abbiamo introdotto adesso una missione in Burkina Faso; avevamo una *task force* coi francesi, la Takuba, ma poi, purtroppo, le condizioni sul campo e soprattutto un atteggiamento nei confronti della Francia di alcuni Paesi africani hanno portato questa missione a decadere.

Più in generale, penso che si debba guardare all'Africa come a un triangolo: al Nord c'è la Libia, in cui il nostro Paese è impegnato sia in ambito europeo, sia in ambito bilaterale, sia in ambito Nazioni Unite; ad Est e Sud Est c'è il Corno d'Africa, con la nostra presenza a Gibuti (dove, lo ricordo a me stesso, c'è la più grande base cinese fuori dal territorio della Repubblica Popolare), come in Somalia, dove siamo presenti cercando di creare condizioni di sicurezza in un Paese martoriato da *Al-Shabaab*, il terrorismo islamico; e ad Ovest vi è il Golfo di Guinea, dove siamo impegnati con attività di pattugliamento anti pirateria. Questo è il quadrante africano.

Nel fianco Est abbiamo rafforzato la nostra presenza, come dicevo prima, poi si determina, con attività di *naval diplomacy*, la politica estera del nostro Paese, che guarda anche al Sud Est, all'Indo Pacifico,

che è un territorio altrettanto importante per le crescenti tensioni con la Repubblica Popolare Cinese e con i Paesi limitrofi, in particolare con Taiwan. Lì il nostro Paese, in questo momento, ha un assetto che viaggia verso le Filippine. Si tratta del nostro pattugliatore Morosini, una nave di grande innovazione tecnologica, che rappresenta il meglio delle industrie del nostro Paese.

Questo, in sintesi, per dire che il nostro impegno, al netto di una media potenza regionale, quale siamo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista personale è un impegno molto importante. Quaranta le missioni nel Mediterraneo allargato, dove siamo impegnati, ad esempio, con l'operazione Irini. Cito un'altra missione importantissima, che storicamente ci ha visto protagonisti al suo comando: UNIFIL, in Libano.

Dove noi operiamo si creano condizioni di stabilità, di benessere, di crescita, di tutela dei diritti e di prosperità. Per questo credo che le missioni militari internazionali siano uno straordinario strumento di politica estera e che sia nell'interesse del nostro Paese farle crescere ed arricchirle, soprattutto per consolidare la nostra postura internazionale e per difendere i nostri interessi nazionali e la sicurezza, soprattutto dell'area del Mediterraneo, che oggi è minacciata non soltanto da quello che accade in Ucraina, ma da tensioni che si rappresentano nelle nostre acque e sotto le nostre acque, quotidianamente.

Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno e favorevole sulle risoluzioni.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, cercherò di esprimere pochi concetti e lo farò velocemente, anche perché domani avremo l'opportunità di confrontarci direttamente con la Presidente del Consiglio, immagino anche in relazione ai fatti accaduti negli ultimi giorni in Russia, drammatici e inevitabilmente molto rilevanti, che però si incrociano anche con la discussione odierna.

Devo esprimere subito un dissenso di metodo sulla discussione che stiamo svolgendo. Ciò sarà pure motivato dal Regolamento del Senato, che è diverso da quello della Camera dei deputati, ma se è così, lo dico molto francamente e molto apertamente: si cambi il Regolamento. Trovo infatti davvero inaccettabile che si debba votare su una risoluzione contenente un blocco di missioni, un'infinità di missioni, l'una diversa dall'altra. Esprimo infatti - credo legittimamente - pareri molto diversi sulle singole missioni, pertanto evidentemente faccio e facciamo fatica a esprimere un giudizio complessivo se, per l'appunto, le missioni sono così diversificate.

A me è capitato, anche nel corso degli anni passati, in altre legislature, peraltro all'epoca nello svolgimento del ruolo di Vice Presidente della Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, di essere presente in prima persona in Libano e di assistere con i miei occhi agli sforzi, secondo me davvero straordinari, che fanno i militari italiani in quel contesto. Anche io, ovviamente, mi sento di ringraziarli per gli sforzi che fanno. Ricordo sempre le parole dei generali che guidavano quella missione e il loro rivendicare, con totale orgoglio, il fatto di non aver mai sparato un colpo di fucile, o almeno il fare di tutto per non sparare mai un colpo di fucile: figuriamoci quindi se non comprendo le cose che vengono dette e figuriamoci se non comprendo questi elementi.

Ritengo però francamente del tutto assurdo - insisto - che in un'Assemblea come quella del Senato, nel Parlamento della Repubblica, non si possa fare una cosa che invece, dal mio punto di vista, dovrebbe essere scontata: discutere delle nostre missioni una per una, analizzarle e fare un bilancio; discutere degli elementi positivi e delle criticità. Ritengo che questo sarebbe un modo molto serio per approcciare la materia. Invece, l'obbligo di discutere complessivamente questioni molto diversificate inevitabilmente fa utilizzare quella che in politica si chiama la categoria del prevalente. Come sapete, la mia forza politica, la componente Alleanza Verdi e Sinistra, non da oggi esprime un dissenso molto forte e molto netto rispetto alle scelte che anche il nostro Paese ha fatto, in particolare sulla guerra in Ucraina. Evidentemente, quel tipo di scelta e quel tipo di impostazione che stiamo dando, dal mio punto di vista, sono un sufficiente "prevalente" per non poter esprimere un voto favorevole e, anzi, per doverne esprimere uno contrario.

Come sapete, ritengo - riteniamo - che sia necessario innanzitutto affrontare una questione più

generale, se posso dire così, cioè un cambiamento profondo, una discontinuità nella partecipazione alle missioni internazionali. Penso anche - e questo è pure un rilievo di metodo che mi sento di fare - che vada evidenziata questa modalità di discutere e il fatto che il Parlamento discuta delle missioni internazionali il 27 giugno e non il 1o gennaio. In Germania, tanto per parlare di un Paese che conosciamo, questa discussione si fa a dicembre, perché, giustamente, in quel mese si fanno un bilancio dell'anno precedente e un ragionamento per quello successivo. Il fatto che noi, invece, questo ragionamento lo facciamo a metà anno, in qualche modo già di per sé evidenzia un elemento perlomeno di perplessità, o comunque di grande discutibilità.

Eppure, il contesto geopolitico internazionale con il quale ci confrontiamo è obiettivamente di grande complessità e instabilità. Ora però, anche qui, non è che questa instabilità sia frutto del destino cinico e baro, nel senso che improvvisamente ci siamo resi conto di avere a che fare con un contesto internazionale più instabile di prima. Evidentemente questo, almeno dal nostro punto di vista, ha profondamente a che fare con il venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali, anche di una forzatura ideologica e materiale su un sistema profondamente polarizzato, che penalizza - credo anche molto - l'esercizio del dialogo. Si pensi molto banalmente a com'è cambiato nel corso degli anni il ruolo delle Nazioni Unite, che versano in una condizione di grande difficoltà, ovviamente non da oggi, nel senso che negli ultimi decenni già evidenziavano una situazione complessa. Purtroppo, anno dopo anno, il mutamento del ruolo degli organismi sovranazionali - vale per le Nazioni Unite, ma potrebbe valere anche per l'OSCE - parla di una difficoltà e rappresenta il sintomo evidente di una polarizzazione molto forte.

Ne discuteremo anche domani, ma è evidente dal nostro punto di vista che la guerra in Ucraina rimane il principale fattore di instabilità. Siamo molto preoccupati - l'abbiamo sempre detto in quest'Aula, anche all'inizio della guerra, ormai un anno e mezzo fa - di scenari di possibile *escalation*. L'abbiamo fatto, lo sapete, in una condizione, soprattutto inizialmente, molto complessa: i primi mesi della guerra in Ucraina sono stati segnati in Italia da una campagna particolarmente insopportabile nei confronti di tutti quei mondi pacifisti che esprimevano un elemento di dissenso. Eppure, dicevamo all'epoca e diciamo ancora oggi che queste critiche e questi elementi di dissenso non hanno nulla a che fare con un sostegno all'aggressione russa, che evidentemente non c'è e che anzi ci vede fortemente critici e in totale dissenso rispetto a quello che è accaduto. Il fatto di riconoscere questo elemento di aggressione, dal nostro punto di vista, non può però farci chiudere gli occhi sul fatto che gli sforzi diplomatici che sono stati profusi fino a questo momento sono stati largamente insufficienti.

Non ho il tempo ora di discutere di tutto, perché l'attenzione sull'Ucraina non dovrebbe farci dimenticare di tutte le altre crisi aperte (pensiamo a tutte quelle che riguardano il continente africano). Voglio semplicemente dire una cosa su questo: l'intervento del Governo, come abbiamo visto, si concentra nell'area africana, in particolare sulla Libia e sul Niger, con sei missioni in Libia e tre in Niger.

Pur essendo anch'io convinto che il nostro Paese debba aiutare la transizione in Libia e anche una qualche forma di stabilizzazione, penso però che, proprio per dar seguito a questa necessità, non si possa continuare a finanziare e sostenere le operazioni delle istituzioni libiche, che peraltro vengono chiamate in questo modo un po' eufemistico, perché - come sappiamo - si tratta della Guardia costiera. Voglio dire con chiarezza che non possiamo più continuare a sostenere - com'è stato fatto in questi anni - quelle operazioni, che non sono a nostro avviso di salvataggio, ma vere e proprie violazioni sistematiche delle convenzioni internazionali. Sto parlando dei respingimenti collettivi, che peraltro sono anche vietati dalle convenzioni internazionali. Gli organismi hanno decretato in modo molto chiaro che la Libia non è un porto sicuro, quindi il ruolo che la Guardia costiera assume è quello di continuare a riportare queste persone all'interno dei centri di detenzione, come abbiamo sottolineato tante volte in tutti questi mesi e anni. Consideriamo un vero e proprio circolo vizioso quello che finanziamo, perché di fatto finanziamo i centri di detenzione, pertanto pensiamo davvero che si debba completamente cambiare rotta.

Aggiungo che anche il Niger si trova in una posizione molto complessa e in una particolare posizione geografica, che ne ha fatto - com'è stato detto - un importante crocevia per la circolazione delle merci e

delle persone nella regione del Sahel, nonché per gli scambi e i movimenti tra l'Africa subsahariana e il Nord Africa. L'Unione europea e alcuni suoi Stati membri, come l'Italia, negli ultimi anni hanno incrementato le loro azioni in Niger, le cui autorità dal 2015 hanno avviato politiche di controllo delle frontiere sempre più restrittive, rendendo però in questo modo molto difficoltose le vie legali.

È cresciuta l'influenza dei trafficanti: questo, come sapete, è un punto di polemica molto forte tra noi e le scelte politiche che ha fatto il Governo in tutti questi mesi. Noi non crediamo che questa linea politica porti effettivamente un beneficio nella lotta ai trafficanti, ma crediamo invece, all'inverso, che finisca con l'aiutarli. Anche da questo punto di vista consideriamo le tre missioni in Niger, che hanno come filo conduttore l'assistenza alle forze armate locali, prive delle garanzie sufficienti circa l'effettivo rispetto dei diritti umani.

Come vedete, ho esaurito il mio tempo, potendo citare soltanto alcune di queste missioni, quelle più significative (almeno dal mio punto di vista) o quelle sulle quali si fondano alcuni elementi di criticità. Resta però la cosa che dicevo in apertura: umiliare - scusatemi quest'espressione, ma in questo caso la uso - il Parlamento della Repubblica e il Senato, concedendo ai Gruppi dieci minuti di tempo per discutere di 30 missioni, una diversa dall'altra, con condizioni e contesti politici, sociali e militari... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, grazie.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Vorrei solo finire la frase, signor Presidente: francamente questo a me pare davvero una violazione di quella che dovrebbe essere la minima, normale attività parlamentare. Auspico pertanto che si possa davvero fare in modo diverso. Insisto: se il Regolamento ce lo vieta, lo si cambi, ma si restituisca al Senato la possibilità di discutere come il nostro Paese credo meriti su una vicenda seria come questa. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, noi non siamo chiamati questa sera a svolgere una funzione burocratica o di mero recepimento di un atto amministrativo. Il voto con il quale il Senato, fra pochi minuti, esprimerà e tradurrà in legge l'atto con il quale il Governo predispone la presenza del nostro Paese nelle missioni internazionali è di chiara impronta politica. Questo non solo per un antico, ma sempre valido sillogismo, sulla base del quale la politica della difesa è l'attuazione di una politica estera e quindi risponde all'esigenza, all'idea e alla concezione che abbiamo del nostro ruolo, della nostra natura e della nostra stessa identità in un contesto di carattere internazionale e di alleanza; ma anche perché questo elemento non è astratto, ma risponde anzitutto alla chiara definizione di una strategia di sicurezza nazionale. E non ci voleva quello che è accaduto sabato e domenica fra il Don e Mosca per farci capire qual è il livello di fragilità, di esigenza di attenzione e di contesto storico nel quale ci stiamo muovendo. Quelle vicende, tuttavia, ci dicono una volta di più qual è l'importanza del nostro ruolo internazionale, delle nostre alleanze e della presenza dell'Italia per assicurare in questa cornice quell'indispensabile azione di sicurezza che i tempi richiedono in una situazione che si sta complicando, cari colleghi. Non nascondiamoci la realtà, perché raccontare un orizzonte nel quale si potranno spostare risorse, mezzi e uomini dalla sicurezza verso altri contesti significa fare un cattivo servizio alla nostra Repubblica.

Tra poche settimane a Vilnius si svolgerà il vertice della NATO, quell'organizzazione che anche in quest'Aula qualcuno vede come fumo negli occhi e che invece ci ha assicurato settant'anni di pace, di stabilità e di sicurezza. (*Applausi*). In quel vertice si prenderà atto delle cose che sto sommessamente provando a raccontare e noi non possiamo guardare da un'altra parte, né possiamo immaginare che ci sia qualcuno che fa il lavoro per noi; dobbiamo assumerci *pro quota* la nostra responsabilità, all'altezza del ruolo, della dignità, della storia e della tradizione che la Repubblica italiana possiede. Ecco cosa sono le missioni internazionali: non un dazio da pagare o una scelta che bisogna fare perché dall'altra parte dell'oceano c'è un occhuto alleato che pretende di mantenerci all'interno del suo sistema di potere; le missioni internazionali servono per garantire sicurezza, stabilità e pace al nostro Paese e al teatro in cui è inserito. (*Applausi*).

Questo è il punto chiave, poi possiamo discutere sulle modalità con le quali la pace si consegue. Noi

siamo dell'opinione che non vada solo declamata, ma anche concretizzata, realizzata e praticata; riteniamo quindi che i ragazzi che in questo momento sono in Kosovo, ai quali va tutto il nostro ringraziamento perché sono stati feriti (*Applausi*), sono lì per difendere la nostra sicurezza, la pace di quel teatro e la sicurezza di quella regione, insieme ai nostri ragazzi presenti in Libano, in Niger, in Gibuti e nelle altre 47 missioni che sono riassunte nel documento in esame.

Se è così - e credo che nessuno dotato di buona fede in quest'Aula possa smentirlo, perché su questo presupposto si fonda la nostra stessa impalcatura istituzionale e costituzionale - allora dobbiamo riflettere e ragionare su quali debbano essere le scelte conseguenti. Se guardiamo il perimetro dentro il quale ci stiamo assumendo impegni diretti e precisi, ci accorgiamo che il perimetro della nostra presenza è direttamente e funzionalmente collegato alla nostra sicurezza; infatti, rispetto a quel perimetro oggi definito come «Mediterraneo allargato», che vede i vertici di questa nuova area complessa, diffusa e articolata, dovremo anche interrogarci - lo dico al Governo - sulle conseguenze di quanto è accaduto sabato. Infatti, il fatto che la Brigata Wagner ci sarà ancora o no in Africa avrà un impatto diretto sulle rotte migratorie, sul controllo delle terre rare in quel contesto, sulla presenza e sulla pressione della Russia nei confronti di Paesi che probabilmente avrebbero bisogno di una nostra iniziativa politica per non essere affidati esclusivamente alla dinamica neocoloniale della Cina o alla presenza paramilitare della Russia. Come Italia, siamo presenti all'interno di questa cornice, perché oggi la sicurezza per i nostri cittadini significa stare esattamente su quei punti avanzati. (*Applausi*). Se è vero, come è vero, che oggi il mercato della logistica è direttamente connesso con la sicurezza delle rotte Est-Ovest, allora si capisce perché i nostri ragazzi stanno in Gibuti: non ci siamo dimenticati i Marò della Libia, vero? Allora non possiamo pretendere di volere le merci immediatamente sui nostri mercati e non avere chi ci garantisce la sicurezza di quel transito o il fatto che si possa passare in quella zona delicatissima del mondo in una condizione di potabilità, dal punto di vista delle relazioni. Ho fatto solo un esempio, ma ne potrei fare molti altri.

Vorrei spendere gli ultimi minuti del tempo che ho a disposizione su un argomento che sarà trattato anche da quest'Assemblea e sul quale vorremmo consigliare particolare prudenza e attenzione, in particolare agli amici e colleghi del Partito Democratico, che ritengono di dover imbastire su questo una posizione ideologica e anche di modifica rispetto al passato: mi riferisco al tema dell'applicazione del *memorandum* tra Italia e Libia. Anche in questo caso non ce la possiamo cavare con battute e slogan generici, non solo perché questi possono soddisfare la platea del momento senza però risolvere il problema, ma anche perché una forza di Governo è tale se dall'opposizione fa le stesse cose che farebbe stando al Governo (*Applausi*). Sarebbe troppo comodo fare per forza di cose l'opposto di quello che fa il Governo. Ciò in primo luogo perché il Governo, sulle missioni internazionali, non fa né più né meno che quello che ha fatto il Governo precedente, quindi non si capisce il motivo politico per il quale in quest'Aula si dovrebbe votare contro una proposta di un Governo di segno diverso che magari si è convertito, oppure ritiene di dovere avere la stessa posizione o magari è arrivato su queste posizioni? (*Applausi*). Non ci interessa capire il perché, ma ci interessa stare sul "come"; e nel momento in cui questa proposta è esattamente identica alla proposta precedente, in termini politici non si capisce il motivo della differenziazione.

Sulla vicenda particolare bisognerebbe anche essere coerenti rispetto all'impalcatura. Il tema della Libia meriterebbe probabilmente una sua articolazione molto più specifica, ma non ne ho il tempo. Intanto l'impianto giuridico della cosiddetta scheda 47 è stato costruito integralmente da Presidenti del Consiglio che facevano riferimento al Partito Democratico e alla coalizione di centrosinistra. Infatti, il Protocollo per la cooperazione tra la Libia e l'Italia è stato sottoscritto a Bengasi il 29 dicembre 2007 (Governo Prodi) e il *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere interne è stato sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017 (Governo Gentiloni). Inoltre, nella scheda, che è consegnata agli atti, si dicono cose che contrastano anche con le parole che non abbiamo sentito in quest'Aula - forse non ancora - ma certamente in sede pubblica. La relazione governativa sull'attività svolta nel 2022 - attenzione, ripeto, nel 2022 - ci dice che le autorità libiche hanno conseguito, rispetto al passato, una maggiore capacità di efficientamento dei mezzi in dotazione

e c'è la necessità di incrementare il grado di preparazione tecnica e la standardizzazione delle procedure manutentive. Per tutti questi motivi, oltre che «per i positivi riverberi in termini di prevenzione e repressione dei traffici illeciti via mare» il Governo Meloni, riprendendo la relazione del Governo Draghi, propone a questo Parlamento di confermare tale misura.

Credo che ci sia l'esigenza di una coerenza di fondo, rispetto alla quale chiamarsi fuori esclusivamente per motivi di propaganda politica sia un grave errore politico. (*Applausi*). Oltretutto - lo voglio dire, in conclusione - stiamo parlando, a fronte di una presenza di militari all'estero estremamente significativa - di una missione che per il 2023 avrà 25 unità di personale - ripeto, 25 unità di personale - della nostra Guardia di finanza, che svolge funzioni di istruzione nei confronti dei militari della Guardia nazionale libica. Lo ha ricordato prima il collega Licheri. Forse pensiamo che se spostassimo i nostri militari da Bengasi o da Tripoli e venissero... (*Il microfono si disattiva automaticamente*)... con degli istruttori turchi o russi, avremmo una ricaduta positiva dal punto di vista dei diritti umani, della sicurezza e della libertà? (*Applausi*).

È per questi motivi che serve una coerenza di fondo ed è per questi motivi che voteremo a favore delle missioni internazionali. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo Forza Italia ovviamente voterà a favore della nostra risoluzione relativa alle missioni internazionali, approvando sia la proroga di una serie di missioni importanti che prima relatore, senatore Paganella, ci ha ricordato, sia gli ulteriori e nuovi impegni che, per quanto di dimensioni in alcuni casi limitate, sono molto importanti, perché in qualche modo riguardano indirettamente la vicenda dell'Ucraina, riguardano il contesto del Niger, del Burkina Faso e anche la vicenda della Libia.

Parto dalla vicenda della Libia perché anche in Commissione sono emerse le diverse valutazioni di alcuni Gruppi. Noi, con tutti i dubbi e le perplessità sull'andamento della vicenda libica, riteniamo che sia fondamentale sostenere l'azione della Guardia costiera di quel Paese. Tutti nel mondo vorrebbero i vicini di casa migliori possibili, anche in un condominio, ma i vicini di casa, come i parenti, non si scelgono, ce li si ritrova. Abbiamo di fronte a noi la Libia, con tutte le sue difficoltà e tutte le sue complessità, la sua frammentazione interna e con influenze di varia natura. Rispetto alla famosa compagnia Wagner, nei giorni scorsi ho cercato di approfondire la situazione, prima che succedesse quello che è accaduto, perché la Wagner è presente in Libia come altrove. Ebbene, forse era sopravvalutata, e anche le vicende di questi giorni hanno dimostrato da un lato il richiamo, come dirò tra un attimo, alle ragioni della storia, dall'altro che molte cose hanno una certa apparenza, ma poi la forza della storia sgretola tante realtà.

Noi dobbiamo esserci anche nel contesto libico, auspicando che prima o poi quel Paese possa votare e possa avere un Governo, ma tutto è molto lontano. Vedevo, ad esempio, qualche ora fa, che il vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani annunciava che in Europa - ieri c'è stato l'incontro dei Ministri degli esteri dell'Unione europea - si stanno sbloccando e facilitando le procedure per aiutare la Tunisia. La Tunisia è mal vista da alcuni perché, anche in quel caso, il Governo attualmente al potere non sarebbe il Governo ideale, ma amici miei, la storia è fatta di quello che accade e quindi la Tunisia dovrà completare ancora un suo cammino verso la realizzazione di riforme e del rispetto dei diritti; la Libia si spera che realizzi quello di cui c'è necessità in quel Paese, ma l'Italia o l'Europa non possono rinviare per questo gli interventi economici in Tunisia o, per quanto ci riguarda - torno così al provvedimento sulle missioni militari - un intervento in Libia anche con la Guardia costiera. Dopodiché, vorremmo uno *standard* di diritti molto più elevato in Libia, conosciamo la complessità della situazione, ma non possiamo non intervenire per cercare di impedire la moltiplicazione dei viaggi. So che alcuni, forse anche qui in Aula, esprimeranno opinioni diverse, come è accaduto in Commissione, ma più viaggi ci sono, più tragedie ci sono, questa è la realtà. È dunque necessario il contenimento delle partenze e che vi sia la presenza degli organismi internazionali in quei luoghi, per evitare forme di prigionia inaccettabili, per evitare forme di degrado che ci sono. Sicuramente questo è quello che noi auspichiamo, ma da questo a non intervenire in tali

contesti sarebbe contrario agli interessi dell'Italia in un'Europa dove molti si girano dall'altra parte, perché quella nave che poi si è schiantata sulle secche di Cutro non si era mai avvicinata alle coste della Grecia, che pure ha costeggiato e poi abbiamo assistito alla tragedia di qualche settimana fa al largo della Grecia, perché alcuni Paesi o si girano dall'altra parte o dicono che sono troppo piccoli, come Malta, per ospitare queste tragedie, ma comunque non fanno quello che l'Italia fa in termini di solidarietà e di accoglienza, che non può però essere illimitata. Le missioni internazionali, quindi, servono anche a cercare di mettere un po' di ordine in un mondo disordinato.

Diciamo sì, quindi, anche all'intervento con la Guardia costiera libica e agli interventi nell'area subsahariana, perché da lì partono tutta una serie di situazioni che moltiplicano la speculazione sulla disperazione, perché sui viaggi della morte molti si arricchiscono e quindi probabilmente nella realtà subsahariana c'è ancora più confusione. Nel Niger e altrove ci sono presenze simboliche, ma c'è anche la Wagner, che forse è stata sopravvalutata, ma che manifesta comunque degli interessi verso altre realtà.

Le missioni internazionali, in conclusione, sono anche un modo per affermare la presenza italiana. Sono state citate da altri colleghi missioni storiche nel Libano che durano da lungo tempo, la funzione delle nostre Forze armate o dei Carabinieri nella formazione delle forze di Polizia nei Paesi della ex Jugoslavia, le tensioni che ci sono state ancora qualche settimana fa in alcuni Paesi dove etnie, religioni, situazioni diverse si scontrano anche all'indomani di elezioni amministrative.

Noi siamo un elemento di ordine e di legalità nel contesto internazionale e dobbiamo vantarcene. È una delle alte funzioni che l'Italia svolge, affermando anche la propria storia, il proprio livello giuridico e la propria capacità di formazione.

Alle Forze armate, tra l'altro, si ricorre in tante occasioni. Leggevo poco fa che la stessa *querelle* del commissario per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna pare essere stata risolta - credo che sia in corso il Consiglio dei ministri - a quel che leggo dalle agenzie di stampa ricorrendo forse al generale Figliuolo, che dirige il COVI, la struttura che coordina tutte le missioni internazionali. Se tale scelta sarà confermata - parlo sulla base di quanto riportato da agenzie - intanto porrebbe fine a una discussione un po' troppo politica; dall'altro lato, dimostrerebbe che le Forze armate nelle calamità, nelle emergenze interne e internazionali sono una certezza. Di questo dovremmo ricordarci, quando si fanno le leggi di bilancio, quando si dovrebbe arrivare al 2 per cento del PIL per rispettare gli *standard* NATO e per fare poi anche politica estera, politica di pace e politica di sicurezza internazionale.

Il voto sulle missioni, quindi, per noi non è un rito che si ripete. Adesso, tra l'altro, c'è una legge di programmazione e un voto più semplice; non ci sono più decreti a raffica. A volte si è un po' in ritardo, ma la decisione di proseguire alcune missioni e di introdurre altre avviene in un quadro di informazione e di consapevolezza del Parlamento, in cui il ministro Crosetto, il sottosegretario Perego Di Cremnago e, per altri versi, lo stesso ministro degli affari esteri Tajani sono costantemente presenti per aggiornarci. Ricordo che in Senato abbiamo fatto una riforma che la Camera non ha fatto, unificando le Commissioni affari esteri e difesa, con un *surplus* di lavoro per i componenti delle stesse, ma con una visione strategica e d'insieme.

Avviandomi a concludere il mio intervento, ci tengo a dire che la storia dimostra che le Forze armate servono non per fare guerre, come purtroppo ha voluto fare Putin, ma anche per portare pace e sicurezza.

Nei giorni scorsi la crisi che è scoppiata in Russia ha fatto parlare di cose storiche. Putin - stavo dicendo Lenin - ha parlato del 1917 e del tradimento del gruppo Wagner, dimostrando che servono Forze armate serie e regolari. Chi fa eserciti di mercenari poi alla fine rischia di trovarseli contro: prima li forma, li va ad arruolare nelle galere, come è successo per la Wagner, e poi quelli tirati fuori dalla galera con un'amnistia per affidargli il lavoro sporco, un giorno o l'altro si ribellano pure al padrone del momento. A questo servono le Forze armate fatte di professionisti, di persone che rispettano i valori costituzionali e della democrazia e che li esportano con le missioni militari.

Come stavo dicendo, Putin, nel momento in cui si è trovato contro i mercenari che aveva arruolato e che aveva spedito in Ucraina e nel mondo, ha parlato del 1917, quando con la rivoluzione di ottobre, la guerra tra menscevichi e bolscevichi, la pace separata dei russi con i trattati del 1917, si determinò un

momento di crisi.

Tutto questo, almeno a me, ha fatto pensare che ci sono delle costanti nella storia. Adesso abbiamo una guerra in Europa, con l'aggressione all'Ucraina, che non vogliamo che si estenda. È in corso in queste ore una missione di pace promossa dalla Chiesa: speriamo che abbia successo, anche se pure da Kiev - mi diceva prima il senatore Paroli - i primi commenti non sono dei migliori. Non c'è solo, a volte, l'asprezza, la durezza e il torto di Mosca; a volte c'è anche un po' di comprensibile diffidenza altrui.

Noi dobbiamo quindi mantenere uno strumento militare perché non sappiamo che cosa ci riserva la storia. Noi vogliamo la pace, ma l'antico detto recitava: «*si vis pacem, para bellum*», per cui bisogna avere delle Forze armate, che per noi sono uno strumento di pace, di diplomazia, di politica internazionale e che servono a garantire i diritti dei popoli e, nel contesto del Mediterraneo, a evitare che l'Italia sia un approdo di tutte le disperazioni. Ce ne facciamo carico per una quota molto ampia, con grande generosità, ma poi dobbiamo anche pensare alla nostra sicurezza, alla pace e alla democrazia nel mondo.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che il voto a queste missioni non è un rito periodico, da fare con distrazione. È un impegno costante, che ci deve richiamare al sostegno allo strumento militare, ringraziando tutte le nostre Forze armate, le donne e gli uomini impegnati in tanti contesti, e ricordandoci che questo pezzo di Stato e di istituzioni va supportato e va motivato in tutti i modi con i contratti, i diritti e tutte le questioni di cui ci occupiamo quotidianamente che fanno parte di un sostegno ampio alle Forze armate, che poi sostengono la libertà, la democrazia, la pace e la sicurezza nel mondo. Per questo motivo, Forza Italia voterà a favore delle risoluzioni. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, inizio il mio intervento con un invito ai colleghi e al Parlamento. L'invito è quello di riappropriarsi degli spazi per poter discutere politicamente di ogni singola missione.

Nel 2016, con il senatore Gasparri all'epoca all'opposizione, si approvò la legge quadro sulle missioni internazionali. Secondo me, è già il momento di cambiarla. Abbiamo già dimostrato che non è utile e non si può mai entrare nel merito delle singole missioni internazionali. In questo caso, noi andiamo a votare degli atti di indirizzo per un totale di circa cinquanta missioni internazionali.

Credo che non si riesca a cogliere in realtà la reale strategicità della singola missione. Quindi, non si può capire l'impatto che essa ha sulle popolazioni su cui i nostri militari, i nostri uomini, i nostri civili intervengono per stabilizzare le aree. Non abbiamo la possibilità di verificare l'impatto che hanno, nell'area in cui è iscritto o il conflitto o l'instabilità o comunque una parte strategica dell'interesse dell'Italia, e non abbiamo nemmeno la possibilità di verificare l'impatto sulle nostre vite delle singole missioni internazionali.

Forse è il caso di mettere mano di nuovo alla legge quadro e di riportare nell'alveo del Parlamento la discussione delle singole missioni, nei tempi e nei modi più corretti. Questo era solo per il metodo e per riappropriarci di una nostra prerogativa.

Il senatore Enrico Borghi, secondo me, ha svolto un intervento che ha centrato alcuni temi. Noi abbiamo la necessità di intervenire in alcune aree del mondo, non solo per l'instabilità di quelle aree, ma anche, appunto, perché sono parte di una catena di valore o di una catena di approvvigionamento che tutti tacciano, perché l'aspetto economico che sottende talune missioni internazionali è prevalente rispetto all'impatto sulle popolazioni locali e sulla loro incolumità, sull'incolumità di quei popoli.

Penso ad esempio a Taiwan. Taiwan è il crocevia strategico di tutta la produzione di semiconduttori del pianeta. Lì esiste un interesse mondiale. Non solo l'Italia, ma tutto il mondo ha interesse affinché quell'area sia stabile e affinché sia tenuta sicura. Non ne abbiamo parlato. Non abbiamo potuto valutare la possibilità di fare missioni. Noi abbiamo la necessità di garantire tutta la *supply chain* e, aggiungo, anche la *value chain* per quel che riguarda tutte le risorse, dalle terre rare a tutto il resto.

Questo dovrebbe essere l'impatto che la nostra scelta politica ha sulla nostra e anche sulle altre nazioni. Torniamo a parlare di tali questioni strategiche. Non vediamo le missioni internazionali esclusivamente in termini militari o di altre vicende che ci riguardano poco o che perlomeno

nascondono il vero obiettivo economico della missione.

Dopo questa premessa, mi concentrerò solo sulle quattro nuove missioni perché, come già detto dal senatore Licheri, in realtà sulle altre missioni vigenti da diversi anni noi concordiamo assolutamente. Concordiamo anche, paradossalmente, con quanto detto dal ministro Crosetto nella prima audizione che tenne qui in Senato: voglio che vengano valutati gli impatti di ogni singola missione.

Bene, noi siamo disponibili, per questo, anche ad astenerci sulle missioni in corso. Talune, infatti, presentano delle criticità, ma noi non ci nascondiamo. Neanche vogliamo essere ipocriti, come giustamente ha fatto notare il senatore Enrico Borghi, dicendo che la missione in Libia va abbandonata, quando sappiamo benissimo che abbandonare quella missione produrrebbe probabilmente un'instabilità ancora maggiore e delle ricadute su quelle stesse popolazioni che non ci permetteremo, ovviamente, di far accadere.

Per quanto riguarda l'Ucraina, l'obiettivo politico del Gruppo MoVimento 5 Stelle è che non ci sia nessun militare e nessun civile con incarico militare nel territorio ucraino: l'abbiamo chiesto con i nostri ordini del giorno. Abbiamo accennato al fatto che siamo disponibili che i nostri militari, in questo caso sono 80 unità di personale al massimo, possano formare il personale ucraino. Vogliamo che lo facciano in totale sicurezza e che non siano la scusa - per altri, ovviamente - per considerarci belligeranti.

In Libia sono tre le unità di personale e, se vado a leggere l'impegno, è più che condivisibile: «l'Italia contribuisce alla nuova missione attraverso specifici moduli addestrativi...» Chiedo scusa, stavo leggendo la parte riferita all'Ucraina, di cui condividiamo l'obiettivo, ma non la modalità, o quello che perlomeno potrebbe succedere laddove il Consiglio dell'Unione europea decidesse di spostare in terra ucraina i nostri militari e i nostri formatori. Per la Libia «l'obiettivo è di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi e a smantellare la rete di criminalità organizzata». Come si fa ad essere contro questo obiettivo? Si può essere contro, però bisogna considerare le modalità con cui viene attuato, perché se l'obiettivo viene perseguito semplicemente stanziando fondi, potremmo andare a dare fondi permettendo a criminali libici di aprire e chiudere il rubinetto, proprio per ottenere i nostri fondi: questa è la cosa che va evitata. Il tutto sempre nell'ottica di proteggere le popolazioni: in questo caso l'obiettivo principale è proteggere le popolazioni e i migranti, affinché non subiscano quello che l'ultimo rapporto dell'ONU ha mostrato invece essere in atto.

Per quanto riguarda il Niger, tutto il territorio africano è di interesse strategico per l'Italia. Niger e Burkina Faso sono in parte confinanti: quell'area è preda di gruppi terroristici. Come si può essere contro una missione che persegue i gruppi terroristici? Non si può, assolutamente. Torniamo però alle modalità: qual è la modalità che il Governo intende perseguire affinché non succeda quello che può accadere in Burkina Faso, in cui al momento ci sono gruppi terroristici - mi auguro che non si offenderanno le autorità del Burkina Faso - definiti da alcuni analisti un narco-Stato, in balia dei narcotrafficanti del Centro America, che lo utilizzano come piattaforma logistica, per gli smerci di migranti, ma anche di droga verso l'Europa? Allora, lì cosa facciamo? Mandiamo formatori e rischiamo di andare a formare militari o comunque personale che potrebbe essere utilizzato da altri esattamente per lo scopo opposto, ovvero per rendere instabile quel territorio?

Abbiamo dunque presentato alcuni ordini del giorno, affinché il Governo si impegnasse a perseguire questa linea umanitaria. È evidente che il Governo non può impegnarsi, perché non sa se domani mattina qualche narcotrafficante, con un'ingente o infinita disponibilità economica, andrà a comprare Governi e milizie. È evidente che non può impegnarsi, ma può offrire una assicurazione, affinché nel momento in cui ci sono le evidenze che ciò sta avvenendo, il Governo torni in Parlamento e riveda le direttive per i nostri militari o riveda totalmente la missione umanitaria.

Questo è quello che abbiamo chiesto al Governo. Signor rappresentante del Governo, in Commissione abbiamo avuto un colloquio estremamente franco. Avrà notato che non ci siamo impuntati e non abbiamo messo bandierine ideologiche, ma abbiamo cercato di far emergere, dalle missioni

internazionali che erano sul tavolo, la protezione umanitaria e gli interessi delle popolazioni e dell'Italia. Io non sono convinto che il Governo abbia le soluzioni in tasca, così come sono convinto che attualmente nessuno abbia soluzioni pronte in tasca.

Per questo motivo offriamo un'apertura: il MoVimento 5 Stelle si asterrà sulla prosecuzione delle missioni in essere e si asterrà anche sulle nuove missioni. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentante del Governo, quanto tra poco andremo a votare riguarda la proroga delle missioni e delle operazioni già in corso ed ulteriori iniziative di cooperazione e interventi di emergenza già avviati, nonché l'autorizzazione all'avvio di quattro nuove missioni, con l'impiego in media di 7.500 uomini. Annuncio sin d'ora il voto favorevole del Gruppo Lega.

L'attuale contesto internazionale è caratterizzato da estrema instabilità, segnato in primo luogo dal conflitto in atto in Ucraina, con ripercussioni di ampia portata sugli equilibri mondiali, sia nell'ambito delle relazioni internazionali che sul quadro economico-finanziario. L'immediata conseguenza dell'invasione russa è stata la volontà da parte di molti Paesi di rafforzare le loro politiche di difesa, a cui aggiungere il rafforzamento della postura di deterrenza e di difesa dell'alleata della NATO, in particolare lungo il fianco Est.

Le ripercussioni del conflitto in atto, come dicevo, hanno un'amplificazione del raggio di azione, in quanto si inseriscono in un quadro geostrategico già complesso, in modo particolare nell'area di nostro interesse quale il Mediterraneo allargato, caratterizzato da fattori di instabilità persistenti, da numerose frizioni di faglia sul piano della lingua, del sistema politico-economico, del credo culturale e religioso, delle condizioni climatico-ambientali e dello sfruttamento delle risorse umane.

Pensare di guardare alle problematiche della regione mediterranea focalizzandosi solo su di essa, secondo il concetto che più un fenomeno nasce in lontananza da noi e meno sarà influente sulle nostre dinamiche, significa impostare una gestione che ci condanna alla perenne rincorsa degli eventi. Intervenire di volta in volta in maniera reattiva sui sintomi estemporanei, piuttosto che andare ad affrontare la vera causa scatenante la patologia che sovente risiede al di fuori, è frutto di concause.

Quello su cui intervengono le missioni internazionali e gli interventi umanitari di cooperazione allo sviluppo va proprio nell'ottica di stabilizzare alcune delle aree più vulnerabili del mondo, in modo particolare le aree di crisi più vicine al nostro Paese, nell'ottica della tutela degli interessi nazionali strategici e vitali della nostra Nazione.

Il lavoro svolto dall'Italia per favorire la pace e la sicurezza internazionale è rappresentato dal fatto che siamo il primo fornitore di Caschi blu tra i Paesi occidentali e il settimo contributore al bilancio delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Lo facciamo grazie allo sforzo degli uomini e delle donne che servono il nostro Paese, ai quali noi tutti dovremmo dire grazie ogni giorno ed esserne orgogliosi, senza distinguere e senza strumentalizzazione politica da parte di nessuno.

Oggi forse, alla luce degli scenari che si stanno avvicinando, dobbiamo fare un salto di qualità, ripensando l'intervento su cui va a lavorare una missione, in modo che possa andare oltre una stabilità ritrovata, ma anche creare le prospettive di sviluppo del Paese dove interveniamo. Proprio in tal senso si è espresso il ministro della difesa, onorevole Crosetto, nel corso dell'audizione sulla delibera missioni 2023 e sulla necessità di affiancare al contributo militare la partecipazione di attori che contribuiscano a realizzare infrastrutture, scuole e università, sistemi agricoli innovativi.

Far crescere economicamente, ad esempio, i Paesi del continente africano significa realmente portare a compimento la *mission* che ci ha portato ad intervenire in quei luoghi, non solo a beneficio dell'Italia, ma direi dell'Europa. Significa creare quelle condizioni che permettono ai giovani di pensare a un futuro nel loro continente e non di essere in balia dei trafficanti di esseri umani.

Concludendo, Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, vorrei fare un passaggio sul rafforzamento della sicurezza di ambasciate e consolati di fronte alle numerose e gravi minacce subite, con un rifinanziamento del fondo sicurezza del Ministero degli esteri.

La sicurezza delle nostre sedi all'estero e del personale che vi presta servizio è garantita dal ruolo encomiabile svolto dai Carabinieri. Proprio su questo, Presidente, vorrei lanciare un appello, che riguarda quanto è avvenuto nel febbraio 2021 in occasione dell'attentato al nostro ambasciatore Luca Attanasio; con lui sono morti il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista. Ebbene, di fatto è stato aperto un processo e la procura di Roma ha promosso l'accusa di omicidio colposo e omesse cautele a carico di due funzionari del PAM (Programma alimentare mondiale); ma noi oggi, come Stato, non ci siamo costituiti parte civile. L'appello che faccio va proprio in questo senso: cercare di rivedere questa posizione e di costituirci parte civile in questo processo, in modo da riconoscere il valore di due servitori dello Stato che sono stati vigliaccamente uccisi. Lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo alle loro famiglie. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, quando ci si avvicina alle decisioni sugli strumenti principali della politica estera e della politica internazionale del nostro Paese, che danno il senso di come noi investiamo nei principali teatri geopolitici, il Partito Democratico si è sempre assunto le sue responsabilità e lo fa anche questa volta, in continuità con il lavoro fatto dai precedenti Governi. Ricordo il lavoro importante dei nostri Ministri; penso al ministro Pinotti e al ministro Guerini, che per anni hanno guidato quel Dicastero e lo hanno fatto dando un indirizzo politico. (*Applausi*). Assieme a loro ha operato il personale della Difesa, gli ufficiali e tutti gli operatori, le donne e gli uomini della Difesa italiana, che tengono alto non solo l'onore del nostro Paese, ma anche quello dell'Europa, delle Nazioni Unite e della NATO, nelle varie missioni internazionali in cui sono impegnati. A loro va la vicinanza, la solidarietà e il ringraziamento del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

L'occasione permette di rimarcare, oltre al nostro impegno, anche l'indirizzo politico del nostro Paese e le linee tradizionali della nostra politica estera. Parto dall'Alleanza atlantica, dalla NATO, e dal nostro impegno in quelle missioni, che è evidentemente aumentato, alla luce non solo della minaccia che arrivava da Est, ma di una vera e propria aggressione brutale da parte di una potenza nucleare quale quella russa, che ha richiesto, nell'ambito dell'Alleanza atlantica, un rafforzamento del nostro impegno in tutto il fianco Est. Questo richiede due ordini in considerazioni. La prima è un sostegno pieno al lavoro che stanno facendo le donne e gli uomini della Difesa italiana, soprattutto in Lettonia, dove siamo presenti da tempo, ma anche con la nostra presenza in Ungheria, che verrà consolidata, e soprattutto in Bulgaria, dove siamo *leading nation* e *framework nation*, dove abbiamo il comando. Quindi bene questo rafforzamento.

Penso che sia necessario capire se ci sarà un passaggio dallo *status* di *battle group* a quello di vera e propria brigata, con un consolidamento della nostra presenza secondo quel tipo di dispositivo. Lo dico perché una riflessione politica dovrebbe vedere la condivisione di tutto il Parlamento; questo è lo stato lo sforzo che abbiamo messo in campo nei passati Governi, sia in quelli a guida PD, sia in quelli nei quali il Ministro della difesa era espresso dal Partito Democratico.

Siamo sempre stati molto attenti a compensare il rafforzamento sul fianco Est con un analogo rafforzamento, anzi con una richiesta di definire una vera e propria nuova politica e una nuova strategia per il fianco Sud, per il rafforzamento nel Mediterraneo, che vada oltre la presenza dell'operazione Sea Guardian di controllo e di contrasto al traffico di armi e al contrabbando del petrolio. Ciò anche in termini di sicurezza e di lotta all'infiltrazione del terrorismo di matrice islamica, però in prospettiva a un nostro impegno nel Sahel, quindi a una richiesta di un rafforzamento della NATO anche per quanto riguarda le minacce che arrivano da Sud, dove ormai si è spostata la nuova palestra del fondamentalismo islamico dopo la sconfitta sul campo di Daesh.

Occorre quindi capire che con le nostre missioni bilaterali abbiamo deciso di alzare il livello del nostro impegno in Niger, dopo che abbiamo aperto l'ambasciata, con una missione bilaterale, con l'affiancamento della missione francese Takuba e poi con il ritiro della Francia stessa da alcune missioni che l'avevano vista pagare un prezzo elevato in termini di vite umane. Oltre alla strategia per l'Est, abbiamo bisogno di avere a fianco dell'Italia e dei Paesi immersi nel Mediterraneo tutta l'Alleanza atlantica, al fine di essere più efficaci, non solo con le nostre missioni bilaterali. Al riguardo,

si è deciso di aprire una missione sul Burkina Faso e vogliamo capire meglio come si andrà a consolidare, se siamo da soli, se siamo insieme all'Unione europea nei vari formati di assistenza e supporto sia ai civili sia ai militari che operano in quei territori in funzione antiterrorismo, per una maggiore sicurezza di quei Paesi e per la consapevolezza delle Forze armate. Vogliamo tuttavia anche capire se la NATO è al nostro fianco nel rafforzamento degli strumenti a disposizione, perché adesso gli investimenti sono molto bassi. Abbiamo avuto occasione di parlarne anche con il nostro nuovo ambasciatore alla NATO.

Il secondo punto nelle direttrici della nostra politica estera riguarda la presenza nei Balcani, che è stata ormai consolidata e rafforzata nell'operazione Joint Enterprise. Noi siamo presenti da tempo, dalla fine della guerra civile nei Balcani, e abbiamo anche una presenza molto importante in una conformazione europea, in una delle più importanti operazioni nell'ambito dell'Unione europea in Bosnia. In questo caso penso che, a fianco dell'operazione militare, debba esserci un'azione politica. Alla fine il mio intervento arriverò a dire che rischiamo di togliere una parte delle risorse, ad esempio, sulle iniziative di stabilizzazione e per la pace, perché non basta lo strumento militare, non basta la presenza dei nostri militari, perché c'è almeno un focolaio, anche se io ne vedo due: la Republika Srpska e sicuramente quello successivo alla guerra delle targhe e alle elezioni nei Comuni del Nord del Kosovo, (Mitrovica e non solo). Non possiamo permetterci il rischio di nuove tensioni fra la Serbia e il Kosovo; abbiamo bisogno che quei due Paesi trovino un *modus vivendi* anche per evitare incursioni russe in quell'area che, in assenza di una strategia europea chiara, che non può prevedere solo la presenza dei militari ma anche iniziative dal punto di vista politico-diplomatico, rischia di lasciare campo libero alla diplomazia russa in un territorio estremamente fragile e delicato dal punto di vista dei suoi equilibri, anche per le forzature del regime kosovaro in occasione delle elezioni comunali.

Su Mediterraneo e Medio Oriente è importante il nostro rafforzamento non solo all'interno della coalizione internazionale per la lotta contro Daesh. Essendo *leading nation* della missione NATO in Iraq, un nostro rafforzamento a quelle latitudini dimostra che siamo presenti, anche con posizioni di responsabilità importanti, nel tessuto delle missioni e delle operazioni di *peace keeping* e di *peace enforcement* della NATO. Da questo punto di vista dobbiamo alzare le richieste anche nei confronti dell'alleato americano per avere una maggiore presenza nel Mediterraneo. Lo dico perché noi da soli non ce la facciamo in Libia e nel Sahel, e abbiamo bisogno che gli Stati Uniti siano al nostro fianco.

Quindi, vanno bene le operazioni che andiamo a rifinanziare e a sostenere. Penso sia importante la nostra presenza negli stretti più delicati (Ormuz e Bab el-Mandeb) e nel Golfo di Guinea, in modo da tutelare gli interessi strategici italiani, soprattutto alla luce del processo di diversificazione energetica. Da ciò deriva l'esigenza di esserci laddove passano i principali flussi di merce e la maggior parte delle forniture di greggio, ma anche del gas liquido che poi viene rigassificato; passano attraverso quei luoghi delicati e strategici dal punto di vista geopolitico e hanno bisogno del rafforzamento della nostra presenza.

Positiva la nostra presenza in Somalia e del Sahel ho già detto.

Penso che in prospettiva dobbiamo pensare al rafforzamento della nostra presenza in Tunisia, a causa del deterioramento della situazione democratica. Anzi, abbiamo assistito a una sorta di *golpe* strisciante: non saprei come altro descrivere quello che è successo in Tunisia, con la sospensione e poi la chiusura del Parlamento, con la sospensione della Corte suprema, e poi con un'elezione a cui ha partecipato - penso sia un *record* - il 10-11 per cento della popolazione per le elezioni del Parlamento tunisino.

Poi c'è la Libia, su cui ci giochiamo una parte della nostra credibilità. Lo dico da subito: chiederemo la votazione per parti separate per quanto riguarda la proroga delle missioni, mentre voteremo a favore della risoluzione per le ulteriori missioni. Per quanto riguarda le proroghe, voteremo a favore di tutte le missioni tranne che sulla scheda 47, che prevede il sostegno alla guardia costiera libica con la presenza della nostra Guardia di finanza. È vero quanto diceva il nostro ex collega del Partito Democratico Borghi, ossia che si tratta di una missione che riguarda solo 25 persone, ma io, attraverso il Presidente, voglio ricordare all'ex collega del Partito Democratico Borghi che fu lui a chiederci l'anno scorso (*Applausi*) di astenerci dal votare quella missione e andò addirittura - allora era responsabile della

segreteria Letta - dal ministro Lamorgese per chiedere di superarla completamente. Noi non facciamo altro che portare avanti quello che ci chiese il collega Enrico Borghi nella scorsa legislatura: questo a onor di verità. (*Applausi*).

Lo dico perché noi abbiamo una posizione molto chiara. Sappiamo quali sono gli interessi strategici del nostro Paese e sappiamo che dobbiamo garantire la stabilità e la sicurezza di quell'area, che è fondamentale. Ma allo stesso tempo abbiamo l'ambizione di provare a tenere insieme la stabilità e la sicurezza di quel Paese, del Mediterraneo e della Libia, ma anche la tutela dei diritti umani. Infatti, quando ci muoviamo in ambito internazionale, sappiamo che ci portiamo dietro i valori e i principi della Costituzione; e se noi non li rimarchiamo anche nei teatri più complicati e difficili, veniamo meno alla nostra storia, ai nostri valori e ai principi in cui crediamo. È per questo che noi sulla Libia sappiamo per quali missioni votare; sappiamo che siamo a fianco del genio militare che va a fare lo sminamento umanitario, dei nostri medici e infermieri, dei nostri tecnici che fanno *institution building*, ma vogliamo dare un segnale forte ai membri della guardia costiera libica che hanno violato ripetutamente i diritti umani, si sono resi protagonisti di stupri e violenze. Non possiamo stare zitti e abbiamo il dovere di dire che lì qualcosa deve cambiare. (*Applausi*).

[MENIA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MENIA](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, è un voto tutt'altro che banale quello che esprimeremo tra poco sui due documenti che abbiamo portato all'esame del Senato. Chi mi ha preceduto, in tanti casi ha voluto anche illustrare o specificare alcuni di quei punti che i due documenti contengono. Uno, quello più recente, ci pone di fronte a quattro nuove missioni militari, mentre le altre - sono in 47 in totale - prevedono di fatto il rifinanziamento di missioni in cui l'Italia c'è già.

Sono quasi 8.000 i nostri ragazzi - che poi non sono solo ragazzi - in divisa che portano alto l'onore della nostra bandiera, della nostra Patria, ma soprattutto di quell'impegno nobilissimo e umanissimo che sanno assolvere in armi. Ebbene, il voto che daremo questa sera si inserisce in un quadro che è molto diverso da quello in cui spesso si era abituati ad operare. Devo dire che anche il Parlamento, come le istituzioni pubbliche, come la stessa opinione pubblica, era abituato a parlare di missioni di rafforzamento o di mantenimento della pace, bonariamente si parlava di *peacekeeping*, ma oggi ci troviamo oggettivamente in una condizione diversa. Infatti dal 24 febbraio dello scorso anno il mondo è cambiato. Ed è cambiato davvero. Non sappiamo quali saranno veramente i rivolgimenti, le determinazioni e come si comporranno gli scenari del nuovo quadro geopolitico in cui l'Italia e gli altri Paesi dell'Alleanza si troveranno a operare. Ma sappiamo che il mondo è cambiato davvero. Le nostre generazioni avevano dato banalmente per scontato che avremmo sempre vissuto in una condizione di pace, ma non è più così. Noi ci siamo trovati all'improvviso di fronte a una guerra "convenzionale" in Europa, alle porte di casa; sul fronte Est abbiamo sostanzialmente una specie di nuovo muro di Berlino. Si è aperta una guerra di fatto sul fronte Sud, perché le guerre sono - sì - quelle convenzionali, come quella che si combatte adesso in Ucraina, ma poi c'è un grande scenario di guerra non convenzionale, di guerre ibride che si combattono dappertutto. Devo dire che ho avuto un'esperienza bellissima con la Commissione, anche insieme al senatore Borghi, qualche settimana fa, in cui ho visto i nostri militari a Costanza, la base sul Mar Nero, a ottanta chilometri di distanza da Odessa, dove danno prova di specializzazione, di fierezza e di dignità, ma sono su un territorio che è frontiera della libertà e forse qualcuno non se ne accorge. Sul fronte Sud di cui parliamo non possiamo non sapere cosa accade.

Nel nostro Mediterraneo, affollato purtroppo di profughi, di naufraghi e di tanti morti, sott'acqua c'è un affollamento di sottomarini di tutte le bandiere e di tutta la Nazioni che passano, che noi non conosciamo. La guerra ibrida è tante cose, ed è per questo che per esempio finanziamo la nuova missione in Ucraina in materia di medicina logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cybersicurezza. Con la Wagner, poi, non abbiamo ancora capito cosa è successo l'altro giorno, ce lo sapremo spiegare tra un po', ma sappiamo che la Wagner è uno dei protagonisti di quella guerra ibrida che si combatte sul fronte Sud. Pensiamo allo scontro tra potenze regionali, locali o grandi che avviene di fatto in Africa sul controllo delle terre rare, dove ci sono i

cinesi, ci sono i turchi, ci sono i russi, c'è la Wagner, pensiamo alle spinte sulle migrazioni. Non sono invenzioni, ma sono cose purtroppo drammaticamente vere.

Questa è la riflessione che volevo condividere con voi, senza riprendere - come potrei fare - punto per punto le ragioni per cui è importante che l'Italia ci sia, anche in questa condizione di Mediterraneo allargato. Noi siamo una piattaforma logistica che è spinta sul Mediterraneo: da una parte abbiamo l'Africa, con la quale saremo costretti a costruire una grande "politica di cooperazione", perché è fondamentale, perché la massa migratoria si può controllare soltanto così e poi perché ne abbiamo drammaticamente bisogno, perché la crisi russo-ucraina ha aperto la grande questione dell'energia e l'approvvigionamento dell'energia come e dove si fa?

C'è il fronte Sud, c'è il fronte Est, c'è il Mediterraneo allargato, ci sono i nostri ragazzi che vengono feriti in Kosovo - ho visto anche loro - che sono lì a difendere i principi di libertà, di giustizia e di rispetto. Con tutta la simpatia che si può avere per il Kosovo, se i nostri militari non fossero lì, i vecchi monasteri da cui nasce la tradizione ortodossa dei serbi sarebbero stati bruciati. In ogni luogo del mondo, insomma, c'è un nostro presidio, nel Corno d'Africa la nostra presenza è fondamentale, così come nella zona subsahariana è fondamentale che portiamo il nostro contributo.

Dunque, quando ci sono gli snodi della storia, uno non può scherzare, non può fingere di non esserci. Tra l'altro un Paese grande come l'Italia - perché è giusto esserne orgogliosi - quando ci sono i grandi nodi non può stare fuori, non può fare finta che ciò non avvenga: non ci si può arrangiare a giocare con i gessetti colorati invocando la pace, perché la pace si fa anche, in ogni parte del mondo, mandando i propri soldati, i propri militari, mandando chi ci crede (*Applausi*), mandando chi, tra l'altro, fa questo lavoro per noi.

Dico questo con orgoglio perché ho visto questi militari in tante occasioni; ho visto l'umanità che usano i nostri ragazzi - non solo ragazzi, ma donne e uomini in divisa - in qualunque quadrante del mondo, dove recitano una parte che dobbiamo recitare perché, se vuoi essere un grande Paese, devi avere questa postura.

Come tra l'altro ha sottolineato poco fa il senatore Alfieri - ed è bello e giusto che sia così - un Paese serio non può cambiare, non può ondeggiare. Di fronte alle alleanze, di fronte al mondo, di fronte a chi ti sta vicino, di fronte alla tua storia, di fronte al tuo protagonismo, di fronte a quello che sei non puoi ondeggiare, non puoi fare finta di scherzare. Quando, come in questi tempi, che sono drammaticamente difficili, vuoi esserci, devi esserci in ogni teatro e avere anche chi ha il coraggio di farlo. Voglio allora ringraziare questi ragazzi.

Tra cinque giorni saranno trent'anni dalla battaglia del *checkpoint* Pasta a Mogadiscio. Fu la prima missione internazionale in cui morirono dei soldati italiani dopo la seconda guerra mondiale. Voglio ricordare le medaglie d'oro Pasquale Baccaro, Stefano Paolicchi, così come voglio ricordare Andrea Millevoi, figlio di un esule da Fiume, che viveva a Roma nel villaggio Giuliano-Dalmata. Ho avuto poi l'onore e la ventura, stando da tanto tempo in Parlamento, di conoscere la medaglia d'oro Gianfranco Paglia, uomo di una grandezza straordinaria. Un giorno gli ho chiesto se abbia mai maledetto quel giorno e se si sia mai voltato indietro o di aver pensato di avere sbagliato. Quest'uomo, che era stato dato per morto e che vive su una sedia a rotelle - ma io non ne ho mai visto uno con la schiena così dritta - mi rispose di no, perché era la sua battaglia ed era la battaglia giusta.

Le battaglie giuste sono quelle che ogni giorno, in ogni angolo del mondo questi ragazzi, questi uomini e queste donne portano avanti: sono le battaglie per la difesa della libertà, sono le battaglie per la difesa della pace, della giustizia, di chi è oppresso e di chi è aggredito e sono le cose più giuste, più nobili e più belle che alla fine può fare un uomo.

Il fatto di dire di aver combattuto la propria battaglia mi ha ricordato pure San Paolo, oltre ad un altro uomo, il mio capo, Almerigo Grilz, quando ero giovane e facevo parte del Fronte della gioventù. (*Applausi*). Fu lui a dirmi: «La mia patria è dove si combatte la mia battaglia». Interpretando in qualche modo queste parole, credo che l'Italia che sta nelle sabbie del deserto, in Kosovo, in Libia e ovunque è l'Italia che rappresenta e che sa vivere davvero questa libertà.

Guardate le immagini di un nostro soldato che prende un bambino o quelle del nostro soldato che accompagna un bambino che cammina senza le gambe perché è saltato su una mina. Guardate la mano

rugosa di un vecchio che si fa accompagnare da uno dei nostri soldati; guardate una donna che a loro sorride.

Tutte queste sono le immagini dell'Italia più bella, quella che portiamo in giro per il mondo e che dobbiamo tutti insieme sostenere. Dobbiamo essere orgogliosi di questa Italia, perché porta in alto il nostro onore e la nostra bandiera. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, ricordo che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo le risoluzioni della 3a Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sul documento XXIV, n. 7, il senatore Alfieri ha chiesto la votazione per parti separate della scheda 47/2023.

Chiedo all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, di pronunciarsi sulla predetta richiesta.

Pertanto metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate, avanzata dal senatore Alfieri.

È approvata.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della scheda 47/2023 del documento XXIV, n. 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della parte restante del documento XXIV, n. 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, per la parte relativa alle premesse e al secondo impegno, in quanto il primo impegno risulta precluso dall'approvazione del documento XXIV, n. 7.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo abbiamo fatto tante volte e vogliamo farlo anche stasera qui in Aula. Il 27 giugno del 1980, ottantuno persone partirono dall'aeroporto di Bologna su un DC-9 dell'Itavia. Quelle persone non atterrarono mai a Palermo. Nel cielo sopra Ustica, infatti, si svolse una vera e propria azione di guerra nascosta. Aerei di Paesi alleati si levarono in volo per colpire un aereo libico nel quale si pensava fosse il presidente Gheddafi. Ma un missile lanciato da uno di quegli aerei colpì quel DC-9, che precipitò in mare, con quelle persone. Quell'azione di guerra non doveva essere rivelata. L'errore era stato enorme ed enorme era la violazione della nostra sovranità nazionale. Per questo si cominciò a deviare subito, parlando di cedimento strutturale. Era un primo depistaggio. Il resto fu storia di cancellazione di tracciati *radar*, suicidi sospetti di persone che sapevano, di morti altrettanto sospette e di tanti altri depistaggi, come quelli legati alle immane piste palestinesi che, come per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto, sono state usate per occultare la verità.

Fu un coraggioso giornalista d'inchiesta, Andrea Purgatori, che scavò tra i primi, scoprendo quel muro di gomma abbattuto poi da anni di battaglie e dall'impegno dell'associazione dei familiari delle vittime, di tanti altri protagonisti di quegli anni e, soprattutto, dell'indomita Daria Bonfietti, che è stata anche senatrice in quest'Aula. Fu un giudice come Rosario Priore che certificò con sentenza quanto davvero accaduto: altro che cedimento strutturale!

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Nel corso degli anni, costellati - ripetiamo - da gravi depistaggi, c'è chi non ha mai mollato nella ricerca della verità. Pensate che il presidente Francesco Cossiga, nel 2008, testimoniò e firmò la testimonianza in un tribunale, dicendo testualmente e sotto giuramento che quell'aereo era stato abbattuto da un aereo francese e che volevano colpire Gheddafi, e i servizi segreti italiani avvisarono quel giorno Gheddafi di non volare in quel cielo, a quell'ora, quella sera. Una sentenza definitiva della Cassazione, infine, in sede civile, ha condannato lo Stato italiano a risarcire i familiari delle vittime per non aver saputo proteggere la sicurezza di quel volo, quella sera, in quel cielo sopra Ustica.

Infine, signor Presidente, grazie alla direttiva del Governo Renzi, abbiamo visto anche recentemente carte - che erano state a suo tempo segrete - che escludono piste diverse dal lancio di un missile. Questa mattina, il presidente Mattarella ha parlato di «una cappa» che allora «oscurò circostanze e responsabilità» e ha aggiunto che «i risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare» gli ultimi «tasselli mancanti» per il «bisogno di verità e giustizia». (*Applausi*). Domenica siamo stati al museo della strage di Ustica e a abbiamo incontrato Daria Bonfietti. Non cercano vendette, loro e i familiari, ma cercano verità e giustizia, e lo fanno con determinazione. Lo dico a tutti noi: è interesse che ci sia quel timbro, che quel Paese alleato dica: "Sì, eravamo noi: abbiamo sbagliato". È interesse del nostro Paese, della dignità del nostro Paese. Ci hanno provato altri Governi, in passato, senza riuscirci. Non sto dando le colpe, ma chiamiamo il Governo italiano in carica a fare il suo dovere: facciamolo insieme! Chiudere quella ferita, senza vendetta, ma con verità e giustizia, non è un dovere solo verso i familiari, ma è un dovere per l'Italia intera. (*Applausi*).

[BEVILACQUA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*M5S*). Signor Presidente, la scorsa settimana, ancora una volta, i lavoratori Almaviva sono stati costretti a scendere in piazza per veder riconosciuto il loro sacrosanto diritto al lavoro. Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare la deprecabile pratica dell'utilizzo della clausola sociale come strumento di ricatto dei lavoratori e, cosa ancor più grave, nell'ambito di commesse pubbliche.

Gli "angeli del 1500", gli operatori Almaviva comandati dal Ministero della salute per la gestione del numero verde dedicato all'emergenza Covid, si sono ritrovati a non avere una commessa a cui far ritorno, perché nel frattempo quelle di provenienza erano state cedute, senza che venisse in alcun modo protetto il diritto al futuro occupazionale di oltre 500 persone. Persone e non numeri, che oggi

ancora attendono di sapere quale sarà il loro destino, alla fine del 2023. A parte un modesto piano di incentivi all'esodo e alla possibilità di riqualificarsi nel settore dell'IT, che ha riguardato però qualche decina di lavoratori, per la stragrande maggioranza degli operatori non è ancora giunta nessuna risposta dal tavolo di crisi istituito, né relativamente alla riattivazione del servizio 1500, né tantomeno alla conferma che nessuno di questi lavoratori venisse abbandonato al suo destino.

La politica nazionale e locale targata centrodestra ad oggi si è riempita la bocca di parole e buoni propositi, senza però portare a casa alcun risultato concreto per questi lavoratori. Adesso, però, si apre un nuovo capitolo con l'avvicendamento di Comdata ad Almaviva nell'appalto Trenitalia, a seguito della dichiarazione, da parte di Comdata, secondo cui ci si troverebbe in presenza del 30-35 per cento di esuberi, a fronte dei quali sarebbe necessaria una pesante riduzione oraria, con palese elusione della clausola sociale.

Dal momento che la società cedente Almaviva applica un ammortizzatore al massimo del 10 per cento, sembra evidente come questo sia un passaggio per eludere nuovamente la clausola, il tutto nel silenzio assordante di Trenitalia, società del gruppo FS, che non manifesta alcun interesse nei confronti dei lavoratori e del servizio di assistenza clienti. Un silenzio surreale, se si pensa che da oltre una settimana vi è uno sciopero totale, con conseguente blocco del servizio, unico strumento dei lavoratori per portare l'attenzione sullo stritolamento della clausola sociale.

Basta con questo siparietto. Ribadisco la richiesta al Governo di convocare subito Comdata, Trenitalia e i sindacati per mettere tutti in riga e garantire un integrale rispetto della clausola sociale a tutela del servizio pubblico di assistenza ai clienti della nostra compagnia ferroviaria. Lo Stato, noi tutti, non possiamo restare indifferenti dinanzi a questa ennesima vicenda giocata sulla pelle di donne e uomini, che chiedono solo il rispetto del diritto al lavoro. La legge non può essere calpestata. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 28 giugno 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 20,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021 ([641](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 ([344](#) -538)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (n. 344)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (n. 538)

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 ([676](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 ([715](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale alla Convenzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio

2023 ([Doc. XXIV, n. 6](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXV, n. 1*);

preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, il 31 maggio 2023, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI), il 1° giugno 2023, nonché dal vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'8 giugno 2023;

rilevato che:

la deliberazione concerne la partecipazione italiana di personale delle Forze armate a quattro fra missioni e impegni operativi internazionali, rispettivamente in Europa e in Africa. In particolare si prevede:

la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUMAM Ucraina (*EU Military Assistance Mission in support of Ukraine*) (scheda 6-bis/2023), istituita per decisione del Consiglio dell'Unione europea il 17 ottobre 2022 con l'obiettivo strategico di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle Forze armate ucraine di rigenerarsi e di condurre efficacemente operazioni, a difesa della integrità territoriale del Paese, entro i confini riconosciuti a livello internazionale, nonché di consentire a Kiev di esercitare efficacemente la sua sovranità e di proteggere i civili. L'Italia contribuisce alla nuova missione attraverso specifici moduli addestrativi condotti sul territorio nazionale a beneficio di personale delle Forze armate ucraine, con una consistenza massima del contingente nazionale di 80 unità, per un fabbisogno finanziario pari a 9.192.876 euro;

la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUBAM Libia (*EU Border Assistance Mission in Libya*) (scheda 16-bis/2023), istituita nel 2013 e da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2023, avente l'obiettivo di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo, non solo nel Paese africano ma anche nella regione del Mediterraneo centrale. In quanto missione civile di gestione delle crisi con un mandato di sviluppo delle capacità, EUBAM assiste le autorità libiche a livello strategico e operativo, attraverso attività di consulenza, formazione e tutoraggio delle controparti libiche anche per lo sviluppo di una strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere (IBM). La partecipazione italiana alla missione è limitata a sole 3 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di 275.095 euro;

la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUMPM Niger (*EU Military Partnership Mission in Niger*) (scheda 21-bis/2023), istituita nel dicembre 2022 quale partenariato militare necessario a sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Obiettivo strategico della missione è quello di sostenere lo sviluppo delle capacità delle Forze armate nigerine, per rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Paese e assicurare un ambiente sicuro e protetto. La consistenza massima del contingente nazionale della missione è di 20 unità, per un fabbisogno finanziario pari a 939.037 euro;

la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella

Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-bis/2023), quale prosecuzione di un programma di collaborazione pluriennale strutturato con il Paese africano che occupa una porzione della regione africana del Sahel che ha assunto nel corso degli anni un'importanza crescente per la stabilità e sicurezza dell'Italia e dell'Europa e da cui si origina e transita parte del flusso migratorio che giunge sul continente europeo. Il programma di collaborazione si sostanzia nella definizione di un percorso quinquennale finalizzato allo sviluppo di capacità richieste dalla difesa burkinabé, ovvero forze speciali, visione strategica, *intelligence* a livello operativo, sanità militare di campagna, alta formazione, formazione iniziale degli ufficiali, C-IED-EOD (Centro di eccellenza per esplosivi improvvisati), tiro indiretto, zona *Search and Rescue* (SAR) aerea, aeromobilità, investigazione nel campo della minaccia asimmetrica, *stability police*, potenziamento delle capacità dei centri di formazione della Gendarmeria nazionale. Il numero massimo di personale da inviare è fissato in 50 unità, a cui si aggiungono 8 mezzi terrestri, per un fabbisogno finanziario pari a 1.368.021 euro;

il fabbisogno finanziario complessivo per la partecipazione a questi nuovi impegni e missioni, per la durata programmata, è pari complessivamente a 11.775.029 euro;

ritenuto che le nuove missioni sono precipuamente volte ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali per la sicurezza, oltre che il rispetto dei principi e dei valori democratici su cui si fonda il nostro ordinamento, in aree geografiche di immediata prossimità al nostro territorio nazionale o che possono determinare importanti ricadute in termini securitari, oltre che a garantire il pieno rispetto da parte del nostro Paese del quadro delle alleanze strategiche costituite a livello internazionale;

si esprime favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, della partecipazione di personale italiano delle Forze armate alle seguenti missioni e impegni operativi, di cui alla deliberazione in titolo:

1. missione dell'Unione europea denominata *European Union Military Assistance Mission in Ucraina* - EUNAM Ucraina (scheda 6-bis/ 2023);
2. missione dell'Unione europea denominata *European Union Border Assistance in Libya* - EUBAM Libia (scheda 16-bis/2023);
3. missione dell'Unione europea denominata *European Union Military Partnership Mission in Niger* - EUMPM Niger (scheda 21-bis/2023);
4. missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso(scheda 30-bis/2023).

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 ([Doc. XXIV, n. 7](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata. Votata per parti separate.

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXVI, n. 1*);

valutata la tempistica con cui la deliberazione governativa in materia è stata presentata all'esame del Parlamento;

preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti, presso le medesime Commissioni, dal Capo di stato maggiore della difesa, il 31 maggio 2023, dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze

(COVI), il 1° giugno 2023, nonché dal vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'8 giugno 2023;

considerata la richiesta di autorizzazione per la prosecuzione, nel 2023, delle missioni in corso di cui alle schede da 1/2023 a 47/2023 e rilevato, in particolare, che:

- tra le missioni in Europa, l'impegno più rilevante è costituito, ancora una volta, dalla missione NATO nei Balcani, con un numero massimo di 1.573 unità di personale, cui si affiancano 369 mezzi terrestri e un mezzo aereo. Di assoluto rilievo, per le implicazioni di carattere geostrategico che comporta, è inoltre la missione EUNAVFOR MED Irini, che ha il proprio comando operativo a Roma e che prevede un numero massimo di unità di personale pari a 406, impiegando un mezzo navale e due mezzi aerei. Significativi anche gli assetti impiegati (2 unità navali, 2 aeree ed un numero massimo di 240 unità di personale), nella missione della NATO nel Mediterraneo denominata « *Sea Guardian* » e nella missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR AL-THEA (40 mezzi terrestri, 1 mezzo aereo e un numero massimo di 195 unità di personale);

- anche le missioni in Asia vedono confermati impegni molto rilevanti. Nell'ambito della missione delle Nazioni Unite in Libano (UNI-FIL) - dal 2022 a guida spagnola, dopo un quadriennio a responsabilità italiana - l'Italia partecipa con un numero massimo di 1.169 unità di personale, nonché con 388 mezzi terrestri, un mezzo navale e 7 mezzi aerei. Rilevante, per il contributo formativo riconosciuto dai beneficiari, anche la proroga della missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL), che prevede l'impiego fino a 190 unità di personale, oltre a un mezzo navale e uno terrestre. Particolarmente qualificato anche per quest'anno, nonché in aumento rispetto al 2022, il contributo italiano per la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, con 118 mezzi terrestri, 11 mezzi aerei e 1.005 unità di personale. Corposo, anche se in diminuzione rispetto agli anni scorsi, è altresì l'impegno per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO in Iraq (NM-I) - di cui l'Italia ha assunto il comando nel maggio 2022 - che, per quest'anno, impiega 100 mezzi terrestri, 4 mezzi aerei e fino a 225 unità di personale;

- con riferimento agli impegni in Africa, assumono rilievo le missioni bilaterali di assistenza e supporto in Libia (con 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 200 unità di personale) e in Niger (con 100 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e un numero massimo di 500 unità di personale), oltre che il contributo all'operazione dell'Unione europea Atalanta (una nave, 2 mezzi aerei e un numero massimo di 198 unità di personale). Di rilievo è altresì la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata « EUTM Somalia », finalizzata alla costituzione e al rafforzamento delle Forze armate nazionali somale (SNAF) (con 35 mezzi terrestri e un numero massimo di 169 unità di personale). Qualificante è inoltre la proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (con 10 mezzi terrestri ed un numero massimo di 147 unità di personale);

- per quanto attiene ai dispositivi nazionali, la proroga investe anche il dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato « Mediterraneo sicuro », comprensivo della missione in supporto alla Marina libica. La missione impiega 6 mezzi navali (di cui uno dedicato all'assistenza tecnica alla Marina libica), 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 826 unità di personale. Ulteriore misura riguarda la proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, che impiega un mezzo navale, 2 mezzi aerei ed un massimo di 192 unità di personale. Prosegue altresì l'impiego del dispositivo aeronavale nazionale per le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH), con un mezzo navale, 3 mezzi aerei ed un massimo di 200 unità di personale;

- con riferimento agli impegni per il sostegno alle iniziative NATO, si sottolineano la partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (che impegna 450 mezzi terrestri, 10 mezzi aerei ed un massimo di 2.120 unità di personale), il potenziamento dell'*Air*

Policing e dell'*Air Shielding* per preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza (che impegna 12 mezzi aerei, 4 mezzi terrestri ed un numero massimo di 300 unità di personale), il potenziamento del dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (che impegna 5 mezzi navali, 4 mezzi aerei già autorizzato ed un numero massimo 567 unità di personale) e quello relativo alla presenza italiana in Lettonia, con 166 mezzi terrestri ed un numero massimo di 370 unità di personale;

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei diversi teatri operativi è pari a 11.342 unità (in aumento rispetto alle 8.505 unità dello scorso anno) e che la consistenza media è pari a 7.720 unità (rispetto alle 5.978 unità dello scorso anno);

considerato che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta per il nostro Paese un elemento qualificante e una componente essenziale di politica estera e di sicurezza collettiva e che, grazie anche alla professionalità e allo spirito di abnegazione del personale impegnato, contribuisce a rafforzare la postura e il prestigio dell'Italia in seno alla comunità internazionale;

valutati gli obiettivi prioritari delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati a salvaguardare l'interesse nazionale e a garantire la protezione dei nostri cittadini, nonché ad offrire un contributo alla stabilizzazione di alcune delle aree di intervento, in una prospettiva volta a promuovere e sostenere l'azione multilaterale come strumento di collaborazione plurale che consenta di affrontare in maniera più incisiva gli scenari di crisi e le nuove sfide emergenti a livello planetario, a partire dalle minacce cibernetiche;

ribadendo la necessità che l'Italia sviluppi in modo sempre più consapevole e coerente un approccio integrato alle missioni internazionali, chiamate esse stesse a rappresentare uno degli aspetti più qualificanti della proiezione esterna del Paese, coniugando l'impegno militare e la politica estera, economica e di cooperazione, con il concorso essenziale di quella rete di infrastrutture che connota in modo precipuo il nostro sistema Paese;

condivisa l'opportunità che si realizzi un meccanismo di valutazione *ex post* dei risultati conseguiti dalle missioni internazionali dell'Italia e dai correlati interventi di cooperazione in relazione ai risultati attesi, anche al fine di calibrare in modo più mirato gli impegni futuri e in vista dell'adozione di una postura più matura nei confronti delle stesse operazioni militari, mirata ad incrementare le capacità di influenzare i processi politico-militari nei consessi internazionali a cui il nostro Paese partecipa;

rimarcato con favore come ancora una volta l'impegno italiano nell'ambito delle missioni internazionali sia prevalentemente incentrato nella regione euro-mediterranea;

sottolineata ancora una volta la necessità di sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in atto in Libia e di assicurare sostegno alla Tunisia per lo sviluppo delle capacità di pianificazione e condotta di operazioni interforze, in particolare nelle attività di controllo delle frontiere e di lotta al terrorismo;

considerati in particolare gli scenari geopolitici in cui il nostro Paese è chiamato ad operare e le priorità strategiche più immediate rappresentate dal Mediterraneo e dell'area balcanica, i cui equilibri regionali sono profondamente toccati dalla crisi in atto nell'Europa orientale;

considerata altresì la complessità degli scenari in atto in Medio Oriente e in Africa, in particolare nelle aree del Sahel e del Corno d'Africa, segnate tuttora da instabilità politica e fragilità istituzionale, aspetti che costituiscono una fonte di criticità per l'Italia in termini di sicurezza e di possibile avvio di nuove ondate migratorie;

valutato altresì con favore l'impegno qualificante dell'Italia nell'ambito della NATO e delle missioni dell'Unione europea;

evidenziato come la partecipazione italiana alle missioni internazionali costituisca già di per sé una dimostrazione di protagonismo attivo del nostro Paese in ambito NATO, con l'obiettivo sotteso di rafforzare l'impegno nell'area del vicinato europeo, in particolare in quello meridionale, in una logica di complementarietà e interoperabilità fra le strutture dell'Alleanza atlantica e quelle dell'Unione europea;

considerato che anche gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e

di stabilizzazione, anche per il 2023 e in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e più esposti al fenomeno delle migrazioni irregolari;

preso atto che l'onere finanziario complessivo relativo alla proroga delle missioni, all'avvio delle nuove e ai correlati interventi di cooperazione, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, comprese le obbligazioni esigibili nell'anno finanziario 2024, è pari a 1.720.000.000 di euro - di cui 11.775.029 euro per le nuove missioni e 1.708.649.547 euro per le proroghe -, di cui 1.313.114.005 euro a carico della Difesa, 358.668.800 euro a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3.758.000 euro a carico del Ministero dell'interno, 83.897 euro a carico del Ministero della giustizia, 14.800.001 euro a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e 30.000.000 di euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri;

si esprime favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023:

1. *Joint Enterprise* nei Balcani (personale militare) (missione NATO - scheda 1/2023);
2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE - scheda 2/2023);
3. EUFOR-ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (personale militare) (missione UE - scheda 3/2023);
4. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* UNFICYP (personale militare) (missione ONU - scheda 4/2023);
5. *Sea Guardian* (personale militare) (missione NATO - scheda 5/2023);
6. EUNAVFOR MED Irini (personale militare) (missione UE - scheda 6/2023);
7. *United Nations Interim Force in Lebanon* UNIFIL (personale militare) (missione ONU - scheda 7/2023);
8. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) (personale militare) (scheda 8/2023);
9. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (personale militare) (scheda 9/2023);
10. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (personale militare) (scheda 10/2023);
11. *NATO Mission in Iraq* - NM-I (personale militare) (scheda 11/2023);
12. *European Union Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq* - EUAM Iraq (personale militare) (scheda 12/2023);
13. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* UNMOGIP (personale militare) (missione ONU - scheda 13/2023);
14. Impiego su basi bilaterali negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (personale militare) (scheda 14/ 2023);
15. *United Nations Support Mission in Libya* UNSMIL (personale militare) (missione ONU - scheda 15/2023);
16. Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (personale militare) (scheda 16/2023);
17. Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (CCPCO) (personale militare) (scheda 17/2023);
18. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* MINUSMA (personale militare) (missione ONU - scheda 18/2023);
19. EUCAP Sahel Mali (personale militare) (missione UE - scheda 19/2023);
20. EUCAP Sahel Niger (personale militare) (missione UE - scheda 20/2023);
21. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (personale militare) (scheda 21/2023);
22. *United Nations Mission for the referendum in Western Sahara* - MINURSO (personale militare) (missione ONU - scheda 22/2023);

23. *Multinational Force and Observers* in Egitto MFO (personale militare) (scheda 23/2023);
24. EUNAVFOR ATALANTA (personale militare) (missione UE - scheda 24/2023);
25. EUTM Somalia (personale militare) (missione UE - scheda 25/2023);
26. EUCAP Somalia (personale militare) (missione UE - scheda 26/2023);
27. Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Assistance Mission in Somalia* UNSOM (personale militare) (missione ONU - scheda 27/2023);
28. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutiane e funzionari yemeniti e delle Forze armate gibutiane (personale militare) (scheda 28/2023);
29. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 29/2023);
30. Missione UE denominata EUTM Mozambico, per addestramento delle forze armate locali (personale militare) (scheda 30/2023);
31. Dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato « Mediterraneo Sicuro », comprensivo della missione in supporto alla Marina libica (personale militare) (scheda 31/2023);
32. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (personale militare) (scheda 32/2023);
33. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH) (personale militare) (scheda 33/2023);
34. Partecipazione alla *Implementation of Enhancement of the Framework for the South* della NATO nelle regioni lungo il Fianco Sud dell'Alleanza (personale militare) (scheda 34/2023);
35. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 35/2023);
36. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza (personale militare) (scheda 36/2023);
37. Partecipazione ai dispositivi NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 37/2023);
38. Partecipazione, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (personale militare) (scheda 38/2023);
39. Partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (personale militare) (scheda 39/2023);
40. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2023 (scheda 40/2023);
41. Supporto info-operativo di PCM-AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 41/2023);
42. *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* - EULEX Kosovo (scheda 42/2023);
43. *United Nations Mission in Kosovo* - UNMIK (scheda 43/2023);
44. Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 44/2023);
45. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* - EUPOL COPPS (scheda 45/2023);
46. *European Union Border Assistance Mission in Libya* - EUBAM LIBYA (scheda 46/2023);
47. Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi da parte del personale del Corpo della Guardia di finanza (scheda 47/2023);
si esprime altresì favorevolmente alla prosecuzione, per l'anno 2023, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:
 1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 48/2023);
 2. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 49/2023);
 3. Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 50/2023);

4. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 51/2023).

ORDINI DEL GIORNO

G1

[Alfieri](#), [Boccia](#), [Delrio](#)

Respinto (*)

Il Senato,

esaminata la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*doc. XXVI*, n. 1), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

premessi che:

preso atto delle comunicazioni rese il 18 maggio 2023 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

preso altresì atto degli elementi conoscitivi resi, il 31 maggio 2023 e il 1° giugno 2023 presso le medesime Commissioni, dal Capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dal comandante del comando operativo di vertice interforze (COVI), generale di corpo d'armata Francesco Paolo; dal vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli;

considerato che:

con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga (articolo 2, comma 2); la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo (articolo 2, comma 2);

in via preliminare, non può non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove o che invece vengano sospese prima del passaggio parlamentare. Un ritardo che pone le Camere di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, cui non è possibile incidere retroattivamente;

pertanto, appare sempre più opportuno valutare un intervento di adeguamento della legge "quadro" sulle missioni (legge 21 luglio 2016, n. 145), semplificando alcuni procedimenti infragovernativi e, soprattutto, garantendo la puntualità e la tempestività nella presentazione di tali deliberazioni all'attenzione delle Camere. A tal riguardo non può non rilevarsi come in merito ad un intervento normativo sulla citata legge n. 145 del 2016 sia auspicabile una discussione parlamentare largamente condivisa tra tutte le forze parlamentari;

l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico - il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti - e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea. Ancora, nell'anno in corso, il quadro geopolitico internazionale continua a essere condizionato dalla invasione russa dell'Ucraina, che non ha solo riportato un conflitto di natura "tradizionale" in Europa, ma ha anche rimesso al centro dell'attenzione l'impiego "fisico" dello strumento militare in un conflitto tra Stati. Per non parlare di tutte le sue conseguenze più ampie sullo scacchiere globale;

in un contesto così complesso e volatile, è necessario ribadire che l'impegno italiano deve restare ancorato ad un approccio alle crisi il più possibile europeo e nell'asse dell'Alleanza atlantica, che corredi l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e alla promozione dei diritti delle donne, ai giovani e alle minoranze in aderenza all'impianto adottato dalla legge n. 145 del 2016;

preliminarmente si evidenzia la condivisione - in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno al rafforzamento del dispositivo NATO del fronte orientale - degli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere nell'area e in particolare la nuova missione EuMam Ucraina (scheda 6 *bis*);

in merito alla Libia, la scheda n. 47 riguarda la proroga, per il 2023, della partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi;

l'Italia partecipa alla missione, per il 2023, con 25 unità di personale, con un aumento significativo, considerato che lo scorso anno erano invece 11. Si prevede, inoltre, anche l'impiego di quattro mezzi terrestri per un complessivo fabbisogno finanziario di euro 10.778.926; come ripetutamente emerso negli anni e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie cui è da aggiungersi, da ultimo, il rapporto pubblicato dalla *Independent Fact-Finding Mission* (FFM) dell'ONU, sono oramai innumerevoli le prove di torture sistematiche, messe in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figura anche la Guardia costiera libica. A quanto detto si aggiunga come la missione del FFM e diversi altri rapporti di organizzazioni internazionali abbiano riscontrato da tempo fondati motivi per ritenere che il personale di alto rango della Guardia costiera libica sia colluso con i trafficanti e contrabbandieri, che sarebbero collegati a gruppi di milizie, nel contesto dell'intercettazione e della privazione della libertà dei migranti sfociando, purtroppo spesso, in gravi violazioni dei diritti umani contro i migranti. E, a tal proposito, ancora una volta occorre sottolineare la necessità di promuovere una concreta *policy* di cosiddetta "*accountability*" per soggetti che, pur rivestendo ruoli istituzionali, nel fragilissimo quadro politico libico sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani;

alla luce di quanto esposto appare, pertanto, non più giustificabile la volontà del Governo italiano di rifinanziare ancora una volta la missione bilaterale di supporto alla Guardia costiera libica, anche incrementando, come già evidenziato, le unità di personale impiegate. Diversamente, avrebbe avuto più senso impegnare maggiori risorse e unità di personale nella missione di cui alla scheda n. 15/2023, che riguarda la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNSMIL (*United Nations Support Mission*) in Libia. Una missione politica speciale integrata delle Nazioni Unite che svolge ruoli delicatissimi tra cui: il favorire il cessate il fuoco tra le parti e il contribuire al contrasto alla proliferazione delle armi; la promozione dello stato di diritto e la protezione dei diritti umani; il monitoraggio di abusi e violazione dei diritti umani e alla quale l'Italia partecipa, invece, con una sola unità di personale;

in merito alla predetta scheda n. 47, occorre poi evidenziare come già dallo scorso anno il Partito Democratico abbia chiesto un radicale cambiamento di approccio nella gestione di questa missione, inquadrandola in una cornice europea e non più solo bilaterale, anche rispetto alle scelte fatte da alcuni Paesi *partner* in Europa, basti pensare in tal senso alla Germania, che ha sospeso da tempo le attività di supporto bilaterale alla Guardia costiera libica. Alla luce delle considerazioni espresse appare dunque evidente come l'attuale configurazione di tale missione bilaterale non offra alcun contributo efficace al consolidamento delle istituzioni della Libia, né tantomeno al contrasto del traffico di esseri umani e né al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

occorre, invece, un reale impegno del Governo italiano presso le sedi europee e bilaterali con la Libia, finalizzato alla chiusura immediata dei centri di detenzione in Libia, promuovendo forme di assistenza ai migranti e rifugiati ivi rinchiusi, attraverso una nuova *policy* che poggi su tre pilastri:

- rafforzamento delle procedure di reinsediamento così come promosso dalla UHNCR;

- rafforzamento dei corridoi umanitari verso i Paesi che diano disponibilità per l'accoglienza;
- sostegno a progetti di inclusione alternativi quali *Host Family Skim*, già sperimentati in altri contesti;

rilevato che:

l'Africa riveste un interesse strategico prioritario per la sicurezza dell'Italia che, oltre a dover gestire i flussi migratori provenienti da tale continente, deve affrontare il rischio che un rallentamento del processo di pacificazione e di consolidamento delle istituzioni politiche dell'area sia terreno fertile per destabilizzazioni e influenze straniere nel continente, con inevitabili ricadute anche per la sicurezza del bacino del Mar Mediterraneo;

in merito al Sahel, occorre evidenziare come tale quadrante appaia quale vero confine meridionale dell'Europa, un'area che rappresenta il fianco sud prioritario, caratterizzata da dinamiche di sicurezza che riguardano il nostro continente e l'Italia: una terra di passaggio per l'Africa occidentale costiera, nonché una terra potenzialmente ricca, che offre buone opportunità per lo sviluppo proprio e per le imprese italiane. Tuttavia, oggi il Sahel è aggredito da un jihadismo assai forte ed influente, da una presenza in crescita delle milizie russe del gruppo Wagner, in un contesto di estrema povertà e dove la Banca mondiale stima che, entro il 2050, 13,5 milioni di persone in più cadranno in povertà nei cinque Paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad);

la presenza italiana in Sahel, nelle varie modalità in cui si realizza, è una chiara scelta di politica estera del nostro Paese, che il Partito Democratico ha sostenuto negli anni di Governo e confermato anche con l'apertura di rappresentanze diplomatiche nella regione, con la partecipazione a iniziative regionali come il G5 Sahel e con il significativo impegno di cooperazione internazionale verso l'area, delineando così per la prima volta una presenza italiana in Africa Occidentale con una modalità costruttiva e non avversativa;

il Sahel appare, infatti, un territorio altamente instabile dal punto di vista politico e sociale ed estremamente povero dal punto di vista economico. Condizioni ottimali per gli estremismi di matrice jihadista, spesso associati ai movimenti di insorgenza locale, cui si aggiungono i flussi di traffici illegali di ogni natura che giungono sulle coste nordafricane a poche centinaia di miglia dall'Italia e dall'Europa, con riflessi sulla nostra sicurezza; contesti nei quali quello militare è solo uno degli strumenti che possono essere messi in campo, certamente necessario poiché la scelta di lasciare il campo potrebbe aprire spazio ad altri attori che cercano di rafforzare il loro ruolo nella regione, anche attraverso l'uso di gruppi paramilitari, ma valutando l'efficacia delle missioni messe in campo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della formazione delle forze armate dei Paesi *partners* e considerando un serio approfondimento riguardo le stesse, anche alla luce del non previsto ritiro dal Mali e dalle conseguenze regionali legate all'evolversi della situazione in Sudan;

nondimeno, non può comunque non rilevarsi come debba restare alto l'impegno connesso sul piano strategico alla fondamentale azione a tutela dei diritti umani della popolazione civile, di migranti e profughi esercitata dalle organizzazioni internazionali, che l'Italia sostiene convintamente;

così come, si auspica l'attuazione di attività multilaterali, di coalizione e di carattere europeo, nell'ottica della massimizzazione dell'efficacia del contributo italiano alla lotta al terrorismo e all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani, armi e droga e alla stabilizzazione del quadrante, anche attraverso un maggiore sostegno, anche economico, all'organizzazione del G5 Sahel per la sicurezza della regione, tenendo conto sempre della fragilità del quadro istituzionale e politico che caratterizza l'area;

considerato, infine, che:

destano preoccupazione il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, già approntato anche in legge di bilancio e che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le ONG, le imprese e gli enti territoriali, che si sono visti notevolmente ridotto il loro ruolo di ponte e di relazioni tra l'Italia e i Paesi del Sud del mondo. Particolarmente grave appare anche la riduzione degli aumenti previsti per l'Agenzia della

cooperazione (AICS). Una decisione che, rispetto al previsto, toglierà all'Agenzia 50 milioni di euro solo nel 2023;

lo stanziamento complessivo previsto per il settore della cooperazione allo sviluppo nel 2023 ammonta a circa 6,2 miliardi, pari a circa lo 0,31 per cento. Un valore ancora molto modesto se si considera l'obiettivo di arrivare allo 0,70 per cento APS/RNL entro il 2030 - rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo - che i Paesi donatori si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile;

tale scelta politica è confermata dalla lettura degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione relativi al 2023 disposti nella predetta deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023. A tal riguardo il fabbisogno complessivo per il 2023 è pari a 358.668.800 milioni di euro, un taglio significativo rispetto al 2022; occorre evidenziare, infatti, come il governo Draghi avesse previsto per i medesimi interventi lo stanziamento di 408.691.229 milioni di euro;

non può, infine, non evidenziarsi come con i tagli complessivi posti in essere il Governo sembri intendere lo strumento della cooperazione allo sviluppo come legato in via principale alla gestione dell'emergenza profughi quando invece, per essere davvero efficace, deve essere sostenuto in maniera significativa da investimenti che creino le condizioni per avviare la ricostruzione di Paesi vittime di conflitti e di regimi autoritari,

impegna il Governo:

a non rifinanziare la missione di cui alla scheda n. 47 relativa alla partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi alla luce delle ripetute violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti poste in essere dalla Guardia costiera libica;

ad aumentare in maniera significativa le risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, pesantemente colpito dai tagli operati in sede di legge di bilancio e da quello disposto in occasione dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 sulla proroga per l'anno 2023 delle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(*) La parte evidenziata in neretto è preclusa dall'approvazione del Documento XXIV, n. 7.

G2

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV, n. 7*);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premessi che:

gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più

democratiche e più stabili;

la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta un elemento qualificante ed una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese che, grazie anche alla professionalità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale,

impegna il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario:

negli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 48/2023);

negli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 49/2023);

nelle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 50/2023).

G3

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 7);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premesso che:

le missioni internazionali cui l'Italia partecipa hanno nel tempo consolidato la percezione della nostra affidabilità in termini di sicurezza nel Mediterraneo allargato;

nei confronti della Comunità internazionale l'Italia deve spendersi, in particolare, affinché prosegua con determinazione l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;

tenuto conto che:

nell'attuale contesto internazionale, in continuo mutamento e caratterizzato da crescente instabilità, soprattutto a seguito del conflitto russo-ucraino, tra le aree strategiche in termini di interesse nazionale per il nostro Paese figura certamente il Mediterraneo allargato;

tale macro-regione risulta essere afflitta da gravi crisi umanitarie caratterizzate da dimensioni di endemica violenza. In tale contesto, è necessario approfondire ogni sforzo al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani da parte delle autorità governative che beneficiano del supporto e del sostegno del nostro Paese,

impegna il Governo ad adoperarsi per la revisione del *Memorandum of Understanding* Italia-Libia al fine di prevedere il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti, nell'ambito della missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 47/2023).

G4

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 7);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premessi che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è ormai in atto da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante *escalation* militare inasprita, peraltro, dallo spettro di una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

è doveroso approfondire il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-*escalation* militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto al fine di raggiungere una soluzione diplomatica in linea con i principi del diritto internazionale;

tenuto conto che:

la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta un elemento qualificante ed una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese che, grazie anche alla professionalità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale,

impegna il Governo a promuovere iniziative in cui farsi interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco:

nella partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 35/2023) e la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza (personale militare) (scheda 36/2023);

nella partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 37/2023);

nel potenziamento della presenza NATO nell'area Sud-Est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities*) (scheda 38/2023);

nel potenziamento della presenza NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda 39/2023).

G5

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per

l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 6);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

rilevato che:

la risoluzione concerne la partecipazione di personale militare alla missione di addestramento militare EUMAM Ucraina, di cui alla scheda *6-bis/2023*, istituita con decisione (PESC) 2022/1968 adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 17 ottobre 2022, per contribuire al rafforzamento delle capacità militari delle forze armate ucraine al fine di permettergli di difendere l'integrità territoriale e proteggere i civili coinvolti nel conflitto;

ritenuto che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è ormai in atto da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante *escalation* militare inasprita, peraltro, dallo spettro di una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

la situazione è sempre più drammatica e insostenibile con decine di migliaia di vittime, civili e militari, distruzione di edifici pubblici e privati e infrastrutture vitali. Inoltre, desta crescente inquietudine la crisi umanitaria che si acuisce di giorno in giorno in ragione dell'inasprirsi del conflitto così come, rispetto al piano geopolitico, le evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo globale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

desta preoccupazione, in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto, quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della menzionata decisione (PESC), ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri,

impegna il Governo a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri.

G6

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 6);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

rilevato che:

la risoluzione concerne la partecipazione di personale militare alla missione di addestramento militare EUMAM Ucraina, di cui alla scheda *6-bis/2023*, istituita con decisione (PESC) 2022/1968 adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 17 ottobre 2022, per contribuire al rafforzamento delle capacità militari delle forze armate ucraine al fine di permettergli di difendere l'integrità territoriale e proteggere i civili coinvolti nel conflitto;

ritenuto che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è ormai in atto da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante *escalation* militare inasprita, peraltro, dallo spettro di

una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

la situazione è sempre più drammatica e insostenibile con decine di migliaia di vittime, civili e militari, distruzione di edifici pubblici e privati e infrastrutture vitali. Inoltre, desta crescente inquietudine la crisi umanitaria che si acuisce di giorno in giorno in ragione dell'inasprirsi del conflitto così come, rispetto al piano geopolitico, le evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo globale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

desta preoccupazione, in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto, quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della menzionata decisione (PESC), ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri,

impegna il Governo a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri.

G7

[De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV*, n. 6);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui al citato Documento, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni affari esteri e difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

rilevato che:

la risoluzione concerne la partecipazione di personale militare della missione bilaterale di supporto in Burkina Faso, di cui alla scheda 30-*bis*/2023, allo scopo di sviluppare e rafforzare le capacità di difesa e sicurezza delle Forze armate del burkinabè;

ritenuto che:

nell'attuale contesto internazionale, in continuo mutamento e caratterizzato da crescente instabilità, soprattutto a seguito del conflitto russo-ucraino, tra le aree strategiche in termini di interesse nazionale per il nostro Paese figurano certamente il Mediterraneo allargato e l'Africa subsahariana,

impegna il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, a garantire il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 641

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 344 e 538

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel

presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 676

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 715

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene precisato che il Protocollo prevede la facoltà per le imprese di gestire i contratti di trasposto transfrontalieri in modalità elettronica in alternativa a quella cartacea ma senza imporre alcun obbligo all'utilizzo del formato elettronico;

viene confermato che dall'attuazione del Protocollo in oggetto non derivano costi di attuazione a carico delle Amministrazioni interessate in quanto non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già coerentemente svolte: l'utilizzo della lettera di vettura elettronica, infatti, non determina nuovi compiti specifici per le Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione e implementazione da parte delle medesime di piattaforme informatiche specifiche, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Giacobbe sul disegno di legge n. 676

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Partito Democratico voterà sì alla ratifica di questo trattato che fu firmato nel 2019. E lo farà, signor Presidente, non perché all'epoca questo trattato fu voluto da un Governo di cui anche il PD faceva parte.

Il nostro è un sì che non ha una ragione di colore politico o di tifo di parte. Il nostro sì arriva perché il Partito Democratico, e tutti noi, donne e uomini che animano questo movimento politico, crediamo fermamente nei valori che in esso sono racchiusi. E cioè, quelli della collaborazione, dell'agire rapido e transnazionale, di dotare gli inquirenti di quegli strumenti efficienti e attuali per combattere le mafie e una criminalità organizzata che non ha alcun limite nazionale nell'agire o nell'investire o ripulire denaro.

Se vogliamo combattere la criminalità dobbiamo, signor Presidente, essere capaci di mantenere il loro passo evolutivo e per questo per noi del Partito Democratico la ricerca di accordi bilaterali con Paesi non appartenenti all'Unione diviene fondamentale.

L'articolo 1 di questo accordo prevede specifiche forme di assistenza giudiziaria incluso l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati. Colpire i patrimoni della criminalità organizzata, aggredirli lì dove fa male e dove si limita la loro azione.

Io, Presidente, ho avuto l'onore di collaborare con chi già negli anni 70 intuì quanto importante fosse combattere la criminalità organizzata aggredendo i loro patrimoni, quel Pio La Torre trucidato dalla mafia siciliana e il cui nome compare proprio nella legge n. 646 del 1982 che introdusse, di fatto, la pratica della confisca dei beni ai mafiosi.

Noi, signor Presidente, non possiamo che dire sì a un trattato che porta al superamento, così come previsto nell'articolo 5, del segreto bancario quando si richiedono, per ragioni di indagini, accertamenti bancari e finanziari.

Ancora, l'articolo 3 del trattato prevede che per rendere più celeri le procedure di cooperazione le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea (i rispettivi Ministeri di giustizia); mentre l'articolo 4 disciplina, in modo dettagliato, la possibilità di comparizione mediante videoconferenza, prevedendola per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. La tecnologia al servizio della giustizia.

Signor Presidente, con questo accordo facciamo un passo in avanti nella lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale e dotiamo le forze inquirenti di potenti strumenti di azione transnazionale. La speranza è che questa strada sia seguita anche per quanto riguarda la giustizia e il potenziamento delle indagini interne al nostro Paese, lì dove non si necessita di accordi bilaterali fra

Nazioni, ma solo di accordi fra le istituzioni dello Stato che giocano, o dovrebbero giocare, tutte nella stessa squadra.

Per le ragioni esposte fino a questo momento, signor Presidente, confermo il voto favorevole e convinto del Partito Democratico.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Docc. XXIV, n.6 e XXIV, n.7:

sulla scheda n.47 relativa al doc. XXIV, n.7, i senatori Occhiuto e Ternullo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'ordine del giorno G7, la senatrice Rossomando avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Delrio, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Gelmetti, La Pietra, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nastri, Ostellari, Patton, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Zampa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Dreosto, per attività della 3^a Commissione permanente; Pellegrino, per attività della 4^a Commissione permanente; Nicita, per attività della 5^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente(Affari esteri e Difesa), il senatore Paganella ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento:

la relazione sulla risoluzione approvata il 20 giugno 2023 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV, n. 6-A*);

la relazione sulla risoluzione approvata il 20 giugno 2023 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXIV, n. 7-A*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro della salute

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro della cultura

Ministro per lo sport e i giovani

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (774)

(presentato in data 22/06/2023)

C.1151 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Potenti Manfredi, Stefani Erika, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Minasi Tilde, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta
Modifica all'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia

di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (775)

(presentato in data 22/06/2023);

senatori Mennuni Lavinia, De Priamo Andrea

Disposizioni in materia di diminuzione dei livelli di inquinamento dalla circolazione di veicoli in ambito urbano (776)

(presentato in data 22/06/2023);

senatori Delrio Graziano, Alfieri Alessandro

Disposizioni per l'inquadramento del personale precario addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio nei ruoli civili del Ministero della difesa (777)

(presentato in data 23/06/2023);

senatori Ambrogio Paola, Fallucchi Anna Maria, Petrucci Simona, Spinelli Domenica, Silvestroni Marco, Farolfi Marta, Pellegrino Cinzia, Menia Roberto, Gelmetti Matteo, Della Porta Costanzo, Rosa Gianni, Zullo Ignazio, Speranzon Raffaele, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Marcheschi Paolo, Iannone Antonio, Sigismondi Etelwardo

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del Codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del Codice penale (778)

(presentato in data 26/06/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (774)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

C.1151 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 22/06/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26/06/2023 la 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- sen. Gasparri Maurizio "Ripristino della festività nazionale del 4 novembre" (170)

(presentato in data 13/10/2022)

- sen. Parrini Dario "Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate" (292)

(presentato in data 07/11/2022)

- sen. Menia Roberto "Ripristino della festività nazionale del 4 novembre" (312)

(presentato in data 11/11/2022)

- sen. Biancofiore Michaela, Sen. Petrenga Giovanna "Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate" (390)

(presentato in data 02/12/2022)

- sen. Pucciarelli Stefania "Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani" (392)
(presentato in data 06/12/2022)

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 giugno 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le informazioni e i documenti relativi alle procedure d'infrazione e ai casi di pre-infrazione (EU *pilot*) che sono alla base delle disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Atto Senato n. 755).

La predetta documentazione è stata deferita, in data 23 giugno, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 14).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (COM(2023) 328 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha inviato, con lettera in data 26 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, aggiornata al mese di maggio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXV*, n. 1).

Mozioni

[MARTELLA](#), [MISIANI](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [ROSSOMANDO](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [GIORGIS](#), [DELRIO](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#) - Il Senato,

premesso che:

le materie prime critiche rappresentano il "mattoncino" alla base del funzionamento della quasi totalità degli strumenti tecnologici e non utilizzati nella manifattura, in agricoltura e nel terziario per la produzione di beni e servizi, nonché del funzionamento di gran parte dei mezzi e della strumentazione d'uso quotidiano che supporta e migliora il lavoro e la mobilità, la prosperità e lo stile di vita di miliardi di persone, nonché un fattore su cui si gioca la concorrenza, la produttività e sovranità tecnologica dei principali attori sulla scena mondiale;

il ruolo fondamentale delle materie prime critiche nell'economia globale è emerso in tutta evidenza a seguito della "crisi da approvvigionamento" originata prima in conseguenza della pandemia da COVID-19 e poi dalla ripresa e dall'invasione dell'Ucraina, eventi che hanno innalzato il livello delle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare tra USA e Cina, e messo in forte difficoltà intere filiere di produzioni manifatturiere, alcune delle quali sono state costrette al blocco delle produzioni;

tenuto conto che:

secondo quanto riportato dal Joint research centre (JRC) della Commissione europea in un rapporto pubblicato il 3 settembre 2020, per realizzare la transizione verde e digitale, che comporta l'utilizzo in massa di tecnologie quali batterie, celle a combustibile, turbine eoliche, motori di trazione (magneti

permanenti), tecnologie fotovoltaiche, robotica, droni, stampanti in 3D e componenti elettronici, occorrono diverse materie prime critiche e non critiche;

la Commissione europea ha individuato, con la comunicazione COM(2020) 474 final del 3 settembre 2020, 30 materie prime critiche sulla base della loro importanza economica combinata al rischio per il loro approvvigionamento;

il 16 marzo 2023, la Commissione europea, con la comunicazione COM(2023) 160 final ha emanato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

tale proposta contiene elenchi di materie prime strategiche e critiche, che dovranno essere riesaminati almeno ogni 4 anni, stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche della UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici, che potranno beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento, elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento, contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre la loro impronta ambientale e istituisce un comitato europeo per le materie prime critiche;

nell'allegato II alla proposta di regolamento è prevista una lista di 34 materie prime critiche, 8 delle quali fanno parte della lista di 10 materie prime strategiche di cui all'allegato I, in aggiornamento della precedente lista di 30 materie prime critiche;

per le materie prime strategiche e per la diversificazione delle forniture della UE, la proposta prevede i seguenti parametri di riferimento lungo la catena del valore: a) per l'estrazione, almeno il 10 per cento del consumo annuo della UE; b) per la trasformazione, almeno il 40 per cento del consumo annuo della UE; c) per il riciclo, almeno il 15 per cento del consumo annuo della UE; d) non più del 65 per cento del consumo annuo della UE da un singolo Paese terzo;

secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di queste, alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale: ad esempio, la Cina ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno, mentre gli Stati Uniti hanno l'88 per cento della quota di estrazione del berillio, il Sud Africa il 93 per cento della trasformazione di iridio, l'81 per cento di rodio e il 94 per cento di rutenio, il Brasile il 92 per cento della trasformazione di niobio;

secondo lo studio previsionale "analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

i dati del Fondo monetario internazionale indicano come i prezzi reali delle materie prime critiche abbiano registrato notevoli fluttuazioni negli ultimi anni: ad esempio, l'alluminio è passato da 1.704 dollari per tonnellata metrica nel 2020 a 2.707 nel 2022 e ai 2.274 attuali, il nichel da 13.790 dollari per tonnellata metrica nel 2020 a 25.867 nel 2022 e ai 22.135 attuali, il cobalto da 31.445 dollari per tonnellata metrica nel 2020 a 63.765 nel 2022 e ai 33.140 attuali;

questi cambiamenti repentini, dovuti prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un notevole rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime, in particolare per il fatto che i Paesi a economia pianificata, come la Cina, hanno potuto fare scorte e contingentare le esportazioni nei momenti più propizi per mettere in difficoltà i *partner* commerciali;

già nel febbraio 2021, il "Financial Times" ha riportato che il Ministero per l'industria e la tecnologia dell'informazione cinese avrebbe proposto la limitazione all'esportazione di determinate materie prime critiche, di cui detiene circa l'80 per cento dell'offerta mondiale, per mettere in difficoltà alcuni settori dell'industria statunitense, con possibili ricadute su tutto il mercato globale;

nell'ottobre 2022, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha inoltre pubblicato uno studio in cui afferma che circa un decimo del valore globale delle esportazioni di materie prime, tra cui litio, cobalto e terre rare, abbia subito almeno una misura di restrizione all'esportazione;

considerato che:

sia gli aumenti dei prezzi che eventuali restrizioni al libero mercato delle materie prime potrebbero ostacolare gli Stati membri UE nell'attuazione degli investimenti verdi e digitali nel quadro dei propri piani nazionali di ripresa e resilienza, impedendo di realizzare gli obiettivi prefissati, eventualità che sancirebbe il fallimento del programma Next generation EU e delle strategie di decarbonizzazione;

tale rischio può essere mitigato attraverso 4 strumenti: l'avvio di partenariati strategici o iniziative diplomatiche simili con Paesi terzi responsabili dell'estrazione o della trasformazione delle materie prime di difficile approvvigionamento; l'estrazione e la trasformazione sfruttando i giacimenti presenti nei territori degli Stati membri UE; l'incremento dell'efficienza dei processi di riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime richieste e la loro realizzazione in aziende europee; lo sviluppo di tecnologie alternative che si basino su materie prime non critiche;

tenuto conto che:

con la comunicazione COM(2008) 699 final del 4 novembre 2008, la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa "Materie prime - Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa", con la quale ha riconosciuto che la UE dipende fortemente dalle importazioni di materie prime per la fabbricazione di prodotti ad alta tecnologia. La strategia si basa su tre pilastri: 1) garantire l'accesso alle materie prime sui mercati internazionali alle stesse condizioni degli altri concorrenti industriali, attraverso strumenti di politica estera, commerciale, regolamentare e di sviluppo; 2) determinare, nell'ambito della UE, condizioni quadro in grado di favorire un approvvigionamento sostenibile di materie prime provenienti da fonti europee; 3) dinamizzare l'efficacia globale delle risorse e promuovere il riciclo al fine di ridurre il consumo di materie prime primarie della UE e di ridurre la dipendenza relativa dalle importazioni;

la comunicazione della Commissione europea COM(2011) 25 final del 2 febbraio 2011 presenta un elenco di 14 materie prime critiche, prevedendo l'aggiornamento con cadenza triennale. L'elenco è stato portato a 20 unità dalla comunicazione COM(2014) 297 final del 26 maggio 2014, a 27 dalla comunicazione COM(2017) 490 final del 13 settembre 2017, a 30 dalla comunicazione COM(2020) 474 final del 3 settembre 2020, e a 34 dall'allegato II della citata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 marzo 2023;

il programma "green deal europeo", di cui alla comunicazione COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, riconosce che l'approvvigionamento delle "materie essenziali per le tecnologie pulite e le applicazioni digitali, spaziali e di difesa, diversificando l'offerta da fonti sia primarie che secondarie" è uno dei prerequisiti per la realizzazione della transizione ecologica. Pertanto, il programma impegna l'Unione a collaborare con i *partner* mondiali al fine di garantire "la sicurezza delle risorse e un accesso affidabile alle materie prime strategiche" e "prevenire la distorsione degli scambi e degli investimenti nelle materie prime" necessarie alla transizione;

la Commissione europea, con la comunicazione COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020, ha lanciato il nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Esso include una sezione sulla gestione dell'esportazione dei rifiuti, che è di cruciale importanza per impedire che numerose quantità di materie prime critiche potenzialmente riciclabili lascino il territorio UE. Gli obiettivi indicati sono quelli di ridurre la dipendenza della UE dal riciclo di rifiuti effettuato all'estero, contrastare le esportazioni di rifiuti illegali e quelle che cagionano danni alla salute o all'ambiente nei Paesi terzi, e agevolare la preparazione al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti nella UE;

tra le iniziative collegate al piano di azione adottate finora vi è la proposta di revisione del regolamento

(CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni dei rifiuti (REFIT), in fase di approvazione con procedimento legislativo ordinario, e la consultazione, avviata lo scorso 16 giugno 2023, della Commissione europea rivolta a cittadini e portatori di interesse in merito alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

la nuova strategia industriale per l'Europa, di cui alla comunicazione COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020, propone l'avvio di un'alleanza industriale per le materie prime, ritenendo che tale settore necessiti di interventi specifici, orientamenti condivisi, maggiori raccordi tra pubblico e privato e finanziamenti per progetti su vasta scala con ricadute positive in tutta l'Unione. La comunicazione 474 del 2020 stabilisce che l'alleanza dovrà prima occuparsi di "aumentare la resilienza dell'UE nella catena del valore dei magneti e delle terre rare" e successivamente potrà "espandersi per affrontare altre esigenze relative alle materie prime critiche e ai metalli comuni", lavorando complementariamente "alle azioni esterne per garantire l'accesso a tali materie prime critiche";

il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021) 352 final, allegato all'aggiornamento della strategia industriale europea, di cui alla comunicazione COM(2021) 350 final del 5 maggio 2021, riporta che sia il piano d'azione che l'alleanza sulle materie prime critiche saranno nei prossimi anni, parallelamente a uno sforzo di riduzione della domanda di materie prime critiche tramite lo sviluppo di tecnologie alternative;

a oggi l'alleanza industriale per le materie prime è composta da oltre 500 aziende europee ed extra europee, associazioni, centri di ricerca e università impegnati nell'estrazione di materie prime, nella produzione di materiali avanzati, prodotti intermedi e prodotti finali e nel riciclo dei rifiuti, nonché dalle rilevanti autorità nazionali e regionali, istituzioni finanziarie, organizzazioni non governative e sindacati;

la comunicazione 474 del 2020 stabilisce infine che l'Unione europea potrà sfruttare lo strumento dei partenariati strategici con Paesi terzi ricchi di materie prime critiche, con i quali l'Unione può garantirsi l'approvvigionamento di tali risorse in cambio di aiuti concreti al potenziamento e alla conversione in chiave sostenibile dei rilevanti settori estrattivi e produttivi, favorendo lo sviluppo locale. Tra questi Paesi figurano il Canada e l'Australia, i Paesi africani e dell'America latina, Stati vicini come la Norvegia, l'Ucraina e i Balcani occidentali. Tali Paesi richiedono approcci diversi, essendo caratterizzati da condizioni economiche, sviluppo industriale e rapporti internazionali con l'Unione europea differenti. In particolare, per i Paesi dei Balcani occidentali, l'Unione può avviare dialoghi proficui nel quadro dei negoziati in corso per l'accesso alla UE;

secondo quanto riportato dal rapporto "recupero di materie prime critiche e altre materie prime da rifiuti minerari e discariche" curato dal JRC nel 2019, ci sono numerosi spazi di manovra per migliorare l'efficienza del recupero di materie prime critiche, in particolare attraverso la diffusione delle migliori pratiche tra tutte le aziende della UE;

secondo i dati forniti da Minerals intelligence network for Europe, il territorio dell'Unione europea presenta diversi giacimenti di alcune materie prime critiche. In Italia sono presenti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio, che potrebbero essere sfruttati maggiormente per ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento estero; ritenuto che:

il raggiungimento degli obiettivi di transizione verde e digitale dell'Unione europea, sanciti dall'approvazione del Next generation EU nonché da atti in fase di approvazione quali il Net zero industry act, di cui alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di fabbricazione di prodotti tecnologici a zero emissioni nette del 16 marzo 2023, necessita di una strategia efficace di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche sostenuta da tutti gli Stati membri;

l'Unione europea e l'Italia, tramite programmi internazionali volti a facilitare l'approvvigionamento di materie prime critiche, come i partenariati strategici, possono dare avvio a esperienze positive di cooperazione con altri Stati, in particolare i Balcani occidentali, che hanno la prospettiva dell'accesso all'Unione europea;

particolare attenzione va riservata all'Ucraina, che, una volta terminata la guerra e avviata la fase di

ricostruzione, cui l'Unione europea si è impegnata insieme agli altri *partner* occidentali, può diventare un Paese cruciale nella strategia europea delle materie prime;

il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche è una modalità fondamentale per dare attuazione allo spirito del *green deal* europeo e del programma Next generation EU, nella misura in cui fanno compiere al tessuto produttivo europeo un salto consistente verso il paradigma dell'economia circolare, e al contempo può risultare in una mitigazione dei rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese UE di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

l'utilizzo di strumenti estrattivi avanzati e la presenza, secondo quanto riporta la Commissione europea, di pregresse attività estrattive mitigherebbe l'impatto ambientale di nuove attività di estrazione eventualmente condotte sul territorio europeo, con la possibilità di attrarre investimenti per opere di risanamento ambientale e, al contempo, di creare nuovi posti di lavoro sul territorio;

lo sviluppo di tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate è una prospettiva promettente che traspare in diversi punti delle strategie europee e merita di essere rafforzata al fine di ridurre la domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo,

impegna il Governo:

1) a mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

2) a sostenere presso le istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, tenuto conto del prezioso lavoro svolto finora dalla Commissione europea, nonché nuove iniziative a favore delle materie prime non critiche che risultino fondamentali per l'attuazione degli investimenti previsti nel quadro dei piani nazionali di ripresa e resilienza, e in linea con le iniziative dell'Unione, tra cui il Net zero industry act;

3) ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile;

4) a sostenere presso le istituzioni europee tutte le iniziative necessarie per promuovere la ricerca, lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di tecnologie sempre più avanzate nel settore del riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime necessarie alla transizione ecologica e digitale, al fine di mitigare i rischi dell'approvvigionamento e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;

5) a valutare l'opportunità di avviare attività estrattive delle materie prime rilevanti nei punti in cui sono presenti in Italia, sollecitando al contempo scelte simili da parte degli altri Stati membri dell'Unione, tenendo conto della presenza di pregresse attività minerarie e dell'utilizzo di tecnologie avanzate poco invasive, nonché della possibilità di attrarre investimenti per realizzare opere di risanamento ambientale, laddove necessarie, e creare nuovi posti di lavoro sul territorio;

6) a rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

7) a porsi, nell'ambito dei negoziati intergovernativi relativi alle iniziative europee con un impatto sulle materie prime in fase di approvazione, con un atteggiamento costruttivo e ambizioso;

8) a farsi promotore, una volta iniziata la fase di ricostruzione dell'Ucraina, di una strategia che valorizzi l'alleanza tra l'Unione europea e il Paese anche in ottica di approvvigionamento delle materie prime critiche;

9) a dare piena attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, a tutte le iniziative europee già approvate.

(1-00056)

[DI GIROLAMO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [PATUANELLI](#), [MAIORINO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#), [ALUISIO](#),

[BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [SCARPINATO](#), [TURCO](#) - Il Senato,

premessò che:

la diminuzione del potere di acquisto conseguente alla crisi economica, aggravatasi con la pandemia e, da ultimo, con il conflitto in atto in Ucraina, ha acuito il problema dell'*affordability*, ossia delle spese per l'accesso all'abitazione che, diventando sempre più onerose, pesano gravemente sui bilanci familiari;

una famiglia su quattro ha avuto, negli ultimi anni, difficoltà a pagare l'affitto (si tratta in prevalenza di nuclei familiari fragili composti da persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni, con figli), percentuale che ha superato il 40 per cento nel 2021, come confermato dall'indagine straordinaria sulle famiglie italiane condotta dalla Banca d'Italia;

pur non essendo disponibili stime sedimentate sull'entità complessiva delle forme di disagio abitativo presenti in Italia, un interessante quadro informativo su alcune delle principali dimensioni della disuguaglianza abitativa in Italia è offerto dalla relazione presentata dal gruppo di lavoro sulle politiche per la casa e l'emergenza abitativa, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 124 del 6 luglio 2022;

i dati presentati evidenziano e confermano che nel nostro Paese il tema della casa rappresenta un ambito di grande criticità per una buona parte della popolazione e che alcune condizioni sociali o di fragilità sono estremamente correlate alla possibilità di vivere in condizioni precarie, alle difficoltà di mantenere il proprio alloggio o alla capacità di superare una condizione di emergenza abitativa;

l'affitto è più diffuso tra le famiglie meno abbienti. Nel quinto di famiglie più povero (quelle cioè con un reddito equivalente inferiore al primo quintile), la percentuale di quelle in affitto è pari al 31,8 per cento; tale valore scende al 24,5 per cento nel secondo quinto, rimanendo al di sopra della media nazionale. La percentuale si riduce all'11,3 tra le famiglie più benestanti (quelle che appartengono all'ultimo quinto di reddito equivalente). A vivere in affitto sono le famiglie di più recente costituzione, il 47,8 per cento delle persone sole con meno di 35 anni e il 39,9 per cento delle giovani coppie senza figli (quando la donna ha meno di 35 anni di età). Percentuali elevate si osservano anche tra le persone sole di 35-64 anni (33,2), tra le famiglie monogenitoriali con figli minori (30,8 per cento) e tra quelle con almeno tre minori (33,7). Vive, infine, in questa condizione il 35,5 per cento delle famiglie in cui il principale percettore di reddito è disoccupato e il 68,5 per cento delle famiglie con stranieri (quota che sale al 73,8 per le famiglie composte da soli stranieri, dove poco più di una famiglia su 10 vive in una casa di proprietà);

anche l'incidenza di povertà assoluta è maggiore tra le famiglie che vivono in affitto. Nel 2021, le oltre 889.000 famiglie povere in affitto corrispondono al 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta pari al 18,5 per cento, contro il 4,3 di quelle che vivono in abitazioni di proprietà, con valori che raggiungono il 22,4 per cento per le famiglie in affitto residenti nel Mezzogiorno;

il canone di locazione rappresenta la voce di spesa più rilevante, arrivando a quasi un terzo del reddito (27,9 per cento), valore superiore anche a quello delle famiglie proprietarie con mutuo al lordo della quota in conto capitale (21,1 per cento). Quasi 2 milioni e 500 mila famiglie (9,9 per cento del totale) si trovano inoltre in condizioni di sovraccarico, ovvero con una quota di spese per l'abitazione sul reddito disponibile uguale o superiore al 40 per cento (dati del gruppo lavoro 2022);

il disagio abitativo è una condizione di malessere sociale legata alla qualità dell'alloggio (per la quale manca una definizione univoca nel nostro ordinamento giuridico) che riguarda, in Italia, circa 1,5 milioni di famiglie italiane (dati di Federcasa e della società Nomisma);

nel corso del 2021, per il 6,2 per cento le famiglie riferiscono di essersi trovate almeno una volta in arretrato con il pagamento delle spese per le utenze domestiche, e il 9,4 per cento con l'affitto;

i territori che esprimono un maggiore disagio per l'elevata incidenza del canone pagato sul reddito sono, con riferimento alle ripartizioni territoriali, il Nordovest e, a seguire, il Sud e le isole, mentre, per

dimensione, i comuni più popolosi insieme a quelli meno popolosi (rispettivamente oltre i 200.000 abitanti e con meno di 20.000 abitanti);

le ricerche condotte confermano, da un lato, che l'emergenza sanitaria ha inasprito ulteriormente la già drammatica situazione del disagio abitativo e, dall'altro, che non sono stati programmati interventi seri e strutturali per farvi fronte;

occorre considerare che il disagio e l'emergenza abitativa affliggono sia ceti a reddito molto basso o nullo, per i quali gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale sono in numero insufficiente, sia gli individui o i nuclei familiari svantaggiati che hanno un reddito troppo alto per vedersi assegnare una "casa popolare" ma troppo basso per accedere alle locazioni del libero mercato;

il non avere un alloggio e l'essere esclusi dalla possibilità di disporne sono tra le forme più estreme di povertà e di deprivazione. La "deprivazione abitativa", uno degli indicatori utilizzati dall'Unione europea per calcolare il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, in Italia riguarda il 5 per cento della popolazione, a fronte del 4 per cento medio dei Paesi europei;

in tale contesto occorre considerare anche la questione, non marginale, dell'esclusione abitativa grave, riferita alle "popolazioni speciali", ovvero le popolazioni elusive costituite da persone senza tetto, senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti spontanei;

considerato che:

la Costituzione italiana, a differenza di altri Stati europei quali Belgio, Portogallo, Spagna e Svezia, non riconosce espressamente il diritto all'abitazione. Tuttavia, esso è desumibile da diverse disposizioni costituzionali, in quanto l'abitazione costituisce il presupposto per la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra cittadini, ma anche per l'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente riconosciuti, tra i quali la libertà di domicilio, i diritti della famiglia, il diritto alla salute e il diritto al lavoro;

la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di tale diritto a partire dalla fine degli anni '80, qualificandolo come "diritto sociale fondamentale" e annoverandolo "fra i diritti inviolabili (...) di cui all'articolo 2 della Costituzione" (si vedano le sentenze n. 404 del 1988, n. 166 del 2008 e n. 209 del 9 luglio 2009). Tuttavia, ha sottolineato che il diritto all'abitazione, come tutti i diritti sociali, è "finanziariamente condizionato" e dunque tende ad essere realizzato in proporzione alle risorse della collettività (sentenza n. 252 del 1989);

il diritto all'abitazione è espressamente previsto dalla Carta sociale europea e, nel testo revisionato nel 1996, per garantirne l'effettivo esercizio, gli Stati firmatari "s'impegnano a prendere misure destinate", tra l'altro, "a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente", a "prevenire e ridurre lo status di 'senza tetto' in vista di eliminarlo gradualmente" e a "rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti";

il diritto all'abitazione è altresì previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 34, paragrafo 3, nel quale si prevede che l'Unione "riconosce e rispetta il diritto (...) all'assistenza abitativa", al fine di "garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti";

nell'ambito della dimensione europea si è assistito a un crescente interesse per il tema del diritto all'abitazione, attraverso l'elaborazione di specifici atti volti a garantirne l'effettività, come, ad esempio, la Carta europea degli alloggi, approvata il 26 aprile 2006 dall'intergruppo "Urban-logement" del Parlamento europeo, la risoluzione del Parlamento europeo 2006/2108/(INI) sugli alloggi e la politica regionale e, da ultimo, la risoluzione (2019/2187(INI)) approvata dal Parlamento europeo il 21 gennaio 2021, che conferma come l'accesso a un alloggio adeguato costituisca un diritto fondamentale e una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali, nonché per condurre una vita in condizioni rispettose della dignità umana;

dello stesso tenore anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa n. C-34/13, sentenza del 10 settembre 2014) che configura il diritto all'abitazione come diritto fondamentale da comprendere nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, oggetto di competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;

certamente una nuova lettura "forte" del diritto all'abitazione, inteso come posizione soggettiva avente

un "contenuto essenziale", secondo l'accezione invalsa in ambito europeo, consentirebbe un radicale cambiamento di approccio delle tradizionali politiche abitative, anche nell'ottica di un *welfare* integrato, nel quale il contrasto della povertà abitativa possa rappresentare l'anello da cui partire per sostenere e favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione;

considerato inoltre che:

in materia di politiche abitative, le due linee lungo le quali è intervenuto il legislatore italiano in questi anni si sono mostrate del tutto carenti e poco lungimiranti. La prima è quella rivolta all'incremento del numero delle abitazioni disponibili, tramite la realizzazione di un sistema di edilizia residenziale pubblica. Nonostante, a partire dalle misure volte all'attuazione del piano decennale di edilizia residenziale previsto dalla legge n. 457 del 1978, siano stati approvati numerosi provvedimenti normativi e disposti diversi stanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, la condizione di disagio abitativo non ha trovato una soluzione accettabile ed è destinata ad aggravarsi;

il settore soffre, ancora oggi, di una cronica carenza di alloggi da destinare ai ceti meno abbienti o a categorie disagiate o fragili. A tale riguardo è necessario e urgente definire una programmazione nazionale pluriennale di contrasto all'emergenza abitativa, sostenuta da adeguate risorse economiche; ciò presuppone un'attenta ricognizione presso ogni regione dello stato di tutti gli interventi programmati, della corretta utilizzazione delle risorse con l'obiettivo di accelerare con ogni strumento possibile la realizzazione o il completamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora in corso, nonché definire la programmazione in tempi certi di quelli da realizzare con le risorse che risulteranno ancora disponibili a seguito della ricognizione;

la seconda linea tracciata dal legislatore italiano è quella che verte sulla tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto privato, a cominciare dal rapporto di locazione. In quest'ultimo ambito si collocano due importanti strumenti utilizzati a livello nazionale per le politiche abitative, ovvero il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998, e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui alla legge n. 124 del 2013, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrambi sono stati incrementati nel corso della XVIII Legislatura, da ultimo ad opera del "decreto aiuti" (decreto-legge n. 50 del 2022) che ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022;

a partire dall'assegnazione delle somme relative all'anno 2019, consentendo alle Regioni di riallocare sul fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione le risorse non utilizzate della dotazione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli) si è sostanzialmente prodotta un'unificazione delle risorse della dotazione dei due fondi con la precipua finalità di attuare misure uniche per la riduzione del disagio abitativo;

negli anni, si è riscontrato che entrambi i fondi non hanno funzionato in modo adeguato, come si può rilevare, tra l'altro, dall'indagine effettuata dalla Corte dei conti sul loro utilizzo per il periodo dal 2014 al 2020 (deliberazione 3 agosto 2020, n. 9/2020/G);

diverse sono le disfunzioni e le distorsioni che le due misure presentano e sulle quali la stessa Corte dei conti si è soffermata: il non corretto assolvimento delle procedure per il riparto delle risorse, che ha contribuito a un loro impiego non del tutto efficiente; l'inadeguatezza di un'attività di monitoraggio circa la gestione dei fondi e lo stato di utilizzo delle risorse ripartite tra le Regioni; il mancato o parziale trasferimento delle risorse agli enti locali; le difficoltà di accesso e di erogazione del contributo da parte dei cittadini, soprattutto con riferimento al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

nel raccogliere queste raccomandazioni della Corte dei conti, appare quanto mai opportuno un profondo ripensamento delle modalità con le quali provvedere all'erogazione delle risorse economiche da mettere a disposizione di un settore, come quello in esame, che esprime un fabbisogno molto elevato;

secondo gli studi di settore, il fabbisogno abitativo ammonta oggi a circa 500-600.000 alloggi e le risorse economiche periodicamente stanziare, attraverso il trasferimento di fondi ai Comuni, non sono state allineate all'interno di una strategia sistematica e strutturata;

la frammentazione dei soggetti pubblici che operano nel campo dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ha consentito di approntare una programmazione nazionale pluriennale di contrasto all'emergenza abitativa, rendendo difficile anche l'interlocuzione con le istituzioni europee nell'accesso alle risorse in materia di rigenerazione urbana, *housing* sociale, *co-housing*, *co-living*, transizione ecologica e contrasto alla povertà energetica;

appare chiaro che, per invertire questa tendenza, occorra, *in primis*, intervenire con un programma nazionale, adeguatamente finanziato, che supporti gli enti territoriali nella pianificazione e realizzazione, in una visione pluriennale, degli alloggi sociali necessari a fronteggiare in modo strutturale e risolutivo il disagio e l'emergenza abitativa;

occorre altresì accompagnare tale misura con interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato, favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi per i cittadini, rifunzionalizzando gli spazi e gli immobili pubblici e privati, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio europeo DNSH e dell'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050;

è anche auspicabile che vengano rafforzate le misure volte a valorizzare le migliaia di beni immobili che ogni anno lo Stato confisca alla mafia, affinché siano riutilizzati per fini sociali o, laddove possibile, per uso abitativo nell'ambito dell'offerta abitativa pubblica;

occorre, inoltre, attuare una strategia appropriata che, muovendo dalla complessiva ricognizione del patrimonio edilizio abusivo, faciliti gli interventi di demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruzione ovvero, accertata la sussistenza di tutti i requisiti necessari, ne consenta l'acquisizione conservativa al patrimonio indisponibile del Comune al fine di recuperare aree ed edifici per fini di pubblico interesse, tra cui anche l'eventuale destinazione ad alloggi di edilizia sociale;

sulla scia di quanto già fatto nel corso della XVIII Legislatura, con l'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento del *superbonus* 110 per cento, è auspicabile un intervento normativo che consenta di riorganizzare e rendere strutturale il sistema delle detrazioni fiscali in materia edilizia, così da rendere tali misure più accessibili per il contribuente e garantire da un lato la tutela dell'ambiente, attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico delle abitazioni, dall'altro il riconoscimento in favore dei meno abbienti di misure per agevolare la riqualificazione edilizia delle proprie abitazioni, in particolar modo attraverso il meccanismo dello sconto in fattura che consente anche ai ceti sociali più fragili di migliorare la qualità e l'impatto energetico della propria abitazione;

occorre, inoltre, promuovere e sostenere processi di partecipazione sociale, cooperativistica e di "lavoro di comunità", quali le comunità energetiche rinnovabili, capaci di ridurre le disuguaglianze territoriali in un'ottica solidale ed egualitaria e di contrastare l'emarginazione e il degrado sociale;

nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale appare altresì necessario prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale volti ad invertire il declino infrastrutturale e demografico proprio dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del Paese, dove peraltro la popolazione è mediamente più anziana, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani. In linea con la strategia nazionale per le aree interne, è necessario accompagnare tali misure con progetti che consentano di potenziare servizi e infrastrutture sociali di comunità e facilitare la realizzazione di contesti abitativi e residenziali dove siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana anche per le persone anziane;

rilevato che, da ultimo, il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della missione 5, ha previsto specifici investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, in programmi urbanistici partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate, nella realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, mediante il programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQua) per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla riqualificazione delle aree degradate, puntando principalmente sull'innovazione verde e sulla sostenibilità,

impegna il Governo:

1) nell'ambito degli interventi di pianificazione e programmazione delle politiche abitative, ad adottare le iniziative di competenza, anche normative, finalizzate a:

a) prevedere e dare attuazione in tempi certi ad un programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale pubblica a consumo di suolo nullo, adeguatamente finanziato, che consenta di far fronte in modo sistematico e risolutivo alla grave situazione di disagio ed emergenza abitativa dovuta alla carenza di alloggi;

b) dare attuazione alle misure previste nell'ambito della missione 5 del PNRR, in modo da garantire il coordinamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, con l'obiettivo di accompagnare all'edilizia residenziale pubblica la creazione di spazi e servizi culturali e socio-assistenziali in grado di migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini destinatari di tali interventi;

c) effettuare una ricognizione delle risorse stanziare con le leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, e rimaste ad oggi inutilizzate, accertando le cause dell'eventuale mancato utilizzo, e ad assicurare il reimpiego immediato degli importi eventualmente residui per far fronte alla carenza di alloggi a canone sociale;

d) prevedere interventi sostitutivi, anche tramite la nomina di commissari *ad acta*, per tutti i programmi finalizzati all'edilizia sociale nei casi di conclamata inadempienza degli accordi di programma o delle intese da parte degli enti coinvolti, al fine di rimuovere le inerzie accertate e dare nuovo e risolutivo impulso ai procedimenti in corso per definirli o destinare le risorse ancora disponibili a nuovi programmi;

2) ad adottare iniziative per prevedere una complessiva ricognizione del patrimonio edilizio esistente, comprensivo del patrimonio in stato di degrado, ivi incluso il patrimonio industriale dismesso suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica, al fine di perseguire una corretta pianificazione dell'offerta abitativa;

3) ad adottare iniziative per ripristinare l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, dell'osservatorio nazionale della condizione abitativa, già previsto dalla legge n. 431 del 1998, con il compito di effettuare la raccolta dei dati e il monitoraggio permanente della situazione abitativa a livello nazionale;

4) ad adottare iniziative per introdurre misure di monitoraggio e sostegno all'utilizzo del *superbonus* 110 per cento per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti, nonché a garantire la continuità dei *bonus* edilizi nell'ambito di una strategia di lungo termine nello stanziamento delle risorse pubbliche, prevedendo l'introduzione di meccanismi premiali che tengano in debita considerazione, insieme al livello socioeconomico degli interessati, le caratteristiche tecniche degli interventi sotto i seguenti profili: efficientamento energetico dell'edificio; utilizzo di materiali riciclati o provenienti da filiere rinnovabili, quali quelli di origine vegetale; abbattimento delle barriere architettoniche; previsione di installazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili; messa in sicurezza sismica dell'edificio;

5) ad adottare iniziative per definire una normativa quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale che definisca i livelli essenziali del servizio abitativo, in linea con la normativa europea sul diritto all'abitazione inteso come posizione soggettiva avente un "contenuto essenziale";

6) ad adottare le iniziative di competenza per introdurre meccanismi che consentano di garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni, prevedendo procedure semplificate di rilascio dell'alloggio da parte di terzi che risultino occupanti senza titolo;

7) nell'ambito delle misure volte al contrasto del disagio abitativo, ad adottare iniziative normative finalizzate a:

a) prevedere un aumento e una razionalizzazione delle risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e a quello per la morosità incolpevole, individuando modalità procedurali atte a rendere più agevole l'erogazione delle risorse nei confronti dei soggetti

aventi diritto (prevedendo anche l'erogazione diretta in favore dei proprietari degli immobili dati in locazione), non solo con tempi contenuti e certi ma anche con criteri omogenei che assicurino, quanto più possibile, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

b) prevedere l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi in favore di alcune categorie di soggetti o nuclei familiari come, ad esempio, giovani coppie, genitori separati o divorziati con figli (minorenni, maggiorenni disabili o non economicamente indipendenti) al fine di consentire un più agevole accesso al mercato delle locazioni per tutti quei soggetti che non abbiano possibilità di fornire idonee garanzie in ordine alla propria solidità economica e futura solvibilità;

c) definire incentivi fiscali per la rinegoziazione dei canoni di locazione ed una loro diminuzione per prevenire le difficoltà e criticità connesse alla morosità incolpevole;

d) valutare l'opportunità di prevedere la riduzione dell'IVA applicata sui canoni di locazione di edilizia convenzionata o in qualsiasi modo agevolata, attualmente pari al 10 per cento;

8) ad adottare iniziative per prevedere modalità tracciabili di pagamento dei canoni di locazione, che favoriscano l'eliminazione dell'uso del contante, nonché sistemi di controllo della regolarità della registrazione dei contratti, anche al fine di garantire la certezza e legittimità dei rapporti posti in essere;

9) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per prevedere un ulteriore incremento della detrazione d'imposta sui canoni pagati dagli inquilini che abbiano un reddito complessivo inferiore ai 30.000 euro;

10) ad adottare iniziative per introdurre strumenti normativi ed operativi volti a promuovere e favorire la costituzione e la diffusione di insediamenti di *co-housing*, in linea con le normative e le *best practice* già esistenti in molti Paesi europei;

11) ad addivenire alla definitiva adozione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di promuovere modelli socioeconomici circolari e solidali in grado di rispondere direttamente alle esigenze del territorio;

12) a prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale volti a contrastare fenomeni di declino infrastrutturale e demografico propri dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del nostro Paese, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani;

13) ad adottare adeguate iniziative volte ad accelerare gli interventi di demolizione di opere abusive ovvero, laddove possibile, la loro acquisizione conservativa al patrimonio indisponibile del Comune al fine di recuperare aree ed edifici per fini di pubblico interesse da destinare anche ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica.

(1-00057)

Interrogazioni

[VERSACE](#) - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

secondo il rapporto ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2021/2022, circa il 32 per cento degli insegnanti di sostegno in servizio nelle scuole è privo del previsto titolo di specializzazione;

nel 2023 è stato avviato l'ottavo ciclo dei tirocini formativi abilitanti (TFA), cioè i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che riguardano scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, destinati ai nuovi aspiranti docenti che vogliano specializzarsi nel sostegno e a quelli già in servizio ma sprovvisti di tale specializzazione (si vedano il decreto interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023 e il decreto n. 694 del 30 maggio 2023 del Ministro dell'università e della ricerca);

tali corsi, tuttavia, sono stati attivati in modo disomogeneo nel territorio nazionale. In particolare, la maggior parte dei posti per la specializzazione sono nelle università del Sud, mentre il numero più elevato dei docenti già in servizio senza titolo si trova nelle regioni al Nord. A titolo esemplificativo, alla Campania sono stati assegnati 3.540 posti per la formazione specialistica, a fronte di 1.819 docenti di sostegno in servizio privi di titolo (12,2 per cento del totale regionale), mentre alla Lombardia sono stati assegnati solo 1.170 posti, a fronte di 7.907 docenti privi di titolo (46,4 per cento del totale

regionale).

i corsi prevedono l'obbligo di frequenza, dunque i docenti delle regioni del Nord attualmente in servizio dovranno scegliere se mantenere il lavoro o frequentare il corso in una delle regioni del Mezzogiorno;

al disagio dei docenti si aggiungerà quello degli alunni con disabilità, che, soprattutto nelle regioni del Nord, dove il 44 per cento degli insegnanti di sostegno è privo di titolo, si vedranno negato il diritto alla continuità didattica, sancito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017 che recita: "La continuità di alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano per l'inclusione e dal PEI",

si chiede di sapere quali azioni, anche in coordinamento con il Ministro dell'istruzione e del merito, intenda porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di una distribuzione più omogenea tra le regioni dei posti nei corsi di specializzazione assegnati alle università, in modo che si tenga nella giusta considerazione sia il numero effettivo di docenti attualmente in servizio, sia la necessità di garantire agli alunni con disabilità il diritto alla continuità didattica.

(3-00526)

[FURLAN](#), [NICITA](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con determinazione del comando generale della Guardia di finanza, prot. 0177367/2023 dello scorso 13 giugno, è stata disposta la soppressione della tenenza della Guardia di finanza di stanza a Petralia Soprana (Palermo);

la tenenza esercita la propria competenza su un territorio molto vasto che comprende ben nove comuni;

considerato che:

la tenenza della Guardia di finanza rappresenta un presidio di legalità, e un deterrente importante per il contrasto delle attività delinquenziali. La sua soppressione dunque farebbe venir meno un fondamentale presidio di legalità e di controllo del territorio madonita;

ove tale indirizzo, adottato con la richiamata determinazione del comando generale, dovesse realizzarsi, il distacco più prossimo a presidio del territorio disterebbe oltre 100 chilometri;

molti Comuni del territorio, tra cui il Comune di Petralia Soprana, hanno offerto la propria disponibilità a trovare le più idonee soluzioni, a partire dalla messa a disposizione di locali e strutture in cui ospitare gli uffici, anche supportando i vari costi che esse comportano, al fine di mantenere sul territorio madonita la tenenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito; quali opportune iniziative intenda intraprendere al fine di preservare la tenenza della Guardia di finanza a Petralia Soprana nonché al fine di garantire la presenza di un presidio di legalità e controllo su un territorio caratterizzato da particolari complessità e fragilità.

(3-00527)

[MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", allo scopo di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei giochi, ha autorizzato la costituzione della Società infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.;

l'amministratore delegato *pro tempore* della società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022, è stato nominato commissario straordinario di tratta di 7 opere stradali e un'infrastruttura ferroviaria, tra cui la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" nei comuni di Trescore Balneario, Zandobbio ed Entratico, al fine di accelerare e rispettare i tempi previsti per la realizzazione delle opere;

la variante Trescore-Entratico è stata identificata, con l'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, recante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, del piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi,

quale opera essenziale, anche se non indifferibile, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle olimpiadi invernali;

gli oneri finanziari previsti nel suddetto allegato per la realizzazione della variante Trescore-Entratico sono coperti da: 33,8 milioni di euro, a valere sul fondo unico ANAS tramite la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 44, a cui si aggiungono 86,4 milioni di euro previsti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 (relativo all'identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle olimpiadi invernali). Altri 38,5 milioni, presentati come ulteriori necessità, non hanno avuto ancora una copertura finanziaria;

la copertura necessaria è stata individuata successivamente ai sensi dell'articolo 1, commi da 498 a 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), a dimostrazione della forte volontà, condivisa da governi di diverso colore politico, di procedere alla realizzazione delle opere;

la Provincia di Bergamo e i Comuni di Trescore Balneario, Zandobbio e Entratico hanno inviato ad ANAS un parere congiunto al progetto di fattibilità tecnica ed economica in data 23 giugno 2020;

tenuto conto che:

il 19 gennaio 2023 è stata depositata un'interrogazione (3-00148) con la quale si chiedeva di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenesse urgente adoperarsi presso tutte le sedi opportune, affinché si completasse l'opera entro l'inizio delle olimpiadi invernali, accelerando tutti i passaggi necessari, dalla finalizzazione dei progetti alla realizzazione dell'opera, anche al fine di impedire l'insorgere di nuovi costi. All'interrogazione non è stata data alcuna risposta;

secondo quanto riportato recentemente dagli organi di informazione, negli ultimi 6 mesi non vi è stata alcuna comunicazione da parte del commissario straordinario per la variante in merito ai tempi di apertura del cantiere né alcuna convocazione di un incontro ufficiale con gli amministratori del territorio interessato;

l'opera, ancora in attesa del progetto definitivo, sembra essere finita in un "cono d'ombra", nonostante le continue rassicurazioni da parte di esponenti del Governo e della maggioranza,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni dei ritardi finora accumulati in relazione alla finalizzazione dei progetti e alla realizzazione della variante Trescore-Entratico, qualificata come opera essenziale per garantire la sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi presso tutte le sedi opportune, affinché l'opera sia completata prima dell'inizio delle olimpiadi invernali, accelerando tutti i passaggi necessari, dal necessario confronto con le amministrazioni locali del territorio, alla finalizzazione dei progetti fino alla realizzazione.

(3-00528)

[FURLAN](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che da molti anni si attende la piena regolarizzazione dei rapporti di lavoro col personale ex lavoratori socialmente utili in forza al Comune di Palermo, un'attesa che è ragione di frustrazione per gli operatori interessati;

considerato che:

durante il periodo di utilizzazione in ASU (attività socialmente utili) per lavoratori impiegati in tali attività gli enti utilizzatori hanno versato all'INPS solo contributi figurativi, utili ai fini del conteggio degli anni e ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ma non al calcolo della misura dell'assegno, con la conseguenza che a fine carriera lavorativa dei soggetti ASU o ex ASU, pur avendo costoro svolto presso gli enti attività di lavoro subordinato, il loro trattamento previdenziale o pensionistico a livello economico si assesta su cifre inferiori all'assegno sociale;

tale situazione si palesa ingiusta e discriminatoria in quanto l'attività svolta all'interno degli enti dai lavoratori ASU era identica a quella svolta dai dipendenti sia per le mansioni che per la subordinazione che caratterizzava il rapporto di lavoro;

attualmente il personale proveniente dal bacino ASU è assunto con contratto di lavoro a tempo

indeterminato a orario ridotto (30 ore settimanali), nonostante le reiterate richieste di passaggio al *full time* per rendere più efficiente la macchina amministrativa comunale nell'erogazione dei servizi, che a seguito dei pensionamenti ha visto svuotarsi gli uffici, ed anche per dare dignità ai tanti lavoratori che dopo decenni di servizio potrebbero finalmente acquisire lo *status* di lavoratori a tempo pieno con tutti i miglioramenti retributivi e contributivi conseguenti;

l'articolo 14, comma 53, del contratto collettivo nazionale 2016-2018, come confermato dal contratto collettivo funzioni locali, prevede la possibilità che il dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale trascorso un triennio dall'assunzione chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

in base alle disposizioni esiste un diritto di precedenza nel caso in cui venga avviata non una qualunque procedura di assunzione, ma una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione, e la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

molti lavoratori pur in possesso dei titoli in sede di stabilizzazione, hanno preferito partecipare a bandi per la selezione di personale con titoli inferiori, onde firmare un contratto a tempo indeterminato seppure a tempo ridotto. Conseguenza di ciò è stato che nonostante l'assunzione per mansioni inferiori al loro titolo hanno svolto attività lavorativa relativa al loro titolo di studio, maturando un'esperienza lavorativa che in sede di assunzione di personale sarebbe opportuno valutare per non disperdere la professionalità acquisita negli anni, di cui l'ente si è avvantaggiato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le azioni che intendono intraprendere per stabilizzare i circa 70 ex lavoratori socialmente utili, trasformare in *full time* i lavoratori *part time*, affrontare la questione dei lavoratori proveniente dal bacino ASU, dipendenti del Comune di Palermo, e trovare una soluzione definitiva;

quali azioni intendano adottare al fine di risolvere il problema previdenziale legato alla carriera pensionistica dei lavoratori ASU, arrivando alla costituzione di un fondo volto al pagamento dei contributi retributivi relativi agli anni di servizio in ASU, utili alla misura del calcolo dell'assegno pensionistico;

quali azioni intendano altresì adottare per l'inquadramento a tempo pieno e indeterminato e quali per il passaggio alle categorie lavorative più consone al percorso lavorativo, superando l'*iter* complesso e frammentato che ha riguardato l'esperienza lavorativa degli ASU del Comune di Palermo.

(3-00530)

[CRISANTI](#), [LORENZIN](#), [MARTELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti chimici utilizzati in numerose applicazioni industriali, sono anche note come "sostanze chimiche eterne", per via della loro stabilità chimica che non permette né il decadimento naturale col tempo, né lo smaltimento biologico;

recentemente il loro uso è stato fortemente criticato da scienziati, organizzazioni non governative e società civile a causa della loro persistenza e per la tendenza ad accumularsi nell'ambiente e negli organismi viventi, incluso l'uomo, nei quali provoca seri danni;

l'Italia ha un problema di contaminazione territoriale da PFAS di portata assai preoccupante, unico al mondo per dimensione e impatto ambientale, che non solo comporta la violazione di norme internazionali europee e nazionali, ma inficia il diritto costituzionale di tutela dell'ambiente e pone un rischio inaccettabile alla salute umana;

nello specifico, in Veneto, lo stabilimento Miteni di Trissino (Vicenza) ha prodotto per 50 anni impermeabilizzanti liquidi contenenti PFAS senza alcuna precauzione ambientale. Secondo le analisi condotte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto, l'industria è stata responsabile dell'inquinamento del terreno e della falda acquifera del bacino Agno-Fratta-Gorzone, grande come il lago di Garda, e da cui attingono gli acquedotti che raggiungono ben 21 comuni. Le

stime dell'ISPRA sulla contaminazione della falda acquifera (la seconda più grande d'Europa) evidenziano come ciò interessi una vasta porzione di territorio in Veneto;
i circa 350.000 cittadini coinvolti vivono nelle province di Vicenza, Verona e Padova e si calcolano almeno 700 chilometri quadrati compromessi: è il più grande fenomeno di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche delle falde acquifere della storia d'Europa;
per gli ex lavoratori Miteni, come riportato anche da diversi organi di stampa e studi scientifici, è stato accertato un tasso di mortalità più alto del 45 per cento rispetto alla media regionale. Gli studi hanno dimostrato la correlazione tra elevati livelli di PFAS nel sangue e lo sviluppo di malattie degenerative e la minore aspettativa di vita;
la produzione di sostanza PFAS continua a Spinetta Marengo, nella provincia di Alessandria, ad opera della Solvay, già oggetto di numerose cause in vari Paesi del mondo proprio a causa delle caratteristiche di persistenza, tossicità e bioaccumulazione e mobilità che connotano i PFAS;
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha recentemente aperto (aprile 2023) una consultazione pubblica su proposta di Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Norvegia con l'obiettivo di vietare la commercializzazione e la produzione di circa 10.000 sostanze chimiche sintetiche utilizzate in applicazioni diverse come tessuti, imballaggi, dispositivi medici, lubrificanti, refrigeranti, prodotti petrolchimici, manifattura, elettronica ed edilizia;
l'integrità del territorio e la salute pubblica sono elementi essenziali per assicurare uno sviluppo produttivo in armonia con la qualità della vita. Questi due aspetti non dovrebbero mai essere messi in contrapposizione, come ad esempio è avvenuto per l'ILVA di Taranto, anche perché senza salute non c'è neanche possibilità di sviluppo economico e sociale;
il principio di precauzione in materia ambientale impone alle pubbliche autorità di valutare il contesto di fatto, i fattori di rischio e le vulnerabilità sociali ed economiche per contrastare fenomeni di compromissione delle matrici ambientali e del biota, nonché di intraprendere le azioni necessarie al fine di tutelare la popolazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della consultazione pubblica, aperta dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche su proposta di Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Norvegia e, in tal caso, se intendano chiarire le motivazioni per cui non si è ritenuto di aderire a nome dell'Italia;
se intendano intraprendere misure alternative o auspicabilmente più stringenti o, in subordine, se intendano farsi partecipe di diverse iniziative intese a vietare la produzione e la diffusione di sostanze chimiche sintetiche utilizzate in applicazioni diverse come tessuti, imballaggi, dispositivi medici, lubrificanti, refrigeranti, prodotti petrolchimici, manifattura, elettronica ed edilizia;
se intendano chiarire quali e quante siano le aree territoriali contaminate a seguito dell'utilizzo di acqua contenente PFAS e quali siano le ricadute sulle produzioni e sulla qualità dei prodotti del nostro prezioso *made in Italy*;
quali misure concrete intendano adottare per proteggere i cittadini dal consumo di prodotti alimentari contaminati da PFAS e dall'utilizzo di oggetti contenenti sostanze chimiche sintetiche;
quali iniziative intendano intraprendere per sostenere le attività produttive agricole del Veneto e per assicurare la loro continuità operativa, e se fra tali iniziative intendano ricomprendere, al fine di evitare ogni rischio di divieto alla commercializzazione delle loro produzioni agroalimentari, quelle volte a garantire la messa a disposizione delle aziende agricole di acque di falda depurate da PFAS o di acque non contaminate da PFAS tramite la realizzazione di nuovi acquedotti appositamente dedicati ad usi irrigui in agricoltura;
se intendano adottare provvedimenti restrittivi sulla produzione di queste sostanze, in linea con quanto previsto dal disegno di legge AS 725, recante norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche.
(3-00531)

[VERINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 28 e 29 maggio 2023 a Terni si è svolto il ballottaggio per l'elezione a sindaco, ed è risultato eletto il signor Stefano Bandecchi;

in data 19 giugno è stato convocato il primo Consiglio comunale, con all'ordine del giorno la convalida degli eletti e a seguire la comunicazione da parte del sindaco della nomina del vice sindaco e della Giunta nonché ulteriori delibere inerenti, tra l'altro, all'elezione della commissione elettorale comunale e all'elezione delle cariche istituzionali sia per quanto attiene al Consiglio e sia per le relative commissioni;

il 14 giugno il segretario generale del Comune, dottoressa Noemi Spagna Musso, per competenza e doveroso rispetto normativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale e in ossequio all'art. 41, comma 1, del testo unico degli enti locali ha prodotto documentazione agli uffici competenti del Comune, al sindaco, al consigliere anziano, al capo di gabinetto e al prefetto, con la quale si evidenziava la necessità che, nella prima seduta del Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, occorresse esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare l'ineleggibilità quando sussistessero alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69;

il segretario generale evidenziava, con circostanziati dettagli e a rigore di norma, l'oggettiva incompatibilità del sindaco, signor Stefano Bandecchi, relativamente, tra l'altro e non solo, al ruolo che egli riveste di presidente della società Ternana calcio S.p.A., controllata a sua volta dall'università degli studi telematica "Niccolò Cusano" di Roma della quale il signor Bandecchi è presidente;

sul tema dell'incompatibilità, con riferimenti collegabili alla questione sollevata nella città di Terni ma che può riguardare tutte le altre città, si sono pronunciati sia la Corte di cassazione, sezione I, con sentenza n. 11959 del 2003, e sia la Corte costituzionale con sentenza 44 del 1997;

nel corso del primo Consiglio comunale del 19 giugno il vice sindaco di Terni ha dato lettura di un documento con il quale si riferiva che il signor Bandecchi, il 18 giugno, si era dimesso dalla presidenza della società Ternana calcio e dalla carica di presidente dell'università e dai relativi poteri di rappresentanza legale;

il signor Bandecchi era ed è tuttora amministratore della società Scienze Umane S.r.l. che ha come oggetto sociale la gestione dell'Unicusano ed è titolare delle quote ed amministratore della società Ping Pong S.r.l. ed esercita l'attività di impresa, direttamente ed indirettamente, con interesse di lucro personale, con l'ente Comune di Terni di cui il signor Stefano Bandecchi ha la rappresentanza legale, si chiede di sapere di quali elementi il Ministro in indirizzo disponga in ordine a quanto esposto e se intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 70 del testo unico degli enti locali.

(3-00532)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [MAZZELLA](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [BILOTTI](#), [LOPREIATO](#), [GUIDOLIN](#), [MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [CROATTI](#), [LOREFICE](#), [FLORIDIA Barbara](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -
Premesso che:

l'importanza del comparto agricolo ha portato il legislatore nazionale ed europeo a prevedere strumenti di gestione del rischio a sostegno del reddito degli agricoltori per danni dovuti ad eventi catastrofali, in particolare le assicurazioni;

storicamente, in Italia, la propensione delle aziende agricole ad assicurarsi è sempre stata molto bassa. Sul punto, come documentato dai dati dell'ISMEA, negli ultimi anni, solamente il 20 per cento della produzione agricola nazionale è stata assicurata;

la crescita di eventi catastrofali dovuti al cambiamento climatico sta determinando l'aumento dei premi da parte delle compagnie assicurative, le quali stanno diventando più selettive nell'assunzione dei rischi agricoli. Oltre alle assicurazioni, un'altra forma di sostegno al reddito agricolo è rappresentata dai fondi mutualistici. Attualmente sono 5 quelli registrati nel campo delle colture vegetali: due per fitopatie, uno per fitopatie e infezioni parassitarie, uno per seminativi e uno per calamità;

per ovviare alla logica risarcitoria *ex post* propria dei fondi che lo Stato destina a seguito di calamità naturali, nel 2021 il legislatore europeo ha istituito, su proposta italiana, il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei rischi catastrofali (fondo "AgriCAT") per coprire danni causati da alluvioni, siccità, gelo e brina;

prevede una copertura mutualistica di base, secondo una logica preventiva e di gestione dei rischi, al fine di mitigare i danni e diffondere la cultura del rischio nel settore agricolo. Il fondo, finanziato con un prelievo del 3 per cento sui contributi della PAC 2023-2027 e con il FEASR, è ufficialmente operativo dal 1° gennaio 2023 dopo un periodo di sperimentazione nel 2022;

a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna, il termine ultimo per la presentazione di denunce di sinistri per aderire al fondo AgriCAT è stato prorogato al 31 agosto 2023 per le zone colpite e al 25 luglio 2023 per il resto del Paese;

considerato che:

nel "Rapporto ISMEA sull'attività di sperimentazione 2022 del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali - AgriCAT", particolare attenzione è stata posta sull'analisi meteorologica dell'evento siccità e sulla verifica dei relativi indicatori, al fine non solo di testare il corretto funzionamento delle procedure di validazione delle denunce di sinistro inoltrate al fondo, ma anche di individuare eventuali migliorie da apportare nella strutturazione degli indicatori da recepire nel piano di gestione dei rischi in agricoltura e impiegare nell'operatività del fondo stesso;

in esito alle attività di sperimentazione, è stata quindi predisposta un'analisi comparativa tra l'indice "SPEI-3 mesi" e l'indice cosiddetto combinato, intesi quali indici per l'indagine sulla siccità agricola. L'analisi, che ha interessato le aziende agricole della provincia di Foggia e il prodotto frumento duro, ha fatto emergere la discordanza tra i due menzionati indicatori oltre alla necessità di revisionare e tarare i rispettivi valori soglia,

si chiede di sapere:

con particolare riferimento ai fenomeni siccitosi, quali migliorie il Ministro in indirizzo intenda apportare nella strutturazione degli indicatori per il proficuo impiego finalizzato alla piena operatività del fondo AgriCAT nonché per l'utile recepimento dei relativi esiti nel piano di gestione dei rischi in agricoltura;

quali attività di affinamento del modello intenda promuovere al fine di addivenire ad una riduzione degli scostamenti rilevati tra gli indicatori in premessa e quali nuovi elementi tecnici intenda introdurre a supporto delle attività di monitoraggio dell'evento siccità;

se reputi necessario corroborare i risultati conseguiti a seguito delle attività di sperimentazione, attraverso l'aumento della base dei dati e l'estensione dell'analisi ad altre province e prodotti agricoli;

quali siano lo stato e le tempistiche di erogazione dei risarcimenti provenienti dal fondo agli agricoltori che ne hanno fatto richiesta a partire dal 1° gennaio 2023.

(3-00533)

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [LICHERI Sabrina](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che: con la legge 8 marzo 1994, n. 203, l'Italia ha ratificato la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (limitatamente ai capitoli A e B) adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

l'articolo 4 prevede che: "Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali";

l'articolo 8, rubricato "Partecipazione popolare", del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al comma 5 prevede che lo statuto comunale promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

ai sensi dell'articolo 4 della "Costituzione della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano", approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

come evidenziato nell'interrogazione regionale 160/XVI dell'8 maggio 2023, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, fino ad oggi, ha ritenuto di non recepire quanto disposto a livello statale dal testo unico degli enti locali in materia di obblighi internazionali in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, tanto che il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige non contiene alcuna disposizione per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri;

nonostante le Province autonome di Trento e di Bolzano non siano inibite ad introdurre forme di partecipazione di cittadini stranieri, senza previsioni vincolanti, risulta che sono rari i casi in cui siano previste forme di inclusione effettiva degli stranieri nelle scelte che riguardano le collettività locali, si chiede di sapere se, compatibilmente con le disposizioni statutarie che garantiscono all'autonomia regionale la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché si giunga ad un'armonizzazione del codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige a quanto disposto dalla suddetta convenzione nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica.

(3-00534)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in Italia oltre 4.500 civili italiani lavorano come dipendenti presso le basi delle forze armate USA in Italia;

solo a Vicenza sono circa 800 gli addetti civili italiani impiegati nelle basi americane ivi ospitate;

considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto nel 2021 e, nonostante i numerosi incontri delle delegazioni in trattativa, la commissione interforze americana (JCPC) firmataria del contratto è rimasta indisponibile a trattare;

anzi ha avanzato proposte peggiorative di importanti istituti contrattuali vigenti, tra i quali la malattia; tutto ciò ha provocato lo stallo della trattativa;

è stato conseguentemente proclamato lo stato di agitazione a livello nazionale;

anche nell'incontro svoltosi il 30 maggio 2023 presso l'ambasciata USA di Roma, la presidente della JCPC ha presentato una controproposta che prevedrebbe la chiusura del contratto collettivo a fronte della completa accettazione delle istanze unilaterali da parte americana in tutti gli articoli;

la proposta è risultata non accettabile;

ad aggravare la difficile situazione del rinnovo del contratto, nel medesimo incontro sono stati annunciati per la base di Vicenza 41 esuberi per la parte commerciale;

a Vicenza non si ha memoria di tali imponenti tagli di personale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa difficoltà nei rapporti sindacali tra operatori italiani e controparte americana;

se ritengano che ci siano margini per una mediazione utile;

se, anche per evitare che questa situazione si colora di tonalità ideologiche che nulla c'entrano, si possa addivenire ad una soluzione in tempi brevi della vertenza.

(3-00525)

[MISIANI](#), [BOCCIA](#), [BAZOLI](#), [LORENZIN](#), [MIRABELLI](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

un'inchiesta televisiva realizzata dal programma "Report", andata in onda il 19 giugno 2023, e intitolata "Open to Fallimento", ha sollevato serie accuse nei confronti della Ministra del turismo, la senatrice Daniela Garnerò Santanchè;

secondo l'inchiesta e secondo quanto riportato da vari quotidiani, dal 2018, momento in cui Santanchè e Mazzaro, suo socio ed excompagno, sono subentrati nella gestione diretta della società Ki group, quest'ultima ha cominciato ad avere difficoltà nel pagare i fornitori e ha accumulato debiti fino a 8 milioni di euro, pari a quasi un quarto del fatturato;

dal 2019, i bilanci di Ki group sono stati sempre bocciati dalla società di revisione ed è stata creata una

seconda società con lo stesso nome (società a responsabilità limitata) rendendo di fatto la prima solo una "scatola vuota";

secondo l'inchiesta, che riporta testimonianze di dipendenti e fornitori, la società avrebbe licenziato dipendenti, ancora in attesa del pagamento di stipendi arretrati, senza peraltro riconoscere loro il trattamento di fine rapporto dovuto, con "bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione, ditte messe in difficoltà, o addirittura strozzate, mancato saldo delle forniture";

inoltre, secondo quanto riportato, alcuni dipendenti sarebbero stati messi in cassa integrazione pur continuando a lavorare;

in 9 anni il valore di Ki group è passato da 35 milioni a 465.000 euro, gli azionisti hanno versato 23 milioni di euro, mentre la Ministra ha ricevuto 2 milioni e mezzo di euro per le cariche sociali e il socio, Canio Mazzaro, circa 6 milioni di euro;

considerato inoltre che:

la società Ki group risulta essere stata destinataria di un prestito pari a 2,7 milioni di euro, da parte del fondo "Patrimonio PMI" di Invitalia, risorse che dovevano essere utilizzate per pagare fornitori e dipendenti;

da atti pubblici risulta che la Ministra, attraverso la società immobiliare Dani S.r.l., sia socia della Ki group (controllata a sua volta da persone riconducibili alla sua famiglia) e sia stata destinataria di numerosi aiuti di Stato, tra cui un credito di imposta di 600.000 euro e il suddetto finanziamento di 2,7 milioni di euro, con contratto di sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi della sezione 3.3 del quadro temporaneo di aiuti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31 dicembre 2021 e pubblicata nel registro delle imprese, la stessa Ki group dichiara di aver ricevuto da Invitalia, quale gestore del fondo, in data 17 maggio 2022, una richiesta di restituzione anticipata del prestito. La società, pertanto, è attualmente debitrice del fondo, e quindi dello Stato, della somma di 2,7 milioni di euro, oltre accessori;

premessi inoltre che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 23 giugno, anche per la gestione della società "Visibilia" da parte della Ministra sono state riscontrate "gravi irregolarità" che avrebbero arrecato "danni ad azionisti, società e al corretto funzionamento del mercato" secondo quanto riportato nelle consulenze che la Procura di Milano ha depositato nel procedimento civile davanti al Tribunale delle imprese;

inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano "La Stampa" del 23 giugno, "il consulente nominato dalla aggiunta Laura Pedio e dai pm Roberto Fontana e Maria Gravina, parla di 'una irreversibile crisi reddituale' della Visibilia Editore Spa e della Visibilia Srl già al 31 dicembre 2016, 'oltre che di un significativo *deficit* patrimoniale in capo alla concessionaria'. Tant'è che se le svalutazioni fossero state correttamente iscritte a bilancio, a fine 2016, secondo il consulente, avrebbero provocato un *deficit* di oltre 4 milioni di euro nel patrimonio netto contabile della sola Spa";

secondo il quotidiano, "la segnalazione dei soci di minoranza è arrivata in procura a luglio e nell'inchiesta, aperta per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, tra gli altri risulta indagata proprio la Ministra Santanchè",

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di fare al più presto chiarezza sui gravi fatti esposti, che, al di là delle loro eventuali implicazioni sui piani civile e penale, non sono degni della disciplina e dell'onore che dovrebbero caratterizzare le azioni di un Ministro della Repubblica;

quali azioni di rispettiva competenza intendano altresì adottare i Ministri in indirizzo al fine di tutelare i lavoratori delle società Visibilia e Ki group e sanzionare i comportamenti scorretti delle due società nei confronti dei loro dipendenti.

(3-00529)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PRIAMO](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nei suoi *report*, ha confermato il perdurare, da ormai circa 4 anni, della carenza di immunoglobulina umana;

l'allarmante situazione è destinata ad arrecare danni enormi ai pazienti affetti, ad esempio, da miosite da corpi inclusi, vale a dire una malattia rarissima autoimmune incurabile, che determina la progressiva compromissione della qualità della vita dovuta ai continui ritardi o alle posticipazioni della somministrazione delle immunoglobuline che dovrebbe, invece, avvenire con cicli mensili;

sul tema occorre richiamare, allo scopo di evidenziare la criticità della situazione e l'urgenza di adottare specifiche iniziative, i contenuti del documento di indirizzo sull'uso delle immunoglobuline umane in condizioni di carenza, curato dall'AIFA e dal centro nazionale sangue (CNS), ove si evidenzia che "I dati attuali relativi alla domanda di medicinali plasmaderivati in Italia attestano, conformemente a quanto osservato a livello internazionale, un incremento nell'uso di immunoglobuline (IG), che negli ultimi anni continua esponenzialmente a crescere: una recente valutazione condotta dall'EMTm (European and Mediterranean Initiative in Transfusion Medicine) ha riscontrato dal 2004 a oggi un progressivo incremento nell'utilizzo fino al 40%, che comporta un potenziale sbilanciamento tra disponibilità e domanda";

come si evince, il quadro complessivo di estrema criticità, oltre ad aver subito un ulteriore aggravamento per effetto dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19, ha assistito ad una crescita della domanda causata non solo dalla continua approvazione di nuove indicazioni d'uso delle immunoglobuline, ma anche dal sempre più esteso utilizzo al di fuori delle indicazioni scientifiche richieste e previste (*off label*), nonché dalla sostanziale incertezza in merito alla durata di trattamento, soprattutto rispetto alle malattie neurologiche che si associano ai disordini immunitari;

proseguendo nell'esame del documento, le ragioni delle criticità sono da ricercare in una serie di concause, tra cui la pandemia e la crisi di donatori di sangue, la forte crescita della domanda e dei prezzi (in Italia 20 per cento in più, con una spesa che si stima in 117 milioni di euro), la non autosufficienza dell'Italia, la quale arriva a coprire solo il 70 per cento del fabbisogno, dovendo importare il resto dagli USA, *leader* della produzione di emoderivati;

la scarsa disponibilità di immunoglobuline crea seri problemi a centinaia di persone nel Lazio e nel resto d'Italia; il documento di indirizzo di AIFA e CNS in ordine all'utilizzo di farmaci di questo tipo in condizione di carenza sottolinea la necessità, per le singole realtà regionali, di dotarsi di piani di gestione dell'insufficienza, in grado di prevedere sia forme di controllo locale delle prescrizioni di immunoglobuline sia un'attività di monitoraggio in tempo reale, al fine di allocare al meglio le risorse terapeutiche disponibili. Di conseguenza, è consigliabile adottare strategie diverse, concernenti la disponibilità delle IG e il loro impiego, che tengano conto delle priorità e dei momenti di scarsità, sulla base delle singole esigenze regionali,

si chiede di sapere quali iniziative e strategie il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere, anche nei confronti delle Regioni, in ordine alla grave carenza di immunoglobulina umana ed al fine di rispondere alla crescente domanda e di assicurare adeguate cure ai pazienti, scongiurando i ritardi nei cicli di cura, attese le conseguenze e gli effetti collaterali che possono derivarne.

(4-00536)

[ROJC](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", prevede all'articolo 19, comma 1, che la società concessionaria è tenuta all'adempimento di determinate prestazioni, tra cui quelle previste alla lettera c), secondo cui la RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

al successivo articolo 20 viene stabilito che tali prestazioni sono regolate mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", prevede all'art. 2 che "nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti e sentite le regioni, al fine di tutelare le minoranze linguistiche d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province di Trento e

di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili a livello nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo alcuni criteri", tra cui quelli previsti dalla lettera g), "riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze";

all'art. 3, comma 9, si prevedono inoltre "appropriate soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e Bolzano d'intesa rispettivamente con le Regioni e Province a tutela delle minoranze linguistiche ed in una logica di cooperazione transfrontaliera";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2022, recante "Approvazione della convenzione tra P.C.M. - Dipartimento per l'Informazione e RAI Com Spa per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in italiano ed in lingua slovena nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", conferma la convenzione, stipulata in data 28 ottobre 2021, con oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua slovena e italiana, presenti in Friuli-Venezia Giulia, la quale prevede, all'art. 5, che "i programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo Rai";

considerato che:

l'11 settembre 2022 gli impianti radiofonici trasmettenti in onda media da cui venivano irradiati i programmi dalla sede RAI per il Friuli-Venezia Giulia sono stati spenti, provocando un significativo disagio agli utenti della regione appartenenti alla comunità di lingua slovena e nella più vasta area dell'alto Adriatico per la comunità nazionale italiana presente in Istria e Dalmazia, privando una parte consistente di persone dell'ascolto di trasmissioni a loro dedicate e prodotte fin dagli anni '50 del secolo scorso;

le recenti modifiche per il passaggio in alta definizione di alcuni dei canali televisivi del MUX macro regionale hanno portato ad un peggioramento nella qualità del segnale dei programmi in autonomia regionale;

lo spazio che ora rimane a disposizione delle trasmissioni televisive rivolte alle minoranze linguistiche, dopo il passaggio di RAI1, RAI2 e RAI3 in alta definizione, risulta così insufficiente e obbliga ad una compressione del segnale video e audio tale da farlo risultare di una qualità molto scarsa, di gran lunga peggiore del segnale in definizione *standard*, come trasmesso prima dell'adeguamento tecnologico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la RAI, diversamente da quanto disposto all'art. 5 della richiamata convenzione, ha modificato la diffusione dei programmi in convenzione spegnendo i trasmettitori radiofonici in onda media, riducendo in tal modo la qualità dei segnali in convenzione e peggiorando il servizio all'utenza, passando contemporaneamente i principali canali nazionali in alta definizione e se, per quanto di competenza, ritenga opportuno intervenire per un'immediata riaccensione degli impianti di trasmissione radio in onda media, allo scopo di ripristinare una completa copertura della regione Friuli-Venezia Giulia e, più in generale, dell'area dell'alto Adriatico;

se non intenda richiedere una riserva delle frequenze per la costruzione di una rete radiofonica in tecnologia DAB+ (radio con tecnologia digitale), al fine di consentire la diffusione del segnale radiofonico di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale e perché vengano nuovamente trasmessi i programmi prodotti dalla sede RAI per il Friuli-Venezia Giulia, in una logica di cooperazione transfrontaliera;

se e come intenda impegnare la RAI a fornire un servizio televisivo per le minoranze linguistiche tramite la trasmissione di un canale televisivo che abbia la stessa qualità dei segnali delle principali trasmissioni nazionali predisponendo, eventualmente, ulteriori frequenze dedicate allo scopo.

(4-00537)

[GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute.* - Premesso che:

il 20 aprile 2020 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva avviato una procedura di selezione di 1.500 professionisti operatori sociosanitari (OSS) per il

supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19, con ordinanza n. 665/2020:

la selezione prevedeva: 500 unità di personale nelle residenze sanitarie assistenziali, nelle case di riposo per anziani e nelle residenze sanitarie per disabili; 1.000 unità di personale all'interno degli istituti penitenziari individuati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia;

considerato che:

il contesto delle carceri italiane è sempre più complicato, con situazioni di sovraffollamento su tutto il territorio nazionale e mancanza di personale;

gli operatori sociosanitari reclutati hanno prestato servizio nelle carceri italiane fino al 31 dicembre 2022. Tale servizio è stato di fondamentale importanza in quanto era il raccordo tra gli istituti penitenziari italiani, fra l'amministrazione penitenziaria e il comparto sanitario, distrettuale, gestito dalle singole ASL;

nell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 918 del 12 settembre 2022 era indicata la prosecuzione dell'avvalimento degli operatori sociosanitari autorizzati con l'ordinanza n. 665/2020 per le finalità di impiego già previste, sulla base dell'impegno assunto dal Ministero della giustizia ai fini dell'assunzione stabile del citato personale;

considerato infine che:

sono stati maturati 18 mesi di servizio come previsto dai requisiti della stabilizzazione del personale precario assunto per l'emergenza da COVID-19;

va tenuto conto del lodevole servizio prestato e dell'addestramento e della formazione eseguita, ulteriore elemento imprescindibile per prestare servizio;

è stato presentato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, "decreto milleproroghe", un emendamento, a prima firma dell'interrogante, che avrebbe permesso di prorogare il termine ultimo al 31 dicembre 2023, ma non è stato approvato, si chiede di sapere che cosa intendano fare, nei limiti delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo affinché si intraprendano le giuste azioni per la tutela dei 1.500 lavoratori che, attualmente, non hanno ancora ricevuto una risposta nonostante il lodevole lavoro svolto.

(4-00538)

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il calo delle nascite vede *record* sempre più negativi. Il 2021, secondo i dati ISTAT, si è chiuso con 400.249 nuovi nati; nel 2022 si è verificato un ulteriore calo di 6.000 unità nei primi 9 mesi con verosimile discesa sotto ai 400.000 nati;

nell'ambito della complessità del fenomeno e stante una molteplicità di cause, non si può dimenticare l'infertilità. Fra le cause più importanti di infertilità ci sono le infezioni sessualmente trasmissibili;

considerato che:

secondo l'articolo di Apari e altri del 2015, pubblicato sulla rivista "Plos Pathogens", le infezioni da chlamydia e da ureaplasma possono ridurre la fertilità. L'articolo di Scarano e altri, intitolato "An empirical antibiotic approach to couple infertility: is it effective?" sul "Global journal of fertility and research" del 2021, mostra come terapie antibiotiche mirate su chlamydia e ureaplasma possano migliorare la fertilità. Tali terapie sono state prescritte per una durata superiore a quella convenzionale anche per il carattere intracellulare dei germi e per la possibile cronicità delle infezioni stesse, con tentativo di ridurre la carica infettiva e consentire l'attecchimento. In tal senso, è stato consigliato un rinforzo con cicli di macrolide anche in gravidanza;

circa il 70 per cento delle forme di infertilità maschile è considerata idiopatica, ma in molti casi non vengono svolti accertamenti adeguati, né valutazioni di campioni biologici;

le procedure di procreazione medicalmente assistita sono in crescita nel nostro Paese, ma, senza un'adeguata diagnosi causale ed un eventuale trattamento dell'infertilità, rischiano di non essere utili, né efficaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda implementare le linee guida diagnostiche e terapeutiche

dell'infertilità, ponendo un'attenzione particolare al ruolo delle infezioni sessualmente trasmesse; se intenda valutare ulteriori campagne informative e ricerche scientifiche in merito.

(4-00539)

[MAGNI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, si è data attuazione al sistema pubblico di identità digitale (SPID), sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi *online* della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti, introdotto per ovviare al fatto che il moltiplicarsi di servizi *online* costringeva i cittadini ad avere un numero sempre crescente di credenziali di accesso;

l'identità SPID si ottiene facendone richiesta a uno degli *identity provider* (gestori di identità digitale), che è possibile scegliere liberamente fra quelli autorizzati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

dal 15 marzo 2016 i primi gestori di identità digitale hanno cominciato a rilasciare le prime identità SPID a cittadini e imprese richiedenti, in seguito, dal 2020 il decreto "semplificazione e innovazione digitale" lo impone alle pubbliche amministrazioni come unico metodo di identificazione per l'accesso ai servizi digitali;

dopo anni di crescita esponenziale degli utenti, i dati dicono che in Italia, a inizio marzo 2023 ben 34.317.320 milioni di cittadini sono in possesso di SPID (2 milioni in più in soli 6 mesi), con rilasci e accessi in continuo aumento, da notizie di stampa, si è appreso della possibilità che lo strumento stesso venga abbandonato dalla pubblica amministrazione in favore di un altro strumento simile non meglio precisato;

si è appreso altresì da fonti governative della scadenza, fissata al mese di gennaio 2023 delle convenzioni tra il Governo e i gestori del servizio;

sempre da notizie di stampa si è appreso che tali convenzioni sarebbero state estese d'ufficio fino al 23 aprile 2023 e che l'associazione "Comma 22" avrebbe presentato una richiesta di accesso civico all'AgID a fine febbraio, con l'intento di ottenere informazioni riguardanti il provvedimento o l'atto giuridico che permetteva ai gestori SPID di continuare a erogare il servizio;

alla Camera, l'on. Chiara Appendino ha presentato un'interpellanza urgente sulla questione (2-00109), alla quale il sottosegretario di Stato Alessio Butti ha risposto confermando che le convenzioni risultavano essere in scadenza e che erano state prorogate fino al 23 aprile 2023;

considerato che:

attraverso un emendamento governativo è stato introdotto l'art. 18-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che prevede la corresponsione di 40 milioni di euro ai gestori SPID;

in seguito all'approvazione del provvedimento, l'AgID avrebbe risposto alla richiesta di accesso civico, confermando la piena e attuale validità delle convenzioni, contraddicendo la dichiarazione del sottosegretario Butti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario fornire ulteriori chiarimenti sulla vicenda, data la contraddizione tra le affermazioni del sottosegretario di Stato e la risposta di AgID;

quali iniziative si intenda adottare per garantire la trasparenza nei rapporti con i gestori SPID e per informare adeguatamente il pubblico e le parti interessate.

(4-00540)

[BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si è recentemente appreso da organi di stampa della situazione relativa al presidio sanitario di Velletri (Roma) di proprietà della "San Raffaele S.p.A.", che ha operato in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale fino a quando, sulla base di emergenze istruttorie risultanti da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri, la competente Direzione regionale dell'epoca ritenne di avviare un procedimento di revoca della sola autorizzazione all'esercizio della quale il presidio risultava titolare, poi definito con la determinazione regionale del 22 giugno 2011 n. B4931;

soltanto a distanza di molti anni dall'adozione del provvedimento di revoca, la vicenda ha trovato la

sua composizione in sede giudiziaria, dapprima con una sentenza del Tribunale penale di Roma (n. 12208/2019), non appellata dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili costituite e, quindi, passata in giudicato, che mandava assolti tutti gli imputati da ogni contestazione ascritta con la formula piena "perché il fatto non sussiste" e, successivamente, anche con una sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio (n. 584/2021), che escludeva ogni ipotesi di responsabilità erariale, anch'essa non appellata dalla procura contabile e, quindi, passata in giudicato;

il presupposto fattuale che ha condotto all'adozione della revoca, dunque, è stato accertato come insussistente da ben due sentenze passate in giudicato. Cionondimeno, i cittadini del Lazio si sono visti privati, per ben 12 anni, di un presidio già pronto per lo svolgimento di attività sanitarie, che avrebbe potuto fornire un contributo importante anche nella situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19 e delle varianti, senza considerare la ricaduta sui livelli occupazionali (la struttura impiegava circa 500 dipendenti);

peraltro sembrerebbe che, nelle more dei procedimenti, la Regione abbia, in autotutela, nominato una commissione composta da esperti appartenenti a diverse ASL, che ha effettuato tutte le verifiche necessarie per constatare la sussistenza o meno dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi attraverso sopralluoghi ed esame della documentazione richiamata nel provvedimento di revoca. La commissione, sulla scorta di quanto emerso in sede di diversi sopralluoghi e della copiosa documentazione relativa ai requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi, oggetto di ben sei relazioni endoprocedimentali, avrebbe espresso parere favorevole al ritiro della revoca rilevando che: "la struttura risulta rispondente ai requisiti igienico-sanitari e strutturali riferibili alle attività già esercitate ed accreditate nei locali oggetto della verifica; la casa di cura è in possesso dei requisiti documentali, igienico sanitari e strutturali riferibili alle attività sanitarie già precedentemente autorizzate accreditate ed esercitate conformemente quanto previsto dal DCA n. 13/2011 ai fini dell'accreditamento definitivo";

ciononostante, il presidio risulta tuttora inattivo, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

per quali ragioni non si sia proceduto al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento in favore della struttura che avrebbe anche consentito il ripristino dei livelli occupazionali fino a circa 500 unità lavorative.

(4-00541)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00532 del senatore Verini, sugli elementi di incompatibilità riguardanti il neoelitto sindaco di Terni;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00533 della senatrice Naturale ed altri, sul fondo mutualistico nazionale AgriCAT per la copertura da rischi catastrofali in agricoltura;

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00530 della senatrice Furlan ed altri, sui lavoratori socialmente utili del Comune di Palermo.

1.5.2.2. Seduta n. 85 dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

85a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 87 del 13 luglio 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 luglio.

Nella seduta di oggi saranno discussi i disegni di legge concernenti l'istituzione del Museo della Shoah in Roma (dalla sede redigente) e le disposizioni sanzionatorie per il deturpamento dei beni culturali e paesaggistici.

A partire dalla seduta di domani saranno posti all'ordine del giorno i seguenti provvedimenti dalla sede redigente: diffusione telematica di contenuti tutelati dal diritto d'autore, approvato dalla Camera dei deputati; Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza; agricoltore custode

dell'ambiente e del territorio; istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria; ripristino della festività nazionale del 4 novembre.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre l'esame del disegno di legge sul divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Gli emendamenti dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi parlamentari del testo approvato dalle Commissioni riunite.

Giovedì 13 luglio, alle ore 15, si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri del lavoro, della salute e per gli affari regionali.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché del decreto-legge sugli enti territoriali, l'attuazione del PNRR e il settore energetico, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Giovedì 20 luglio, alle ore 15, si svolgerà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2023:

- Disegno di legge n. 614 - Istituzione del Museo della Shoah in Roma (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 693 e connessi - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Disegno di legge n. 621 e connesso - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 282 - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 17 - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 226 - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (*dalla sede redigente*)
- Disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (*dalla sede redigente*)
- Disegno di legge n. 651 - Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 luglio:

Martedì	11	luglio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 614 -
Mercoledì	12	"	h. 10	Istituzione del
Giovedì	13	"	h. 10	Museo della Shoah in

				<p>Roma <i>(dalla sede redigente)</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Disegno di legge n. 693 e connessi - Disposizioni sanzionatorie per il deturpamento di beni culturali e paesaggistici- Disegno di legge n. 621 e connesso - Diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica <i>(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i>- Disegno di legge n. 282 - Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza <i>(dalla sede redigente)</i>- Disegno di legge n. 17 - Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio <i>(dalla sede redigente)</i>- Disegno di legge n. 226 - Istituzione della Giornata
--	--	--	--	---

				<p>nazionale per la prevenzione veterinaria <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 -</p> <p>Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 651 -</p> <p>Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici</p> <p>-</p> <p>Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 13, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 651 (Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici) dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi parlamentari del testo approvato dalle Commissioni riunite.

Martedì	18	luglio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	19	"	h. 10-20	
Giovedì	20	"	h. 10	
Venerdì	21	"	h. 10 <i>(se necessaria)</i>	- Disegno di legge n. 755 - Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti

				<p>dall'appartenenza all'Unione europea (<i>scade il 12 agosto</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 57, Enti territoriali, attuazione del PNRR e settore energetico (<i>ove approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28 luglio</i>)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 20, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 755 (Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea) e n. ... (Decreto-legge n. 57, Enti territoriali, attuazione del PNRR e settore energetico) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 755

(Decreto-legge n. 69, Attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 57, Enti territoriali, attuazione del PNRR e settore energetico)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, vorremmo far notare all'Assemblea - a maggior ragione dopo aver appena condiviso le modifiche e le integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario - che, mentre noi eravamo in Conferenza dei Capigruppo, il ministro Fitto ha comunicato all'esterno, al Paese, alla stampa, valutazioni che, se fossero arrivate per tempo, probabilmente avrebbero anche cambiato i nostri contributi nell'ultima Conferenza dei Capigruppo.

Il ministro Fitto non solo modifica dieci interventi, senza comunicare quali, ma di fatto ha ammesso quello che le opposizioni più volte hanno sottolineato in quest'Aula, quello che il Partito Democratico aveva denunciato, e cioè che la quarta rata non è più certa. Sicuramente non è certa nel 2023. Questo non solo ci indigna, ma ci preoccupa, perché è una navigazione a vista e perché non si capisce dove il ministro Fitto ci sta portando. Per questa ragione, signor Presidente, chiediamo che venga direttamente il presidente Meloni a riferire in Assemblea. (*Applausi*).

Non è possibile, signor Presidente, che siamo nella condizione di partenza e oggi prendiamo atto degli esiti della riunione della cabina di regia, riunita d'urgenza probabilmente perché oggi la stampa era unanimemente critica sulla condizione del Governo italiano rispetto alla gestione del PNRR. Il risultato della cabina di regia è che il Paese prende atto che la quarta rata non c'è più o, se c'è, arriva in ritardo e ovviamente non c'è alcuna notizia, alcuna prospettiva sulla quinta e sulla sesta rata.

Aggiungo, signor presidente Centinaio, che siamo molto preoccupati. La maggioranza è nel caos. Oggi i colleghi del Partito Democratico sono stati per l'ennesima volta costretti ad abbandonare i lavori della Commissione giustizia, perché si è ripresentato il sottosegretario Del Mastro che, dopo mesi, non ha ancora chiesto scusa. E questo è inaccettabile. (*Applausi*).

Concludo il mio intervento, signor presidente Centinaio, chiedendo alla Presidenza, attraverso lei, di intervenire presso il ministro Calderoli, che non può pretendere di fare il Presidente di Commissione; anzi, in questa sede mi consentirà di ringraziare il presidente Balboni perché si è ritrovato nella condizione di dover difendere il Regolamento: che un Ministro si esprima sulle modalità con cui è possibile intervenire sul complesso degli emendamenti, francamente a memoria non lo ricorda nessuno di noi. (*Applausi*).

Ritengo pertanto, signor Presidente, che forse sia il caso che la maggioranza chiami un *timeout*. Non continuo con la lista delle gravi questioni che toccano la maggioranza, che la maggioranza conosce e che ci pare sempre più evidente non consentono una navigazione lucida di questo Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, farò presente al Presidente La Russa le sue comunicazioni.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche per il Gruppo Movimento 5 Stelle ciò che sta accadendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza è fonte di grande preoccupazione, e non per una questione politica, ma per il fatto che quel Piano è del Paese, e non del Governo o del Parlamento. È il Piano che deve rilanciare definitivamente il nostro Paese a livello economico rispetto alla digitalizzazione, alla transizione *green* e a tutti gli incentivi che la struttura produttiva del nostro territorio sta aspettando da tempo.

Ricordo che questo Governo continua ad addossare la responsabilità ad altri, ma sta già governando da un tempo pari al 50 per cento della durata in carica del Governo Draghi e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza regna una confusione assoluta. Le Aule del Parlamento nulla sanno rispetto alle modifiche proposte; nulla sanno rispetto alla condivisione di queste modifiche nei consessi europei;

nulla sanno sulle intenzioni del Governo rispetto all'utilizzo di tutte le risorse del Piano. Da parte di vari Ministri continuano a essere fatte dichiarazioni ambigue che si contraddicono una con l'altra. L'unica certezza è che si è voluto spostare una cabina di regia, perdendo molti mesi, e che si è voluto cambiare tutte le strutture di missione di tutti i Ministeri per mettere le proprie persone in quei luoghi. *(Applausi)*. In questo modo si mette soltanto a rischio l'utilizzo di quelle risorse che sono state portate a casa con grande fatica dal Governo Conte II.

Credo che dobbiamo chiedere tutti assieme al Presidente del Consiglio che venga lei a riferire nelle Aule del Parlamento, per metterci la faccia insieme a tutti i Ministri. *(Applausi)*.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, insieme al collega Lombardo facemmo la discussione sul decreto-legge sul PNRR e il collega Lombardo disse che, nel cambiare la *governance*, vi sareste assunti la responsabilità di poter accumulare ritardi. Tuttavia, visto che noi diciamo che il provvedimento e il Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono di questo Governo - tutto è iniziato col Governo Conte II, proseguito col Governo Draghi, in parte speriamo organizzato dal Governo Meloni e le conseguenze le vedranno altri Governi - ci saremmo astenuti, perché c'erano degli elementi di semplificazione che noi ritenevamo positivi. Se poi però veniamo a scoprire che esistono difficoltà in merito alle rate che servono al nostro Paese, anche noi chiediamo la presenza del presidente Meloni, perché - come abbiamo sottolineato - dipende non da questo Governo, ma da più Governi. Ed è giusto allora che la corresponsabilità e la completezza di informazioni ci vengano dallo stesso Presidente del Consiglio. *(Applausi)*.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma (Relazione orale) (ore 16,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 614.

La relatrice, senatrice Versace, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

VERSACE, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, è per me un onore poter riferire all'Assemblea su un provvedimento che destina risorse per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma. Mi preme ringraziare il presidente Marti e tutti i colleghi della 7a Commissione, che con grande spirito collaborativo hanno offerto il proprio contributo, per la fiducia che mi hanno accordato votando all'unanimità il mio mandato a riferire proprio oggi in Aula. C'è stata una piena condivisione.

Il provvedimento in esame risponde alla necessità di mantenere viva la memoria, soprattutto tra i più giovani, dell'orrore che ha investito anche il nostro Paese nel ventennio fascista con l'approvazione delle leggi razziali e che è culminato poi con la persecuzione e lo sterminio di decine di migliaia di ebrei italiani. Il nostro impegno principale - come ha ricordato anche il presidente Mattarella nella recente visita a Birkenau, accompagnato dalle sorelle Bucci sopravvissute alla Shoah, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere e il cui racconto ho potuto ascoltare dal vivo - deve essere proprio quello di evitare che tali orrori, in forme nuove e meno riconoscibili, possano ripetersi.

Mi rispecchio totalmente nelle parole del presidente Mattarella che, alla studentessa che gli chiedeva cosa si prova a visitare quei luoghi emblematici, ha risposto che, nonostante si leggano tanti libri o guardino video, vedere dal vivo è tutta un'altra cosa, dà la misura dell'orrore e dell'immaginabile. Io stessa posso testimoniare quanto sia stato difficile trovarsi davanti agli occhi - solo per fare qualche esempio - le protesi delle persone con disabilità ritenute vite non degne di essere vissute e uccise al loro arrivo nei campi di concentramento.

In altre occasioni anche il Presidente della Repubblica ha avuto modo di ricordare a tutti noi che il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano. Sono un monito che dobbiamo tenere sempre a mente. Come in tante altre città, dove già esiste un museo della Shoah - a partire da Berlino, Gerusalemme, Milano, Varsavia,

New York - era necessario che anche Roma, la capitale, dove pure la comunità ebraica ha saputo tenere vivo il tragico ricordo del rastrellamento del ghetto del 16 ottobre del 1943, si dotasse di un percorso museale dalla forte valenza educativa, non solo - appunto - per mantenere vivo il ricordo di un fatto storico, ma anche e soprattutto per generare quegli anticorpi che possano contrastare il virus sempre minaccioso del razzismo e dell'intolleranza. Credo che sia questo, in definitiva, lo spirito con cui oggi l'Assemblea deve approvare e licenziare il testo in esame.

Passo quindi a illustrare brevemente il contenuto del provvedimento. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah costituita nel 2008 proprio dalla *mission* di dare impulso alla costruzione del Museo nazionale della Shoah a Roma e la partecipazione è finalizzata alla realizzazione del suddetto museo, nonché a contribuire a tenere viva la memoria della tragedia della Shoah.

Il comma 2 affida la gestione del Museo alla Fondazione stessa.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in Commissione, stabilisce che la Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che prevede di fatto il coinvolgimento della Fondazione.

Rispetto al testo presentato dal Governo è stata soppressa la disposizione che attribuiva al medesimo Ministero la programmazione delle attività museali anche tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio.

Per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 4 autorizza la spesa di 4 milioni per l'anno 2023, 3 milioni per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alle relative coperture finanziarie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SANGIULIANO](#), *ministro della cultura*. Signor Presidente, gentili senatori, dico subito che costituisce un motivo di grande onore per la mia persona, da un punto di vista storico, politico e anche personale, l'aver portato fra i miei primi atti in Consiglio dei ministri la richiesta di istituire un Museo della Shoah nella città di Roma.

Chi ha seguito le cronache dei giornali sa che il mio primo atto, a pochi giorni dalla nomina a Ministro, è stato quello di recarmi in visita alla Sinagoga di Roma e il secondo atto è stato quello di recarmi presso quella che fu la casa di Benedetto Croce, che oggi ospita l'Istituto italiano per gli studi storici.

Credo che con l'istituzione di questo Museo venga sanato un grave *vulnus* da parte della Repubblica, perché - come ha giustamente ricordato la relatrice - un museo che ci dia la memoria della Shoah esiste in tutte le grandi capitali occidentali e, quindi, è bene che ci sia anche in Italia. Lo ritengo pertanto un atto qualificante. Altre iniziative ci sono state, e ricordo il museo di Ferrara, ma il fatto che esista non significa che non ce ne possa essere un altro nella città di Roma: abbiamo assolutamente il dovere di coltivare la memoria di quella che è stata la Shoah, per la quale ritengo che ci sia stata un'unicità storica dell'orrore.

Ringrazio il presidente Mario Venezia per il lavoro che ha fatto negli ultimi anni per tenere viva la memoria di questo evento e avrà al mio fianco tutto il sostegno, affinché la Fondazione possa prendere e gestire accuratamente il Museo. Ringrazio tutti gli amici della comunità ebraica, che vedo seduti in tribuna qui in Senato.

Ripeto l'espressione il dovere della memoria, perché - come dice Benedetto Croce - la storia non è soltanto un fatto contemporaneo. Croce ci dice che la storia è una sorta di cassetta degli attrezzi, nella quale possiamo rinvenire gli elementi per interpretare il presente e magari proiettarci verso il futuro. Quindi, il dovere della memoria non è soltanto un fatto di rievocazione storica, ma è anche un qualcosa che deve generare gli anticorpi nella società civile, nello spirito di ciascuno di noi, affinché si mantenga alta la guardia verso ogni atto di antisemitismo.

Fatemi dire solo una cosa: il Museo è stato a lungo teorizzato e da trent'anni si parlava nella città di Roma del Museo della Shoah. Noi con grande umiltà lo abbiamo fatto e vi ringrazio se vorrete votare a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri

espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, carissimo - davvero carissimo - signor Ministro, io non riesco a essere felice nel parlare di questo Museo, e non perché non sia d'accordo, ma perché la presenza nella nostra esistenza - passata o presente non importa - di quello che è accaduto e che potrebbe in qualunque momento riaccadere mi provoca davvero dolore, un dolore profondo, forse senza sensi di colpa.

Non sono di quelli che si fanno carico delle colpe degli altri, ma certo in qualunque momento della storia piccola e grande della cosiddetta umanità quello che è accaduto anche prima della Shoah in sé non ha precedenti - e spero che non abbia seguito - ma va descritto in modo migliore. Diceva San Giovanni - e lo dico laicamente - che l'uomo predilige l'oscuro. Io non ci credo e penso che la vita sia meravigliosa in ogni caso e vada difesa sempre, senza supponenza, senza violenza e con dolcezza. Ma certo quello che è accaduto nella Shoah non ha precedenti.

Debbo dire con un minimo di orgoglio - ma nessuno di noi si può appropriare in maniera quasi narcisistica del dolore collettivo degli altri - che qualche anno fa - in quel momento ero fuori dal Parlamento - con l'allora presidente della Camera Gianfranco Fini organizzai un convegno di riflessione assieme alla Comunità Papa Giovanni. Ricordo che facemmo una ricerca sui precedenti della Shoah, perché la macchina di morte e di umiliazione che ha scatenato quel periodo incredibile, più che oscuro, è stata roduta. C'è stato un tristissimo e orribile rodaggio per vedere come uccidere più persone possibili, come umiliarle prima e come sbarazzarsene poi rapidamente con i forni crematori. Debbo dire che in quella giornata dolce e terribile dicemmo quello che abbiamo sempre - ahimè - saputo, ossia che a rodare soprattutto l'efficienza dei forni crematori furono certamente le persone ebraiche, ma anche, accanto a loro e con loro, persone con disabilità, rom e persone con scelta sessuale per quei tempi diversa: un triste rogo di esperienze per far sì che si potessero uccidere sempre più persone, prima umiliate e poi date al fumo.

Sono convinto che realtà - dire orribili è poco - come la Shoah sono uniche nella storia, ma non è detto che non si ripetano in tante, piccole terribili realtà. Non dobbiamo rimuoverci la coscienza; una parte di quello che è accaduto può riaccadere in maniera magari meno "organizzata", meno collettivizzata, ma sempre prevaricante, orribile e negante la diversità dell'altro. Se posso permettermi, senza nulla togliere al mondo ebraico, al quale sono vicino anche per parentela - ma questo non c'entra nulla con il dolore che provo oggi, e lo dico solo per aggiungere un aggettivo in più - credo che, quando si commette violenza nei confronti di una donna, quando si nega - lo dico per sdrammatizzare in parte - un parcheggio a una persona disabile, quando si sbeffeggia magari una persona perché avente idee politiche diverse, si ripercorre almeno in parte la cosa peggiore, ossia la negazione dell'altro, anche in quest'Aula.

Come hanno detto la collega e il Ministro prima di me, che tutte le capitali europee hanno un museo della Shoah. Finalmente, con grande celerità e decisione, lo avremo anche da noi, a Roma, la città che ha vissuto l'inferno della Shoah (certo non è stata l'unica). Sarà un museo che conterrà i mattoni che ripoteranno i nomi delle vittime. Sarà - ne parlavo con il presidente Marti prima - senza barriere architettoniche, e anche questo sarà un segnale di attenzione.

Ci si chiede se basta un museo. Io dico meno male se ci sarà, ma non vogliamo un museo rappresentativo del passato. Vogliamo che sia presente ogni giorno con le scuole, con i cittadini del mondo, con i viandanti del mondo che spesso, soprattutto in questo periodo, non hanno una stella polare che gli dia la direzione giusta.

Questo Museo può ricordare che può ancora accadere. Questo è fondamentale: ci deve mettere in guardia, perché - colleghi senatori - quella che è stata la Shoah non deve essere fraintesa come restrizione in un periodo che si apre, si chiude e si mette nel Museo. L'intossicazione psicologica che

ha condotto alla Shoah, magari in termini diversi, persino più orribili e più subdoli, può ancora accadere e allora sì, davvero, questo Museo può essere, se non un anticorpo decisivo, certamente un momento di prevenzione.

È importante che sia totalmente, convintamente interattivo, perché vedete - e concludo - non mi stancherò mai di dire, a me stesso prima di tutto, che il virus dell'intolleranza, il virus ammalante, devastante del rifiuto della diversità del corpo, della razza, delle idee, delle scelte, delle appartenenze esiste sempre e può ucciderci nell'anima ogni giorno.

Vorrei concludere, e vi ringrazio della pazienza, come diceva Schwarz-Bart nel libro che leggo spesso «L'ultimo dei giusti»: se morirà l'ultimo giusto - e l'ultimo giusto non è una persona eccezionale: è chiunque di noi, portatore di una piccola o grande diversità - se verrà ucciso dal pregiudizio, prima ancora che dai forni crematori, l'umanità scomparirà, soffocherà, perché senza la libertà di espressione, che non si vede ma è come l'aria, moriremo tutti soffocati.

Ben venga questo Museo. Ben venga questa scelta di campo, per la quale voterò a favore, sentendoci tutti un pochino in colpa, perché si può fare di più e soddisfatti perché almeno adesso, per fortuna, qualcosa abbiamo fatto. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, recante l'istituzione del Museo della Shoah, che prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah, già costituita nel luglio 2008 e avente sede a Roma, in via Portico d'Ottavia 29, è sicuramente un fatto positivo che, come ovvio, accogliamo favorevolmente. L'istituzione di un museo dedicato alla Shoah è infatti di fondamentale importanza, per molteplici ragioni. In primo luogo, tale museo rappresenterebbe un memoriale permanente per le vittime dell'Olocausto, onorando la loro memoria e preservando le testimonianze delle atrocità commesse durante quel periodo buio della storia umana. Un museo dedicato alla Shoah ha un ruolo educativo cruciale, offrendo agli individui la possibilità di conoscere in modo approfondito l'orrore dell'Olocausto. Attraverso mostre, documenti storici, fotografie e testimonianze dirette, il museo potrà contribuire a sensibilizzare le persone sulla necessità di combattere l'odio, la discriminazione e l'intolleranza.

Inoltre, un museo di questo tipo può sicuramente svolgere un ruolo nel promuovere la comprensione interculturale e l'importanza del rispetto per le diversità. Attraverso l'analisi delle cause e delle conseguenze dell'Olocausto, il museo potrebbe aiutare a prevenire il ripetersi di simili tragedie nel futuro e servirà altresì come centro di ricerca e studio, offrendo agli studiosi e agli storici un accesso diretto ai documenti e agli archivi relativi all'Olocausto. Questo contribuirà a garantire che l'evento sia accuratamente studiato, compreso e trasmesso alle future generazioni, oltre a rappresentare un vero investimento sulla memoria. Occorre infatti investire sulla memoria come strumento di conoscenza, per non dimenticare e svelare i processi che condussero e rischiano di condurre ancora a un nuovo totale oblio della ragione.

In realtà, la persecuzione degli ebrei ha radici lontane nel tempo, ma è soprattutto nel 1933 che assunse il carattere a noi noto, quando fu varata una legge che decretava la sterilizzazione coatta di ogni individuo "inadatto alla propagazione". La categoria degli inadatti si sarebbe estesa negli anni successivi, per comprendere criminali, comunisti, omosessuali, zingari, diversamente abili e, naturalmente, ebrei. Una legge del 1936 vietava il matrimonio e ogni rapporto sessuale tra tedeschi ed ebrei. Dal 1939, l'eutanasia di chi non meritava di vivere fu vista come una soluzione preferibile alla sterilizzazione: perché, infatti, spendere per nutrire pazzi, carcerati, degenerati ed ebrei? Si avviò così la costruzione delle camere a gas e dei forni crematori. Le torture che tutti gli "inadatti" dovettero subire furono innumerevoli.

Oggi, in molti Paesi del mondo, avviene una sistematica violazione dei diritti umani, tra cui la pratica della tortura. Le carte dei diritti e le legislazioni internazionali unanimemente la condannano. Se è però vero che la tortura è vietata, certamente non è impedita e in molti, troppi casi è ancora praticata.

La memoria costituisce l'unico appello che il sopravvissuto Primo Levi rivolge all'umanità: il dovere di

non dimenticare ciò che è stato. La sua lucida testimonianza non si prefigge di formulare capi d'accusa, né di aggiungere altri elementi a ciò che è ormai noto, ma di indagare in modo pacato alcuni aspetti dell'animo umano. Il timore di non essere creduti e la vergogna di rendere note le umiliazioni subite hanno per lungo tempo tenuto in carcere vittime e testimoni. Il dovere morale che l'esperienza dei *lager* impone è quello di spezzare la forza che la tirannide continua ad esercitare, anche molto tempo dopo che quelle prigioni sono state smantellate.

La creazione di un museo dedicato alla Shoah sarà un impegno tangibile per la preservazione della memoria storica e della verità. Attraverso la commemorazione delle vittime e la narrazione delle loro storie, il museo potrebbe fungere da luogo di riflessione e di meditazione, incoraggiando un confronto critico con il passato.

Inoltre, il museo potrebbe servire come punto di incontro e di dialogo, promuovendo la comprensione reciproca e la costruzione di legami di solidarietà. La sua presenza potrebbe contribuire a combattere l'antisemitismo e ad affrontare il negazionismo dell'Olocausto, offrendo una smentita visibile ai tentativi di distorcere la storia.

Infine, permettetemi di dire che, da queste riflessioni e dall'istituzione di luoghi come questo, dovremmo saper cogliere elementi di positività, per migliorare il nostro presente.

Per tornare ai giorni nostri e alle ferite che si riaprono in nuove, drammatiche rappresentazioni sociali di odio xenofobo, è necessario comprendere quanto la relativizzazione spinta delle differenze porti ad esiti paradossali di indifferenza verso le differenze altrui (a salvaguardia del proprio gusto e spazio di scelta), sulle quali bisognerebbe invece essere più profondi e su cui in quest'Aula abbiamo il dovere di riflettere, pensando anche alle conseguenze, anziché speculare ed enfatizzare, come qualcuno fa, innescando pericolosi rischi per la democrazia e per il bene comune. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro non soltanto per la sua presenza qui, ma anche per questa iniziativa, che al nostro Paese sicuramente mancava e che mancava alla città di Roma.

È una legge giusta, quella che ci accingiamo a votare, ed è una legge che voteremo tutti insieme, nella convinzione che avere un museo della Shoah nella città di Roma sia un giusto segno e sia un passaggio fondamentale di sottolineatura di un pezzo della nostra storia, che certamente non fa mai piacere ricordare e che - diciamoci la verità - noi italiani abbiamo tentato di rimuovere nei decenni, ma che resta una macchia indelebile nella storia del nostro Paese.

È una macchia indelebile quella delle leggi razziali del 1938, che sancivano il fatto che gli italiani "di razza ebraica" (come recitava il testo), cioè gli italiani di religione ebraica, erano cittadini di seconda categoria, anzi non erano cittadini; erano a loro precluse le professioni liberali ed era a loro precluso l'insegnamento. Non possiamo dimenticare le parole della nostra collega, la senatrice Liliana Segre, che proprio nella seduta inaugurale di questo Senato ci ha ricordato quando dovette lasciare la sua scuola elementare soltanto per la colpa di essere nata.

Quelle leggi razziali produssero i loro effetti nel silenzio del Paese. Non si levò una voce per difendere gli insegnanti cacciati dalle scuole; non si levò una voce per difendere i bambini che, come la piccola Liliana, venivano buttati fuori dalle scuole; non si levò una voce a dire quanto mostruosa fosse l'idea che a decidere cosa fosse una famiglia fosse lo Stato, che decideva, per esempio, che una persona cosiddetta "di razza ariana" non potesse fare famiglia e non potesse sposare una persona "di razza ebraica". Tutto accadde nel silenzio, così come nel silenzio di Roma, all'alba del 16 ottobre 1943, le squadracce della Gestapo rastrellarono il ghetto di Roma, portando via donne, uomini, bambini e anziani, che praticamente tutti non tornarono più a casa.

Noi abbiamo il dovere di ricordare. È un dovere che resta impresso nelle parole terribili e spietate, giustamente spietate, di Primo Levi, che ci ammonisce sempre a ricordare quello che è stato. Io penso che dovremmo ricordarlo e farlo nostro, signor Ministro, perché spesso ci siamo detti che noi italiani eravamo brava gente, ma dietro questo nostro essere brava gente si sono nascoste cose terribili, che la nostra storia, come quella di molti altri Paesi, ha avuto soprattutto in quella fase, nella quale il nostro

Paese ha strangolato il tentativo di democrazia liberale che si era provato ad avere dopo la Prima guerra mondiale, con l'instaurazione di un regime liberticida, che uccise i propri oppositori e che cancellò la dignità di questo Parlamento. Qualcuno (Mussolini) nell'Aula di Montecitorio ricordò che avrebbe potuto trasformarla in un bivacco di manipoli. E noi, che stiamo seduti in questo Parlamento, dobbiamo sempre ricordare che queste Aule hanno corso il rischio di essere trasformate, appunto, in un bivacco di manipoli e in un gruppo di persone che, minacciate dalla violenza fascista, erano tenute soltanto a dire di sì.

Ecco, signor Ministro, io penso che questa sia una grande occasione non soltanto per continuare a ricordare quello che è stato, perché è evidentemente l'unica ricetta che abbiamo per evitare che quello che è stato si ripeta, ma anche per fare un ragionamento su di noi, per appropriarci di questo pezzo di storia così doloroso, perché tutto ciò accadde in Italia. Certamente, come alcuni colleghi hanno già ricordato, le teorie antisemite erano più antiche, ricordo però che giornali come «La difesa della razza» erano stampati in questo nostro Paese; c'era proprio una sorta di gioco scientifico a descrivere i tratti somatici di quelle persone, che non potevano essere considerate umane. Vogliamo ricordare poi gli scritti che circolavano, come «I protocolli dei savi di Sion», per attribuire agli ebrei ogni colpa ed ogni male di questo nostro pianeta e del nostro continente, soprattutto in quella fase così complicata.

Dobbiamo ricordare anche che di genocidi ne abbiamo visti tanti, ma chiunque abbia avuto l'occasione di visitare i campi di Auschwitz e Birkenau ha potuto vedere e toccare con mano quanto, in nome di una ideologia politica che aveva deciso di individuare un capro espiatorio, si creò una vera e propria macchina dello sterminio, una macchina ingegneristica perfettamente oleata, che aveva come obiettivo quello di uccidere quante più persone possibile e di distruggere le tracce di quel genocidio e di quei corpi nel modo più veloce possibile.

C'erano anche degli italiani in quei campi, romani, bambini, donne, uomini e anziani. Avere l'idea e l'iniziativa di creare questo museo, signor Ministro, è un giusto passaggio.

Ribadisco la convinzione che non debba trattarsi soltanto di un luogo di cultura, nel quale si possano consultare documenti o ripercorrere la tragica storia di quei giorni. Io credo che debba essere un'occasione per riflettere più in generale sulla dignità delle persone, sull'uguale diritto di tutte le minoranze a essere riconosciute davanti alla legge come uguali ai propri concittadini, che debba essere un pensiero costante a cosa significhi l'esistenza di cittadini, ancora oggi, signor Ministro, con diritti diminuiti, perché magari non possono accedere a quanto previsto da articoli del codice civile che sono scritti per tutti. Noi, dopo tanti anni, stiamo discutendo ancora di famiglie e di bambini.

Ecco, io penso che in genere dovremmo utilizzare questa grande occasione di un evento irripetibile, che non può essere paragonato a nient'altro, per riflettere su di noi, sulla nostra storia, sulla democrazia, sulla libertà e anche sul peso delle parole. Ancora oggi infatti sentiamo purtroppo risuonare espressioni come etnia o sostituzione etnica, che dovremmo aver cancellato una volta per tutte dal nostro vocabolario.

Si tratta quindi, signor Ministro, di un'ottima iniziativa, che noi di Azione-Italia Viva voteremo. Ci auguriamo che non sia soltanto un edificio o un luogo per educare i nostri ragazzi (sebbene questo aspetto sia importantissimo), ma che sia sempre una sorta di memento e di monito per quello che è stato, non in un Paese lontano o straniero, ma nella nostra Italia, nella nostra capitale, precisamente in questa città. Grazie, signor Ministro. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, diciamo subito che il Gruppo Forza Italia è certamente favorevole al disegno di legge in esame. È bene che preveda la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah, istituzione benemerita, costituita da circa quindici anni, che ha sede in via del Portico d'Ottavia, cioè nel cuore del cosiddetto ghetto ebraico di Roma.

Il Museo della Shoah è quindi il luogo per far conoscere a tutti cosa è veramente stato l'Olocausto e le assurde atrocità che lo hanno caratterizzato. Non ci sono parole, né pensieri sufficienti per poter comprendere ciò che non è comprensibile, ma il museo di Roma può e deve servire a creare una nuova

coscienza in questa città, che è tra quelle con il maggior numero di turisti al mondo e che può aggiungere un ulteriore luogo di cultura ai tanti luoghi storici che ogni giorno vengono visitati. Deve essere aperto anche alle visite didattiche delle scuole: questo deve essere l'obiettivo, questo può e deve essere il percorso da seguire. Ciò si pone anche in continuità con quanto già fatto dal Senato in questa legislatura, in cui abbiamo approvato il disegno di legge sui viaggi della memoria degli studenti proprio nei luoghi in cui queste infamie dell'Olocausto furono perpetrate.

Va ricordato che sono soci fondatori di questa fondazione l'Associazione figli della Shoah, la comunità ebraica, istituzioni come la Regione Lazio, Roma Capitale e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. La fondazione viene giustamente posta sotto la vigilanza e la guida del Ministero della cultura; viene anche prevista un'adeguata dotazione finanziaria, perché sia possibile realizzare e implementare il funzionamento del museo. Stiamo parlando di circa 10 milioni in tre anni. Il risultato è che viene valorizzato un ulteriore luogo di conservazione della memoria, che va ad affiancare il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS) di Ferrara, creato ora nel luogo dove la comunità ebraica italiana segna la maggior presenza nella capitale. È già stato ricordato: purtroppo, però, è proprio da Roma che nel 1943 partì la deportazione nazista di oltre 1.000 ebrei romani, quindi anche in questo senso avrà un forte significato simbolico.

Il testo con cui il Governo intende assumere la vigilanza della fondazione è stato ulteriormente migliorato dal lavoro della 7a Commissione, quindi anche per questo il Gruppo Forza Italia conferma il proprio voto favorevole. *(Applausi)*.

[BEVILACQUA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA \(M5S\)](#). Signor Presidente, una svastica tatuata sul petto all'altezza del cuore, un fascio littorio sulla gamba destra, simbologia e frasi che richiamano alle Schutzstaffel (SS), al nazismo e al fascismo tatuate su tutto il corpo. Il 2 luglio è questa la scena che si è presentata agli occhi di molti turisti nella spiaggia di Cala Pisana a Lampedusa e che, per fortuna, non ha lasciato indifferenti i presenti.

Il primo ad esprimere il proprio disagio è stato un austriaco di trentasette anni, JaKob Brossman, scenografo e regista di documentari, noto per il film documentario «Lampedusa in winter». Brossman, fortemente provato, ha fermato sulla battigia l'individuo di origini romane, facendogli notare di risultare offensivo ai presenti e alla storia; dall'altra parte, la replica è stata prepotente e negazionista. In pochi minuti, però, il regista ha trovato il conforto nella reazione educata e compatta dei bagnanti presenti, che hanno dato manforte all'austriaco.

Alla scena ho assistito personalmente, unitamente al collega Pietro Lorefice. In quei giorni, infatti, eravamo presenti sull'isola per approfondire i contorni di una vicenda drammatica, di cui, loro malgrado, sono protagonisti i vigili del fuoco di Lampedusa e per verificare la situazione critica dell'*hotspot*, sovraccaricato dall'arrivo in un solo giorno di 2.500 migranti.

Tornando all'episodio poc'anzi descritto, quello che più mi ha turbato sono state due frasi con cui l'uomo ha ostentato disprezzo e noncuranza delle osservazioni di tutti noi: sto solo esprimendo la mia libertà di pensiero, siamo in democrazia e quindi posso dire quello che voglio. Poi ha aggiunto: voi siete ignoranti, non sapete cosa significa questo simbolo (indicando la svastica tatuata sul capezzolo). Tutto questo mentre le sue due figlie, tra i sei e i dieci anni, assistevano in silenzio alla scena.

Riguardo alla prima frase, è stato inevitabile considerare che, se fino a pochi mesi fa queste esibizioni di supremazia della razza e neofascismo si consumavano prevalentemente nei raduni di estremisti e di nascosto, oggi sembra che questa gente non abbia più vergogna di niente, galvanizzata anche da chi ha sdoganato la nostalgia di teorie sulla sostituzione etnica, con la banalizzazione, la rivisitazione di pagine storiche e l'attacco ai diritti di chi non rientra, ad esempio, nei canoni della famiglia tradizionale. *(Applausi. Commenti)*.

Riguardo alla seconda frase, mi sono limitata a ricordare a quell'individuo che quel simbolo rappresenta lo sterminio di 6 milioni di ebrei. *(Applausi)*. Avrei dovuto sicuramente fare di più: ad esempio, raccontare - confidando che ascoltassero soprattutto le sue due figlie - cosa è successo il 16 ottobre del 1943. Mi dispiace che i colleghi dai banchi della maggioranza, per suo tramite, Presidente,

vogliono minimizzare evidentemente quello che purtroppo è un fatto accaduto, di cui sono testimone oculare; e mi sembrerebbe corretto non tanto nei miei riguardi, ma nei riguardi di tutti coloro che sono stati offesi dall'Olocausto prestare attenzione a quello che sto raccontando.

Era un sabato, *shabbat*, il giorno di riposo per gli ebrei, l'occasione perfetta per un centinaio di SS al comando di Kappler che arrivarono nell'ex ghetto con i camion, con la svastica e le SS ben riconoscibili sulla loro divisa, proprio i simboli ostentati dall'individuo sulla spiaggia di Cala Pisana. Raggiunsero ad una ad una le abitazioni agli indirizzi forniti dall'ufficio fascista demografia e razza e bussarono alle porte, che non esitarono a sfondare in mancanza di una pronta risposta dall'interno. Impassibili e arroganti, lessero l'ordine perentorio dattiloscritto: "Dovete essere pronti in venti minuti, portare cibo per otto giorni, soldi e preziosi, con voi anche i malati. Nel campo dove vi porteranno c'è un'infermeria". Nello stesso tempo, con identico metodo, negli altri quartieri di Roma si procedeva alla caccia all'ebreo: uomini, donne, bambini, anziani, ammalati e perfino neonati, tutti deportati nei campi di sterminio, da cui solo in pochi tornarono.

Il simbolo della svastica nell'immaginario collettivo dovrebbe essere legato a orrore e disgusto per queste e altre nefandezze di cui si è reso colpevole chi lo ostentava. Anche un solo individuo che ne ignori il peso nella storia è un colpo inferto alla memoria della Shoah, a quel patrimonio dell'umanità che è un tributo alle vittime del genocidio degli ebrei d'Europa e dello sterminio di tutti coloro che per motivi politici o razziali fossero ritenuti inferiori, la memoria dei crimini di cui si resero responsabili il Governo nazista e i loro alleati fascisti nel corso del Secondo conflitto mondiale.

Perché la memoria non solo venga preservata, ma soprattutto venga veicolata e si connetta attraverso più canali possibili a più soggetti possibili, come MoVimento 5 Stelle non possiamo che accogliere con estremo favore la partecipazione del Ministero della cultura alla Fondazione Museo della Shoah. Ci auguriamo che questo passo definisca con chiarezza e senza fraintendimento alcuno le azioni concrete con cui il Ministero concorrerà a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e contribuirà a realizzare a Roma il Museo della Shoah.

Ritorno all'episodio di Lampedusa - e concludo, Presidente, annunciando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle - per raccontare che, dopo l'acceso confronto, il nazifascista si è spostato dalla parte opposta della spiaggia e ha indossato la maglietta. Se non fosse stato solo e avesse trovato il conforto di altri sodali, forse l'epilogo sarebbe stato diverso, ma voglio credere che le parole di tutti i presenti abbiano potuto instillare un minimo dubbio nelle sue convinzioni e confido ancora di più che in futuro le sue figlie, una volta che sarà realizzato, possano invitare il loro padre a visitare il Museo della Shoah per fargli conoscere cosa sono stati l'Olocausto e le atrocità che lo hanno caratterizzato.

(Applausi).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, l'istituzione del Museo della Shoah è un'importante occasione per riflettere sugli accadimenti di un doloroso passato e, al tempo stesso, consolidare le basi e attivarsi perché nel presente e nel futuro le cause che generarono la Shoah non si ripresentino mai più.

Ricordare e trasmettere la memoria è un impegno arduo, soprattutto in una società immersa nel presente e dominata dalla velocità. Si avverte sempre più l'esigenza di non restare su un argomento così drammatico, prigionieri di parole e di modalità di trasmissione che appaiono paradossalmente necessarie, ma al tempo stesso non del tutto efficaci, quando ci si trova di fronte al compito non facile di raccontare ai giovani e ai giovanissimi gli errori e le mostruosità di cui gli esseri umani sono stati capaci. Questo passato è spesso percepito da loro come distante e poco decifrabile, ma è fondamentale che la comunità si assuma il carico di trasmettere e mantenere viva la memoria, perché questa è in realtà indispensabile per orientarsi nel mondo e implica scelte decisive tanto per l'oggi, quanto e soprattutto per il domani.

I testimoni diretti della tragedia inevitabilmente tendono a scomparire e c'è il rischio che una parte crescente dell'opinione pubblica consideri l'Olocausto come un evento lontano che appartiene alla storia e al quale l'attualità ha pochi rimandi perché si ritiene che su di essa incidano problematiche

profondamente diverse. Il riconoscimento della memoria e la condanna, apparentemente unanimi, a un esame più attento risultano fragili, insidiati non tanto dal revisionismo o dal negazionismo, quanto piuttosto dal male sottile dell'indifferenza. Perciò, fra coloro che questa memoria vogliono custodire e vogliono farne discriminare, affiora il dubbio che negli anni la questione non sia stata sempre proposta nella maniera più efficace, stimolando la ricerca di diverse modalità narrative, soprattutto per affrontare la questione nelle scuole e tra i giovani.

Le occasioni dedicate alla memoria sono state peraltro anche diversificate: sono numerose quelle affidate agli strumenti della creatività e dell'arte, in particolare cinematografica. Eppure, le campagne sulla memoria, anche se utili, non hanno sempre avuto l'effetto desiderato. Nei giovani può sorgere l'impressione che il tutto si risolva in una narrazione retorica, lontana dalle problematiche della società moderna. La memoria ha quindi bisogno, quasi l'urgenza, di coniugarsi con i nuovi linguaggi e con i nuovi mezzi di comunicazione, ma soprattutto di indicare nel tempo attuale ricorrenze e similitudini, senza appiattirle e - illuminandole - illuminare se stessa.

La memoria dell'Olocausto può infatti essere resa più comprensibile con riferimenti alle diverse, ma comunque atroci discriminazioni, ingiustizie e violazioni dei diritti umani che sono purtroppo presenti in molte aree del mondo. Quell'odio e quell'idea di superiorità razziale, culturale e ideologica che portarono al genocidio di un intero popolo e che costruiscono l'orrore di Auschwitz sono ancora vivi, anche se non si ripetono nelle stesse forme e non agitano uguali parole d'ordine.

Negli ultimi anni, si è purtroppo registrato un aumento di fenomeni ed episodi spesso apertamente antisemiti, ad esempio nel mondo dello sport. Qualche mese fa, la FIFA ha dovuto revocare all'Indonesia l'organizzazione dei mondiali di calcio *under* venti e spostarla in Argentina, perché la stessa nazionale indonesiana e quella irachena - pensate un po' - si rifiutavano di scendere in campo contro la rappresentanza di Israele. Vergogna, vergogna, vergogna! (*Applausi*).

È anche per tutto questo e con le finalità che ho provato a indicare che considero veramente lodevole l'iniziativa di istituire a Roma il Museo della Shoah. Oggi abbiamo la piena consapevolezza che i musei, in quanto strumento di salvaguardia del patrimonio culturale, svolgono nella società un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo socioculturale e contribuiscono, in definitiva, allo sviluppo sociale e umano.

In conclusione, dotandosi di un suo specifico Museo della Shoah, l'Italia e la città di Roma faranno un ulteriore fondamentale passo in avanti nel consolidamento del proprio ruolo di faro di libertà e di rispetto dei diritti umani.

È per tutto questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è con una certa emozione che, a nome del Gruppo Partito Democratico, dichiaro il voto favorevole su questo importante disegno di legge di iniziativa governativa che oggi siamo chiamati a votare e che abbiamo discusso e licenziato all'unanimità in 7a Commissione. Il disegno di legge in esame riconosce infatti l'importanza della costruzione nella nostra capitale di un Museo della Shoah. Con questo testo - lo hanno detto tutti - il Ministero partecipa alla Fondazione Museo della Shoah costituita nel 2008 e finanzia con 10 milioni di euro l'allestimento e il funzionamento del museo e, a decorrere dal 2026, con 50.000 euro annui, dettando poi disposizioni riguardanti la copertura finanziaria dei suoi oneri di gestione.

Stiamo parlando di un progetto che la città attende da molti anni - è anche per questo l'emozione, essendone stata un'amministratrice - e che il sindaco Gualtieri ha fatto suo. Nei prossimi giorni saranno consegnati i cantieri e inizieranno i lavori a Villa Torlonia. Nel 2005 il sindaco Walter Veltroni lo rese un progetto dell'amministrazione capitolina, ma già da tempo, da prima del 2005, si ragionava di collocare nell'area intorno a Villa Torlonia un museo dedicato alla Shoah. Con Veltroni, dunque, il progetto prese corpo come progetto dell'amministrazione. Erano anni in cui Roma si presentava sulla scena come una città che voleva essere protagonista della cultura e un punto di riferimento. Erano anche gli anni in cui si affermava la religione civica della memoria, che si andava rafforzando e strutturando. Iniziava i viaggi della memoria, con la comunità e con l'amministrazione, la didattica

della Shoah e la formazione degli insegnanti. (*Applausi*).

Un museo nella capitale dedicato alla Shoah in Italia nasce per non dimenticare prima di tutto le responsabilità italiane nel genocidio degli ebrei. Ecco l'importanza della collocazione in quel quadrante di città dove Mussolini aveva posto la sua residenza. Acquistata l'area, vi furono poi varie vicissitudini, ma non starò a ripercorrere questa lunga storia, che oggi finalmente sembra vedere una fine. Nacque allora la fondazione del museo ad opera del comitato promotore, per dare impulso a questa costruzione.

Oggi con questo finanziamento finalmente si ridà corpo e concretezza a un progetto firmato dagli architetti Luca Zevi e Giorgio Tamburini, che affiancherà e completerà i musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città europee e del mondo e - si badi bene - si affiancherà alla fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, non per sovrapporvi. L'Italia ha un museo dedicato alla Shoah e quello a Roma non intende sovrapporsi, come non vuole farlo con altri luoghi molto importanti e significativi della memoria (penso al Memoriale della Shoah di Milano). Anzi, il Museo della Shoah di Roma potrà essere il nodo di una rete di istituzioni dedicate e non sfuggono l'importanza e il valore di avere nella capitale un simile luogo - da qui l'importanza anche della scelta del Ministero di far parte della fondazione - perché sarà monito e - se posso dirlo - ingombro per l'intero Paese.

Da chi lo ha disegnato, non a caso, è stato pensato come una scatola nera, come spiega Zevi: «perché in qualche modo la Shoah è un suicidio culturale e civile dell'Europa». Il progetto di sterminio degli ebrei e di altre minoranze è un suicidio perché nell'attaccare gli ebrei e tutte le minoranze (come i rom e i sinti), e i portatori di handicap e cittadini affetti da malattie mentali, è negare i valori europei. È una scatola nera sospesa sopra le nostre teste, per dire che è un problema con cui non possiamo fare i conti troppo rapidamente, né che sarà facile elaborarlo».

Il Museo sarà il luogo che permetterà di conoscere che cosa sono state le atrocità che hanno caratterizzato l'Olocausto. Visitare un museo può essere un viaggio emozionante, un'esperienza formativa che mette in contatto con la propria civiltà. Nell'idea del museo c'è l'interesse per la trasmissione alle generazioni future di un lascito culturale e la costruzione di un patrimonio condiviso da rendere accessibile al pubblico, affinché ciascuno ne faccia esperienza. Questo farne esperienza ognuno singolarmente, ma in una dimensione condivisa, è ciò che fa nascere il sentimento di appartenenza a una storia: i musei sono un'infrastruttura della conoscenza, resi tali dal carattere permanente che hanno. Ecco perché è così importante dargli carattere permanente, dedicando un museo alla Shoah, il più grande crimine dell'umanità (*Applausi*), perché quella ferita rimanga segno della nostra storia, della memoria di ognuna e di ognuno, oltre la sopravvivenza dei testimoni.

Sui mattoni della scatola nera ci saranno i nomi delle e degli ebrei romani vittime della Shoah, per guardare negli occhi gli orrori, perché Roma è stata atrocemente ferita, come ricorda anche la relazione introduttiva al disegno di legge. Questa città è sede di una delle più antiche comunità ebraiche. Ha una sua giornata della memoria, il 16 ottobre del 1943, e ci avviciniamo all'ottantesimo anniversario: 1.259 persone, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambine e bambini di religione ebraica vennero prelevati dalla loro casa per essere deportati ad Auschwitz.

Poche settimane dopo l'armistizio dell'8 settembre, la politica di deportazione si abbatté sul nostro Paese e la prima grande deportazione cominciò a Roma, alle prime luci dell'alba, nell'area del cosiddetto ghetto, dove molti avevano continuato ad abitare anche dopo la fine della ghettizzazione forzata, perché Roma capitale significava anche la fine della ghettizzazione forzata, va ricordato. Tutta Roma, però, era stata divisa in 26 zone d'azione. Alle dipendenze di Kappler e Dannecker, già responsabile delle deportazioni antiebraiche in Francia, si muovevano 365 uomini appartenenti alle truppe di occupazione tedesche, coadiuvati dalla questura di Roma e dalla polizia fascista. Tutte le persone vennero caricate a forza sui camion e portate a via della Lungara, a poca distanza da San Pietro. Qui furono fatte fermare: vennero liberate alcune persone non ebrei e ripartirono il lunedì 18 ottobre dalla stazione Tiburtina, su 18 carri bestiame con destinazione Auschwitz.

L'80 per cento di loro venne ucciso immediatamente con il gas, appena arrivati. 147 uomini e 47 donne furono arruolati. Si salvarono in 16: una donna, Settimia Spizzichino, e 15 uomini. Nessun bambino è

tornato indietro. Di tanti di questi bambine e bambini, l'archivio della Croce Rossa di Bad Arolsen ha restituito volti e nomi. Nel 2012 la Provincia di Roma ne fece una pubblicazione, curata da Umberto Gentiloni e Stefano Palermo, che per me, e credo per chiunque abbia potuto sfogliarla - c'è qui Riccardo Pacifici, che ne ha curato anche l'introduzione (*Applausi*) - è difficile dimenticare ed è giusto che sia così. Deportati e uccisi per la sola ragione di essere nati: nessun negazionismo potrà cancellare quello che è stato e contro ogni negazionismo dobbiamo rendere il nostro impegno e rinnovarlo ogni giorno.

In tutta Italia, tra il 1943 e il 1945, gli ebrei deportati furono 7.495 (quelli romani 2.091). Una tragedia mostruosa è stata possibile, l'umanità ha perso se stessa: questa consapevolezza va diffusa e fatta conoscere per non dimenticare mai; va rinnovata di fronte al neonazismo dei nostri tempi e a questo serve un museo, che è un luogo vivo, attivo e partecipato.

Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 17,48)

MIELI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIELI (*FdI*). Signor Presidente, signor ministro Sangiuliano, sono lieta della sua presenza, perché è alla cronaca il suo impegno fruttuoso, che ci ha permesso di arrivare oggi qui in Aula.

Onorevoli colleghi, permettetemi di salutare in tribuna il neopresidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun (*Applausi*), assieme ad altri consiglieri, ed anche il presidente della Fondazione del Museo della Shoah di Roma, Mario Venezia.

Giunge oggi in Aula il disegno di legge di iniziativa del Governo per l'istituzione del Museo della Shoah a Roma.

È una data importante, direi storica, signor Presidente, perché è da troppi anni che, nell'attesa della sua costruzione nella capitale, vi era la necessità di un sostegno significativo del Governo nazionale. Oggi è con orgoglio che possiamo prendere in mano questa iniziativa. La verità è che, dopo Governi non eletti dal popolo, è il Governo Meloni, che gli italiani hanno scelto democraticamente, a poter finalmente realizzare il Museo della Shoah (*Applausi*). Sono fatti, signor Presidente, e non sono vane parole. È un patrimonio che deve unire e non dividere, nel rispetto di coloro che sono sopravvissuti, come la cara senatrice Liliana Segre, a cui mando un caloroso saluto (*Applausi*), e di uomini e donne ancora oggi tra noi, come Sami Modiano e le sorelle Andra e Tatiana Bucci, a cui rivolgiamo, noi tutti, un forte abbraccio (*Applausi*). Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno testimoniato e non sono più fra noi e a coloro che dai campi di sterminio nazifascisti non sono più tornati.

Il 27 gennaio 2004, con grande slancio, venne realizzata la partita della memoria, allo stadio Olimpico, un evento nato da una visione di Riccardo Pacifici, qui presente, a cui rivolgo i saluti. Riuscirono a portare, per quell'evento, Elie Wiesel: lo scopo era quello di mettere in agenda la realizzazione di un Museo della Shoah a Roma. Oggi, più che mai, con l'inesorabile scomparsa dei sopravvissuti allo sterminio, sentiamo la necessità e il dovere di agire, non solo perché i giovani hanno la necessità di farsi carico dell'essere a loro volta sentinelle della memoria, ma perché è triste e grave dover evidenziare che nel nostro Parlamento ci sono ancora linguaggi inaccettabili, come ciò di cui siamo stati purtroppo testimoni. Mi riferisco ad un fatto che è accaduto nei giorni scorsi alla Camera dei deputati.

A tal riguardo, attraverso lei, signor Presidente, mi rivolgo alla collega e senatrice Bevilacqua, che ha parlato dei fatti di Lampedusa, e le dico che anche per quello sorgerà il Museo della Shoah. Sempre attraverso di lei, signor Presidente, vorrei ricordarle che alla Camera dei deputati, mentre si discuteva del decreto-legge in materia di lavoro, l'onorevole Susanna Cherchi, del vostro movimento, ha fatto un paragone mostruoso. Sapete cosa ha detto, l'onorevole? Cito: «Quando leggo decreto lavoro, mi viene da pensare alla frase sul portone di Auschwitz: "Il lavoro rende liberi"». Pensavo che non si potesse arrivare mai a questo punto (*Applausi*). Pensavo che un paragone di questo tipo non si potesse mai fare. Pensavo fosse una *fake news*, una notizia falsa, ed invece no. Si è poi scusata, ma questo testimonia che abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere, insieme ed uniti. È bene che quella deputata ricordi quali fossero le condizioni di vita, o meglio come si moriva, in campi come quello di

Auschwitz e Birkenau. È un richiamo che dobbiamo ad ogni singolo cittadino che voglia fare paragoni futuri inaccettabili. In quei campi gli uomini e, soprattutto, le donne perdevano la loro identità, venivano marchiati come bestie e considerati pezzi. Signor presidente, i bambini venivano strappati dai seni materni e alcuni usati come tiro al bersaglio, lanciati in aria davanti ai loro genitori. Tutto prima che, poi, ognuno di loro trovasse la fine delle sofferenze nelle camere a gas e nei forni crematori.

Le abbiamo sentite tutte le parole della senatrice Liliana Segre, quando con sofferenza ci ha donato il suo racconto. Lì non c'era umanità, lì c'era l'inferno. Vede, signor Presidente, sono orgogliosa che questo Governo possa essere promotore di un'iniziativa come questa. E questa destra, che nella campagna elettorale veniva demonizzata e raccontata come impresentabile, le cose le sta facendo ed ora sono in imbarazzo loro, perché si trovano davanti al fatto nuovo che non avevano messo in conto, ovvero che il Governo della destra le cose le dice e le fa, e anche bene. *(Applausi)*. Signor Presidente, questo Governo, con a capo Giorgia Meloni, fa solo quello che è negli interessi degli italiani. Si sono stupiti del decreto anti-*rave*. Ma volevano la nostra Nazione invasa, da tutta Europa, per i *rave* abusivi?

Si sono stupiti delle politiche sul lavoro, ma intanto il PIL cresce e l'occupazione sale, mentre in Europa siamo finalmente tornati protagonisti. Con il Governo Meloni tornano le scelte e vede, signor Presidente, tra queste scelte c'è anche quella di fare il Museo della Shoah, come quello della memoria delle Foibe, perché abbiamo il dovere di consegnare alle generazioni future la condivisione di questa memoria, che ha lacerato tutti noi italiani in un lutto che per troppo tempo è stato elaborato solo da una parte della nostra Nazione, in ossequio alla narrazione post-comunista che ha cercato al riguardo l'oblio.

Nessuno deve avere paura della verità. Le dittature, tutte le dittature, falsano la storia, manipolando la memoria nel tentativo di imporre la verità di Stato. Queste parole non sono le mie, signori; sono del presidente della Repubblica Mattarella, e le ha pronunciate lo scorso febbraio. Già, la verità, signor Presidente, quella che spesso una parte politica omette; dittature che oggi, in nome del fondamentalismo islamico, vogliono imporre la loro visione della società nelle democrazie occidentali, privando *in primis* a noi donne ruoli che ci siamo conquistate in decenni di battaglie. *(Applausi)*. Un pericolo che trova proseliti in Europa ed in Africa, a danno dei cittadini colpevoli solo di essere cristiani od ebrei.

Dopo l'inchiesta giornalistica di un quotidiano nazionale dei giorni scorsi (questa però è stata ignorata dalle opposizioni, non gli piaceva), è stato evidenziato come l'associazione, di cui è presidente Muhammad Hannoun, finanzierebbe Hamas, definita dall'Unione europea organizzazione terroristica. Se fosse vero, sarebbe gravissimo. Nonostante questo, la deputata onorevole Laura Boldrini ha detto di non ricordare se l'incontro con il presidente di quella associazione ci fosse stato o meno. Beh, siamo così gentili da rinfrescarle noi la memoria, invitandola a rivedere tutto quello che riporta la Rete dell'avvenimento, foto comprese.

Concludendo, signor Presidente, oggi, anche con questo voto, Fratelli d'Italia conferma la sua coerenza. Quindi annuncio il voto favorevole alla realizzazione del Museo della Shoah di Roma e a tutte le altre iniziative che andranno nella direzione della testimonianza della verità. Ringrazio il Governo e ringrazio il ministro dei beni culturali Sanguiliano per gli sforzi profusi al riguardo, che rendono onore a tutti gli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva all'unanimità. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Credo che vi possiate applaudire, perché non è abituale una votazione con questo risultato. Il Museo che renderà viva la memoria della Shoah è anche significativo che sia unito a un fatto culturale, perché è sotto la vigilanza del Ministero della cultura, e credo che sia un vanto per tutto il Senato. Grazie a tutti voi.

Discussione dei disegni di legge:

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) BORGHI Claudio ed altri. - Modifiche all'articolo 518- duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Relazione orale) (ore 17,59)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 693, con il seguente titolo: Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 693, 364 e 645.

La relatrice, senatrice Bongiorno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori farò soltanto due riflessioni, consegnando per il resto un testo un po' più dettagliato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BONGIORNO, relatrice. L'Atto Senato 693 reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria agli atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18)

(Segue BONGIORNO, relatrice). Vorrei soffermarmi solo ed esclusivamente su due aspetti. Il primo aspetto è volto a chiederci se effettivamente era necessario intervenire in questa materia. La risposta, a mio avviso, è positiva; c'era necessità di intervenire perché gli atti di vandalismo ai quali stiamo assistendo non sembrano affatto occasionali, ma sembrano ormai rientrare in una fenomenologia criminale piuttosto frequente. È stata data quindi una risposta mirata.

La seconda riflessione riguarda le caratteristiche del disegno di legge al nostro esame che, anche grazie all'approfondito esame da parte della Commissione giustizia, introduce un sistema diretto ad includere una risposta sanzionatoria per tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici.

La scelta è stata quella di contrastare questi atti di intollerabile vandalismo attraverso la previsione di sanzioni amministrative che si aggiungono alle norme penali. Ci troviamo quindi di fronte al cosiddetto doppio binario sanzionatorio. Questo doppio binario rappresenta la nuova scelta che il legislatore ha fatto. Si è fatta però un'ulteriore scelta per mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio e, per rispettare la necessaria proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate in conformità ai recenti e ben noti orientamenti della giurisprudenza sovranazionale interna in relazione al cosiddetto *ne bis in idem*, al comma 7 dell'articolo 1 abbiamo previsto che l'autorità, sia essa giudiziaria o amministrativa, che si pronuncia per la seconda volta debba necessariamente tenere conto, al momento dell'erogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già erogate.

Per quanto riguarda l'esame degli articoli, c'è un testo scritto che, come già detto, deposito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, quando a novembre ho depositato la proposta di legge a mia prima firma per il contrasto delle attività di deturpamento delle opere d'arte, l'ho fatto perché, come tutte le disposizioni legislative e repressive, nessuno vorrebbe mai farle, tenendo tutti alla massima libertà dell'individuo, ma ci sono dei momenti in cui il contratto sociale ci impone di agire se certi comportamenti eccedono la normale tolleranza.

Come giustamente ha richiamato la senatrice Bongiorno, la prima obiezione che normalmente veniva fatta in merito ad un intervento legislativo su questa materia era data dal fatto che già vi fosse nel

codice penale la punizione per chi imbratta o per devasta beni artistici. Bene, però c'è un piccolo problema; evidentemente essa non funzionava. Nonostante infatti questa previsione, gli episodi di tentata distruzione o, in generale, di imbrattamento asseritamente simbolico continuavano. Io non voglio discutere le motivazioni, perché tante volte cercando di parlare con questi imbrattatori viene fuori che lo fanno per un buon motivo. La distruzione di opere d'arte non è una pratica del tutto nuova, segue la storia dell'uomo, ci sono alcuni esempi noti: sono rimaste solo poche meravigliose statue greche di bronzo, senza nessun tipo di stima possibile del loro valore; ce ne sono pochissime, si contano sulle dita delle mani, perché il bronzo era prezioso e a un certo punto, in momenti meno elevati della cultura e della storia dell'uomo, si è pensato che ci potessero essere degli utilizzi migliori per quel bronzo. In questo modo, dei capolavori assoluti della scultura, che sono ancora alla base del nostro stesso sentire (perché la scultura greca è quella da cui poi discende tutto il nostro senso del bello, anche quello attuale), sono finiti in qualche fornace per creare qualche prosaica armatura o spada o cannone o altri strumenti magari di morte o di distruzione. Vicino a noi abbiamo il monumento meglio preservato dell'antichità romana, il Pantheon; ciononostante è ben noto che in passato, per degli usi non particolarmente migliorativi rispetto a quello attuale, i giunti di bronzo delle travi del Pantheon vennero utilizzati per fare cannoni da mettere a Castel Sant'Angelo. Si pensi anche alle varie conquiste arabe in zone del mondo dove, in omaggio all'obbligo di non avere la rappresentazione di Dio, tanta arte sacra è stata cancellata, annullata, stuprata, graffiata; si pensi altresì a quante situazioni abbiamo visto in cui, per celebrare cadute di imperi, di regimi o qualcosa del genere, si è ben pensato di abbattere opere d'arte dal valore magari inestimabile. Allo stesso modo ciò può essere successo semplicemente per motivi futili: periodi in cui il viaggiatore pensava che fosse intelligente (e ogni tanto qualche cretino c'è ancora) incidere il proprio nome su qualche opera d'arte: recentemente c'è stato il caso di uno sciocco che ha ben pensato di incidere il proprio nome sul Colosseo, dicendo di non pensare che fosse vecchio.

Pertanto, sono tantissimi gli episodi in cui in passato per stupidità, per ideologia o per i motivi più disparati, sono state distrutte o si sono perse opere che sarebbero un patrimonio dell'umanità. Non mi interessa andare a vedere i motivi; so solo che un'opera d'arte è un patrimonio dell'umanità; l'opera d'arte ci viene consegnata per essere tramandata in futuro, quindi noi siamo custodi dell'opera d'arte: non è mia, né di un altro, né di nessuno; l'opera d'arte è dell'umanità e come tale abbiamo il dovere di custodirla integra il più possibile. In certi casi ci sono stati dei miracoli, perché è ovvio che le guerre sono state per tanto tempo una delle più grandi occasioni di distruzione delle opere d'arte. Si pensi a un capolavoro come «L'ultima cena», che è ancora visibile solo per un miracolo, perché i frati pensarono bene di proteggerla in modo amorevole, in modo veramente miracoloso, con dei sacchetti di sabbia temendo che gli eventi bellici avrebbero potuto danneggiarla. Guarda caso, una bomba cadde proprio nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie e soltanto il fatto che i frati, veramente illuminati in quel caso probabilmente dallo Spirito Santo, avessero pensato di occultare e di proteggere il capolavoro di Leonardo con dei sacchi di sabbia ci consente oggi di avere la fortuna di poterla osservare ancora.

Come dicevo, l'obiezione è che ci sono già delle previsioni contro l'imbrattamento. Di solito, all'imbrattamento o alla distruzione dell'opera d'arte che avviene in determinati periodi, si accompagna anche la giustificazione. Ebbene, io già percepivo un certo giustificazionismo, ad esempio nel pretesto che questi soggetti - poverini - non distruggono l'opera d'arte, in quanto c'è il vetro davanti. Capite, però, che così non andiamo tanto lontano, perché innanzitutto dovremmo dare corso all'idea che se c'è un vetro si può utilizzare quell'opera d'arte come un muro da graffiti e non mi sembra il caso. (*Applausi*). Immaginate tutti con la bomboletta a fare i baffi all'«Annunciazione» di Leonardo agli Uffizi e cose di questo tipo. Direi che non è il caso.

Ma veniamo a quello che c'era e c'è tutt'ora nella mia proposta di legge, trasposta all'interno del testo unico. Vale la pena di ricordare che la mia proposta è stata depositata a novembre, dopodiché c'è stata una certa inerzia, ma fortunatamente ci si è accorti dopo un po' che le cose stavano andando fuori controllo, quindi si è aggiunta un'altra proposta di legge da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia e alla fine è stato emanato il testo del ministro Sangiuliano. I testi poi sono stati unificati ed è stato inserito

almeno il concetto di estensione agli apparati per evitare - siamo tra l'altro in periodo di riforma della giustizia - che magari qualche magistrato eccessivamente interpretante della legge dicesse che effettivamente non si danneggiava l'opera d'arte, ma soltanto il vetro e potesse utilizzare questa scappatoia per far sì che diventasse utile, consentito o possibile andare a imbrattare tutti i quadri di una mostra, oltretutto impedendo anche ai cittadini di vederla. Sempre qui a Roma, «Il seminatore» di Van Gogh, in prestito da un altro museo, è stato colpito con del cibo, cosa oltretutto sgradevole semplicemente a sentirla, non soltanto per l'imbrattamento, ma per lo spreco del cibo, che credo sia il massimo del cattivo gusto. Si nega oltretutto la possibilità di avere visibilità di queste opere d'arte, perché nessuno le presterà più sapendo che corrono questi rischi fuori dalle pareti di casa e nessuno presterebbe dei quadri in Italia sapendo che diventa rischioso farlo perché non abbiamo una legge che li tutela. Ebbene, questa proposta è stata accolta, anche se non è stato accolto - e me ne rammarico - l'arresto in flagranza, perché è vero che si è scelto di utilizzare come strumento dissuasivo la sanzione amministrativa - vale a dire che chi imbratta paga e paga subito e su questo sono più che d'accordo (*Applausi*) - ma a me avrebbe fatto anche piacere che, oltre a far pagare subito, si fosse potuto prendere l'imbrattatore per un orecchio e metterlo subito in galera per un po', così avrebbe potuto riflettere su quello che non avrebbe dovuto fare. (*Applausi*). Purtroppo, i compromessi sono parte dell'attività legislativa di una Camera, questa parte non è stata recepita, ci si limita alla sanzione pecuniaria immediata e mi auguro che sia sufficiente come deterrente.

Sono comunque veramente contento che questa proposta sia finalmente arrivata in Aula dopo tanti mesi, perché penso che non stiamo facendo un dispetto a chi protesta, bensì un servizio a chi verrà dopo di noi, dimostrando che abbiamo cura dei beni che i nostri padri ci hanno lasciato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sul merito del disegno di legge, ma poi concluderò anche sull'ordine dei lavori.

Sul merito, abbiamo affrontato questo provvedimento in Commissione con spirito laico, aperti alla discussione, anche se devo dire che quello che è arrivato e anche quello che è uscito dalla Commissione è un provvedimento molto pasticciato dal punto di vista tecnico-giuridico. Noi siamo assolutamente favorevoli - lo dico in premessa per essere chiari - a una sanzione adeguata a chi colpisce, imbratta e deteriora i beni culturali del nostro Paese. Siamo tanto favorevoli a una sanzione adeguata che la legge di riordino sui reati contro il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese porta il nome di due nostri ministri, Dario Franceschini e Andrea Orlando (*Applausi*), che nella scorsa legislatura hanno portato a conclusione una legge di riordino che ha allineato il nostro Paese ai sistemi giuridici più adeguati a contrastare questi fenomeni.

Quando la Presidente si è posta la domanda, anche prima nella sua introduzione, se fosse necessario questo intervento normativo e si è data una risposta affermativa, la nostra valutazione è che la considerazione della Presidente sia molto discutibile, se non altro per il fatto che - come lei stessa ha ricordato - questo disegno di legge non introduce nuove fattispecie che oggi non sono previste dalla legge e non sanziona nuove condotte. Non c'era e non c'è oggi un vuoto normativo nel nostro Paese per sanzionare queste condotte, tant'è vero che il disegno di legge, lungi dall'introdurre nuove condotte non previste dall'ordinamento giuridico italiano, si limita a introdurre due nuove fattispecie, che sono identiche a quelle già previste dalla legge Orlando-Franceschini, che però punisce a titolo di sanzione amministrativa.

Il disegno di legge riscrive due fattispecie, che tutelano appunto i beni culturali dal deterioramento e dall'imbrattamento, uguali e identiche a come sono scritte nel codice penale, semplicemente introducendo per quel tipo di condotta, oltre alla sanzione penale prevista dal codice penale, anche una sanzione amministrativa. Noi abbiamo fatto audizioni, nel corso dell'istruttoria in Commissione, di professori universitari che ci hanno spiegato che questo modo di legiferare è molto discutibile e, anzi, potrebbe addirittura profilare qualche rischio di incostituzionalità, perché se una stessa condotta è punita sia con una sanzione amministrativa, sia con una sanzione penale, il rischio è quello di una sovrapposizione di sanzioni e di punizioni che può creare un cortocircuito nell'ordinamento.

Noi allora abbiamo suggerito che l'unica cosa seria che valeva la pena di fare con questo disegno di

legge non era duplicare le sanzioni, tra l'altro con sanzioni anche smisurate dal punto di vista amministrativo, ma completare il quadro della legge Franceschini-Orlando, introducendo una fattispecie particolare - che oggi non è prevista - che è quella dell'imbrattamento dei beni strumentali alla tutela dei beni culturali, cioè le teche e i siti dove sono protetti e conservati i beni culturali: tutti quei beni che sono funzionali alla conservazione e alla tutela dei beni culturali e che oggi non sono esattamente coperti dalle sanzioni previste dal codice penale.

Questo nostro suggerimento, in realtà, è stato accolto, perché, nel corso dell'istruttoria e poi dell'approvazione degli emendamenti, è stato aggiunto un articolo in particolare che completa l'ordinamento sotto questo profilo. Per questo particolare aspetto siamo anche d'accordo, ma il punto è che la parte principale di questo provvedimento è semplicemente una duplicazione di sanzioni che già oggi sono previste, per condotte già previste e già punite dal codice penale, con sanzioni amministrative e con quei profili di criticità che prima ricordavo.

Abbiamo presentato degli emendamenti sia in Commissione sia per l'Assemblea che cercano di contribuire a un miglioramento del provvedimento, intanto riducendo le sanzioni amministrative, che secondo noi sono smisurate anche tenendo conto dei criteri e dei principi di proporzionalità che devono giustificare la misura. Sono sanzioni molto più elevate delle multe previste dalla sanzione penale e che non sono proporzionate a sanzioni analoghe per fattispecie con analogo disvalore nel nostro ordinamento. Riteniamo quindi che anzitutto queste sanzioni debbano essere ricondotte a una maggiore proporzionalità.

Ricordo a tutti che chiunque imbratta, deteriora e procura un danno a un bene culturale è sempre tenuto al risarcimento del danno; non è che introduciamo una sanzione amministrativa perché oggi chi imbratta, chi deteriora, chi distrugge non sia tenuto a pagare: si paga sempre, perché c'è comunque il risarcimento del danno ai sensi dei principi civilistici. Quindi stabilire una sanzione smisurata non ha senso, tanto più quando la sanzione è già prevista dal codice penale. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti per ridurre le sanzioni e renderle un po' più ragionevoli ed abbiamo presentato degli emendamenti finalizzati ad abrogare l'articolo 1, che riproduce esattamente le condotte previste dal codice penale, duplicando una sanzione in modo secondo noi del tutto irragionevole. Inoltre abbiamo presentato anche un emendamento volto a introdurre nell'ordinamento un principio che in questa categoria di reati è applicato costantemente. Infatti, nel caso in cui chi ha messo in atto la condotta ripristini lo stato dei luoghi, elimini l'imbrattamento e faccia tornare il bene colpito com'era prima, si deve applicare - a nostro avviso - quanto meno una riduzione della sanzione. Si tratterebbe di un incentivo per chi ha compiuto la condotta illecita ad adoperarsi per fare in modo che vengano eliminate le sue conseguenze.

Questi emendamenti li abbiamo offerti alla Commissione, che li ha respinti, per cui li ripresentiamo alla discussione dell'Assemblea sperando che possano essere accolti per migliorare un provvedimento che così com'è non ci piace.

Concludo il mio intervento ricordando che oggi in Commissione i commissari del Partito Democratico sono usciti dall'aula quando è entrato il sottosegretario Delmastro Delle Vedove. Lo abbiamo fatto non perché ci sia una antipatia personale nei suoi confronti, ma perché il Partito Democratico sta ancora aspettando dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove delle scuse per le frasi che ha pronunciato successivamente ai noti episodi per i quali poi è stato anche indagato; frasi con le quali ha accusato i membri e gli esponenti del Partito Democratico di aver fatto un inchino ai mafiosi. Il sottosegretario Delmastro Delle Vedove - lo ricordo all'Assemblea - ha accusato l'ex capogruppo alla Camera Serracchiani, l'ex responsabile giustizia del PD Verini, l'ex ministro della giustizia Orlando e un altro deputato che era con loro in visita a Cospito di essere andati a fare un inchino ai mafiosi. (*Commenti*). Ha quindi accusato i membri del Partito Democratico di essere dei mafiosi (*Commenti*). Questo non è accettabile. (*Applausi*). È da mesi che chiediamo al sottosegretario Delmastro Delle Vedove di scusarsi (*Applausi*) - non chiediamo nient'altro - per frasi inaccettabili che ha pronunciato nei confronti di membri dell'opposizione. In assenza di queste scuse, siamo usciti e continueremo a uscire dall'Aula della Commissione, e usciremo anche da quest'Aula nel momento in cui il sottosegretario Delmastro Delle Vedove prenderà la parola. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà. (*Proteste. Commenti. Cori*).
Collegli, vi richiamo all'ordine per permettere al senatore Berrino di intervenire. Non siamo allo stadio, grazie!

BERRINO (FDI). Signor Presidente, non chiedo neanche il recupero del tempo, perché avrei voluto iniziare proprio dalla fine, esprimendo tutta la nostra totale vicinanza al sottosegretario Delmastro che è presente in Aula, quindi sono ben felice di queste interruzioni, per una volta. (*Applausi*).

Venendo invece al motivo per cui ho chiesto di intervenire, nessuno pensava o ha pensato che la legge vigente, la Orlando-Franceschini sui reati contro il patrimonio culturale non fosse corretta. Penso però che il legislatore, quindi noi in questo caso, più persone, più senatori e anche il Governo, abbiano l'obbligo di stare attenti ai tempi che cambiano e di stare attenti anche alle modalità con cui chi deturpa, imbrattata e danneggia i monumenti lo fa. In passato, sinceramente, non avevamo mai visto casi in cui per protestare contro qualcosa, si imbrattava o si danneggiava un monumento. Abbiamo visto pazzi squinternati, gente senza cervello, ultras di qualche squadra di calcio, innamorati che perdono la testa e scrivono sui monumenti, persone che in corteo imbrattavano senza neanche saperlo. Negli ultimi mesi invece noi abbiamo dovuto vivere e affrontare una questione differente: esiste oggi chi deliberatamente imbratta, deturpa un monumento per protestare, nella maggior parte dei casi contro la mancanza - secondo loro - di sensibilità degli italiani verso i cambiamenti climatici o per altre ragioni. Penso quindi che fosse necessario intervenire e, ripeto, il fatto che sia il Ministro che alcuni senatori abbiano avanzato diverse proposte di legge, poi sommate in Commissione nel testo che oggi stiamo per approvare, è la prova di una sensibilità comune secondo la quale questo modo di comportarsi non è gradito e non va bene.

Poi ci sono i tecnicismi, c'è chi sostiene che il sommare la sanzione amministrativa alla sanzione penale non sia corretto, sia incostituzionale, ma politicamente, perché oltre che essere legislatori facciamo anche politica, penso che fosse e sia oggi necessario dire che gli italiani sono stupefatti da chi deturpa e imbratta i monumenti per affermare un concetto. È una sorta di terrorismo ideologico che impone a chi non è d'accordo comunque di vedere per più o meno tempo un monumento deturpato o imbrattato. È un danno all'immagine che l'Italia, che vive di turismo e di cultura, non può permettersi e che i cittadini non possono sopportare, quindi, secondo me correttamente, si inaspriscono le pene verso condotte che, è vero, rimangono le stesse, perché non c'è un modo diverso di imbrattare o deturpare un monumento, se non quello dell'azione manuale sul o contro il monumento. Mi sarebbe sembrato particolare che nella normativa si inquadrasse una nuova condotta, quindi, correttamente e giustamente, si decide di sanzionare anche dal punto di vista amministrativo un comportamento che non è tollerabile.

La sanzione amministrativa ha un doppio beneficio, diciamo così: in primo luogo è immediata, quindi è subito applicabile al colpevole e non subisce i tempi del processo penale; in secondo luogo, è destinata anche al recupero stesso dei monumenti.

Quindi sono un po' perplesso sui "se" e sui "ma" che si mettono davanti a questa norma, che invece ha colto, in senso molto positivo, il pensiero comune degli italiani, che dicono basta a un comportamento che non solo rovina e deturpa i monumenti, ma offende anche il senso comune di tutti noi, che amiamo profondamente l'Italia e i suoi monumenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 693, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1. La *ratio* alla base del nostro lavoro emendativo risiede proprio nel tentativo di razionalizzare il trattamento sanzionatorio, relativamente alla fattispecie del deturpamento o

dell'imbrattamento dei beni culturali e paesaggistici, al fine di offrire una opportuna risposta a quanto previsto dal disegno di legge governativo.

Facendo seguito a quanto detto anche dal senatore Berrino, l'introduzione di un'ulteriore sanzione, in questo caso amministrativa, volta a punire la medesima condotta rispetto a quella già prevista dal secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, renderebbe irragionevole, maggiormente afflittivo e forse sproporzionato, e quindi incostituzionale, il trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo*. Essa predispone un doppio regime sanzionatorio che, andando a colpire sia per via amministrativa che penale le medesime condotte, si porrebbe in contrasto col principio *ne bis in idem*, allontanandosi da quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria. Il bilanciamento previsto dal comma 7 dell'articolo 1 non sembra sufficiente al fine di un'esclusione di eventuali giudizi di costituzionalità, che potrebbero e dovrebbero interessare la norma *de qua*, qualora fosse approvata *sic et simpliciter*. Infatti, il codice penale già prevede un sistema punitivo adeguato, all'articolo 518-*duodecies* del codice penale. Il disegno di legge governativo a ciò aggiunge anche una sanzione amministrativa.

Sul punto vi è da ricordare che la Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) ha da ultimo ritenuto il *ne bis in idem* compatibile con i sistemi a doppio binario sanzionatorio, quindi penale e amministrativo, in presenza di una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti, nonché nei casi in cui sia assicurata la proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate, al fine di scongiurare un'eccessiva severità, e qualora i due procedimenti, per quanto non consequenziali, non lascino il soggetto in un perdurante stato di incertezza processuale, protraendo eccessivamente i tempi di definizione. La normativa, quindi, si troverebbe disallineata rispetto a tale pronuncia, su diverse questioni, una delle quali è relativa alle tempistiche di espressione dei provvedimenti conclusivi di diversi procedimenti. È infatti chiaro che il procedimento amministrativo sarà concluso nel giro di un breve periodo dal compimento del fatto, anche perché risiede proprio su tale questione la logica dell'intervento governativo. Lo stesso discorso, ovviamente, non può essere fatto per quello penale, visti i tempi di definizione dei giudizi. Va da sé, quindi, che il soggetto sarà lasciato in un perdurante stato di incertezza processuale.

Unitamente a ciò, vi è da considerare che un trattamento così afflittivo e sproporzionato rispetto all'offensività della condotta posta in essere dal soggetto agente avrebbe effetti deflagranti rispetto alla rieducazione del reo, poiché una pena disallineata rispetto alla condotta escluderebbe in radice un corretto percorso rieducativo e riabilitativo. Il disegno di legge governativo sembrerebbe sposare invece finalità o concezioni preventive della pena, a totale detrimento della funzione rieducatrice, dal momento che l'accento viene posto sulla necessità collettiva di sicurezza e stabilità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.100, identico all'emendamento 02.100, e parere contrario sui restanti emendamenti.

[DELMASTRO DELLE VEDOVE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Non ho interrotto prima che intervenisse il collega di Fratelli d'Italia. Tuttavia, signor Presidente, penso che sia importante, per l'Aula e per il Gruppo di appartenenza del sottosegretario Delmastro, ribadire un concetto.

Noi, se il sottosegretario Delmastro si limita, signor Presidente, al parere conforme... (*Commenti*). No, no, no, no, non basta nulla. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia deve dirci se sta difendendo un uomo, un indagato... (*Commenti*). Sì, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. È sull'ordine dei lavori?

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Sull'ordine dei lavori, esattamente sull'ordine dei lavori. (*Commenti*).

Il Gruppo Fratelli d'Italia ci deve dire se sta difendendo un uomo, un indagato o la loro idea di come si vive nelle istituzioni. *(Commenti)*. Delmastro non solo è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio. Il sottosegretario Delmastro si è anche macchiato di un'offesa ad un'intera comunità politica. *(Commenti. Applausi)*. Sappiamo e comprendiamo che è cambiata la natura del suo Gruppo di appartenenza. Un tempo, di fronte a un reato così, sareste stati... vi sareste... *(Commenti)*. Vi sto guardando uno per uno, per ricordarmi tutte le ingiurie e tutti gli impropri.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, parli con la Presidenza e non con i colleghi.

BOCCIA *(PD-IDP)*. Ha ragione, Presidente.

È evidente, signor Presidente, che le scuse non servono, se i comportamenti restano sempre gli stessi. Oggi voi avete dimostrato, tutti insieme, di non aver capito la gravità di quello che è accaduto. E non state offendendo, ancora una volta, il Gruppo Partito Democratico, ma un'intera comunità e la stessa Assemblea di Palazzo Madama.

Signor Presidente, noi, ogni volta che il Sottosegretario prenderà la parola per esprimere un concetto, fino a quando non avrà affrontato il nodo, che è uno solo e che il senatore Bazoli ha ribadito, cioè fino a quando non avrà chiesto scusa alla comunità del Partito Democratico, usciremo dall'Aula e dalla Commissione. *(Applausi)*.

[BALBONI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Se vuole venire qualche collega, io non ho problemi. *(Applausi)*. Non ho bisogno di Cyrano che mi spieghi che cosa devo fare.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, cari colleghi, trovo veramente inaccettabile che un Gruppo politico importante di quest'Aula, il cui rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche - a mio giudizio - fino ad oggi era al di sopra di ogni sospetto, possa permettersi in questa sede di voler imporre a un rappresentante del Governo di dire o non dire alcune cose. *(Applausi)*. Qualsiasi cosa essa sia, se il Gruppo PD si ritiene offeso dalle considerazioni del collega Delmastro Delle Vedove, ha tutti gli strumenti, dal giurì d'onore a una causa per diffamazione e a tutto ciò che in uno Stato di diritto è consentito, in quanto previsto dalla Costituzione, a chi si ritiene leso in un diritto. Non ha invece alcun potere di imporre al Governo o a un suo rappresentante di dire o non dire, di fare o non fare alcune considerazioni. *(Applausi)*. È un fatto gravissimo. Ritengo che sia un attentato alla Costituzione. *(Applausi)*.

E, se la vogliamo dire tutta, non spetta al Capogruppo del PD stabilire se Delmastro ha commesso o meno un reato. Tra l'altro, basta leggere la giurisprudenza relativa all'articolo 326 del codice penale per scoprire che non è punibile chi rivela un presunto segreto a chi ne ha diritto e non è discutibile che un parlamentare abbia diritto di accedere a quelle informazioni. Non è punibile il pubblico ufficiale che rivela un presunto segreto quando esso è di dominio pubblico e non è discutibile che c'erano giornali che già avevano pubblicato in quei momenti *(Applausi)* ciò che viene imputato a Delmastro di aver rivelato.

Per cui, cari colleghi del PD, svolgete il ruolo il vostro ruolo con la capacità che tutti noi vi riconosciamo, con l'intelligenza che tutti noi auspichiamo, ma non ergetevi ad accusatori e giudici contemporaneamente.

Non è un vostro compito. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Per favore, lasciate intervenire il collega, come ho chiesto ai colleghi di Fratelli d'Italia di lasciare intervenire il presidente Boccia.

BALBONI *(Fdl)*. Concludo, Presidente. Io credo che la verità sia un'altra. La verità è che il PD non perdona all'onorevole Delmastro Delle Vedove di aver dimostrato che, mentre loro pensavano, credevano e speravano di strumentalizzare Cospito per mettere in difficoltà il Governo Meloni, erano invece Cospito e, attraverso di lui, i mafiosi al 41-bis che strumentalizzavano il PD. Questa è la verità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, come dice giustamente il collega Borghi, ogni tanto parliamo anche nel merito.

Vorrei soltanto annunciare che sugli emendamenti soppressivi il Gruppo Azione-Italia Viva voterà a favore per la soppressione per una questione di tipo tecnico. Come abbiamo ampiamente discusso in Commissione, stiamo violando in modo patente il principio del *ne bis in idem*, e quindi, al di là della valutazione politica sull'opportunità o meno della norma, è ovviamente una norma che non sta in piedi e per questo voteremo l'emendamento soppressivo.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, andando al merito, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il senatore Claudio Borghi per il suo intervento in discussione generale, nel corso del quale ha fatto una bellissima illustrazione delle ragioni di tutto l'impianto della normativa introdotta dalla legge n. 22 del 2022, cosiddetta legge Franceschini Orlando. Essa contiene non soltanto il danneggiamento, ma anche norme che riguardano furto, autoriciclaggio e tutta una serie di condotte punite severamente, sulle cui ragioni difficilmente potrei spendere parole migliori di quelle che ha usato il collega Claudio Borghi nel ricordarci quanto dobbiamo difendere il nostro patrimonio culturale.

Mi corre poi l'obbligo di leggere che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni culturali o paesaggistici propri o altri è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro; se il fatto è più grave, la pena va da sei mesi a tre anni più multa e la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose. Ohibò: è una norma che esiste già. Pertanto, a differenza di altre situazioni in cui ogni volta che c'è un problema c'è un riflesso automatico a creare una norma penale - questo sempre per il grande intento riformatore di ricorrere il meno possibile al diritto penale e al carcere, alla grande stagione delle riforme - in tale caso era proprio impossibile; quindi, è stato fatto un duplicato di norma con la sanzione amministrativa e questo è tutto il contrario di norme amministrative alternative al codice penale.

Questo è il motivo per cui noi presentiamo l'emendamento soppressivo 1.1.

È fuori luogo discutere di quanto sia esecrabile imbrattare o deteriorare beni artistici e culturali. Stiamo discutendo non di questo, ma del fatto se questa norma sia utile, necessaria, financo con profili di incostituzionalità. Noi inoltre censuriamo e vi chiediamo di fermarvi perché ogni volta che c'è un problema di qualsiasi tipo la risposta non può essere quella di fare subito una norma penale, quando addirittura ce ne sono già altre, anche con pene assolutamente elevate. Guardate che un altro mondo è possibile, cioè il legislatore può anche fare altro che non norme penali a raffica. Sono molti gli interventi per tutelare il patrimonio: si può intervenire socialmente, sono tante le possibilità. Auspico pertanto un po' di *relax* e fantasia, perché anche un po' di inventiva nel mondo che cambia non guasterebbe.

Per questo chiediamo l'abrogazione dell'articolo 1 del disegno di legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, devo dire che, quando il ministro Sangiuliano ha firmato questo disegno di legge ed è arrivato all'esame della Commissione, ho avuto un momento di euforia, ritenendo che finalmente il Governo aveva individuato un fenomeno da reprimere e ci arrivava non attraverso il codice penale, ma con sanzioni amministrative. Mi sono quindi chiesto cosa era successo: dato che siamo abituati ad avere nuovi reati ogni settimana, pensavo che fosse anche il turno dell'imbrattamento, e invece abbiamo trovato sanzioni amministrative.

Poi naturalmente, aperto l'uovo di Pasqua, ci siamo accorti che c'era il verme dentro, nel senso che queste sanzioni amministrative vanno a punire - come diceva la collega Rossomando - precisamente delle condotte che sono già previste e punite dal codice penale e vanno evidentemente a sovrapporsi con la sanzione penale. Senonché, in realtà devo riconoscere al collega Claudio Borghi di aver presentato un disegno di legge che invece aveva un senso, che è quello di andare a proteggere i beni strumentali alla fruizione dei beni culturali. Questo emendamento, quindi, serve a coprire quella lacuna che il disegno di legge del collega Borghi giustamente evidenziava, ma utilizzando non una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa, così dimostrando che possiamo reprimere fenomeni che creano allarme sociale senza ricorrere sempre alle manette e al diritto penale.

Il tentativo che facciamo con questo emendamento, appunto, è di reprimere un fenomeno che va represso, perché è giusto che chi imbratta un bene strumentale, la fruizione del bene culturale, sia punito; ma per una volta possiamo dare la dimostrazione che utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione del legislatore e non la solita manetta, non la solita reclusione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «a euro 10.000».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.103 e 1.104.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «della collettività».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.105 e 1.106.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100, sostanzialmente identico all'emendamento 02.100.

[STEFANI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento a nome del mio Gruppo.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 02.100, a cui hanno chiesto di aggiungere la firma tutti i senatori del Gruppo, segue un emendamento approvato in Commissione dal Governo, che specifica che la sanzione viene applicata se è previsto che l'opera d'arte sia fruita dal pubblico. Per come era scritta la norma in precedenza, sostanzialmente, se il titolare di un'opera di cultura, che fosse però privata, non metteva a disposizione del pubblico il suo bene, incorreva nelle sanzioni previste. Avevamo statalizzato l'intero patrimonio culturale del Paese.

Quindi, siamo intervenuti in Commissione, il Governo giustamente ha espresso parere favorevole e stiamo riallineando anche la norma del codice penale in modo tale che le due fattispecie siano identiche.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 02.100, presentato dal senatore Scalfarotto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.101, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.103.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.103 mira a colmare un evidente *vulnus* del testo, laddove non prevede il consenso del condannato alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuite a favore della collettività. Tale assenza di opposizione è da ritenersi sempre necessaria sulla base delle norme costituzionali poste a tutela della libertà personale e dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta i lavori forzati o obbligatori.

Da ultimo, si ricorda che il consenso è elemento caratterizzante di tutte le ipotesi in cui sia prevista la sospensione condizionale, fatta eccezione per l'articolo in questione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.103, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.104, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.105, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Chiedo al senatore che ha esposto il cartello di metterlo via. (*Applausi*).

VOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOCE. Rientra nelle funzioni del senatore Segretario, ma devo comunicare che vedo delle postazioni dove si continua a votare in assenza di senatori, all'altezza dei miei occhi, tra i banchi di Fratelli d'Italia. Ci tengo a farlo presente e vi chiedo di controllare in modo migliore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Segretario di controllare.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti.

[SANGIULIANO](#), *ministro della cultura*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101, identico all'emendamento 2.102.

[SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo rapidamente per dichiarare che voteremo a favore degli emendamenti soppressivi, perché l'articolo si limita a lasciare la norma preesistente tal quale, aggiungendo 10.000 euro di multa che, dal punto della politica criminale, non si capisce a cosa servano. Se la norma è afflittiva com'è, aggiungere 10.000 euro di multa sembra davvero un intervento singolare. Dato che la norma prevede già la reclusione fino a cinque anni, pensiamo che possa restare anche così e ci sembra già afflittiva abbastanza.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, identico all'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BONGIORNO](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

[DELMASTRO DELLE VEDOVE](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, il presente emendamento rivoluziona il trattamento sanzionatorio relativamente all'imbrattamento. *In primis*, si sostituisce integralmente il testo dell'articolo 3 come approvato in Commissione; dopodiché, mediante la lettera *a*) si sopprime la condotta base di imbrattamento e la si trasferisce nel decreto legislativo relativo alle depenalizzazioni. Infatti, similmente a quanto disposto per il danneggiamento che prevede la fattispecie base punita con sanzione pecuniaria civile e la condotta aggravata dalla violenza alla persona o minaccia ai sensi del codice penale, si prevede che nel codice penale sopravviva il comma relativo agli imbrattamenti dei beni immobili o sui mezzi di trasporto pubblici o privati, come modificata la lettera *b*) del presente emendamento.

Da ultimo, con la lettera *c*) si elimina il riferimento alla procedibilità d'ufficio in quanto è stato eliminato il comma relativo alla condotta procedibile a querela. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

Collegli, considerato che il termine della seduta è previsto per le ore 20, se vogliamo terminare entro l'ora prevista, vi chiedo di limitarvi a interventi molto brevi oppure di consegnare il testo scritto dell'intervento.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, come diceva Alberto Sordi, Roma non è una città come le altre: è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi.

Ecco, io credo che in questa citazione, la capitale, Roma, possa essere tranquillamente considerata una sineddoche per tutta l'Italia ed è per questo motivo che per me intervenire oggi è motivo di orgoglio. Sono convinta, infatti, che il disegno di legge che stiamo discutendo sia di fondamentale importanza per il nostro Paese e per le future generazioni. Il patrimonio culturale ci è stato affidato dai nostri avi e in quest'ottica noi non ne siamo altro che custodi. Il nostro compito principale è garantirne l'integrità, in modo che possa goderne anche chi verrà dopo di noi.

Il recente aumento di episodi di danneggiamento manifesta innegabilmente come ci sia bisogno di un'ulteriore stretta attraverso un deciso rafforzamento delle tutele che l'ordinamento presta ai beni culturali, che sono il vero patrimonio per cui l'Italia è riconosciuta nel mondo e che ne consente il posizionamento al vertice di tutte le classifiche, prima fra tutte quella dell'Unesco per ricchezza di patrimonio culturale e artistico.

Sono anche contenta che l'esame di questa iniziativa legislativa prenda il via proprio da qui, dal nostro Senato, che solo pochi mesi fa è stato vittima a sua volta di un atto di becero vandalismo. Sì, è con cognizione di causa che lo definisco atto vandalico: quello che alcuni vorrebbero chiamare pacifica manifestazione di protesta non è altro che una forma di danneggiamento di un bene collettivo che si pone sullo stesso piano di coloro che deturpano i muri delle case, anzi peggio, perché il patrimonio culturale è un bene che coinvolge tutti noi, la nostra storia e la nostra tradizione.

Ma non è solo per arginare questi cosiddetti fenomeni di attivismo del nuovo millennio che bisogna provvedere a inasprire il quadro sanzionatorio. Da decenni i nostri beni culturali sono vittima di atti di vandalismo che gridano vendetta al cielo e che sono motivati nei modi più disparati: dalla semplice bravata, alla protesta, alla semplice follia. Penso agli episodi avvenuti ai danni della Pietà o del David, entrambe opere di Michelangelo, ma più recentemente anche al lancio di colore sulla statua di Indro Montanelli, agli immancabili bagni nelle fontane capitoline, al deturpamento con incisione di una parete del Colosseo e ancora alla corsa con la Maserati giù dalla scalinata di Trinità dei Monti. Potrei citarne tantissimi, la lista purtroppo è tristemente lunga, ma credo che già questi esempi rappresentino sufficientemente bene il clima di emergenza che giustifica questo intervento che è volto sostanzialmente a proteggere il tessuto storico e sociale della nostra comunità di cui il patrimonio culturale rappresenta primaria manifestazione.

Voglio quindi ringraziare il ministro Sangiuliano, anche se adesso non è qui presente, che prontamente e come non mai meritoriamente si è fatto portatore di queste istanze. Questi attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono da un lato danni economici ingentissimi alla collettività, che per il ripristino dei beni deve ricorrere all'ausilio di personale altamente specializzato e di macchinari costosissimi, ma al contempo attentano all'immagine del Paese, precludendo la fruibilità dei beni da parte della comunità nazionale e dei milioni di turisti che ogni anno decidono di passare del tempo nel nostro Paese per ammirarne la bellezza unica. *(Brusio)*.

Presidente, può richiamare un attimo l'Assemblea?

PRESIDENTE. Collegli, per favore, non è un caffè espresso e non siamo al bar!

BIANCOFIORE *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Se l'intervento legislativo del 2022, con cui sono state previste repressioni di tipo penalistico si è rivelato insufficiente, forse è anche perché tra misure alternative e sostitutive la reclusione non è più considerata un deterrente sufficientemente

efficace. Confidiamo che il mutamento di prospettiva e l'introduzione di asprissime sanzioni pecuniarie possa contribuire alla tutela del nostro patrimonio culturale.

Spetta a noi agire, a noi che in questo caso vogliamo rappresentare la stragrande maggioranza silenziosa di quegli italiani, di quelle persone per bene che amano il Paese e le sue bellezze e lo vogliono preservare dall'inciviltà di pochi. Proteggere il nostro patrimonio culturale significa proteggere la nostra storia, tutelare la nostra eredità per le future generazioni e in definitiva fare il nostro dovere.

Per tutti questi motivi, con assoluta convinzione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole al disegno di legge in esame, con l'auspicio che possa essere un freno al ripetersi di incresciosi episodi che minano la nostra credibilità internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatrice Biancofiore, per aver ridotto della metà il suo intervento. La ringrazio pubblicamente.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, siamo qui oggi per discutere un provvedimento che sembra remi contro il corso della storia, contro il corso di un'epoca che purtroppo ci sta facendo conoscere drammatiche emergenze. Se qualcuno dovesse analizzare la condizione sociale, ambientale e il contesto complessivo del nostro Paese attraverso gli atti che con tanta urgenza vi prodigate di portare in queste Aule, si farebbe l'idea di una comunità nazionale martoriata dal fenomeno dei *rave* illegali, sopraffatta dall'invasione di chi arriva nel nostro Paese fuggendo da guerre e disastri ambientali; si farebbe l'idea di un Paese oppresso da una schiera di imbrattatori seriali che mettono a repentaglio l'esistenza e la sicurezza del nostro immenso patrimonio artistico e culturale e in cui la GPA costituisce un comportamento di tale pericolosità e diffusione da giustificare la sua repressione tramite l'introduzione di un reato addirittura universale.

Non c'è coincidenza, onorevoli colleghi della maggioranza, tra l'immagine del nostro Paese che costruite ad arte e il Paese reale, quello delle milioni di persone che ogni giorno hanno a che fare con problemi che continuate ad ignorare, nascondendoli sotto la cortina fumogena della paura e dei provvedimenti repressivi. Le vostre priorità politiche non coincidono affatto con quelle degli italiani, il distacco è clamoroso e questo provvedimento ne è l'ennesima dimostrazione. L'assenza di progettualità sui temi che stanno a cuore agli italiani, quelli che riguardano la loro qualità della vita, sembra coincidere con la vostra cultura profonda, che ha ancora il sapore delle vostre radici, autoritarie e fondate sul concetto che la repressione sia sempre e solo la soluzione dei problemi: la punizione come prima *ratio*. Non possiamo condividere questa impostazione, ovviamente.

Il disegno di legge al nostro esame interviene aggravando un sistema sanzionatorio già esistente, nei confronti di gruppi specifici di oppositori, che esprimono dissenso attraverso atti non violenti. Questa è una scelta grave del vostro Governo, perché state di fatto facendo una legge *ad hoc* contro movimenti che esprimono opposizione, senza essere, di fatto, pericolosi. Si sta facendo una scelta di politica criminale, condannando questi attivisti che imbrattano con vernice lavabile opere del patrimonio culturale a pene sproporzionate ed esorbitanti, senza tener conto del complesso delle sanzioni già esistenti e contribuendo quindi a rendere farraginoso e disordinato la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, senza alcuna proporzione fra la gravità del comportamento e l'afflittività della sanzione. Onorevoli colleghi, vi ricordo che quello di proporzionalità è un principio costituzionale e ha il valore di limite esterno al potere punitivo dello Stato.

La politica rischia di guardare il dito e non la luna: il dito sono le azioni di protesta, la luna è il rischio di estinzione della specie. Di questo stiamo parlando, onorevoli colleghi, del rischio effettivo - se non cambiamo il corso delle politiche industriali e i nostri stili di vita - di vedere il genere umano sopraffatto dai cambiamenti del clima, che abbiamo prodotto noi umani e sui quali noi umani abbiamo il dovere di intervenire subito, prima che sia troppo tardi. I dettagli del disastro che ci attende non sono dati forniti da me, sono tutti nel *dossier* sui cambiamenti climatici pubblicato sul sito del Consiglio europeo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a leggerlo.

Siamo sull'orlo del baratro, ma noi ci accaniamo contro chi butta vernice lavabile su un quadro o

dentro una fontana. Dobbiamo avere paura di questo scenario, non della vernice sui muri. Certo, per la nostra cultura politica, le azioni di disobbedienza sono quelle di massa, quelle che portano alla partecipazione pubblica, ma quando vedo queste azioni più individuali, oltre a pensare ai beni presi di mira, non posso non pensare alle ragioni che portano questi ragazzi a compiere tali gesti, rischiando un processo. Mi interrogo sul perché e la risposta è che gli adulti hanno abdicato al proprio ruolo, non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto e quindi è naturale e sana la loro disperazione. Soltanto la disperazione può portare a un sacrificio così grande, tale da far rischiare un processo, il carcere e il futuro.

Sbagliano le modalità? Certamente: i beni comuni non possono essere oggetto di deturpazione, ma ribadisco che il centro del tema non è e non può essere questo, se teniamo in considerazione il rischio concreto di cui stiamo parlando. Il rischio, onorevoli colleghi, è la fine del nostro pianeta.

Per questo motivo, dichiaro il voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Cucchi, per essere stata anche lei molto collaborativa.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il 29 giugno i milanesi che sono passati per piazza Duomo, cioè quasi tutti, come succede a Milano, hanno trovato la statua equestre di Vittorio Emanuele II, quella grande, che sta proprio davanti al Duomo di Milano, coperta da una grande impalcatura. Perché c'è l'impalcatura intorno alla statua di Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo a Milano? Perché cinque persone lavoreranno, per un mese e mezzo, per ripulire una statua che sarebbe stata sporcata con vernice lavabile. È talmente lavabile che ci vorranno 30.000 euro e cinque settimane di lavoro per rimetterla a posto.

Ora, io ho il massimo rispetto per chi protesta e per chi lo fa per la conservazione dell'ambiente, ma deve essere molto chiaro che non è in questo modo che si manifesta per attirare l'attenzione nei confronti della preservazione del pianeta. È completamente sbagliato. Sarà che io sono romantico e penso a un tempo nel quale si protestava mettendo a rischio sé stessi, facendo lo sciopero della fame o sacrificando la propria persona, piuttosto che le opere d'arte, ma comunque questo è un modo di fare assolutamente non condivisibile. In questa sede, desidero esprimere la massima condivisione delle finalità, ma il massimo biasimo per gli strumenti che questi ragazzi utilizzano.

Aggiungo il blocco del Grande raccordo anulare e tutto ciò che causa problemi non solo al nostro patrimonio artistico, ma anche alla vita delle persone che magari stanno andando a lavorare, in un ospedale o a fare cose che certamente non influiscono sulla salvaguardia del pianeta: di certo, impedire loro di farle non migliorerà la lotta per l'ambiente.

Detto questo in premessa, per dire che, come Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope, aderiamo allo spirito che guidava il Governo e la maggioranza in questo sforzo legislativo, vorrei aggiungere che questo disegno di legge è veramente un papocchio e una cosa inguardabile dal punto di vista giuridico e fa veramente impressione. Dovrò fare un grande sforzo per annunciare la nostra astensione, perché, nel leggere questo provvedimento, mi sento male. Si prende una norma che ne ricopia una del codice penale per introdurre una sanzione amministrativa, tra l'altro esosissima (perché parliamo di decine di migliaia di euro), quando già ce n'è una penale introdotta nel 2022 (non si tratta quindi di una norma antica, ma di una del tutto attuale). Cosa significa? Il Governo ci dice che, dato che la sanzione penale non arriva mai, invece di rendere il processo penale più efficace e più celere, manda una bella cartella di Equitalia, bypassa tutte le garanzie che il processo penale prevede e che invece la cartella di Equitalia non prevede e così risolve la questione.

Cari signori, caro sottosegretario Delmastro, caro ministro Nordio, non si fanno così le norme. Proprio non si fanno così. Questa è una norma che non si può votare, da questo punto di vista, così come non si può votare l'articolo 2, che - lo ripeto - lascia intonsa la norma com'era, aggiungendo 10.000 euro di multa. Mi chiedo, quando parliamo di cinque anni di reclusione, quale sia il *quid pluris* che ci porta a tale norma con questi 10.000 euro. Probabilmente il ministro Giorgetti è a corto di cassa e quindi, tra le multe e le cartelle di Equitalia, vuole migliorare il bilancio dello Stato; altrimenti, non si capisce che senso abbia, dal punto di vista legale e legislativo.

Per quale motivo ci asterremo e non voteremo contro questa schifezza? Sottosegretario Delmastro, lo dico a lei, che è qui: basta con un reato alla settimana, non ne possiamo più. Siamo partiti combattendo il panpenalismo, ma in Commissione giustizia abbiamo continuamente nuovi reati e nuove pene, ma non più soldi sulle carceri. Questo è il vostro paradosso: utilizzate di più le manette, ma non investite sulle case di reclusione e sulle case circondariali. Delle due l'una: o meno manette o più soldi sulle carceri, per aiutare anche la nostra Polizia penitenziaria. (*Applausi*).

Perché non voteremo contro e ci asterremo soltanto? Perché il collega Claudio Borghi, con il quale non sono mai d'accordo nella vita (ma si sa che anche gli orologi rotti fanno l'ora esatta due volte al giorno), questa volta ci ha visto giusto e si è accorto di un buco nella legge, quello della tutela dei beni strumentali alla fruizione dei beni culturali. Noi avremmo proposto una sanzione amministrativa, per evitare appunto il panpenalismo; però, dato che la norma effettivamente ha senso, perché va a coprire un buco, io direi che l'articolo 3 può essere votato (e infatti abbiamo votato favorevolmente). Quindi, dalla risultante di due articoli che proprio non si possono guardare e di un articolo che invece di fatto va quantomeno a colmare una lacuna, se ne deduce che non ci può essere altro, da parte nostra, che un voto di astensione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Scalfarotto. È stato di parola, anche per quanto riguarda i tempi.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, negli ultimi anni abbiamo assistito, nei confronti del patrimonio artistico mondiale, a vere e proprie aggressioni, motivate troppo spesso da furore ideologico. Mi vengono in mente i Buddha di Bamiyan, distrutti dai talebani. Mi vengono in mente la facciata e il proscenio del teatro di Palmira distrutti a mazzate da Daesh. Sono episodi che hanno colpito la nostra sensibilità e che, ahimè, Presidente, pur con connotazioni assolutamente diverse, abbiamo visto manifestarsi anche nel nostro Paese. Certo, non abbiamo avuto simili devastazioni, ma sicuramente vedere l'acqua della fontana di Trevi tinta di nero, le mura di Palazzo Vecchio tinta di rosa e persino la facciata cinquecentesca di Palazzo Madama colpita dalla vernice da questi che non possiamo non definire vandali è sicuramente una cosa che ci ha ferito, colpito e turbato.

Da questo punto di vista, bisognava fare qualcosa e giustamente il Governo ha messo in cantiere il disegno di legge al nostro esame. Qualcuno ha detto che si tratta di danni lievi; no, non è vero, colleghi, perché in talune occasioni sono state usate sostanze lavabili, i danni permangono (sono stati anche citati poco fa in un intervento che mi ha preceduto) e i lavori per il loro ripristino sono di grande impegno economico.

Bene quindi ha fatto il Governo a presentare questo disegno di legge, che intende perseguire con sanzioni, soprattutto di carattere pecuniario, in modo più impegnativo questi atti vandalici. L'idea è stata quella di introdurre sanzioni amministrative pesanti, aumentando le multe per chi deteriora beni culturali, con la finalità, Presidente, di recuperare somme da destinare proprio al ripristino delle opere danneggiate.

Nel corso dell'articolato dibattito svoltosi in Commissione giustizia, sono state introdotte anche sanzioni penali. In particolare, sono stati modificati gli articoli 635 e 639 del codice penale. È stato introdotto in particolare un comma che voglio annotare positivamente, perché si è andati a colpire la fattispecie del danneggiamento su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, per evitare che rimanga privo di sanzione chi getta vernice o altro oggetto imbrattante su opere d'arte che pure sono protette per esempio da un vetro o da altre strutture.

Ad irrogare le sanzioni pecuniarie e amministrative ai trasgressori è chiamato il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione e, per evitare le censure relative alla violazione del principio generale del *ne bis in idem*, è stata introdotta una norma specifica, in base alla quale l'autorità giudiziaria - che probabilmente, per i tempi della giustizia, che notoriamente non sono brevissimi, interverrà successivamente a quella amministrativa - dovrà tener conto appunto delle sanzioni pecuniarie e amministrative precedentemente irrogate.

Ciò detto, Presidente, credo che la nuova normativa necessiterà di un monitoraggio, avendo evidentemente la finalità di scoraggiare questi atti di teppismo, di danneggiamento e di vandalismo;

chiediamo quindi che poi ci sia un monitoraggio attento da parte del Ministero della giustizia - vedo qui presente il Sottosegretario - che dovrà verificare che le opere non vengano più colpite nel futuro, a seguito anche di queste sanzioni.

Dall'altra parte, credo che dovremmo fare - e anche questo dibattito ritengo abbia una funzione positiva - un lavoro di mediazione e sensibilizzazione sul piano culturale nei confronti di chi adotta questo tipo di proteste in modo del tutto improprio, per far capire che non è questo il modo di far valere ragioni politiche che possono essere per certi versi apprezzabili, ma che non possono giustificare mai attentati di questo tipo.

Ciò premesso, Presidente, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il mio intervento si svilupperà attorno a due direttrici: la prima attiene a risvolti puramente tecnici relativi al testo, mentre la seconda è una considerazione generale riguardante questa nuova forma di protesta, nata a difesa dell'ambiente e ultimamente diffusa nelle principali città europee.

Riguardo ai problemi del testo, veramente alzo le mani. Abbiamo fornito tutto il contributo possibile, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Gli emendamenti presentati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle abbracciano l'intera struttura del disegno di legge, offrendo importanti spunti di riflessione dal punto di vista tecnico, al fine di attenuare lo scempio che avete avuto l'ardire di compiere. Il combinato disposto dell'articolo 518-*duodecies* del codice penale (che ricordo essere attualmente vigente) e della disciplina punitiva operata per via amministrativa, che il Governo e la maggioranza intendono introdurre, renderebbe in maniera irragionevole enormemente afflittivo, forse sproporzionato e quindi incostituzionale il trattamento sanzionatorio che deriverebbe dal delitto di imbrattamento dei beni culturali. Sarà comunque il giudice delle leggi a valutare la corrispondenza del trattamento sanzionatorio per il delitto *de quo* rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza sia nazionale sia eurounitaria, anche in ragione del rispetto del divieto *ne bis in idem*. Se ne dovesse derivare un giudizio contrario, non potrete dire che non ve l'avevamo detto. *(Applausi)*.

La proporzionalità e l'adeguatezza della sanzione devono essere valutate anche in ragione dell'offensività della condotta posta in essere dal soggetto agente. Anche in questa sede ricordo che in giurisprudenza l'imbrattamento rappresenta un'alterazione temporanea e superficiale della *res*, il cui aspetto originale, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. Tali condotte, infatti, devono avere effetti rimovibili e quindi non devono incidere sulla funzionalità della cosa, in quanto, in caso contrario, sarà applicabile l'articolo 635 del codice penale, relativo al ben più grave reato di danneggiamento.

Tanto doverosamente precisato, mi è dato rilevare come dopo nove mesi (quasi un anno di legislatura) ci sono questioni che ancora non mi sono chiare, come i pareri del Governo sugli emendamenti da noi redatti. La *ratio* con la quale il Dicastero si muove nell'espressione dei pareri mi è assolutamente oscura: come potete esprimere parere contrario a un emendamento che prevede la depenalizzazione della condotta base dell'imbrattamento, visto che il ben più grave delitto di danneggiamento semplice è stato depenalizzato nel 2016? Perché non prevedere l'esimente nei casi in cui l'imbrattamento possa essere eliminato all'istante e senza nessun problema da parte della persona che lo ha commesso? Perché non rivedere al ribasso l'impianto sanzionatorio, visto lo squilibrio che può ingenerare, se messo a paragone con le altre fattispecie, anche di più grave intensità delittuosa? Niente, avete espresso parere contrario ripetutamente, come un mantra; tuttavia, avete adottato l'ennesimo *escamotage* di copiatura degli emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle, fatti passare come del relatore. Tutto come da programma (ormai siamo abituati), udite, udite: prima si esprime parere contrario su un emendamento del MoVimento 5 Stelle, il relatore lo copia, *et voilà*, ecco il voto favorevole, fantastico! Cosa si farebbe pur di non dire quanto lavora bene il MoVimento 5 Stelle! *(Applausi)*. Bene; anzi, malissimo. Questo è quello che concerne il dato tecnico.

Vorrei ora passare, signor Presidente, alla seconda direttrice del mio intervento. Nessuno in quest'Aula

può affermare con fermezza di non essersi accorto che il mondo in cui viviamo ha subito cambiamenti, che di certo non possono annoverarsi tra quelli positivi. Le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera sembrano incontenibili, unitamente al riscaldamento della superficie terrestre; gli eventi climatici estremi sono purtroppo una logica conseguenza di questo inesorabile declino delle condizioni di vita del pianeta. Vi sottopongo un dato terribile, ma significativo riferito a due decreti-legge (ovvero i provvedimenti urgenti emanati dal Governo per far fronte a situazioni opposte): il decreto-legge cosiddetto siccità e il decreto-legge cosiddetto alluvione. Non può passare inosservato il fatto che esiste un problema e a quel problema non dobbiamo essere sordi, perché abbiamo gli strumenti per farvi fronte.

Il tema della transizione energetica, così come quello dello sviluppo sostenibile, deve assurgere a stella polare, affinché il rapporto tra uomo e natura possa essere riequilibrato. La protezione della biodiversità, i danni incalcolabili della deforestazione e lo smaltimento dei rifiuti secondo procedure consone sono aspetti che andrebbero valutati congiuntamente, al fine di sviluppare una consapevolezza immediata della collettività relativamente al rischio che stiamo correndo.

Ecco la consapevolezza che proprio gli autori di questi gesti cercano di farci acquisire. Nel corso della storia del nostro Paese sono stati diversi i movimenti di protesta che hanno caratterizzato momenti catartici, tutti accomunati da un'unica condizione, ossia che nel momento in cui sono stati posti in essere sono stati considerati come forme eversive di manifestazione del pensiero, ma a cui solo con una lettura a ritroso è stato dato il giusto peso. Pensiamoci: potrebbe questo fenomeno essere accomunato a quelli? Badate bene, non sto dicendo che il modo giusto per far intendere alla collettività il tema del surriscaldamento globale sia quello di imbrattare un quadro di Monet oppure di interrompere la gara dei 400 metri a ostacoli, rovinando per giunta anche la gara del corridore italiano Alessandro Sibilio, al quale va il nostro più sentito in bocca al lupo per una grandissima carriera, ma è il grido di una generazione che forse ha compreso ciò che noi ancora ci ostiniamo a non vedere.

Il MoVimento 5 Stelle, anche in considerazione dell'obiettivo 2050, ha assolutamente a cuore i motivi della protesta e si batterà con tutte le forze a disposizione affinché la lotta al cambiamento climatico assurga a elemento caratterizzante di questa legislatura. Dalla nostra non abbiamo i numeri parlamentari per le battaglie che ci stiamo prefissando, ma ci batteremo anche per i movimenti che da fuori spingono per il medesimo obiettivo.

Dall'altro lato, però, bisogna tenere in considerazione il fatto che il nostro Paese detiene incontrastabilmente il primato per essere quello che possiede il numero di beni culturali e paesaggistici più alto di ogni altro e questi beni vanno preservati. Noi ci faremo portavoce delle battaglie per la transizione ecologica portata avanti senza azioni a danno della collettività, anche perché il MoVimento 5 Stelle è nato proprio per battersi per difendere tali fondamentali valori.

Signor Presidente, in conclusione, siamo contrari allo spirito di questa legge: aumentare scriteriatamente il trattamento sanzionatorio non avrà mai l'effetto di reprimere il compimento di determinate condotte, a maggior ragione se sono ancorate a ben saldi principi morali. Ribadisco che si tratta di azioni sbagliate, supportate da presupposti corretti.

Per queste ragioni, dichiaro il voto fermamente contrario del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento al ministro Sangiuliano per aver pensato e sottoposto all'Assemblea questo disegno di legge così importante, che ha dato l'occasione anche a noi stessi parlamentari della Lega di trattare un tema che ci è veramente molto caro.

Ascoltando però gli interventi svolti fino ad ora, occorre fare alcune specificazioni. È vero che già ora esistono sanzioni penali, le quali però - e credo che ciò sia noto anche a un giovane avvocato alle prime difese d'ufficio - possono essere in qualche maniera evitate - perdonatemi l'espressione - perché ci sono rimedi ben noti alla classe forense, come la sospensione condizionale della pena o l'utilizzo della messa alla prova.

Signori, dubito che vi siano persone che andranno in galera in applicazione di una delle norme penali

previste oggi dal codice e bene ha pensato il ministro Sangiuliano di andare a intervenire invece in una maniera più diretta, che è difficilmente ovviabile, ovvero prevedendo la sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa oggi quindi aggrava la posizione di coloro che danneggiano o imbrattano beni culturali e purtroppo sappiamo dalle notizie di giornale quanti sono i casi in cui per varie ragioni - anche semplicemente la follia - vengono danneggiati, imbrattati o resi non fruibili dei beni culturali.

Ricordiamo cosa prevede esattamente questo disegno di legge. Per cominciare, i proventi delle sanzioni amministrative saranno utilizzati dal Ministero della cultura per il ripristino dei beni, quindi se ne intende fare un buon utilizzo.

Inoltre, questo importante disegno di legge introduce una nuova fattispecie di reato, che riprende pienamente quello presentato dalla Lega, a prima firma del senatore Borghi, che ringraziamo per averlo voluto, richiesto e proposto. Noi abbiamo infatti chiesto - ed è stato inserito nel disegno di legge che oggi andiamo a discutere - che, se l'atto di deturpamento o danneggiamento viene commesso su teche, custodie o altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione dei beni culturali, questo comporti l'applicazione della pena della reclusione, nonché della multa.

Dove questo disegno di legge è andato a intervenire ancora? I casi di danneggiamento e deturpamento, colleghi, purtroppo sono numerosi. Ricordiamo atti anche semplicemente vandalici: fra i vari, ricordo i vandali che hanno danneggiato la vetrata che protegge il Santissimo crocifisso della chiesa vicino al Duomo di Barga; ai Musei vaticani sono state buttate a terra due sculture, come pure la statua di Jago a Castel Sant'Angelo. Nel mezzo abbiamo altri casi, che sono stati ricordati anche nei precedenti interventi: agli Uffizi di Firenze, dei giovani si sono incollati al vetro; alla Cappella degli Scrovegni a Padova, due vandali si sono agganciati con le catene ai corrimano; ai Musei vaticani, alcuni ragazzi si sono legati alla base della statua del Laocoonte. Vi sono poi gli altri atti che sono stati ricordati prima: il liquido nero nella Fontana di Trevi; l'imbrattamento della facciata del Senato; l'imbrattamento del Monumento equestre a Vittorio Emanuele II. Dobbiamo rispondere con rigore e fermezza di fronte a queste manifestazioni. *(Applausi)*.

Il disegno di legge in esame prevede infatti un aggravamento della pena nel caso in cui il danneggiamento sia fatto in occasione di manifestazioni in luogo aperto al pubblico: qui si aggiunge una multa di 10.000 euro. Viene previsto il raddoppio della pena nel caso in cui siano deturpate o imbrattate le opere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico. Questo perché, signori? È ovvio che il bene culturale è un qualcosa che fa molto richiamo, sul quale si concentra l'attenzione del pubblico. La manifestazione sembra quindi un'occasione per coloro che sfruttano questi rimedi per cercare di portare avanti manifestazioni di protesta che tali non sono, perché sono semplicemente atti vandalici. *(Applausi)*. Noi dobbiamo chiamare le cose con il loro nome: sono infatti atti vandalici, perché sensibilizzare sui temi e protestare può essere fatto in varie forme, ma imbrattare, deturpare e danneggiare le tele, le opere d'arte e le sculture quale forma di protesta o quale ribellione rappresenta? Qual è il sovvertimento che si vuole portare avanti attraverso queste manifestazioni?

Tutti ci siamo scandalizzati quando abbiamo visto le operazioni dei talebani volte a distruggere i templi e le opere d'arte nell'ottica di inseguire un'ideologia. Qual è la differenza? Non vi è nessuna differenza. I beni culturali non sono solo beni di altissimo valore economico e non rappresentano soltanto l'immagine dell'Italia, la nostra immagine e la nostra storia, ma sono beni sacri e così devono essere considerati. Queste opere sono sacre e tali diventeranno anche le loro teche, grazie a quanto ha voluto la Lega.

Tutti ci siamo scandalizzati e oggi ci troviamo di fronte - e mi dispiace - ad emendamenti volti ad attenuare la reazione da parte dello Stato di fronte a eventi vandalici, che sono reati e magari vengono compiuti con la finalità di svolgere una manifestazione di dissenso per una questione climatica o quant'altro. Per noi restano solo reati. *(Applausi)*.

La manifestazione dell'opinione può avvenire in tanti modi. Poi resterà il dubbio (e ci resterà), perché abbiamo previsto sanzioni ovviamente pecuniarie, che sono anche immediate, ma ci siamo domandati: tutti coloro che si stanno muovendo in queste direzioni, da chi sono finanziati? *(Applausi)*. La domanda è: chi pagherà le spese legali, chi pagherà il ripristino, chi pagherà le sanzioni? *(Applausi)*.

Ricordiamo soltanto un passaggio, visto che era previsto già nella legge Franceschini-Orlando, che è

stata correttamente sottolineata: c'è un aggravante, che è quella dell'associazione per delinquere. Nell'ambito dell'associazione a delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, questi sono puniti a titolo di associazione a delinquere. Si ha un'associazione a delinquere quando ci si organizza per commettere un reato come quello del danneggiamento o deturpamento dei beni culturali. *Memento homo*.

Grazie a voi tutti, colleghi, la Lega voterà convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, per noi le rivendicazioni e le lotte che usino come strumento la deturpazione di un bene collettivo, a maggior ragione se di valore artistico, monumentale, culturale e ambientale, anche se ripristinabile a seguito di intervento, non rappresentano il metodo giusto per porre l'accento e la visibilità su quelle problematiche, anche di interesse generale.

I ragazzi che hanno imbrattato i muri di Palazzo Vecchio, Palazzo Madama o la fontana della Barcaccia hanno compiuto per noi gesti sbagliati, violando norme già esistenti, e tra l'altro non raggiungono lo scopo che può essere alla base di certe rivendicazioni, ossia quello di creare consenso. Anzi, spesso producono una reazione opposta nell'opinione pubblica, che invece dovrebbe essere la prima degli alleati nelle battaglie di civiltà. Importa poco, insomma, se le vernici possono essere lavabili e se tutto può essere ripristinato, perché intanto lo si fa a spese della collettività. Credo che siano atti dovuti quelli compiuti dai sindaci delle città che hanno conosciuto queste cose.

Insomma, personalmente - lo voglio dire - come forme di lotta e di impegno preferisco - preferiamo, e uso un plurale di assemblea - quelle delle centinaia di "angeli del fango" che nel 1966 salvarono i libri dall'alluvione di Firenze (*Applausi*) o di quelli che qualche settimana fa si sono rimboccati le maniche per aiutare a riparare i primi danni dell'alluvione, insieme alle donne e agli uomini delle città dell'Emilia Romagna.

Detto questo, quei ragazzi hanno ragione nel merito delle questioni che, con metodo sbagliato, sollevano: chiedono di riappropriarsi del loro futuro, chiedono di farlo rivendicando un nuovo modello di sviluppo. Sono cose che si chiamano qualità ambientale, sostenibilità, giustizia sociale. Del resto, rendiamoci bene conto che il futuro è il loro, non il nostro. Sbagliano a imbrattare, ma ascoltiatoli. Rivendicano - com'è stato detto in questo dibattito - l'uscita dall'era dei combustibili fossili e più concretezza nell'affrontare la crisi climatica ed energetica; sanno che sta sfuggendo di mano anche al nostro Paese l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici.

Che altro deve succedere oltre allo scioglimento dei ghiacciai, alle bombe d'acqua o al surriscaldamento di intere zone del pianeta? Quanti milioni sono i migranti climatici che fuggono e che fuggiranno ancora di più per insopportabili condizioni di vita, ma anche di lavoro in certe realtà vicino all'equatore? Che altro ci dicono i dati di ieri sulla mortalità degli anziani l'anno scorso in Europa e nel nostro Paese per il caldo? Mi stupisce - e lo dico con rammarico, senza particolare polemica - che i sostenitori della legge mettano l'accento sul contenuto specifico, ma ignorino completamente questo grido che con metodo sbagliato viene sostenuto.

Nel merito, già i colleghi Alfredo Bazoli e Anna Rossomando hanno rappresentato bene la nostra contrarietà. Mi limito a riproporre in pochissimo tempo alcuni nostri rilievi molto seri. Per noi rappresenta un pasticcio sotto il profilo politico, giuridico e anche tecnico: questa legge, come quella sull'immaginaria emergenza *rave*, rientra in una strategia che è poi quella in senso lato del populismo penale. Quella sui *rave* in sede applicativa si è dimostrata una bolla di sapone; succederà anche in questa occasione.

Anche i nostri Governi - pure questo è stato ricordato - si sono occupati della tutela dei beni culturali, monumentali e ambientali. La legge denominata Franceschini-Orlando, per esempio, è stata una risposta seria perché organica, non una bandierina propagandistica, né un provvedimento *spot* adottato sull'onda di fatti di cronaca. Ugualmente organiche furono le norme approvate anni fa, sempre da parte di certe maggioranze da noi guidate e sostenute, sugli ecoreati, i reati contro l'ambiente, norme che anche stamattina, nel consueto rapporto annuale ecomafia di Legambiente, sono state ricordate e valutate come efficaci, serie e organiche.

In Commissione abbiamo proposto emendamenti - non solo noi, ma anche altre forze di opposizione - per ridurre quello che per noi è un danno di questa legge, per modificarne l'impostazione, per migliorarlo, per attenuare le sanzioni e valorizzare anche una sorta di forma di giustizia riparativa. C'è stata sordità, sono stati respinti. Ciò la dice lunga sulla reale volontà che sta dietro questo atto. Per voi della maggioranza la cosa più importante sembra ossessivamente dare la percezione di una tolleranza zero, di un certo profilo giustizialista - sì, giustizialista - e di uno Stato inflessibile, ma inflessibile a giornate alterne, quando non interviene sui grandi interessi o su reati che sono davvero emergenze del Paese. Ne cito uno: il fenomeno della corruzione. (*Applausi*).

In sintesi, ho cercato di spiegare perché il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento. (*Applausi*).

[AMBROGIO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMBROGIO (*FdI*). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il sottosegretario Delmastro per essere qui con noi. Colleghi senatori, mai come oggi la storia ci ha indicato la strada.

Era il lontano 1922 e l'appena approvata legge sul paesaggio di Benedetto Croce introduceva una vera e propria svolta nella nostra legislazione ambientale. Secondo Croce l'ambiente e il paesaggio non erano altro che l'armoniosa convivenza e sovrapposizione tra elementi naturali, storici e artistici; detta più semplicemente, tra uomo e natura. Si tratta di principi tra essi complementari e non per forza antitetici, richiamati peraltro dall'articolo 9 della Costituzione, che oltre alle recenti integrazioni in tema di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, ricomprende la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

A dire il vero, Presidente, in tutto ciò qualcosa di antitetico e inconciliabile c'è eccome, ed è il cortocircuito generato da chi vandalizza il nostro patrimonio storico e artistico in nome dell'ambientalismo e la convinzione che la battaglia ecologista possa rimanere impunita nelle sue declinazioni prepotenti, irrispettose e dannose, una sorta di zona franca ideologica, che avanza sapendo di rischiare poco. Non è così e non sarà più così: il provvedimento in esame oggi è una risposta forte e chiara che il Governo Meloni dà ai professionisti del degrado, con buona pace, sia chiaro, anche di quelle forze politiche che in cerca di facili consensi minimizzano o, peggio, strizzano l'occhio a tali dinamiche.

Per quanto riguarda i contenuti, molto brevemente occorre sottolineare il duplice ambito di intervento: da un lato, vi è la necessità di rafforzare la tutela dei beni culturali o paesaggistici; dall'altro, quella di innalzare la soglia di attenzione a difesa dei beni pubblici e privati.

In riferimento al primo punto, si introduce un secondo binario, che si affianca, pur senza intaccare il principio del *ne bis in idem*, a quanto già previsto dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale. Si tratta di sanzioni amministrative, che si aggiungono a quelle che verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile, ma con una differenza sostanziale: la tempestività. Sono infatti immediatamente erogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali, senza attendere quindi i tempi di avvio e di conclusione del procedimento.

La finalità di questo provvedimento, signor Presidente, non è quella di soffocare il dissenso, sempre consentito e tutelato, ma è di salvaguardare gli interessi dello Stato e della collettività e di impedire che quel dissenso si traduca in prepotenza e in violenza a danno della comunità. Permettetemi di ricordare, in questo senso, quanto accaduto il 5 marzo scorso a Torino, prima capitale d'Italia, che si è risvegliata distrutta e devastata, profondamente ferita dal corteo anarchico che la sera e la notte precedente ha sfilato per le vie della città, a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime del 41-*bis*. Agenti contusi, cassonetti in fiamme, auto e vetrine distrutte, cartelli divelti, *dehors* devastati e interi palazzi imbrattati. Una città, tra lo sdegno generale, letteralmente messa a ferro e fuoco.

Quanto andiamo ad approvare oggi lo dobbiamo a Torino, certo, ma lo dobbiamo a tutte quelle città che ospitano manifestazioni di qualsiasi tipo e natura, che si ritrovano a gestire, o meglio a subire passivamente, la guerriglia urbana causata dai soliti facinorosi. Auspico e ritengo che tali modifiche siano efficaci strumenti di deterrenza, nonché base di un rinnovato equilibrio tra interessi, di fatto non

per forza divergenti. La protesta, intesa come sensibilizzazione, sollecitazione o critica costruttiva, va ricondotta all'interno di un patto di civiltà, di convivenza e di correttezza: è, in fondo, un elemento essenziale della democrazia e della cittadinanza attiva. Quando però essa travalica questi confini, sfociando in distruzione, guerriglia e prevaricazione violenta, lo Stato deve offrire una risposta ferma e decisa, ponendo fine all'epoca del permissivismo.

Signor Presidente, il Governo Meloni proceda con coerenza, nel solco di quanto indicato all'interno del proprio programma elettorale, anche per ripagare la fiducia degli italiani, a più riprese confermata in questi mesi, e per rispondere alla crescente sensibilità in tema di legalità, sicurezza e ordine pubblico. Quanto ci apprestiamo a votare offre risposte concrete e puntuali in tal senso, ma dirò di più: è la declinazione tangibile del concetto stesso di patria, a noi tanto caro. L'Italia, la nostra Patria, merita un sistema di regole che ne salvaguardi l'immenso patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, che ci rende unici in tutto il mondo. Gli italiani non chiedono solo rigore e norme più severe, a tutela del bene pubblico e privato. Gli italiani, eredi di chi ha reso la nostra Nazione ciò che è, pretendono che i nostri tesori, frutto di genio e instancabile lavoro, siano tutelati per le generazioni future e per questo meritano ascolto e rispetto.

Tutti noi meritiamo un'Italia più giusta e responsabile e oggi compiamo insieme un altro piccolo passo in questa direzione. Per questo il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice, ringrazio anche lei per la collaborazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 693, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 364 e 645.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, una grandinata devastante e imprevedibile, lo scorso giovedì 6 luglio, ha devastato un'ampia zona della Regione Piemonte, tra le province di Torino, Cuneo e Asti (la zona da cui provengo). La grandine ha distrutto dal 70 fino al 100 per cento dei raccolti, senza contare i gravissimi danni ai fabbricati, alle aziende e agli automezzi; un evento davvero senza precedenti, con chicchi grandi quanto delle palline da tennis. Ho verificato io stesso i danni, nel corso di un lungo sopralluogo nelle zone colpite con gli assessori regionali, con il Governatore della Regione Piemonte, con il Presidente della Provincia, con i rappresentanti, i sindaci, gli amministratori, gli agricoltori e tutti coloro che hanno subito i danni. In particolare, le precipitazioni hanno insistito su Langhe-Roero, in provincia di Cuneo, colpendo vigne e nocciolieti in modo assolutamente violento. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatore Bergesio. Posso chiedere ai colleghi di fare le foto ricordo fuori dall'Aula? Grazie.

BERGESIO *(LSP-PSd'Az)*. Si tratta, Presidente, di una grandinata senza precedenti, in un territorio che rappresenta un'assoluta eccellenza nel mondo per la produzione sia di vini rinomati che di nocciole, che sono un patrimonio. Quest'ultimo è un settore ortofrutticolo assolutamente in evoluzione, rappresentato da piccoli contadini e imprenditori agricoli, che lavorano il prodotto e magari lo vendono direttamente. Questo settore richiama anche il turismo sul nostro territorio, un turismo gastronomico molto importante, fatto di visite agli ambienti e alle eccellenze della natura.

Questo è un aspetto fondamentale e io sono qui oggi a segnalare a quest'Aula del Senato una situazione drammatica. Chiedo ai Ministri di competenza di attivare il Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi all'80 per cento - speriamo - dei danni subiti da coloro che non sono assicurati. Mi rivolgo anche alla Protezione civile, per un intervento sulle strutture fortemente danneggiate. Credo

che sia il MASAF che il Dipartimento della protezione civile potranno dare manforte alla Regione Piemonte per avere a disposizione dei fondi. Spiace che si sia chiuso da poco il decreto alluvione, che credo sia importante, perché c'erano delle misure che potevano contenere delle risorse immediate; è stata realizzata la cambiale agraria e sono state effettuate delle moratorie e delle sospensioni dei pagamenti dei mutui e delle cartelle esattoriali. Si tratta di una serie di misure che servirebbero immediatamente a questo territorio.

Segnalo questo perché credo che l'attenzione debba essere rivolta soprattutto verso chi ha subito dei danni. Abbiamo visto agricoltori e contadini con le lacrime agli occhi e con il cuore pieno di tristezza, perché manca il raccolto, ma soprattutto perché in prospettiva, su certi tipi di colture come i vigneti, i nocioleti e i frutteti, i danni sono irreparabili per i prossimi due o tre anni.

Esprimo pertanto da quest'Aula la solidarietà a tutto il territorio, ma soprattutto invoco la capacità di intervenire, di dare manforte e di aiutare economicamente queste zone devastate e questi imprenditori che hanno subito danni ad oggi irreversibili. (*Applausi*).

[ALUISIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALUISIO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi prendo in esame la terza materia che costituisce la struttura portante di una società: quella dei trasporti e delle infrastrutture. È ormai evidente che l'autonomia differenziata contribuirà ad aumentare la sperequazione fra Nord e Sud. La posizione geografica del Mezzogiorno assegna al nostro Paese una piattaforma logistica ideale nel Mediterraneo, sì da costituire una vera cerniera tra Europa, Africa e Asia. Non è un caso che nella classifica dei primi 20 scali europei per movimentazione *container* Gioia Tauro si posiziona all'ottavo posto, risultando lo scalo più importante del Paese, senza nemmeno essere servita da una infrastruttura ferroviaria adeguata. Purtroppo queste potenziali capacità di sviluppo vengono distrutte da una scarsa attenzione per migliorare i trasporti e le infrastrutture del Sud.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'autonomia differenziata si ridurrebbero ulteriormente gli investimenti nel Meridione. Addirittura nel Mezzogiorno negli ultimi anni si è disinvestito più di cinque volte rispetto al Centro-Nord. Secondo i dati forniti da Eurostat e rielaborati da Svimez, al 2016 nel Mezzogiorno per ogni 1.000 chilometri quadrati di superficie si registravano appena 18 chilometri di rete autostradale a fronte dei 30 del Nord e dei 20 del Centro.

La stessa speculazione si registra anche per l'elettrificazione della rete ferroviaria; su 16.788 chilometri di rete l'elettrificazione delle infrastrutture meridionali sfiora il 50 per cento, mentre in altre parti d'Italia supera l'80 per cento.

Tale sperequazione è ancora più evidente per l'Alta velocità. Questo ha portato il Sud a perdere l'occasione per assumere un ruolo predominante presso le rotte africane e asiatiche, impedendo all'intero sistema Paese e non solo al Sud di intercettare i flussi commerciali e turistici.

Da questo Governo ci saremmo aspettati un impegno concreto per potenziare gli investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture così da connettere strade, porti scali, aerei e ferrovie, sfruttando anche a pieno le potenzialità della Via della seta, perché il commercio vuol dire, oltre che scambi di prodotti, soprattutto conoscenza, confronto ed inclusione, essere cioè messaggeri di pace.

Qual è stata però la risposta di questo Governo? Il disegno di legge n. 615, la cosiddetta legge Calderoli, ciò che io chiamerei legge spacca Italia, che renderà l'Italia uno spezzatino di tanti staterelli. Noi del MoVimento 5 Stelle contrasteremo questo piano studiato a tavolino per dividere definitivamente l'Italia in due, un Nord opulento e un Sud colonia, assecondando il rigurgito secessionista e insensato della Lega di Gianfranco Miglio. Certamente noi non lo consentiremo. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 12 luglio 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 20,02).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Museo della Shoah in Roma ([614](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

1. Al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla « Fondazione Museo della Shoah » in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah.
3. La Fondazione Museo della Shoah è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
 - a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
 - b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale ([693](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o

artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo

1.2

[Lopreato](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.100

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

1.4

[Scalfarotto](#)

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all'esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000».

Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1».

1.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «Ferme le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «da euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «da euro 200 a euro 600».

1.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «euro 2.000 a euro 10.000».*

1.101

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «del comma 1»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

1.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Ferme le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 400».

1.102

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;

b) dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art.1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

Art. 1-ter

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla "Alfabetizzazione climatica". Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.103

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

1.104

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

1.16

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.17

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma c.p. e 639 codice penale.»

1.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.».

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite fino a due terzi».

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite della metà».

1.0.100

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#) (*)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, al primo comma dopo le parole: «in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,»»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Stefani e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az.

1.0.101

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, il secondo comma è abrogato.»

1.0.102

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio.»»

1.0.103

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,»».

1.0.104

[Aloisio](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*quinquiesdecies*, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura.»»

1.0.105

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*septiesdecies*, primo comma, del codice penale, le parole: "di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla metà".».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ».

EMENDAMENTI

02.100

[Scalfarotto](#) (*)

Sost. id. em. 1.0.100

All' articolo , premettere il seguente:

«Art. 02.

(Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o in parte inservibili o" inserire le seguenti: ", ove previsto,"».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo Az-IV-RE.

2.101

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.102

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 2.101

Sopprimere l'articolo.

2.103

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e con la multa fino a 10.000 euro».

2.104

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «fino a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 1.000 euro».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « multa fino a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « multa fino a euro 309 »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro »;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate ».

EMENDAMENTI

3.100

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

3.102

[Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è abrogato»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro."»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il quarto comma è abrogato»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui.»».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui».

3.103

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi o della».

3.104

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 518-*duodecies* del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza ([364](#))

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico ».

Art. 2.

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente: « *h-bis)* distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 693.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo ([645](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « urbano ed extraurbano, » sono inserite le seguenti: « nonché degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

b) le parole: « l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « l'accessibilità e la fruizione dei predetti infrastrutture ed edifici ovvero ponga in essere atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibili gli stessi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto esplicito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 11 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato o entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona; in tale ultimo caso, la sanzione è aumentata del 20 per cento ».

2. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « chiunque distrugge, disperde, » sono inserite le seguenti: « deturpa o imbratta, »;

b) al numero 1), dopo le parole: « di un culto » sono inserite le seguenti: « o edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ».

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 693 .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 614

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 614

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa e di dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolazione;

con nota del 23 marzo 2023, il Ministero della cultura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, poiché il provvedimento non comporta costi di adeguamento, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, l'importo delle risorse pubbliche impiegate è ridotto e limitata è l'incidenza sugli assetti concorrenziali;

il disegno di legge prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah» ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma;

l'allestimento del Museo e le iniziative formative e culturali connesse potrebbero avere un impatto significativo in termini di diffusione della conoscenza dell'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 693, 364, 645 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 693, 364 e 645

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge n. 693, di iniziativa governativa, è corredato dell'analisi tecnico-normativa;

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del disegno di legge n. 693, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023, andrebbe integrata con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

l'esigenza di rispondere con urgenza al verificarsi di azioni di imbrattamento recentemente perpetrate ha comportato il mancato svolgimento di preventive consultazioni con i cittadini o le associazioni; secondo l'AIR, l'irrogazione di sanzioni amministrative ha un impatto più immediato nei confronti dei danneggiatori di beni culturali o paesaggistici rispetto alla sanzione penale;

con l'obiettivo di favorire un più celere ripristino dello status quo ante dei beni danneggiati, si prevede che gli introiti delle sanzioni siano devoluti al Ministero della cultura per essere prioritariamente destinati a tale finalità;

nel prevedere sanzioni amministrative nei confronti di quanti pongono in essere condotte in danno dei beni culturali o paesaggistici, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali;

si prevede, in particolare, un impatto positivo generalizzato per la collettività, poiché la tutela del patrimonio culturale costituisce un volano per l'economia nazionale e il ripristino dei beni danneggiati finanziato con gli importi delle sanzioni amministrative determina un risparmio di risorse pubbliche;

con riferimento all'introduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e all'inasprimento delle sanzioni penali di cui agli articoli 2 e 3, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a integrare l'AIR con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

invita, altresì, il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Bongiorno sui disegni di legge nn. 693, 364 e 645

In questo breve intervento non farò una relazione analitica ma intendo concentrarmi solo due aspetti del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula il quale reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria ai sempre più frequenti atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte.

Il primo profilo da esaminare è se fosse o meno necessario un intervento del legislatore.

Perché quando il legislatore decide di intervenire, deve farlo sempre in maniera mirata.

In questo caso c'è la necessità di intervenire per contrastare una nuova e assai significativa fenomenologia criminale, la cui elevata frequenza statistica attesta che non si tratta di una mera emergenza, come tale contingente e temporanea, quanto piuttosto di una ipotesi che ha assunto ormai una dimensione strutturale, che merita pertanto un intervento repressivo di carattere sistematico.

Il secondo aspetto del mio intervento riguarda le principali caratteristiche di questo disegno di legge che, anche grazie all'approfondito esame da parte della Commissione giustizia - un esame che si è sostanziato anche nell'approvazione di alcuni emendamenti - introduce un sistema mirato ad includere

nella risposta sanzionatoria tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici. Si è scelto di contrastare tali atti di intollerabile vandalismo attraverso la previsione di sanzioni amministrative che si aggiungono alle norme penali, secondo dei meccanismi di "doppio binario" sanzionatorio, funzionali alla repressione di un fenomeno criminoso particolarmente odioso e invasivo del patrimonio culturale del nostro Paese. Peraltro, al fine di mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio e di rispettare la necessaria proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate, in conformità ai recenti e ben noti orientamenti della giurisprudenza sovranazionale e interna in relazione al c.d. *ne bis in idem*, si è previsto, al comma 7 dell'articolo 1, che l'autorità (giudiziaria o amministrativa) che si pronuncia per seconda deve tenere conto al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate.

Passando al merito, il provvedimento licenziato dalla Commissione si compone di tre articoli. L'articolo 1 - come modificato in sede referente - punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. E' opportuno rilevare che l'inciso "ove previsto" è stato inserito dalla Commissione, per meglio chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione. Il medesimo articolo punisce poi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico. Le sanzioni amministrative introdotte si vanno ad aggiungere, come ho anticipato, alle sanzioni penali già previste - per analoghe condotte - dall'articolo 518-*duodecies* del Codice penale, che disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Questa precisazione è stata inserita in sede emendativa recependo alcune osservazioni della Commissione affari costituzionali. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero della cultura ed utilizzati prioritariamente per il ripristino dei beni danneggiati o imbrattati.

L'articolo 2 - che è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale sanzionando coloro che danneggiano beni in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico anche con la pena pecuniaria della multa fino a 10.000 euro. Attualmente tali condotte sono punite unicamente con la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 3 - anche questo inserito dalla Commissione - modifica l'articolo 639 del codice penale che disciplina il reato di deturpamento o imbrattamento di cose mobili. Il disegno di legge in primo luogo eleva la pena pecuniaria prevista per la condotta base, prevedendo la multa fino a euro 309; in secondo luogo introduce, specularmente all'articolo 635, una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) che ricorre quando il deturpamento o l'imbrattamento è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e infine, sanziona - con la reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa da 300 a 1.000 euro - le condotte di chi deturpa o imbratta teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

Il testo approvato ha imposto la conseguente modifica del titolo del disegno di legge. La Commissione infine ha deciso l'assorbimento degli altri due disegni di legge, di iniziativa parlamentare, esaminati congiuntamente all'AS 693.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Occhiuto, Ostellari, Parrini, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli, Unterberger e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Gasparri, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), approvata nella seduta del 5 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 3).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. D'Orso Valentina, Sportiello Gilda, Aiello Davide, Amato Gaetano, Ascari Stefania, Cherchi Susanna, Morfino Daniela, Onori Federica, Pavanelli Emma, Penza Pasqualino, Ricciardi Marianna, L'Abbate Patty, Caramiello Alessandro

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali (788)

(presentato in data 07/07/2023)

C.596 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati; (T.U. con C.659, C.952, C.991);

onn. Molinari Riccardo, Panizzut Massimiliano, Lazzarini Arianna, Loizzo Simona, Matone Simonetta, Andreuzza Giorgia, Angelucci Antonio, Bagnai Alberto, Barabotti Andrea, Bellomo Davide, Benvenuto Alessandro Manuel, Bergamini Davide, Billi Simone, Bisa Ingrid, Bitonci Massimo, Bof Gianangelo, Bordonali Simona, Bossi Umberto, Bruzzone Francesco, Candiani Stefano, Caparvi Virginio, Carloni Mirco, Carra' Anastasio, Cattoi Vanessa, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Centemero Giulio, Coin Dimitri, Comaroli Silvana Andreina, Crippa Andrea, Dara Andrea, Di Mattina Salvatore Marcello, Formentini Paolo, Frassini Rebecca, Furgiuele Domenico, Giaccone Andrea, Giagoni Dario, Giglio Vigna Alessandro, Gusmeroli Alberto Luigi, Iezzi Igor Giancarlo, Latini Giorgia, Maccanti Elena, Marchetti Riccardo Augusto, Miele Giovanna, Minardo Antonino, Montemagni Elisa, Morrone Jacopo, Nisini Tiziana, Ottaviani Nicola, Pierro Attilio, Pizzimenti Graziano, Pretto Erik Umberto, Ravetto Laura, Rixi Edoardo, Sasso Rossano, Stefani Alberto, Sudano Valeria, Toccalini Luca, Ziello Edoardo, Zinzi Gianpiero, Zoffili Eugenio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (790)

(presentato in data 07/07/2023)

C.384 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.446, C.459).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a L'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (789)

(presentato in data 07/07/2023);

Ministro dell'economia e delle finanze

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 (791)

(presentato in data 10/07/2023);

Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (792)

(presentato in data 10/07/2023);

senatrice D'Elia Cecilia

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità (793)

(presentato in data 10/07/2023);

senatrice Minasi Tilde

Speciali elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (794)

(presentato in data 11/07/2023);

Ministro delle imprese e del made in Italy

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795)

(presentato in data 11/07/2023).

Disegni di legge, nuova assegnazione

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale in sede referente

Sen. Castellone Maria Domenica ed altri

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa (739)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Già assegnato, in sede redigente, alla 10^a Commissione permanente (Sanità e lavoro)

(assegnato in data 06/07/2023);

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

in sede referente

Sen. Magni Tino ed altri

Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (257)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Già deferito in sede redigente, alla 10^a Commissione permanente (Sanità e lavoro)

(assegnato in data 06/07/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 06/07/2023 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Cantu' Maria Cristina "Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria" (226)

(presentato in data 25/10/2022)

Affari assegnati

In data 7 luglio 2023, è stato deferito alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma (Atto n.187).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 5 luglio 2023, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) n. 2018/858, (UE) n. 2018/1724 e (UE) n. 2019/1020, (COM (2023) 160 final), approvato, nella seduta del 28 giugno 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di

sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 9) (Atto n. 188);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 final), approvato, nella seduta del 28 giugno 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 8) (Atto n. 189).

I predetti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera del 5 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 3 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 51).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera dell'11 luglio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249 - lo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (n. 52).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito dal Presidente del Senato - d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- alla dottoressa Eva Spina, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- al dottor Natalino Loffredo, dirigente di seconda fascia, nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- alla dottoressa Marina Maria Assunta Protopapa, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta in data 30 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta nel 2022 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXXVIII*, n. 1).

Con lettera in data 7 luglio 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Cornaredo (Como).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 10 giugno al 6 luglio 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 6 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 giugno, 7 e 10 luglio, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOISI) per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 105);

di FINTECNA S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 106);

delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche (n. 14) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 107).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 24/SSRRCO/RQ/23 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 3).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna sulla risoluzione concernente le seguenti proposte di atti legislativi:

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque - (COM(2022)540);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) - (COM (2022) 541).

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (n. 6).

Interrogazioni

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#),

[GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, è un ente pubblico che opera sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'Agenzia collabora con le Regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo e, nello specifico, si occupa: a) di svolgere funzioni importanti come quella di garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute; b) di assicurare l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; c) di provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica; d) di assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure di registrazione (in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare); e) di rafforzare i rapporti con le agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali; f) di favorire e premiare gli investimenti in ricerca e sviluppo in Italia, promuovendo e premiando l'innovatività; g) di dialogare ed interagire con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive; h) di promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle *best practice* internazionali;

l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, ha disposto la proroga, al 28 febbraio 2023, della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive: la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il comitato prezzi e rimborso (CPR), operanti dalla scadenza, avvenuta il 15 ottobre 2022, in regime di *prorogatio*;

il comma 1-*bis* ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 28 febbraio 2023, delle due commissioni, trasferendone le funzioni a una nuova commissione unica, denominata commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), composta complessivamente da 10 membri, mentre attualmente ognuna delle due commissioni ha 10 componenti;

l'articolo 4, comma 9-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto un'ulteriore proroga dei componenti dei suddetti organi al 30 giugno 2023;

l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto ancora una proroga al 1° ottobre 2023;

queste continue proroghe danno la misura dell'incertezza dello stesso Governo in materia che, al di là delle dichiarazioni di intenti e di norme approvate in tutta fretta nonostante le criticità più volte manifestate non solo dall'opposizione, ma degli stessi addetti ai lavori, ha dimostrato pressapochismo e leggerezza a scapito del funzionamento di un'agenzia di fondamentale importanza;

considerato che, all'articolo 3, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 169 del 2022, si prevede, inoltre, che la figura del direttore generale, che, allo stato attuale, dispone di tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attività, sia abolita in concomitanza con la nomina del primo presidente di AIFA, il quale assumerà, conseguentemente, il ruolo di rappresentante legale dell'Agenzia stessa. Inoltre, prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano individuate non più solo le funzioni, ma anche le modalità di nomina dello stesso presidente di AIFA, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico;

considerato, altresì, che:

in seguito all'introduzione della "procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti-biosimilari (generici)", dell'ottobre 2020, sull'onda del meccanismo di accelerazione dei processi decisionali, AIFA ha reso noto di aver dimezzato i tempi medi di approvazione dei farmaci generici e biosimilari;

allo stato attuale, nonostante l'uso della decretazione d'urgenza, con la quale il Governo ha provveduto a modificare la *governance* dell'Agenzia italiana del farmaco, dopo diversi mesi dall'entrata in vigore delle misure, il processo di riforma impostato dal Governo non ha avuto ancora alcuna attuazione;

nel corso di questi mesi sono state numerose le dimissioni di tecnici ed esperti esterni, a cominciare dagli oncologi nominati nel gruppo di lavoro istituito dall'Agenzia sulle terapie antitumorali, che hanno lamentato l'impossibilità a riunirsi per fornire la collaborazione prevista; altre dimissioni sembrano all'orizzonte e l'Agenzia del farmaco è, di fatto, in una situazione di totale incertezza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare al fine di superare al più presto l'attuale soluzione in cui versa l'AIFA, dando finalmente risposte adeguate a garantirne il pieno e corretto funzionamento;

se abbia contezza delle modalità e dei tempi di attuazione del tentativo di "riforma" della *governance* approvata dalla maggioranza e se, al contrario, le continue proroghe siano l'indicazione di una volontà tardiva di rivedere le norme nel tentativo di porre rimedio a una "riforma" sbagliata e dannosa.

(3-00555)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: la dottoressa Elena Basile è una diplomatica italiana, attualmente in pensione, con alle spalle circa 40 anni di servizio, quasi sempre in ruoli apicali, fino a diventare ambasciatrice in Svezia dal 2013 al 2017 e ambasciatrice in Belgio dal 2017 al 2021;

la mattina del 6 luglio, la dottoressa Basile annuncia, tramite il proprio *account* "Twitter", di avere scritto "molti articoli col pseudonimo" su "il Fatto Quotidiano";

in tali articoli, la diplomatica italiana si scaglia contro la "narrazione atlantista" della crisi russo-ucraina, sminuendo la resistenza ucraina e adombrando un complottistico utilizzo e sostegno alla guerra in atto a fini speculativi, spesso ricorrendo ad argomentazioni anti-statunitensi per sdoganare il Presidente della Federazione russa;

tali ricostruzioni si innestano a pieno titolo nella campagna di disinformazione condotta dalla Russia nel nostro Paese, col chiaro intento di legittimare la collocazione internazionale dell'Italia nella crisi in atto e destabilizzare il Paese;

il fatto che un alto funzionario statale, ganglio della politica estera italiana in vari Paesi chiave, sotto pseudonimo abbia attaccato apertamente il nostro Paese, il suo posizionamento e la sua politica, appare, a giudizio dell'interrogante, estremamente grave e dimostra la capacità della Russia di diffondere la propria propaganda a tutti i livelli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per verificare eventuali responsabilità, ribadire la posizione del proprio dicastero ed evitare che soggetti diplomatici utilizzino gli organi di stampa per veicolare ricostruzioni in aperto contrasto con gli indirizzi della Farnesina.

(3-00556)

[MARTELLA](#), [FRANCESCHELLI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHINI](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 2, commi 198 e 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il garante della sorveglianza dei prezzi, prevedendo che esso si avvalga, per l'esercizio delle sue funzioni, anche della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da quest'ultimo rilevati;

il successivo comma 199-*bis*, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, prevede che, al fine di monitorare la dinamica dei prezzi è costituita la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, che può essere convocata dal garante per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari all'individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi;

il comma 199-*quinquies*, anch'esso introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, prevede, altresì, che: "qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del

made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna";

considerato che:

secondo i dati ISTAT relativi al mese di maggio 2023, si sono registrati aumenti medi del 40 per cento su base annua dei prezzi medi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali, nonostante, nel medesimo mese, si sia verificato un calo generalizzato dei prezzi dei carburanti;

tali aumenti sono stati registrati anche dall'Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in quanto nella *newsletter* "Prezzi e tariffe" del maggio 2023, che riporta i dati di Eurostat, "il differenziale inflazionistico è sfavorevole all'Italia per il trasporto aereo passeggeri" ed è registrato un aumento del 38,03 per cento dei relativi prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un dato nettamente maggiore rispetto a quello medio dell'area euro, pari al 17,91 per cento; a quanto si apprende da fonti giornalistiche, le compagnie aeree interessate hanno affermato che l'aumento dei costi è dovuto, da un lato, alla crescita dell'inflazione generale, dall'altro, al significativo aumento della domanda con la ripresa dei viaggi *post* COVID-19, cui le compagnie non hanno risposto pienamente con nuovi mezzi e personale, mentre il calo dei prezzi dei carburanti non avrebbe avuto un impatto come quello dei biglietti in quanto diverse compagnie lo hanno acquistato l'anno precedente con costi più elevati;

nonostante il comunicato stampa ISTAT relativo ai prezzi di maggio sia stato pubblicato a metà giugno, secondo quanto riportato dal sito del Ministero delle imprese solamente lo scorso 4 luglio, su indicazione del Ministro, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha avviato un'interlocuzione con le principali compagnie aeree, vale a dire ITA Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air, al fine di "analizzare le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei negli ultimi mesi sulle tratte nazionali", e in particolare quelli relativi alle tratte che collegano le città di Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari;

il garante ha inoltre comunicato che la prossima riunione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi si terrà giovedì 20 luglio e servirà a confrontare i dati forniti dalle imprese con quelli già disponibili;

secondo la citata normativa vigente, l'adozione delle misure correttive è successiva agli esiti dei lavori della commissione, pertanto queste rischiano di arrivare in ritardo rispetto alle esigenze degli utenti che necessitano di prenotare in anticipo voli lungo le tratte critiche in coincidenza con il periodo di ferie estive,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito la tempestiva attivazione delle procedure di monitoraggio della dinamica dei prezzi previste dalla legge n. 244 del 2007, e in particolare la costituzione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi prevista dall'articolo 2, comma 199-*bis*, della legge, al fine di coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulle tratte nazionali;

quali siano le analisi finora condotte dalla commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi in merito ai fatti di cui sopra e se, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 199-*quinqüies*, della legge n. 244, siano emersi risultati che confermano anomalie nella dinamica dei prezzi dei biglietti aerei da cui discende l'obbligo per il Governo di adottare adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna a tutela dei consumatori;

se il Ministro delle imprese non ritenga tardiva l'attivazione dell'interlocuzione con le principali compagnie aeree solamente a partire dallo scorso 4 luglio, nonostante gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei si siano verificati a partire da maggio;

se non ritenga che la convocazione della prossima riunione della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, prevista soltanto per il 20 luglio 2023, sia in palese ritardo rispetto alle esigenze e all'urgenza di adottare iniziative correttive volte ad alleviare il prezzo dei biglietti aerei a carico dei consumatori;

quali interventi urgenti si intenda adottare, nelle more della conclusione dei lavori della commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, al fine di giungere a una tempestiva soluzione del problema

esposto e se tra le iniziative si intenda prevedere adeguate misure di ristoro nei confronti dei consumatori a fronte dell'eccessivo incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte nazionali.

(3-00557)

[VERINI](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [D'ELIA](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [RANDO](#), [ROJC](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 27 della Costituzione scolpisce il significato di responsabilità penale e la funzione della pena precisando al comma terzo che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", nonostante la funzione punitivo-retributiva della pena volta a compensare o retribuire il male arrecato alla società con l'atto criminoso; al 30 aprile 2023 i detenuti presenti nelle carceri del nostro Paese erano circa 56.000 come rilevato da un rapporto pubblicato dall'associazione "Antigone". Dunque ben 9.000 detenuti in più, con differenziazione da regione a regione, rispetto alla capienza regolamentare e con un tasso di sovraffollamento pari in media al 119 per cento;

alle criticità dovute al sovraffollamento, tra i più alti in Europa, si sommano, all'interno degli istituti penitenziari, quelle relative all'assenza di spazi idonei, di servizi, di acqua a sufficienza nonché il pessimo stato di conservazione e manutenzione di parte delle strutture;

la casa circondariale "Le Sughere" di Livorno presenta notevoli criticità, logistiche, organizzative, strutturali e di servizio;

presso l'istituto penitenziario, dove da tempo si denuncia una preoccupante carenza di personale, è impiegato un direttore *pro tempore* e nonostante le sollecitazioni del Garante dei detenuti, della camera penale di Livorno e dell'amministrazione comunale di Livorno perdura un notevole ritardo nella nomina del direttore di ruolo;

i problemi strutturali dell'istituto sono noti e, nonostante i numerosi interventi di ristrutturazione, hanno portato alla chiusura di spazi e padiglioni. Attualmente, la media sicurezza è divisa tra il padiglione verde (ex femminile), che ospita due sezioni, e il transito, che in realtà è solo in piccola parte usato come tale e ospita una sezione di media sicurezza a regime chiuso. Il padiglione verde e il transito versano in brutte condizioni quanto a igiene e affollamento, infatti, non è rispettato il limite di 3 metri quadri calpestabili a persona, motivo per cui i ricorsi ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, vengono spesso vinti;

le celle della sezione transito hanno le schermature alle finestre. Le docce sono solo comuni. Nonostante la recente ristrutturazione delle docce e l'utilizzo della "sala Murales" come spazio dedicato alle attività trattamentali e alla socialità, il transito resta una sezione angusta e in cattivo stato conservativo, dove le persone transitanti sono ospitate in due celle che possono accogliere fino a 7 persone, con uno spazio assolutamente insufficiente, così come anche nelle altre celle;

il nuovo padiglione blu è stato costruito senza considerare spazi adeguati da destinare alle attività trattamentali e ciò appare particolarmente critico stante l'inutilizzabilità dell'attigua sala polivalente. Appare di tutta evidenza dunque come l'assenza di spazi collettivi adeguati sia uno dei problemi principali della struttura;

dopo aver risolto momentaneamente la questione riguardante il reparto arancio, rimangono da definire tutte le problematiche che investono gli altri reparti che ospitano detenuti di media sicurezza, in particolare il reparto giallo (ex transito) ed il reparto verde (ex femminile), luoghi anche questi fortemente degradati e sovraffollati,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi relativi alla nomina del direttore di ruolo e alla consegna dei padiglioni chiusi destinati ai detenuti di media sicurezza;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano gli intendimenti che il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria intende assumere in ordine alla riapertura delle sezioni femminili, chiuse nel lontano 2011.

(3-00558)

[FINA](#), [BASSO](#), [IRTO](#), [RANDO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [ROJC](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#), [LA MARCA](#),

CAMUSSO, TAJANI, ALFIERI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MARTELLA - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, della difesa e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

secondo i dati pubblicati dallo "European forest fire information system" (EFFIS), in Italia, a partire dalla seconda metà di luglio, si verifica in media un repentino aumento della superficie cumulata di aree bruciate;

nel 2022, la superficie bruciata settimanale cumulata è stata superiore a quella media degli anni tra il 2006 e il 2022, mentre l'anno 2021 ha rappresentato il picco più alto. Per la campagna antincendio boschivo del 2022, la flotta aerea di Stato è composta da 14 velivoli "Canadair" CL415, 2 AT 802 "Fire Boss" e 5 elicotteri Erickson S64F, cui si sono aggiunti 13 elicotteri del comparto difesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri e, in situazioni estremamente critiche, i velivoli cofinanziati dalla Commissione europea nell'ambito del progetto "rescEU";

attualmente, nell'anno 2023, non si sono ancora verificati significativi episodi di incendi boschivi e le anomalie termiche settimanali sono al di sotto del livello minimo registrato a partire dall'anno 2012. Tuttavia nel corso delle prossime settimane la situazione potrà portarsi in linea con gli anni precedenti con l'arrivo delle ondate di caldo previste per la seconda metà del mese. Alla dotazione dei mezzi a disposizione si sono aggiunti, rispetto alla campagna dell'anno precedente, due AT 802 "Fire Boss", mentre il numero dei Canadair e quello degli elicotteri sono stati ridotti di un'unità;

il punto di riferimento normativo per la materia in questione è la legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi), che, anche alla luce dell'eterogeneità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale, affida alle Regioni la competenza di programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, attraverso lo strumento del piano regionale, di cui all'articolo 3 della legge-quadro. Nel corso degli anni di applicazione della legge quadro, le Regioni hanno approvato specifiche legislazioni regionali e hanno sviluppato competenze e strategie anche oltre quanto previsto dalla normativa nazionale, accumulando esperienze e impiegando risorse umane e strumentali in modo diversificato. A livello nazionale vi sono diversi enti che, ciascuno per le sue competenze, partecipano all'attività antincendi boschivi: il Dipartimento della protezione civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che fa capo al Ministero dell'interno, il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di competenza del Ministero della difesa e la Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;

in risposta al picco degli incendi boschivi del 2021, il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, ha recato disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi, promuovendo il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi e della lotta attiva, e prevedendo modifiche al codice penale e alla legge quadro. Dal punto di vista finanziario, il decreto ha previsto due stanziamenti principali: all'articolo 2, 40 milioni di euro per l'anno 2021 per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali destinati al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Arma dei carabinieri; all'articolo 4, comma 2, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati esclusivamente alle attività di prevenzione nei territori ricadenti nell'ambito della strategia nazionale aree interne (SNAI) e nelle isole minori. Tra le novità più importanti introdotte dal decreto-legge incendi boschivi vi è la disciplina a livello nazionale della tecnica del fuoco prescritto, già impiegata sperimentalmente da alcune regioni italiane virtuose e largamente utilizzata con successo in altri Paesi quali il Portogallo, la Spagna e la Francia, che consiste nell'utilizzo scientifico e pianificato del fuoco durante la stagione invernale da parte di personale qualificato per ridurre l'accumulo di vegetazione infiammabile e, di conseguenza, l'intensità degli incendi futuri. I citati stanziamenti per fronteggiare gli incendi boschivi non sono destinati né ai

soggetti istituzionali più coinvolti nella materia, vale a dire le Regioni, né ai territori che presentano profili di rischio incendi boschivi più elevato, in quanto questi, per la maggior parte, si trovano al di fuori dell'ambito della SNAI e delle isole minori;

la diversità degli ecosistemi presenti sul territorio nazionale e le diverse tradizioni ed esperienze accumulate negli ultimi decenni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi suggeriscono che il livello istituzionale più appropriato per affrontare la questione in modo efficiente sia quello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Maggiori investimenti in previsione e prevenzione, come dimostrato da un'ampia letteratura scientifica specialistica, possono contribuire all'efficacia e alla sicurezza della lotta attiva, all'abbattimento dei suoi costi, nonché alla riduzione delle conseguenze negative degli incendi;

per impiegare la tecnica del fuoco prescritto con successo su tutto il territorio nazionale si rendono necessari sia il potenziamento dell'addestramento professionale degli addetti, la cui età media è attualmente eccessivamente elevata per un'attività che per natura è complessa, sia meccanismi di monitoraggio e di informazione più efficaci, sia l'assenza di eccessivi limiti normativi a livello nazionale, in quanto le singole Regioni già oggi applicano tale tecnica con modalità diverse, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia attivato, o siano in via di preparazione, per la campagna antincendio da affrontare in estate e per ridurre al minimo i danni provocati dagli incendi boschivi che rappresentano ormai da anni una emergenza nazionale;

se ritenga che l'attuale dotazione di personale e mezzi dislocati sul territorio nazionale sia sufficiente per affrontare al meglio la prossima campagna antincendio e se non ritenga opportuno un suo corrispondente tempestivo potenziamento;

se non ritenga cruciale destinare adeguati stanziamenti di risorse principalmente alle esigenze delle Regioni, quali enti maggiormente competenti in materia, concentrandoli su quelle i cui territori presentano maggiori fattori di rischio e sulle attività di previsione e prevenzione, con particolare riferimento all'addestramento professionale del personale da impiegare nella stagione invernale per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, con l'obiettivo di abbassarne l'età media;

se non ritenga, altresì, opportuno prevedere, di concerto con le Regioni, un meccanismo di monitoraggio degli interventi di prevenzione tesi a ridurre l'inflammabilità della vegetazione, con particolare attenzione all'impatto che queste hanno sulla biodiversità e sulle emissioni di gas climalteranti.

(3-00559)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che il Ministro in indirizzo avrebbe dirottato su altri interventi ben 300 dei 312 milioni di euro stanziati dal Governo Draghi per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno e deliberati il 1° agosto 2022 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nell'ambito del contratto di servizio con RFI;

in particolare, l'intervento riguardava il collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalveti e la bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalveti e la sua cancellazione avrebbe conseguenze molto negative dal punto di vista logistico per il porto di Livorno,

si chiede di sapere:

se quanto riportato risponda al vero e quali siano le ragioni per cui tale decisione sia stata adottata; quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire, in ogni caso, il finanziamento degli interventi programmati per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con il porto di Livorno.

(3-00560)

[ROJC](#), [CAMUSSO](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

per dare sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia, e per far fronte alla crisi energetica a seguito del conflitto in Ucraina, il Governo guidato da Mario Draghi varò una serie di decreti-legge

che prevedevano prevalentemente contributi a fondo perduto in favore delle numerose aziende colpite; tra questi, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, interveniva, in particolar modo, per sostenere le imprese edilizie in difficoltà a seguito del consistente aumento indiscriminato dei prezzi di materiale di costruzione, dei carburanti e di prodotti energetici e pertanto non più in grado di mantenere fede agli impegni contrattuali assunti con la pubblica amministrazione;

di fronte all'obbligo di dare seguito ai contratti nelle modalità e con i prezzi antecedenti alla guerra, infatti, le imprese si sono trovate con costi completamente fuori controllo e con pesanti squilibri nei conti;

le cooperative associate a Legacoop si sono rivolte al Governo in carica chiedendo un intervento urgente per quanto riguarda l'intero comparto, affermando che: "i ritardi nel riconoscimento dei ristori previsti dal decreto hanno ormai superato i dieci mesi perché la maggioranza degli enti che appaltano i lavori non ha ancora ricevuto dallo Stato centrale le risorse necessarie ad erogare i ristori. La situazione è a macchia di leopardo, ma riguarda tutte le zone del Paese, tanto al Nord, quanto al Centro e nel Sud Italia";

il mancato incasso degli importi dovuti in tempi rapidi, infatti, metterebbe a repentaglio non solo la prosecuzione delle gare attualmente in corso, ma la stessa continuità delle ditte esecutrici, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare una rapida risposta alle motivate richieste della Legacoop e dell'intero comparto, per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 50 del 2022 e per scongiurare il rischio di ripercussioni negative sulla produzione e sui livelli occupazionali in un settore così delicato come quello dell'edilizia;

se non ritengano opportuno incontrare, in tempi rapidi, le organizzazioni sindacali e di categoria del settore, al fine di valutare l'attuale situazione e le prospettive dell'intero comparto.

(3-00561)

(già 4-00399)

[MISIANI](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il legislatore, a causa dell'attuale scenario economico caratterizzato da molteplici e pregiudizievoli fenomeni inflattivi, i quali hanno provocato straordinari incrementi dei prezzi dei materiali, e, conseguentemente, procurato notevoli difficoltà nell'esecuzione dei contratti pubblici, ostative al normale andamento delle attività economiche, è intervenuto a più riprese in materia di compensazione e revisione prezzi mediante l'introduzione di apposite misure straordinarie poste a tutela delle esigenze degli appaltatori, sensibilmente pregiudicati dall'attuale rincaro costante e generalizzato dei prezzi;

in particolare, con l'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato istituito un fondo destinato ai soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza di risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ovvero di insufficienza di somme derivanti da ribassi di asta, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;

tale fondo, sebbene inizialmente istituito per far fronte alle maggiori somme derivanti dall'applicazione del sistema compensativo previsto per l'anno 2021, ad oggi, è stato esteso con l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche ad altri interventi e alle annualità 2022 e 2023, prevedendo una dotazione complessiva pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per il 2023;

allo stato attuale, nonostante le stazioni appaltanti abbiano presentato istanza di accesso al fondo nei modi e nei termini previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2022, n. 241, il Ministero competente non ha ancora provveduto all'erogazione dei fondi;

le somme ad oggi richieste dalle stazioni appaltanti si riferiscono esclusivamente al primo semestre 2022 e, nonostante ormai sia trascorso anche il secondo semestre, non risultano ancora erogate, con l'accumulo di un notevole ritardo che sta mettendo in gravi difficoltà le imprese appaltatrici e producendo un impatto grave sulla tenuta del sistema economico;

considerato che:

nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità di un'erogazione anticipata del 50 per cento delle somme richieste dalle stazioni appaltanti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, non si è ancora attivato in tal senso;

il ritardo nell'erogazione dei fondi, cui si aggiunge la mancata anticipazione delle somme richieste, non consente alle stazioni appaltanti di liquidare il credito maturato dagli appaltatori in virtù dell'applicazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50. Tale situazione provoca, inevitabilmente, oltre ad un ingente danno in capo ai diversi appaltatori, l'insostenibilità economica dei contratti di appalto pubblici sottoscritti e, conseguentemente, l'interruzione delle lavorazioni in corso; in considerazione dei ritardi accumulati nell'erogazione delle somme da riconoscere in compensazione relative al primo semestre 2022, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente a causa degli inevitabili ritardi che si cumuleranno anche per il secondo semestre;

fra le ulteriori implicazioni, emerge in tutta evidenza quella denunciata dalle imprese appaltatrici, le quali non potendo agire nei confronti delle stazioni appaltanti per il recupero delle somme per effetto della vigente normativa che non consente di azionare tali crediti, subiscono le azioni dei fornitori e subappaltatori che, in virtù dei rapporti contrattuali privatistici, possono avviare azioni coatte per il recupero dei loro crediti o la sospensione delle forniture dei cantieri fino all'incasso di quanto loro dovuto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l'erogazione delle risorse a disposizione del fondo di cui l'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali ritardi configurino un grave danno nei confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese appaltatrici e se non intenda attivarsi per accertare eventuali responsabilità in merito a tale situazione;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare con urgenza per accelerare l'erogazione delle risorse e se intenda prevedere anche un termine certo entro il quale saranno effettuate le future erogazioni dei fondi per il secondo semestre 2022 al fine di scongiurare un'eccessiva onerosità a carico delle imprese appaltatrici, idonea a provocare una risoluzione contrattuale o l'interruzione dei lavori nei cantieri.

(3-00562)

(già 4-00099)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'archivio Centrale dello stato, con sede a Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario, conserva archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi;

si tratta di un ufficio dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale generale, cui sono attribuite fondamentali attività di ricerca, consultazione, formazione e promozione culturale, in diretta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione, nonché promuovere "lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica";

il valore storico e culturale della documentazione conservata all'archivio Centrale dello Stato è immenso: la sua documentazione testimonia la storia, la memoria, i costumi e l'evoluzione del nostro Paese, rappresentando una fonte pressoché inesauribile di sapere e conoscenza;

proprio nel mese di giugno 2023, il canale radiotelevisivo RAI Storia ha trasmesso un documentario ("Italia: viaggio nella bellezza. La memoria in uno scrigno. L'Archivio Centrale dello Stato") che evidenzia la ricchezza e le virtualità racchiuse nella documentazione;

storici, archivisti, storici e appassionati frequentano quotidianamente le sale della sede di Roma, prendendo diretto contatto con documentazione e carteggi "liberamenti consultabili" ai sensi dell'articolo 122 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

l'articolo 6 del codice stabilisce che la valorizzazione del patrimonio culturale consiste anche nell'"assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso";

a tale riguardo consta che in una mattina del maggio scorso una parte del sottotetto del porticato esterno della sede dell'archivio, immobile dichiarato di interesse particolarmente importante nel 2004, sia caduta a terra, fortunatamente senza colpire nessuno;
consta anche che in diverse sale interne gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria non siano funzionanti da diversi mesi, costringendo i lavoratori, gli studiosi e gli altri fruitori a svolgere le proprie ricerche al freddo, d'inverno, e al caldo torrido d'estate;
tali condizioni non appaiono confacenti a un luogo di cultura e memoria di estrema importanza per il nostro Paese: assicurare agli studiosi condizioni di sicurezza e dignitose rappresenta assunto minimo e imprescindibile per consentire la "libera consultazione" di documenti che costituiscono diretto portato del nostro patrimonio culturale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda adottare per assicurare condizioni di sicurezza e dignitose per lavoratori, studiosi, appassionati, ricercatori e cittadini che intendono esercitare il proprio diritto di accedere e fruire dell'immenso patrimonio culturale espresso dalla documentazione conservata all'archivio Centrale dello Stato.

(3-00563)

[PIRRO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nell' Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996, viene individuata la figura dell'autista soccorritore;
con l'Atto 22 maggio 2003 n. 1711, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza", considerando anche l'autista soccorritore;

considerato che la materia è riservata alle competenze statali, così come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 37 del 2009 della Regione Basilicata, recante "Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore", perché adottata in violazione del limite imposto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni. Secondo la Corte costituzionale, quindi, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, che ha competenze sulla istituzione delle figure sanitarie o tecniche sanitarie;

considerato, inoltre, che:

il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza-urgenza risulta essere il primo anello della catena di accesso ai servizi sanitari;

in assenza della figura professionale dell'autista soccorritore permane una vistosa lacuna del sistema di assistenza sanitaria pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.

(3-00564)

[PIRRO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [GUIDOLIN](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha sostituito integralmente il decreto 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

con l'obiettivo di garantire l'aggiornamento dei LEA in modo continuo, sistematico, e basato su criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della "commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale", che è nominata e presieduta dal Ministro della salute ed è composta dal direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero e da 15 esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui 4 designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco,

uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e 7 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

la commissione, che dura in carica 3 anni, si è insediata il 28 luglio 2020 e il suo mandato cesserà di avere efficacia dopo il 28 luglio 2023;

i commi 557 e 558 dell'articolo 1 della citata legge definiscono le attività che la commissione può svolgere rispettando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

nello specifico, la commissione ha il compito di: acquisire e valutare le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi e prestazioni; modificare le prestazioni e servizi già inclusi nei LEA; valutare l'impatto economico delle modifiche ai LEA; valutare le richieste provenienti da strutture del servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione; valutare che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso *standard* di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA;

le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate, oltre che dai propri componenti, da: cittadini e associazioni di pazienti; Ministero della salute o dalle istituzioni vigilate (AIFA, AGENAS, ISS), aziende sanitarie, aziende ospedaliere, società scientifiche, IRCCS, policlinici universitari, professionisti del SSN e loro associazioni; aziende produttrici e loro associazioni;

considerato che l'attuale commissione è in procinto di scadere e, nonostante la legge istitutiva assoggetti la sua attività all'applicazione della normativa vigente in materia di diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013), al momento non vi sono evidenze delle valutazioni poste in essere dalla commissione,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro di indirizzo intenda porre in essere per evitare che l'imminente passaggio legato alla scadenza dell'attuale commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel servizio sanitario nazionale e all'insediamento della nuova commissione non comporti un ulteriore allungamento dei tempi per l'aggiornamento dei LEA;

se non ritenga utile ed opportuno adottare iniziative finalizzate a rafforzare la trasparenza delle sedute della commissione, anche attraverso l'inserimento di tempi certi, al fine di garantire che venga fornita una risposta in merito alle richieste inviate alla commissione stessa ed evitare situazioni prolungate di incertezza.

(3-00565)

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

molti docenti che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, stanno denunciando di non avere ancora ricevuto lo stipendio dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

è inaccettabile che molti insegnanti siano senza stipendio da più di tre mesi, a maggior ragione in un momento così difficile dal punto di vista economico e sociale e che si trovino, spesso, costretti a chiedere assistenza legale per ricorrere al giudice tramite la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo;

il sistema prevede una modalità di pagamento degli stipendi mediante l'immissione dei dati contrattuali da parte delle singole scuole nel sistema informatico centralizzato, lasciando che sia direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze a pagare quelli relativi ai rispettivi supplenti d'istituto;

si tratta di un sistema, dunque, che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili a causa dei farraginosi *iter* autorizzativi e di controllo da parte del Ministero dell'economia, del costante ritardo nel trasferire le risorse sui capitoli di bilancio delle scuole e della mancata e stringente interlocuzione con "NoiPA";

appare evidente come il ritardo nei pagamenti sia da addebitare interamente all'amministrazione centrale;

sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero competente volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola e a garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi;

a ciò si aggiungano le gravose incombenze che devono affrontare le segreterie delle scuole che sono sempre più in affanno nella gestione di molti importanti capitoli di spesa anche in ragione delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per pagare gli stipendi dovuti al personale supplente delle scuole che attende la remunerazione talora anche da molti mesi;

se non ritengano di intervenire per cambiare un sistema che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili e se il Ministro dell'istruzione e del merito non intenda intervenire per potenziare il personale delle segreterie scolastiche.

(3-00566)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la società DB Cargo Italia è un'impresa ferroviaria italiana operante nel trasporto merci su ferrovia, specializzata anche nell'attività di manovra ferroviaria nell'impianto RFI di Domo II dove, secondo quanto si apprende dalla "relazione tecnica economica manovre impianti di confine", opera con propri mezzi e personale in virtù di accordi di collaborazione con la stessa RFI;

il 16 giugno 2023, durante un incontro con le organizzazioni sindacali, la società DB Cargo Italia ha comunicato l'azzeramento dell'attività di manovra ferroviaria nell'impianto di Domo II e il contestuale esubero di 27 lavoratori, dovuto al fatto che la crisi globale ha comportato la diminuzione dei volumi ed una minor necessità di servizi di manovra ferroviaria;

nel corso dell'incontro sindacale, la società ha parlato anche di difficoltà pregresse e di un andamento generale che non gode di ottima salute: occorre a questo punto ricordare che la maggioranza del capitale della società DB Cargo Italia è detenuto dall'impresa ferroviaria DB Cargo con sede legale e amministrativa in Germania, la quale, secondo il presidente della Corte dei conti federale tedesca, è in uno stato di crisi cronica con perdite finanziarie conclamate;

la decisione della DB Cargo Italia determina un impoverimento del panorama industriale della regione Piemonte e un grave impatto dal punto di vista dell'occupazione sul territorio, in un'area che invece risulta interessata dallo sviluppo dei corridoi intermodali europei, al punto che altre imprese ferroviarie stimano potenzialità di 50 treni al giorno ed investimenti della portata di 30 milioni di euro per il rilancio produttivo ed occupazionale del sito Domo II,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato degli eventi e delle effettive ragioni che hanno determinato la chiusura dell'impianto di Domo II, al fine di scongiurare il reiterarsi di analoghe situazioni in altri impianti gestiti dalla società DB Cargo Italia; inoltre, se sia informato delle attività di ricollocazione del personale.

(4-00557)

[CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [ZAMBITO](#), [FURLAN](#), [TAJANI](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [BASSO](#), [ZAMPA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Uber Eats è una filiale della multinazionale statunitense Uber operante nel settore del *food delivery*. Come noto, si tratta di una piattaforma digitale di consegna di cibo a domicilio che ha iniziato la sua attività commerciale in Italia nel 2016, inizialmente da Milano per poi estendersi in 60 città; attualmente conta circa 50 dipendenti che operano nella sede di Milano e circa 3.800 *rider* inquadrati con contratto di collaborazione occasionale o come lavoratori autonomi con partita IVA;

nonostante il *food delivery* abbia raggiunto nel 2022 un fatturato in Italia di 2,8 miliardi di euro, pari a circa il 4 per cento del volume d'affari complessivo dei servizi di ristorazione, di cui circa un miliardo

realizzato con le grandi piattaforme internazionali, lo scorso 15 giugno Uber Eats ha annunciato la dismissione dell'attività nel nostro Paese dal 15 luglio 2023, motivando la decisione con una crescita economica "non in linea con le aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo"; la società ha inoltre dichiarato di voler rimanere in Italia concentrando la propria attività unicamente nel settore della mobilità e avviando la procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti attraverso una comunicazione recapitata ai lavoratori e successivamente ai sindacati coinvolti; a quanto risulta agli interroganti, i vertici dell'azienda hanno dichiarato di essere disponibili ad incontrare le federazioni sindacali rappresentative dei lavoratori diretti per discutere del ricorso ad ammortizzatori sociali, mentre hanno già comunicato di non voler condurre alcuna trattativa con le federazioni dei lavoratori atipici, ovvero i *riders*, i quali, inquadrati con contratti di collaborazione o partita IVA, resterebbero senza adeguati strumenti di protezione sociale dal licenziamento; la situazione appare particolarmente grave, perché, come noto, l'economia su piattaforma digitale ha un carattere immateriale, in cui l'unico elemento di materialità si rinviene nella prestazione lavorativa delle persone che, in virtù del rapporto di lavoro autonomo, si assumono di fatto il rischio d'impresa e per contro, in caso di cessazione dell'attività, non hanno alcuna copertura per la disoccupazione involontaria o la perdita di reddito, e neanche un incentivo alla ricollocazione, oltre a non essere compresi nella procedura di licenziamento collettivo; peraltro, sotto questo profilo, Uber Eats ha altresì comunicato alle associazioni sindacali che ai dipendenti non ha applicato un contratto collettivo nazionale, ma li ha qualificati genericamente come lavoratori che "operano nel terziario"; da quanto risulta agli interroganti, l'azienda vanta un grave precedente in relazione al trattamento riservato ai *riders*, dal momento che nel 2020 Uber Eats era finita sotto amministrazione giudiziaria, nell'ambito di un'inchiesta per caporalato della procura di Milano, che ne aveva ordinato il commissariamento per lo sfruttamento dei fattorini addetti alle consegne di cibo per il servizio legato a due società di intermediazione del settore della logistica, pertanto la posizione dichiarata dall'azienda stessa in merito all'indisponibilità di confrontarsi con le categorie sindacali degli atipici rappresenta un ulteriore grave segnale di lesione dei diritti dei lavoratori e delle prerogative sindacali, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali iniziative immediate ed urgenti intendano intraprendere per tutelare la posizione di tutti i lavoratori coinvolti nella cessazione dell'attività dell'azienda, anche attraverso l'immediata convocazione di un tavolo di confronto aperto a tutte le rappresentanze sindacali.

(4-00558)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 maggio 2023, ha approvato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, detto "decreto alluvione" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno), che reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in sede di esame presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera, è emersa una specifica criticità legata alla temporaneità delle misure di sostegno individuate per dilazionare i pagamenti delle bollette relativi ad alcuni servizi essenziali alla popolazione ed alle imprese afferenti ai 7 comuni delle Marche contenuti nell'allegato al decreto;

ritenuto che:

per il pagamento delle utenze, ARERA con delibera del 19 maggio scorso, aveva già disposto la sospensione dei pagamenti relativi a fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio, con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);

il decreto-legge prevede che l'Autorità debba "disciplinare le modalità" per la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1° maggio, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere o degli avvisi di pagamento, con scadenza nel medesimo periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza in quel periodo, ovvero degli importi sospesi e non

pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, all'acqua e ai rifiuti urbani;

l'ARERA disciplina, inoltre, le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi;

le risorse complessivamente stanziati dal Governo a tali fini ammontano in tutto a circa 2 miliardi di euro;

osservato che il decreto-legge n. 61 del 2023 è in vigore dal 2 giugno ed è attualmente in corso l'*iter* di conversione in legge presso la Camera dei deputati,

si chiede di sapere:

quali contributi o sostegni aggiuntivi si intenda adottare per sostenere le spese relative alle utenze che, data la contingenza del *post* alluvione, gravano in modo intempestivo sulle famiglie dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, in particolare, su quelle nelle province Pesaro e Urbino, di Fano e nei comuni di Gabicce, Montelabbate, Monte Grimano e Sassocorvaro Auditore;

se non si ritenga utile intervenire, quantomeno, sulle rateizzazioni dei pagamenti utilizzando le disposizioni previste dall'ARERA che lo consentono per almeno 12 mesi, coprendo i costi reali almeno fino al 31 dicembre 2023 consentendo così una migliore allocazione del risparmio nelle famiglie concentrate prevalentemente sugli investimenti per la ripresa delle proprie attività, tenuto conto che diversamente, e senza aiuti concreti, allo scadere del 31 agosto le famiglie si vedranno comunque obbligate al pagamento cumulato dei servizi e quindi di ingenti somme.

(4-00559)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'Aurelia-bis è un tratto stradale in corso di realizzazione: lungo complessivamente 5 chilometri circa, costituirà un collegamento rapido tra il centro di Savona e parte dell'entroterra ligure, con tre nuovi svincoli e quattro gallerie;

lo studio di fattibilità per detto progetto infrastrutturale è stato avviato nel 1999, i primi progetti elaborati nel 2001 e l'apertura del cantiere nel 2013;

a giugno 2019 i cantieri sono stati fermati per l'avvio della procedura fallimentare per la società appaltatrice e, nelle more della nuova gara, è stato nominato un commissario straordinario per il completamento dell'opera;

il 19 agosto 2022 è stato pubblicato il nuovo bando per il completamento dei lavori e l'appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Italiana costruzioni infrastrutture S.p.A.;

la data di consegna dell'opera è stata fissata al 16 febbraio 2026, anche se l'82 per cento delle opere è stato già realizzato;

nonostante i solleciti degli enti locali interessati, ad oggi i cantieri risultano ancora fermi, con progressioni sporadiche e di entità limitata;

l'impatto dei cantieri dell'Aurelia-bis sul territorio è significativo, e lo diventerà ancor di più se non verrà rispettato il termine ultimo di consegna e collaudo dell'opera,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per garantire tempistiche certe alla realizzazione dell'Aurelia-bis, nonché per garantire il coinvolgimento degli enti locali interessati nell'elaborazione di eventuali e ulteriori varianti.

(4-00560)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il *Callinectes sapidus*, comunemente chiamato granchio blu, è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche americane;

a causa del cambiamento climatico le coste del mar Adriatico sono diventate un *habitat* ideale per il granchio;

nella costa ferrarese, più precisamente nei comuni di Goro e Comacchio, è presente un distretto di itticoltura di mitili e, soprattutto, di *Ruditapes philippinarum* (vongole veraci);

considerato che:

nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 metri quadrati;

la pesca della vongola verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive;

con una produzione di 50.000 tonnellate all'anno Goro produce il 95 per cento delle vongole veraci prodotte in Europa;

il granchio blu è un predatore della vongola verace e la diminuzione della quantità delle stesse vongole è già attestata dai pescatori dell'area,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, per evitare il ridimensionamento di un indotto produttivo strategico in un territorio a forte trazione ittico-agricola.

(4-00561)

[MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

fonti di stampa riportano che mercoledì 29 giugno 2023 si è svolta presso Copparo, comune della provincia di Ferrara, la commissione straordinaria del Consiglio comunale sulla sanità, per far luce sulla vicenda relativa allo spostamento dell'automedica di Copparo presso l'ospedale di Cona, rimanendo così attivo a Copparo un solo mezzo di soccorso, ossia un'ambulanza infermieristica;

secondo quanto afferma l'azienda sanitaria sul punto, le valutazioni che avrebbero condotto alla decisione di ricollocare l'ambulanza medicalizzata di Copparo presso l'ospedale di Cona sono state effettuate sulla scorta di dati e parametri che tengono in considerazione anche le caratteristiche territoriali e socio-anagrafiche del territorio. A questo proposito, afferma l'amministrazione sanitaria, la normativa e le linee di indirizzo AGENAS prevedono che la definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio preveda, applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso, un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 chilometri quadrati. A seguito della riorganizzazione proposta nel ferrarese vi sarebbe, così, un mezzo ogni 24.000 abitanti con la copertura di un territorio di 185,7 chilometri quadrati. Sempre tenendo conto dei criteri AGENAS, per un territorio con le caratteristiche oro-geografiche del ferrarese sarebbero necessari 6,6 mezzi a soccorso avanzato, dopo la riorganizzazione ve ne saranno 14;

tale giustificazione addotta dai vertici dell'azienda, però, non convince, ed invero si apprende che il primo cittadino di Copparo e l'intera comunità starebbero procedendo a delle proteste avverso tale, discutibile, misura;

a ben vedere, l'iniziativa si pone sulla scia di una serie di misure che denotano un taglio alla sanità nella regione Emilia-Romagna e, in particolare, questa comporterebbe un grave limite alla sicurezza dei cittadini di Copparo e delle zone limitrofe;

invero, Copparo si pone come area interna della regione, ossia un'area caratterizzata da evidenti e gravi problemi in considerazione del forte invecchiamento della popolazione e di un'assoluta scarsità e inadeguatezza di vie di collegamento con l'*hub* provinciale di riferimento: tutto ciò dovrebbe portare all'individuazione di servizi sanitari maggiormente consistenti e non di certo a decurtazioni nei servizi; sulla questione è intervenuta, tra l'altro, anche la sezione regionale del SNAMI (sindacato nazionale autonomo dei medici italiani) che ha eccepito l'erroneità del calcolo riportato dall'azienda sanitaria in ordine ai mezzi di soccorso: invero secondo il sindacato il calcolo dei mezzi di emergenza dovrebbe essere posto in essere computando solo quelli che sono realmente capaci di garantire un soccorso avanzato con *équipe* completa, medico ed infermiere, diversamente ragionando si comporterebbe un soccorso depauperato di risorse professionali mediche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale vicenda e non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti sulla reale situazione presente nella provincia di Ferrara in ordine al numero dei mezzi di soccorso, per evitare pericoli per la salute dei cittadini ivi residenti, in particolare in ordine alle conseguenze dello spostamento dell'ambulanza medicalizzata sulla comunità di Copparo.

(4-00562)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 7 luglio 2023 la cittadinanza (unitamente alle rappresentanze politiche tutte i sindacati del corpo di Polizia, in particolare il SIULP) si è riunita in *sit-in* davanti alla sede del Commissariato di Fano per avere una risposta risolutiva ed inequivocabile alla carenza cronica di personale di polizia qualificato da assegnare al Commissariato;

la insufficienza di personale da destinare al Commissariato di Fano, di fatto, si riverbera inevitabilmente sulla esigenza di tutela e sicurezza pubblica del territorio che rischia di rimanere tragicamente insoddisfatta;

a fronte di una popolazione di quasi 60.000 abitanti (in assoluta crescita durante il periodo estivo) si dispone di un organico figurativo di 43 persone corrispondente, nella realtà effettiva, a 37 persone impiegate in vari plurimi servizi;

osservato che:

fra il personale impiegato, molte persone sono prossime al pensionamento o piuttosto anziane, altre legittimamente assenti a vario titolo (maternità, malattia, *smart working* o altro);

attualmente è previsto un rinforzo di soli 2 nuovi agenti che entreranno in servizio a fine luglio e ad ottobre;

alle volanti di fatto ci sono solo 16 addetti anziché 23, e la medesima carenza si registra anche per l'esercizio di altre funzioni di sicurezza pubblica particolarmente delicate come il "Codice Rosso", nonché gli altri servizi per contrastare reati più comuni come furti e rapine o, anche semplicemente, quelli per l'ordine pubblico a feste, incontri e fiere estive;

ritenuto che:

le soluzioni di gestione amministrative e pianificazione d'impiego fin qui approntate dalle Istituzioni preposte si sono dimostrate, purtroppo, insufficienti rispetto alle esigenze di sicurezza della collettività e del territorio;

il caso di Fano rappresenta un'anomalia, poiché per numero di abitanti (circa 60.000) la forza numerica di polizia (agenti, commissari, addetti ai servizi amministrativi) è sottostimata rispetto ad altri Comuni decisamente più piccoli con meno problematiche e sorprendentemente con più forze impiegate;

già in passato le carenze di organico sono state segnalate (più volte) ai vertici istituzionali locali;

al momento, si sta valutando di avanzare nuove richieste formali sia al Ministero che al Consiglio comunale,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulle problematiche del Commissariato di Fano che rappresenta a pieno titolo la terza città delle Marche;

se intenda dare una soluzione di lungo periodo alla problematica, rafforzando ed integrando l'organico delle figure professionali necessarie, in modo duraturo e stabile, per evitare il rischio concreto di paralisi del funzionamento della sicurezza o di sovraccarico di lavoro da parte di agenti e forze dell'ordine costretti a turni estenuanti e rischiosi;

se, alla luce della crescente domanda di servizi di sicurezza ed ordine pubblico proveniente da una collettività numericamente in espansione, non ritenga auspicabile promuovere il Commissariato di Fano al primo livello, per avere quanto prima un numero di agenti adeguato alle risposte da dare al territorio sopperendo, altresì, all'attuale mancanza di 6 unità (peraltro stabilita da tempo dalla pianificazione organica).

(4-00563)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00477, del senatore Basso ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

3-00556 del senatore Enrico Borghi, su alcune dichiarazioni rese dalla diplomazia italiana Elena Basile;

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00566 della senatrice Malpezzi ed altri, sulla corresponsione in ritardo degli stipendi agli insegnanti supplenti;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00555 della senatrice Zambito ed altri, sulla riforma della *governance* dell'AIFA;

3-00564 della senatrice Pirro ed altri, sul riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore;

3-00565 della senatrice Pirro ed altri, sull'operatività della commissione di aggiornamento dei LEA.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.